IL BATTESIMO LABORIOSO

BEN AMMINISTRATO E BEN RICEVUTO

OSSIA

Indirizzo a' Confessori per dare rettamente, ed a' penitenti per ricevere con frutto la Sacramentale assoluzione

OPERA

DI UN SACERDOTE DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE

Si sono aggiunte in quest' ultima Edizione talune dichiarazioni ad ogni Capitolo

Per cura del sacerdote Domenico Viglio

VOLUME SECONDO.





NAPOLI 1847.
PRESSO L'EDITORE GABRIELE ARGENIO
Strada Trinità Maggiore n. 7.

Contritio procuranda; ad pedes enim Confessoris rarus est, qui poeniteat, ut debet. Oportet etiam ante confessionem ipsam firmum, et verum continendi a peccatis propositum perquirere, et an vere illud habeas discutere; quo naufragio multae animae submerguntur.

S. Thomas a Villanova in Dom. IV. Quadr.

Sit itaque amor, sed non emolliens: sit rigor, sed non exasperans: sit zelus, sed non immoderate saeviens: sit pietas, sed non plus quam expediat parcens.

S. Gregorius Magnus Moral. lib. 20 n. 14.

IL

BATTESIMO LABORIOSO

BENE AMMINISTRATO, E BEN RICEVUTO

PARTE SECONDA.

DICHIARAZIONE

Intitolava l'autore il suo libro *Battesimo Laborioso*, siccome vedemmo; e bene a ragione tal lo intitolava. Imperciocchè cercava solo render con esso proficua alla salute della spirito l'assoluzione Sacramentale, che è il compimento della Penitenza considerata come Sacramento. Questo Sacramento divino non è altro, che un Battesimo ancor esso; ma detto da' Padri della Chiesa faticoso, siccome conveniva che fosse, a differenza del Battesimo propriamente detto, dal quale distinguesi sol perchè, quello vienci largito senza fatica veruna; questo ci si concede con travaglio e fatica. E in questo medesimo dee riconoscersi la misericordia di Cristo Redentore, il quale non solo degnossi far rinascer l'uomo alla grazia; ma volle istituire eziandio un rimedio efficace, onde riacquistasse la grazia medesima, di che avrebbe potuto soffrir iattura; e potesse guarire tutte le infermità dello spirito, nelle quali sarebbe incorso peccando. Quindi siccome la Divina Provvidenza non chiamossi paga nell'ordine della natura far nascére l'uomo; ma perchè conobbe che nato non si sarebbe lungamente venuto a mantener sano, fu parimente sollecita in provvederlo di medicine nelle erbe e ne' minerali; così operò nell'ordin della grazia, sebbene con più eccesso di amore. Vedendo le frequenti infermità spirituali, che l'uomo avrebbe contratte dopo la battesimale rigenerazione, volle preparato un rimedio, che è come un bagno salutare formato del prezioso sangue di G. C. utile a tutte le piaghe: *Fons patens domui David in ablutionem peccatoris.* Questo bagno salutare è la Confessione Sacramentale, in cui si rimettono i peccati commessi dopo il Battesimo, mediante l'assoluzione del Sacerdote. Che se la Provvidenza Di-

vina operò nell'ordine della natura, come in quello della grazia, sebbene con diversa efficacia; conseguita a diritto, che siccome la prima sanità corporale vien conceduta all'uomo nel nascere senza travaglio, e se perdesi per qualche disordine, non vien restituita senza travaglio; così pure è della grazia. La prima grazia si dona nel primo Battesimo senza fatica; ma se di essa si fa gitto, non si rende senza molto dolore nel secondo Battesimo, che è quello della Penitenza. Dunque, io concludo, tanto è questo necessario, quanto è necessario il primo. (*Vedi Segn.* Penit. Istr. nella Intr.) Bene a ragione adunque intitolava il suo libro l'autore *Battesimo Laborioso*.

Ora avendo dimostrato in tutta la prima Parte dell'opera i mali provegnenti dall'assoluzione, che donasi agli indisposti; passa con sana logica ad esporre nella seconda Parte i mezzi, per cui si assorge alla conoscenza della disposizion di colui, che appressa alla cattedra di penitenza per manifestar le proprie colpe. Per poter bene specificare questi mezzi, e svolgerli tutti secondo la loro natura; stabilisce in questo primo Capo il fondamento di quelle dottrine, che dovrà spiegare in quindici Capi ben distinti e ragionati. Dimostra a dir corto la necessità di una interior disposizione, perchè sia proficua l'assoluzione, riguardandola da parte de' Confessori e de' penitenti; a' quali si studia persuadere non esser bastevole dare, o ricevere l'assoluzione, per aver sicurtà del perdono, ma esser mestieri aggiugnere alla narrazion delle colpe la interna disposizion dello spirito. Quindi cerca disingannar que' moltissimi stolti, i quali credono erroneamente rimaner prosciolti da' lacci del peccato, avendo l'assoluzione in qualunque modo. E per tal ragione talmente espongono le le loro colpe, e rispondono alle interrogazioni de' Confessori, che senza dubbio veruno ottengano l'assoluzione. Usa su tal materia dell'autorità del Segneri e del Duguet, e chiude così il primo Capitolo.

Per tenerci su le orme de' suoi saviissimi insegnamenti, non sia grave aggiugnere quelle poche e considerevoli parole, con che il P. Paolo Segneri stesso compiva la Introduzione al suo *Penitente Istruito*. « Resta, così *Egli*, che quel Signore, il quale v' ispira, o lettore, a trascorrere queste carte, in cui non altro si cerca che la sua gloria, vi dia parimente sorte di approfittarvene; giacchè vi deve finalmente esser noto, che tanto importa il confessarsi bene, quanto il salvarsi. »

CAPO PRIMO

Quando sia necessario, che i Confessori egualmente che i penitenti apprendano, che vi bisogna l'interna disposizione, acciocchè l'assoluzione sia fruttuosa.

159. Per rimuovere i Confessori dall'iniquo, e pernicioso costume di assolvere gl'indisposti, non basta l'aver descritti gl'immensi mali, che dal medesimo derivano: (*ex n.* 3.) ma è anche necessario il fare ad essi molto bene intendere, qual sia l'interna disposizione, che i penitenti debbono mostrare, acciò possano lecitamente assolverli. Se a'Confessori manca la chiara cognizione di questo punto, sieno pure appieno persuasi, che gl'indisposti non si han d'assolvere, sieno anche risolutissimi di non assolverli, ciò non ostante spesso li assolveranno, perchè giudicheranno disposti coloro, che realmente non lo sono. E perchè cotali Confessori cercano sempre di giustificare la loro al sommo vituperevole condotta di assolvere gl'indisposti col plausibile pretesto di liberarli dallo stato della colpa, è anche necessario il persuadere i medesimi, che quando gl'indisposti sono assoluti, non escono dal peccato, ma più vi si confermano; e che sì fatte assoluzioni aggravano le anime dei Confessori di tanti orribili sacrilegii, e sovente anche le anime de'penitenti. La forza di queste verità, quando sia conosciuta con chiarezza, è impossibile, che non dia una gagliarda spinta a'Confessori, che sono stati soliti di assolvere gl'indisposti a deporre il loro sistema, ed una luce pratica per distinguere i disposti dagl'indisposti.

160. Sommo parimente sarà il vantaggio, che ne ritrarranno i penitenti. Di questi ve n'è un numero senza numero, i quali e perchè poco istruiti, e perchè accecati dalle loro colpe, e dal Demonio, credono, che la confessione consista nel manifestare a'Confessori i peccati, e nel profferire colla bocca di non voler più peccare; e che fatto ciò, l'assoluzione faccia infallibilmente

perdonar loro i peccati. La mala vita non vogliono abbandonarla, ma la speranza di salvarsi neppur la vogliono perdere; perchè se perdessero questa speranza, il rimorso della coscienza, il timor delle pene eterne li disturberebbero, e gli sproneerebbero a cambiar costumi. Or tutta la falsa speranza, che hanno, dove la fondano? Sopra le assoluzioni, che dà quando in quando ricevono. Se vengono assoluti, qualunque sia la loro disposizione, sono già sicuri di esser perdonati: credendo, che come l'acqua sempre bagna, e il fuoco sempre scotta, così l'assoluzione sempre toglie il peccato. Quando poi conoscono di esser perduti? Forse quando inciampano in peccati enormissimi, o quando senza veruna emenda vi ricadano poco dopo ricevuta l'assoluzione? No: ma si tengono per dannati, soltanto quando non sono assoluti (*). Quindi per tener sempre da se lontano il timore di dannarsi, dal quale si vedrebbero astretti ad abbandonare quella mala vita, che abbandonar non vogliono, tutta la loro infelice industria in altro non s'impiega, che nell'indurre i Confessori a dar loro l'assoluzione. Fuggono perciò da quelli, da cui temono di non essere assoluti, e corrono a' piedi di coloro, che o per fama, o per esperienza sanno, che assolvono tutti. E lusingandosi, come abbiam detto, che in qualunque maniera ricevono l'assoluzione, sono da Dio perdonati, non vi è inganno, che non usano, per istrappare dal Confessore l'assoluzione.

161. Ecco qual'è su di ciò la loro condotta, come ce 'l fa vedere una continuata lacrimevole esperienza. Alle domande, che loro fa il Confessore, rispondono spesse volte, non già secondo la varietà, ma secondo stimano poter loro giovare a farli assolvere. Domandati,

(*) Ecco perchè il negar loro l'assoluzione è un *efficace* rimedio, ed è l'*unico* rimedio per la conversione delle loro anime: *efficace*, perchè il timor vivo dell'Inferno gli scuote; e gli sforza a far quanto debbono per convertirsi; *unico*, perchè senza la negativa dell'assoluzione per ordinario non entra in essi il timore; e senza il timore non intraprendono la loro conversione. (n. 2).

se vogliono più peccare, sempre dicono di no, ancorchè non conoscano di esser determinati a cambiar costumi, perchè sanno, che se rispondessero dt sì, non sarebbero assoluti. Alle domande poi, se vogliono restituire la roba altrui, se vogliono riconciliarsi col nemico ec., rispondono sempre di sì, ben sapendo, che il rispondere di no sarebbe lor negare l'assoluzione. Alle volte esprimendo colla bocca il vero sentimento del cuore, mostrano tutta la ripugnanza di restituire, di far la pace ec., e ciò perchè sperano, che il Confessore se ne contenti, e gli assolva. Che se questi non vuole assolverli, allora senza ch'essi mutino il sentimento del cuore, subito però cambiano linguaggio, e promettono di far tutto. Ne volete di più? Tante volte è accaduto, che vedendo di non poter essere assoluti, se prima non restituivano l'altrui, han già portata al Confessore la somma da restituire involta in una carta, e gli han detto il nome della persona, a cui il medesimo dovea consegnarla; ma quando il Confessore ritirato in casa ha aperto l'involto, e ha trovato che la somma era molto minore di quello, che coloro gli dissero, o pure in vece di trovarvi monete di argento, vi han trovati pezzi di piombo, o di stagno. Frattanto tali penitenti restarono soddisfatti di quella invalida, e sacrilega assoluzione, e riposarono tranquilli sopra di essa. Donde tutto questo? Dal mentovato pregiudizio, che l'assoluzione sempre fa perdonare i peccati, purchè sia ricevuta, in qualunque maniera ciò sia.

162. Poveri ciechi! Sembra loro, che siccome quando si va a comprare dal mercante, purchè si porti il danaro, sempre si ha la roba, o che quel danaro sia giustamente acquistato, o che siasi avuto col furto; così quando si va nel Tribunale della penitenza per ottenere il perdono, questo sempre si ottenga, purchè si riceva l'assoluzione, e possa presentarsi a Dio, tanto se ricevasi legittimamente, quanto se ricevasi con inganno. Che anzi, giusta la riflessione del Segneri, formano tali peccatori una pratica idea, che quasi non sia obbligato un cristiano a fuggire il peccato, quan-

do si contenti di confessarlo dopo che l'ha comesso; e che allora soltanto sarebbe meritevole di esser escluso dal Cielo, quando volesse peccare, e o non volesse accusarsi de' peccati ad un Confessore, o non sapesse trovar maniera per farsi dare l'assoluzione; siccome allora soltanto è degno di castigo chi introduce ogni sorta di mercanzie nel Regno, quando o non vuol pagar la gabella, o dopo averla pagata, non sa proccurarsi l'attestato dagli ufficiali della dogana, ch'egli ha già pagato. *Molti de' peccatori*, sono le sue parole, *par che si figurino la confessione, ad un certo modo di dire, come un dazio imposto da Cristo al peccato; sicchè come non è conteso a veruno introdurre nuova mercanzia, purchè paghi al Principe le solite gravezze; così poco importi commettere nuove colpe, purchè si soddisfaccia all'aggravio prescritto di recitarle ad un Sacerdote.* (1) E come aggiunge il Bartoli, *ad interpretarlo da' lor medesimi fatti si persuadeno giovar loro l'inganno, come ogni assoluzione facesse ben assoluto, e l'ogni cosa di un'intera confessione fosse il confessare interamente ogni cosa.* (2).

163. In poche parole il Duguet spiega mirabilmente i pregiudizii di tanti penitenti circa il Sacramento della Confessione. *Lo considerano*, dice, *come un rimedio esteriore, e come un supplimento a ciò che manca alla vita cristiana. Mi ho fatta*, dicono, *una buona confessione, perchè ho manifestato tutto al Confessore.* E il cuore penetrato dal rammarico del male commesso? e la volontà pienamente determinata ad incorrere in ogni male piuttosto che commetterlo di nuovo? Queste son cose *interne*; non ne comprendono la necessità, ed affatto le trascurano soddisfatti dell' *esteriore*. Da ciò nasce, che spesso si veggono anime inquiete dopo la Confessione, perchè si han dimenticato di accusarsi di qualche peccato. Che poi lor sia mancato il dolore, il proposito, la mutazione della vita, è una cosa che non

---

(1) Confes. istr. c. 7.

(2) L'Uomo al punto c. 13. verso il mezzo.

le affligge, anzi non lor cade neppure in pensiero. Da ciò anche nasce, che quando i buoni Confessori scorgendo la nullità delle loro confessioni, fan loro sentire, che han bisogno di una confessione generale, ammirate rispondono, che non ne han bisogno, perchè si sono sempre accusate delle loro colpe; vale a dire, che non han mancato all' *esteriore*, il quale secondo essi è il tutto della confessione. *Risposta deplorabile* la chiama il Segneri (1), perchè fa chiaro conoscere la totale ignoranza, in cui vivono del l'interna disposizione, ch' è necessaria per ben confessarsi. Volete poi anche conoscere, che considerano la confessione, come un supplimento a ciò che manca alla vita cristiana? Domandate coloro, che sempre ricadono senza emenda ne' medesimi gravi peccati, se sperano di salvarsi? Troverete, che lo sperano con tutta sicurezza, avverandosi in essi le parole della scrittura: *Sunt impii, qui ita securi sunt, quasi justorum facta habeant.* (2) Ma voi non osservate la Divina legge; come vi salverete? *È vero*, rispondono, *ma ci confessiamo di tutto.* Ecco come credono di supplire agli obblighi del cristiano? (3).

164. Or vivendo la maggior parte de' Fedeli in cotali pregiudizii, ed inganni, chi non vede quanto sia necessario, per illuminare non solo i Confessori, ma benanche i penitenti, il porre in veduta qual sia la disposizione interna da portarsi nella Confessione, quanto ella sia necessaria, e quanto sia inutile, anzi dannevole l'essere assoluto senza di essa, e simili altre verità, che stimolino i Confessori a ben amministrare, e i penitenti a ben ricevere il battesimo laborioso, o sia il santo Sacramento della penitenza. Tutto ciò sarà la materia di questa seconda Parte. Leggano dunque i Confessori, leggano i penitenti, e gli uni, e gli altri accompagnino la lettura colla riflessione, e

(1) *Crist. istr. part. 3. Rag. 14, n. 3.*
(2) *Eccles. 8. 14.*
(3) *Spiegaz. della Passione ec. Part. 1, c. 8, § 2, n. 7, c. 8.*

con frequenti ricorsi all'Altissimo, acciò si degni di conceder loro quella luce, senza la quale si legge, e si riflette, e pur si rimane ne' medesimi inganni. Prima però di cominciare tali materie, avvertiamo i lettori di due cose. La prima è, che noi sempre intendiamo parlare delle confessioni di peccati mortali, perchè delle confessioni di sole colpe veniali, ne diremo ciò, ch'è più necessario a sapersene nel solo paragrafo nono del capo settimo dal n. 376. La seconda, che sebbene alcuni Scrittori facciano differenze tra'l negare l'assoluzione, e il differirla, noi però ci serviremo indistintamente or dell'una, or dell'altra espressione, perchè in verità additano la medesima cosa. Chi nega l'assoluzione, non la nega per tutta la vita, ma finochè il penitente toglie quegli ostacoli, che gli han fatta meritare quella negativa. Lo stesso fa chi la differisce; onde il negarla è un differirla, e il differirla è un negarla.



DICHIARAZIONE

Non sono che altrettanti corollari del primo Capo le dottrine, che ora espone l'autore in questo secondo. Avea dimostrata la necessità di una interior disposizione, perchè potesse essere fruttuosa la Sacramentale assoluzione; da questa ora vien deducendo che allora coll'assoluzione ottiensi perdonanza de' propri falli, quando la Confessione non è sacrilega, nè invalida, per conchiudere che non tutti que', che hanno l'assoluzione può dirsi che sien perdonati da Dio. Parte dal principio costitutivo del Sacramento della Penitenza, che formasi dall'assoluzione del Sacerdote non solo, ma eziandio dagli atti del penitente, secondo gl'insegnamenti Teologici avvalorati dalla dottrine del Concilio di Trento, del Catechismo e del Rituale Romano. Dunque se mancano gli atti del penitente, e si dona l'assoluzione, il Sacramento è informe, nè vi è perdono. (Quali sieno gli atti del penitente sarà dichiarato ne' capi seguenti). Non basta manifestar soltanto le colpe, senza la disposizione degli atti interni; nè può il Confessore assolvere quel penitente, che riconoscesi privo di tali atti, essendo il Confessore un istrumento di Dio, e che si muove da Dio. Quindi se opera su di una materia informe, non è mosso

veracemente da Dio, e Dio non perdona colui, sul cui capo credesi spargere l'assoluzione e il perdono.

Questo dichiara l'autore dietro la scorta delle dottrine di S. Tommaso, e da esse deduce esser nulla quella Confessione, che manchi degli atti di disposizione da parte del penitente, allorchè questi anche incolpabilmente è privo degli atti suddetti. Che se intervenga sua colpa, per la quale è privo delle essenziali disposizioni, allora la Confessione sarà anche sacrilega. Da qui toglie argomento a discorrere della natura del Sagrilegio, facendone l'applicazione al Sacramento della Penitenza.

Per ultimo in sette conseguenze reassume e dichiara le dottrine esposte, e presenta norme sicure al penitente, onde conosca come debba essere disposto, per côrre frutto dall'assoluzione Sacramentale, e quando debba conoscersi privo delle necessarie disposizioni.

Non indarno si studia l'autore di far ben comprendere, che la nuda narrazion delle colpe non è conseguimento di perdono, se non v'ha delle disposizioni interiori. E la sperienza cotidiana ne maestra, che molti e molti credono aver ottenuto tutto col muoversi a narrare di rado i loro falli ad un Confessore. Da che discende un Sacrilegio necessario, frutto di una temeraria presunzione; e quindi in luogo del perdono l'anima è gravata di novellla colpa. Ed è questa l'arma del Demonio, il quale trionfa di così fatte Confessioni, per le quali più acquista di quello acquisterebbe se non si facessero affatto. Riferisco le parole del Segneri a maggiore e comune convincimento, le quali dichiarano ampiamente le dottrine dell'autore. « Non è maraviglia, *dice Egli*, se contra un Sacramento sì principale quale è questo, (cioè dire la Penitenza) non resti mai di fare il Demonio una cruda guerra, persuadendo a moltissimi, che non l'usino, o tanto solo, quanto basti per abusarne. Certo è, che S. Teresa soleva dire, che per le confessioni sacrileghe si riempiva perpetuamente l'Inferno; e scrivendo ad un Predicatore, gli diede questo avvertimento: Padre, predicate spesso contra le confessioni mal fatte, perchè il Demonio non ha altro laccio, col quale pigli tante anime, quanto con questo solo. Nel che non voglio, o lettore, dissimularvi, che il detto di questa Vergine sì sensata mi recò per un tempo qualche stupore. Ma poi la longa esperienza da me contratta nelle missioni, dove indifferentemente si pratica d'ogni gente, non meno numerosa, che varia, mi ha dato chiaro a conoscere, che la Santa niente venne ad amplificare. Si fidano molti peccatori, perchè si sono confessati assai volte, e non considerano, che forse non si sono confessati mai bene: e su questo loro ingannevole presupposto vanno in rovina. » Tanta è la importanza della interior disposizione oltre la nuda narrazion delle

colpe! E poco dopo soggiunge. « Non dice, (*il Demonio*) che non vi confessiate: ma opera, che non vi confessiate mai bene, che si trascuri l'esame, che non si attenda al dolore, che non si avverta al proposito, che si tralasci alcun'altra di di quelle disposizioni, che si richieggono. Chi s'appoggia sù queste confessioni, cade e la rovina sua è irreparabile. Ma oh quanti giornalmente son quelli, che vi si appoggiano! »

CAPO II.

Non tutti coloro, che sono assoluti dal Confessore, son perdonati da Dio, ma allora soltanto per mezzo dell' assoluzione si ha il perdono, quando la Confessione non è nè sacrilega, nè invalida.

165. Il Sacramento della penitenza, come insegna il Tridentino, il Catechismo di S. Pio V, il Rituale Romano, e la sacra Teologia, si forma dagli atti del penitente, e dall' asssoluzione del Sacerdote. Cotali atti sono la materia prossima del suddetto Sacramento; e sebbene dagli Scotisti sono detti, non già materia, ma *insupplebiliter requisiti* all'effetto del Sagramento, riguardo al nostro proposito è questa una discrepanza circa i soli termini, perchè tutti poi convengono, e debbono convenirvi, perchè è di fede, che se mancano gli atti del penitente, e si dona l'assoluzione, il Sacramento è informe, infruttuoso, ed i peccati assoluti non sono perdonati. E questo è vero, non solo rispetto agli atti esterni dell'accusa dei peccati, e della protesta di bocca di esser pentito, e risoluto di emendarsi, ma ancora rispetto agli atti interni del vero dolore, e proposito; tantochè non parlerebbe da Cattolico chi asserisse; che ricevendosi l'assoluzione con i soli atti esterni, si otterrebbe la remissione delle colpe. Gli Eretici, dice il Tridentino, han data a'Cattolici la calunnia di aver insegnato quest'errore, *quod numquam Ecclesia Dei docuit, nec sensit*, ma è questa una falsità, *falso calumniantur* (1). Un penitente dunque, che giudica, o spera di

(1) *Sess.* 14. c. 4.

essere stato da Dio perdonato, sol perchè manifestò al Confessore tutte le sue colpe, disse colla bocca, che si pentiva, e non voleva più peccare, e ricevette l'assoluzione, egli non parla da Cattolico, ma parla contra gl'insegnamenti della fede. L'autorità di perdonare i peccati, soltanto Gesù Cristo l'ha *jure potestatis*, perchè è uomo Dio, ma i Sacerdoti l'hanno *ministerio*, *et munere Spiritus Sancti*, per la potestà, che loro ne ha conceduta il Signore; onde se nell'assolvere oltrepassano i limiti della potestà loro conceduta; l'assoluzione, che donano, non assolve, non perdona, ma è inutile, ed infruttuosa. Ora Iddio non ha data a'Sacerdoti la potestà di perdonare tutt'i peccatori, ma solo coloro, che si sono disposti cogli atti interni, e con tal disposizione si accusano delle loro colpe. Quando dunque assolvono coloro, a'quali mancano gli atti interni, ancorchè i medesimi han detti tutt'i loro peccati, contuttociò non ricevono il perdono.

166. Domanda S. Tommaso, se il Confessore può assolvere chi egli vuole, e negar l'assoluzione a chi gli piace: *utrum Sacerdos possit ligare, et solvere secundum proprium arbitrium?* E risponde, che il Sacerdote nell'assolvere opera, come istromento di Dio; e perchè nessuno istromento produce l'effetto, quando non è mosso dal maestro; perciò qualora il Sacerdote nel dar l'assoluzione non è mosso da Dio, ma dal suo capriccio, quell'assoluzione non iscancella i peccati. *Respondeo dicendum, quod Sacerdos operatur in usu clavium, sicut instrumentum, et minister Dei. Nullum autem instrumentum habet efficacem actum, nisi quod movetur a principali agente . . unde si quis praeter illum motum divinitus, uti sua potestate praesumeret, non consequeretur effectum.* (1) Allora il Sacerdote è mosso da Dio ad assolvere, quando assolve un penitente ben disposto, anche cogli atti interni, perchè questi sono stati prescritti da Dio a' peccatori, che vogliono il perdono, come a noi apparisce dalla Scrittura, e dalle determi-

(1) *Suppl. q. 10. a 4.*

nazioni di Santa Chiesa, secondo dimostreremo appresso; onde scrisse il medesimo Santo: *Quod hoc, vel illo modo paenitentiam agat* il peccatore, *est ex institutione Divina*; e quando Gesù Cristo insegnò la maniera di ottenere il perdono dei peccati, dicendo, *pœnitentiam agite*, volle dinotare, aggiunge il Santo Dottore, tutti quegli atti esterni, ed interni, che dalla Scrittura, e dalla Chiesa sono determinati per chi brama il perdono de' suoi falli: *Determinatos modos actuum, qui requiruntur ad hoc Sacramentum* (1). Dunque presentandosi un peccatore privo di tali atti, il Sacerdote, che l'assolve, non è mosso da Dio, e quel peccatore assoluto dal Confessore non è da Dio perdonato. Quindi il citato Dottor Angelico afferma, che *non mai* si conferisce la grazia nel Sacramento della penitenza senza la disposizione del penitente. *Per pœnitentiae Sacramentum NUMQUAM datur gratia, nisi praeparatio adsit.* (2) *In paenitentia impeditur omnis effectus absolutionis per indispositionem voluntatis* (3).

167. Vi è di più. Non solamente non è perdonato da Dio delle colpe già commesse, ma tante volte commette un nuovo peccato mortale col ricevere quell' assoluzione. E per ben intendere questo punto di sommo rilievo per li Confessori, e per li penitenti, bisogna dichiarare quali sieno le confessioni soltanto nulle, e quali le confessioni nulle, e sacrileghe. Esponiamo prima le cagioni di tali confessioni, e poi i loro effetti. La confessione, o sia l'assoluzione allora è *soltanto nulla*, quando al penitente, che la riceve, senza sua colpa manca alcuna di quelle disposizioni, le quali sono tanto necessarie, ed essenziali, che senza di esse non si ottiene mai il perdono de' peccati, vale a dire gli manca qualche cosa necessaria per necessità di mezzo (*). La confessione, o

---

(1) *3. p. q. 84, a. 4.*
(2) *Suppl. q. 18, a. 1.*
(3) *In 4. d. 22, q. 2, a. 2, q. 3.*
(*) La necessità di mezzo è quella che rende una cosa talmente necessaria per ottenere il fine, che se manca, ancorchè senza veruna colpa, il fine non si ottiene mai, senza che ne sia eccettuato

sia l'assoluzione è poi *nulla e sacrilega*, quando il penitente conosce, che colla colpa, o senza colpa sua gli manca qualche disposizione necessaria per necessità di mezzo, nel quale stato egli fa, che non può esser lecitamente assoluto, e contuttociò acconsente a ricever l'assoluzione. Le disposizioni, che debbono precedere la confessione, son tutte necessarie per necessità di mezzo: l'adempimento della penitenza dopo la confessione è necessario per necessità di precetto (*). Queste sono le cagioni delle confessioni nulle, e sacrileghe: gli effetti sono i seguenti. Chi fa la confessione *soltanto nulla*, non pecca, ma i peccati, di cui si è accusato, non gli sono perdonati, perchè Iddio ha determinato di non mai perdonare coloro, che sono assoluti privi di alcune disposizioni. Chi fa la confessione sacrilega, i peccati, de' quali si accusa, non gli sono perdonati, e di più aggiunge nell'anima sua un nuovo peccato mortale di sacrilegio; e di questo peccato diviene reo anche il Confessore, che assolve un penitente, che ha conosciuto essere indisposto. Ma perchè questo peccato si dice sacrilegio? Ecco il perchè.

168. Consiste il sacrilegio in un'ingiuria, che si fa ad una cosa sacra. I Sacramenti sono una cosa santissima, e perciò chi fa loro inguria è reo di sacrilegio. Or al Sacramento della penitenza fa una grave ingiuria tanto il Confessore, il quale assolve un indisposto, quanto l'indisposto, che riceve l'assoluzione; il Confessore, perchè profferisce inutilmente la forma dell'assoluzione; il penitente, perchè coopera a quell'inutile amministrazione del Sacramento. E qui si noti, che

---

verun caso, verun tempo, veruna circostanza. Il cibo, e la bevanda sono cose necessarie per necessità di mezzo per conservar la vita corporale. Nel Sacramento della penitenza vi sono delle cose egualmente necessarie, che appresso si diranno.

(*) La necessità di precetto è quella, che rende la cosa necessaria in maniera, che se manca colla colpa, il fine non si conseguisce; ma se manca senza colpa, il fine si conseguisce per altra via. Il pane è necessario alla vita; ma se manca, la vita può conservarsi con altro cibo.

da quanto si è detto, chiaramente si rileva, che quante volte la confessione è sacrilega, è sempre altresì nulla, ed invalida; ma non sempre che è invalida è similmente sacrilega. Bisogna ora dichiarare quali cose sono necessarie ad un penitente per necessità di mezzo, e quali per necessità di precetto; ma prima di passare ad una tal dichiarazione, giova esporre qui le pratiche conseguenze, che dalle dottrine già stabilite si deducono.

169. *Conseguenza prima.* È falso quel detto, con cui i peccatori presuntuosi fomentano la loro presunzione: *Peccato assoluto è peccato già perdonato.* Imperciocchè se il penitente assoluto non avea le necessarie disposizioni, i suoi peccati non furono perdonati.

170. *Conseguenza seconda.* S'ingannano quei penitenti indisposti, i quali in tempo di missione, di giubbileo, o di anno santo pretendono l'assoluzione, dicendo, che allora i Confessori hanno tutte le facoltà, onde possono assolvere da ogni peccato. S'ingannano, dico, perchè due cose sono assolutamente necessarie per potersi assolvere un penitente, cioè la facoltà del Confessore, e la disposizione del medesimo penitente. Se al Confessore manca la facoltà, non può assolvere neppure il penitente disposto, e se al penitente manca la disposizione, non può essere assoluto neppure da quei Confessori, che hanno tutte le facoltà, neppure dall'istesso Pontefice; perchè Gesù Cristo non ha data la facoltà a' suoi Ministri, che per assolvere i soli disposti.

171. *Conseguenza terza.* Un indisposto, che riceve l'assoluzione, dopo che l'ha ricevuta è nel medesimo stato, in cui era prima di riceverla. Se prima era imbrattato di colpe mortali, nemico di Dio, schiavo del Demonio, reo dell'Inferno, tale eziandio è dopo ricevuta l'assoluzione, perchè l'ha assoluto il Sacerdote, ma non l'ha assoluto Gesù Cristo.

172. *Conseguenza quarta.* Se un indisposto si confessasse ad un secolare, e da questi ricevesse l'assoluzione, sarebbe perdonato? Ognuno lo conosce che no.

Or lo stesso stessissimo è, quando si confessa al Sacerdote, al Vescovo, al Papa, perchè rispetto all'indisposto tutti questi sono simili al secolare. Il secolare non ha la potestà di assolverlo, e questa potestà neppur l'ha il Sacerdote, il Vescovo, il Papa. Questi altra potestà non hanno che di assolvere i penitenti disposti. Voi dunque che in tanti anni avete ricevuta da' Confessori l'assoluzione indisposti, riflettete, ch' è stato lo stesso, che se l'aveste ricevuta da' secolari.

173. *Conseguenza quinta.* S'inganna quel penitente indisposto, il quale vedendo, che sono stati assoluti peccatori ricolmi di mille peccati enormissimi, giudica che molto più può essere assoluto egli, che ha commessi pochi peccati. Il dare, e negare l'assoluzione non si regola da' pochi, o molti peccati, che ha commessi il penitente, ma dalla sua disposizione, o indisposizione. Chi ne ha commessi molti ma è disposto, può ricever l'assoluzione, e per mezzo di essa viene da Dio perdonato. Chi ne ha commessi pochi, o anche un solo, ma è indisposto, non può essere assoluto, e se lo è, non ottiene da Dio il perdono.

174. *Conseguenza sesta.* Se il penitente indisposto è amico del Confessore, gli ha prestati molti beneficii, è persona riguardevole, potente, può fare al Confessore molto bene, e molto male; tutto questo non fa che il Confessore possa assolverlo; perchè l'assoluzione non dipende dall'arbitrio del Confessore in maniera, che quando vuole, potesse darla, e quando non vuole, negarla, ma dipende dalla determinazione di Gesù Cristo. Quando Gesù Cristo vuole, che il Confessore assolva, egli è astretto ad assolvere, e pecca mortalmente, se non assolve (*n.* 443.). Quando Gesù Cristo vuole che il Confessore non assolva, egli è forzato a negar l'assoluzione, e se la concede, si fa reo di colpa mortale, usando una potestà che non ha ricevuta; e l'assoluzione, che allora dona, è infruttuosa, e non fa perdonare i peccati. Or Gesù Cristo vuole, che il Confessore non assolva gl' indisposti. Se li assolve, si fa reo di sacrilegio (*n.* 162.) e coloro non

ono da Dio perdonati. *Servi sumus*, ricorda a' Confessori il Bellarmino, *causam Dei, non nostram agimus: offensas Dei, non nostras remittimus: bona Dei, non nostra dispensamus* (1); onde siamo dispensatori del sangue di Gesù Cristo, non già padroni, e perciò dobbiamo dipendere dalla volontà di Gesù Cristo ch'è il padrone. *Rammentatevi*, dice Benedetto XIII, *che voi non siete giudice assoluto, ma delegato; e che non siete padrone, ma dispensatore de' Divini misteri; e però dovete operare in questo Tribunale in modo, che la vostra sentenza meriti esser approvata nel Tribunale giustissimo del Giudice eterno; onde nè per rispetto di persona, nè per convenienza di genio v'induciate mai a compartire assoluzione a chi non vi apparisce, com'è dovere, disposto* (2).

175. *Conseguenza settima.* Un indisposto, che prega il Confessore ad assolverlo, viene a pregarlo, che commetta un sacrilegio, e che ne faccia commettere un altro allo stesso penitente. Se a voi Confessori, grida il Bellarmino, non vi riesce di condurlo al Cielo, almeno non vi fate da lui guidare all'Inferno: *Nolite vos, et alios simul decipere. Si qui sunt, qui cupiant in gehennam ire, eant quaeso soli, non trahant et vos secum. Dicatur ipsis: si non placet vobis venire nobiscum ad caelum, neque placet nobis venire nobiscum ad gehennam* (3).

176. Or se le assoluzioni donate agl'indisposti nessuna utilità apportano a' panitenti, e sommo danno cagionano a' penitenti, ed a' Confessori, troppo dee premere agli uni, ed agli altri l'apprendere, quali sieno quelle cose, che rendono un penitente disposto. Questo appunto siamo ora per dichiarare.

(1) *Conc 8, in Dom. 3. Adv.*
(2) *Epist. di avvert. Pastor.* § *10; fra gli Opusc.*
(3) *Conc. 8, in Dom. 3 Adv.*

DICHIARAZIONE

Se il peccato è il sommo male, è la somma disgrazia, è la somma disavventura, che possa accadere all'anima, nè può misurarsene in veruna guisa la malizia, per parlare con David profeta, cha dice: *deliota quis intelligit?* (Ps. XVIII, v. 13.) la grazia Divina per contrario è un bene tanto grande, che più vale un minimo grado di essa, che non vale quanto mai hanno posseduto di bene gli uomini tutti: anzi quanto è dovuto alla natura stessa degli Angeli: quindi non può misurarsene mai l'altezza. Basta il dire collo stesso Profeta: *Quia misericordiam et veritatem diligit Deus: gratiam et gloriam dabit Dominus.* (Ps. LXXXIII, v. 12.) Inteso questo, tosto intendesi quanto bene venga all'uomo dalla Confessione Sacramentale, per mezzo della quale il peccato è distrutto, e la grazia trionfa nel cuore di colui, che veramente è giustificato.

Il sublime scopo è questo, al quale mira il nostro autore colla esposizione delle sue dottrine. Cerca egli distrugger la colpa, e fare acquistar la grazia per la colpa perduta. Avendo dunque nel primo Capo di questa seconda Parte dimostrata la necessità di una disposizione nel penitente, perchè acquisti la grazia Divina; e nel secondo la sicurtà del perdono soltanto allorchè la Confessione non è nè sacrilega, nè invalida; specifica in questo terzo Capo, guidato da logica illazione, qual sia da vero il penitente disposto, supponendo la necessità di una disposizione qual fondamento di sue dottrine, siccome venne dichiarato.

In somma comincia ad aprire il santuario delle coscienze, e a prender, per così dire, quasi per mano il penitente, e introdurlo a un Sacramento cotanto profittevole.

Stabilisce per fondamento della disposizione del penitente l'eseguire quanto Cristo ha determinato si eseguisse. Imperciocchè a dir vero, allora solamente godesi il frutto di una istituzion salutare, quando adempiesi a quello, che l'Istitutore ha prescritto in modo, che se non vi si adempia, il frutto non può godersi in veruna guisa.

Tutto questo osservasi nelle stessa istituzioni umane, di che potriansi arrecare infiniti esempii in comprovamento. Or tale osservasi nel caso nostro, e con più ragione. Imperocchè Cristo, come Dio di Sapienza infinita, ha determinata invariabilmente la materia de' Sacramenti da lui istituiti, e il modo conforme di applicazione peculiare, onde compiersi, e percepirne qual frutto quella grazia santissima, che portan seco per la Divina istituzione di un uomo Dio, Padre d'Infinità misericordia. Nel Sacramento della Penitenza richiedesi la disposizione del penitente, per aversi la grazia promessa: dunque

il penitente dee adempiere a quelle cose, che costituiscono la sua disposizione interiore. Ma quali sono le cose, cui dee adempiere il penitente, per ricevere fruttuosamente la Sacramentale assoluzione? Queste cose appunto espone qui l'autore, che sono la credenza de' divini misteri, la speranza del perdono pe' meriti di Cristo, l'esame della propria coscienza, l'accusazion delle colpe, il dolore de' peccati, il proponimento di non più commetterli, la volontà di soddisfare per le colpe commesse.

Espone i singoli caratteri di queste sette cose richieste, cominciando a dimostrare colla scorta di Benedetto XIV, che debba credere il penitente, per esser validamente assoluto, e sostenendo con S. Alfonso de' Liguori doversi ripetere quelle Confessioni, in che il penitente ignorava, quantunque senza colpa, i misteri precipui della nostra fede ortodossa. Dice che la seconda cosa richiesta sia la speranza, la quale non è mestieri sia formale ed esplicita, ma basta che sia virtuale ed implicita, secondo il pensar del Cuniliati. Dichiara la natura della terza cosa richiesta, che è l'esame della coscienza, ne determina i caratteri, e prescrive brevemente il modo di farlo bene, e senza scrupoli col Continuator del Patuzzi, e col Cuniliati istesso. Passa alla accusazione de' peccati, che è la quarta cosa richiesta, e ne dimostra la necessità o *in re*, o in *voto*, come dicesi da' Teologi morali, confermandola coll'autorità di S. Tommaso, e con altre sodissime ragioni. Riserbandosi discorrere nel capo seguente, e più lungamente, del Dolore e del Proposito, che sono le due cose più rilevanti, dimostra dovervi essere volontà almeno implicita per necessità di mezzo di soddisfare alla penitenza, che s'impone nella Confessione. Parla però di una penitenza ragionata, e che dee proporzionarsi alle forze del penitente, usando della opinione del Collet. E così pensa ogni altro Teologo di sana dottrina. Nè per questo intendesi secondare il metodo di que' Confessori, che danno talvolta penitenze assai leggiere per colpe, a cui da' sacri Canoni furono già prescritte terribilissime. Coerentemente a' principi esposti discende a dichiarare in cinque conseguenze pratiche il modo di bene eseguire la Confessione, o adempiendosi alle cose prescritte, o riparandosi al mancamento, che suole avvenire nelle Confessioni, se avvenga di fatto.

Non pare necessario aggiugnere altre cose alle chiare dottrine dell' autore. Se non che, pare doversi discorrere più lungamente sul modo di far l'esame della coscienza, essendo questo la base di ogni Confessione ben fatta; al quale si manca di leggieri da' penitenti, che come rei deono sostenere unitamente le parti di accusatori contra se stessi, e di testimonii veraci, per ratificar la loro accusa; di che pare manchevole l'autore. Nè egli muove parola sul modo pratico di esaminare i peccati oc-

culti, de' quali con ragione chiedeva Davide dal Signore di esser mondato: *Ab occultis meis munda me.* (Ps. cit.) Nè fa parola de' peccati particolari a ciascuno stato, a' quali poco, o nulla volgesi l'animo; onde dice lo Spirito S. ne' Proverbii di quei, che non pensano ad esaminare i mancamenti del proprio stato: *Moliuntur fraudes contra animas suas.*

Discorrere appositamente del modo di fare un così fatto minuto esame della propria coscienza, non credo, che possa esser materia di una breve Dichiarazione. Laonde rimetto il lettore al III, IV, e V Capo del penitente Istruito del P. Paolo Segneri, colle parole del quale piacemi così chiudere la presente mia Dichiarazione. «Se tutti i peccati venissero a discoprirsi assai facilmente, non direbbe il Signore, che nel di estremo accenderà le lucerne, per ricercarli. *Scrutabor Jerusalem in lucernis*..... Oh quanto è meglio, che usiamo noi le lucerne in fare questa ricerca di noi medesimi, che non è, che poi debba usarle il Signore! E pur è noto ciò, che scrive l'Apostolo: *Si nos ipsos dijudicaremus, non utique judicaremur.*» Le quali parole così interpreta S. Basilio il Magno (In Ps. VII): *Si nosmetipsos indicaremus, idest perscrutaremur; non utique indicaremur, idest condemnationi subiiceremur.*

CAPO III.

Qual sia il penitente disposto a ricevere l'assoluzione.

177. Penitente disposto per esser assoluto vuol dire, penitente, che si è apparecchiato in maniera, che se riceve l'assoluzione, questa non è nè sacrilega, nè invalida (*n.* 167), ma gli è fruttuosa, e gli fa perdonare le sue colpe. Allora il penitente si è apparecchiato nella suddetta maniera, e per conseguenza è disposto a ricevere l'assoluzione, quando ha eseguito ciò, che Gesù ha determinato doversi eseguire da chi vuole ottenere il perdono per mezzo dell'assoluzione. Or la determinazione di Gesù Cristo è stata, che un penitente per apparecchiarsi all' assoluzione faccia sette cose, che sono le seguenti.

178. *Primo* creda i misterii della fede: *credentes vera esse, quae divinitus revelata, et promissa sunt,*

sono le parole del Tridentino (1). *Secondo.* Speri da Dio per li meriti di Gesù Cristo: *In spem eriguntur*, aggiunge il Concilio, *fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore* (2). *Terzo* esamini la propria coscienza sopra le colpe mortali commesse: *postquam quisque diligentius se excusserit, et conscientiae suae sinus omnes, et latebras exploraverit*, sono pure parole del Tridentino (3). *Quarto.* Si accusi ad un Confessore tutte le colpe mortali, che ritrova di aver commesse, e di non avere ancora ben confessate: *Ea peccata confiteatur, quibus se Dominum, et Deum suum mortaliter offendisse* (4). *Quinto.* Concepisca un vero dolore de' gravi peccati commessi. *Sesto.* Concepisca un fermo proponimento di più non peccar mortalmente. *Settimo.* Abbia volontà di soddisfare a quella penitenza, che dal Confessore gli verrà imposta. Chi adempie a queste sette cose prima di ricevere l'assoluzione, egli è un penitente disposto e per mezzo dell'assoluzione ottiene la remissione de' peccati. Chi poi manca di adempiere alle cose suddette, o anche ad una sola di tali cose, se la cosa, a cui manca, è necessaria per necessità di mezzo *in re* (*n.* 167.), egli è un penitente indisposto, ancorchè vi manchi senza colpa; se la cosa, a cui manca, è necessaria o *in re*, o *in voto* (*eod. n.*) mancandovi senza colpa, ed avendo la volontà almeno implicita di adempirla, non lascia d'esser disposto; mancandovi colla colpa, egli è indisposto. Questa è la dottrina generale; ma acciò sia utile, bisogna dichiarare in particolare ciascheduna delle suddette cose; tanto per indicare, quale di esse sia nececessaria per necessità di mezzo *in re* o *in voto*; quanto per esporre la maniera, colla quale ognuna di tali cose dee esser adempiuta, acciò ne risulti la disposizione del penitente. Del dolore, e del proposito ne parleremo ne' Capi se-

(1) *Sess. 6. c. 6.*
(2) *Ibid.*
(3) *Sess. 14. c. 5.*
(4) *Ibid.*

guenti. Qui faremo parole di tutte le altre cinque cose.

179. E primieramente circa la fede, per necessità di mezzo da chi vuol disporsi all'assoluzione, oltre la credenza implicita di tutto ciò, che crede la Chiesa, si han da credere esplicitamente, cioè si han da credere in particolare le seguenti cose: che vi è un Dio distinto in tre Persone, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo: che questo Dio premia i buoni coll'eterna felicità del Paradiso, e punisce i peccatori colle pene eterne dell'Inferno; e che il Figliuolo si fece uomo col prender carne umana nel seno di Maria Vergine per virtù dello Spirito Santo, e si chiama Gesù Cristo, il quale patì, e morì per la nostra salute. Chi prima di ricever l'assoluzione non sa queste cose, ancorchè la ignoranza sia involontaria, e senza colpa, egli è indisposto, onde l'assoluzione che riceve, è invalida (*n.* 167.) Chi ha ricevute per lo passato le assoluzioni senza saper le cose sopraddette, ancorchè senza colpa, tutte le confessioni sono state invalide, e debbono ripetersi (*n.* 184.). Senz'addurre testimonianza di Teologi su di ciò, basta produrre l'autorità di Benedetto XIV, che nella sua Costituzione *Etsi minime* del 1742 diretta a' Vescovi scrive così: *Curabit itaque Episcopus, ut Sacerdos excipiens confessiones fixum illud immotumque animo semper habeat, invalidam esse absolutionem, quam quis ignoranti res necessarias necessitate medii impartitur; nec posse homines Deo per hujusmodi Sacramentum reconciliari, nisi prius excussa huius ignorantiae caligine ad agnitionem fidei educantur.* Che fra le cose necessarie a sapersi per necessità di mezzo (*) vi sieno, come si è detto, anche i

(*) È grave obbligazione di ogni Cristiano, che ha l'uso di ragione il *fare* gli atti di fede, di speranza, e di carità, nè basta *dirli* divotamente colla bocca, ma è assolutamente necessario *farli* da dovero colla mente, e col cuore intendendo quello che si dice, ed avendo realmente nella mente, e nel cuore quei sentimenti, e quelle cose, che diconsi colla bocca. Chi dice colla sola bocca tali atti, non ha nè fede, nè speranza, nè carità, è incapace di assoluzione, e non può affatto

misterii della Trinità, e dell'Incarnazione, vi è un'opinione che lo nega, e perchè ella vien detta probabile, perciò qualche Probabilista ha asserito, che non v'era obbligo di ripetere le confessioni fatte coll'ignoranza *invincibile* (*) di tali misterii, perchè elleno erano

---

salvarsi. Quanti ve ne sono di costoro? Più di quel che si crede, ed in ogni età, ed in ogni condizione. Ciascun atto de' suddetti si ha da *fare*, e si ha da fare *pel suo proprio motivo*. Se non si fanno così, non si soddisfa all'obbligo, perchè vi è il solo materiale, ma non vi è il formale, nè l'essenziale costitutivo di dette virtù. Credere gli enunciati misterii della fede vuol dire, tenerli per certi, ed esser mosso a tenerli per certi dal sapere, che gli ha rivelati Dio, che non può errare, nè può dir bugia, perchè è sapienza infinita, e verità infallibile. Sperare vuol dire desiderare, ed aspettare da Dio per li meriti di Gesù Cristo il perdono de' peccati, l'aiuto per viver bene, e per morire in grazia di Dio, e la gloria del Paradiso; ed esser mosso a desiderarlo, ed aspettarlo dal sapere, che Dio, come onnipotente può dare tutto questo: come infinitamente buono, e misericordioso vuol darlo: e come fedele, non mancherà alla promessa che ha fatta di volerlo dare a chi a lui si raccomanda, e col soccorso della sua grazia fa la sua parte. Chi non ha intenzione di mutar vita, non può far bene l'atto di speranza, ma volendo sperare senza questa intenzione, sarebbe peccato di presunzione, e non già virtù di speranza. Amare Dio finalmente vuol dire volergli bene, aver piacere del bene che ha, o sia delle sue infinite perfezioni, e desiderare che tutti gli vogliano bene, cioè lo stimino, ed ubbidiscano, esser a ciò mosso dal sapere, ch' egli è un bene sommo ed infinito. Quest'amore dee esser sopra tutte le cose, in modo che siamo disposti a non offenderlo gravemente, ancorchè avessimo a perdere ogni bene, ed incorrere in ogni male. Chi non è in questa disposizione, vive in peccato mortale. E l'amore di Dio non è vero, se non è unito coll'amore del prossimo, che dobbiamo amare, perchè è immagine di Dio, e perchè Dio lo comanda. Si vegga tutto questo ben dichiarato nella *Raccolta degli eserc. pag.* 130.

(*) Non hanno osato di escludere le confessioni fatte coll'ignoranza *vincibile* della Trinità, e dell'Incarnazione, perchè questo fu condannato da Innocenzo XI nella *prop.* 64; la quale diceva: *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat, mysterium Sanctissimae Trinitatis, et Incarnationis Domini nostri Jesu Christi.*

state probabilmente valide. M. Liguori con ragione ributta questa opinione, perchè, come scrive, *respectu ad eum, qui certo graviter peccavit, semper urget, ac possidet antecedenter obligatio explendi confessionem, non tantum probabiliter, sed certo validam. Quapropter cum ipse adverterit confessionem suam ob ignorantiam mysteriorum SS. Trinitatis, aut Incarnationis Jesu Christi fuisse probabiliter validam, sed etiam probabiliter nullam, tenetur, postquam de illis mysteriis instructus fuerit, confessionem iterare.* (1). Non entro a parlare degli altri misterii della fede, che ogni cristiano adulto è tenuto a credere esplicitamente per necessità di precetto, perchè l'ignoranza di tali cose non rende indisposto il penitente; ma soltanto lo rende reo qualunque trasgressione degli altri gravi precetti, onde come rispetto alle altre trasgressioni, il penitente per esser disposto, ha d'avere il dolore, e il proposito, lo stesso corre per la succennata ignoranza.

180. La seconda cosa richiesta per formare un penitente disposto è la speranza di esser perdonato da Dio per li meriti di Gesù Cristo. Non è necessario, ch'ella sia formale, ed esplicita, ma basta, che sia virtuale ed implicita, *eo quia*, parla il Cuniliati, *sit imbibitus* l'atto di speranza *in ipso modo se gerendi poenitentis, qui profecto ad confessionem non accederet, nisi speraret a Deo sibi veniam impertiendam* (2). Se poi mancasse anche la speranza implicita, ed il penitente disperasse del perdono a somiglianza di Caino, e di Giuda, l'assoluzione sarebbe invalida, nè scuserebbe l'ignoranza invincibile, perchè questa speranza è necessaria per necessità di mezzo.

181. L'esame di coscienza è la terza cosa necessaria per la disposizione del penitente, ed è necessaria per necessità di mezzo, non già per se stesso, ma relativamente all'obbligo di accusarsi de' peccati morta-

(1) *Th. Mor. de praec. fid. c. 1. n. 2. in fin.*
(2) *Th. Mor. de Sacr. panit § 3. n. 7.*

li. Laonde siccome una tale accusa, secondo diremo appresso, è necessaria per necessità di mezzo, o *in re*, o *in voto* almeno implicito, lo stesso dee dirsi dell'esame, in quelle tali circostanze però, nelle quali non si può adempire l'obbligo dell'accusa de' peccati, se non si fa precedere l'esame. Questo poi altro non è, che una ricerca de' peccati mortali commessi dopo l'ultima confessione ben fatta. Una tale ricerca si dee fare con gran diligenza: *diligenter cogitanti . . cum debita, et diligenti praemeditatione . . postquam quisque diligentius se excusserit*, sono l'espressioni del Tridentino (1); onde dicono concordemente i Teologi, che vi si dee usare quella diligenza, che gli uomini prudenti sogliono usare negli affari di grande importanza; *nec tamen*, soggiunge il Continuatore del Patuzzi, *ad nimis anxiam, sollicitam, et scrupulosam sedulitatem obstringendi sunt poenitentes* (2). Circa il tempo da impiegarvisi, non può assegnarsi una regola generale, perchè secondo le circostanze dee esser più lungo. *Debet examen conscientiae*, scrive il Cuniliati, *correspondere aetati, qualitati, ministeriis, et statui poenitentis, et praecipue tempori ab ultima confessione evoluto* (3). Chi per una negligenza gravemente colpevole non v'impiega quella diligenza, o quel tempo che dovrebbe, la confessione è sacrilega. *Peccatum per negligentiam, et incuriam oblitum, per Sacramentum poenitentiae non deletur*, son parole del Santo Arcivescovo di Valenza nel ragionamento che fa sopra la confessione nella quarta Domenica di Quaresima. E neppur in tal caso son perdonate le colpe che si ricordano, e si manifestano al Confessore, anzi crescono di numero pel sacrilegio (*). Perchè

(1) *Sess. 14, c. 5, et can. 7.*
(2) *Th. Mor. tom. 6. tr. 10. diss. 3. c. 4. n. 1.*
(3) *L. c.* §. 4. n. 1.
(*) La mancanza delle cose necessarie per necessità di precetto, non può mai render la confessione soltanto invalida; perchè o è volontaria, e la confessione è sacrilega, o è involontaria, e la confessione è valida.

poi quest'esame si ricerca, come dissi, o *in re*, o *in voto*, perciò quando non si può fare, o non si sa fare per ignoranza invincibile, è valida la confessione, come potrebbe accadere a taluno, ch'è ferito mortalmente, e perchè è vicino a morire, non ha tempo di esaminarsi la coscienza, onde si accusa de' peccati, che si ricorda senza esame, e va bene la confessione. Lo stesso si verifica in un rozzo di poca capacità, ch'è inabile ad esaminarsi con quella diligenza che sarebbe necessaria. Costui facendo quell'esame che può fare, soddisfa al precetto, e l'assoluzione, che riceve, è valida. Il Confessore però è in obbligo di meglio esaminarlo. (*n.* 136.) Finalmente chi sapesse *di certo* di non aver commesso peccato mortale dopo l'ultima confessione ben fatta, o sapesse *di certo* di aver commessi quei soli, che già si ricorda senza esaminarsi la coscienza, non sarebbe obbligato a far l'esame. E questo può avvenire a quelli, che si confessano spesso, ed a quelli, che hanno lunga esperienza della loro coscienza.

182. Passiamo all'accusa, ch'è la quarta cosa, che dee fare un penitente per disporsi a ricevere l'assoluzione. L'accusarsi di tutt'i peccati mortali non ancora ben confessati è necessario per necessità di mezzo o *in re*, o *in voto*; cioè quando uno lo può fare, e non vuole, è sacrilega la confessione, ancorchè sia uno solo il peccato mortale, che non vuol confessare. Quando poi non lo può fare, dee avere la volontà di accusarsene, la qual volontà basta, che sia implicita, cioè inclusa nella volontà di osservare tutt'i Divini precetti, che obbligano *sub gravi*. E debbono le colpe mortali confessarsi col di loro numero, e colle circostanze, che o mutano la specie, o l'aggravano notabilissimamente (*). *In specie, et sigillatim, circum-*

(*) In questo punto, su cui tanto discordano i Teologi, questa mi pare la via di mezzo da doversi tenere. È indubitato, che le colpe de' penitenti in tal maniera si han da manifestare a' Confessori, che questi, secondo vuole il Tri-

stantias , quae speciem peccati mutant ; così parla il Concilio di Trento , e fulmina l'anatema contra chi dicesse , *necessarium non esse jure Divino confiteri omnia , et singula peccata mortalia , quorum memoria cum debita , et diligenti praemeditatione habeatur* (1). Domando S. Tommaso , *utrum possit cum aliquo di-*

---

dentino , *de gravitate criminum recte censere possint , et poenam , quam oportet pro illis poenitentibus imponere , sess.* 14. *c.* 5. Nè quest'obbligazione , che impone il Concilio perchè giudica , che tala fu l'intenzione di Gesù Cristo nell'istituzione del Sacramento della penitenza , può togliersi , o porsi in dubbio dalla opinioni de' Dottori. Ciò posto , chi non conosce , non poter mai essere retto il giudizio del Confessore e circa la penitenza da imporgli , qualora non se gli manifestino le circostanze , cha notabilissimamente aggravavano la specie del peccato ? Molte volta fanno più variara questo giudizio del Confessore cotali circostanze , che quelle, le quali fanno mutara la specia del peccato medesimo. Rubare in Chiesa un camice , cha vala pochi carlini , è circostanza che muta la specia , e pure quanto più grave di questa colpa si giudicherebbe dal Confessore il furto di milla ducati fatto fuor dalla Chiasa ? Così di quanta maggior malizia si giudicherebbe reo chi a sangue freddo , come suol dirsi , uccidesse un nomo fuor della Chiesa , ma per ucciderlo prima gli tagliasse le braccia , poi i piedi , indi gli cavasse gli occhi , gli bruciassa il naso , gli aprisse il ventra ec. cha un altro , il quala uccidesse un uomo in Chiesa nel fervor di una rissa con un solo colpo di spada ? Lo stesso si verifica in tanta altra circostanza , che aggravano notabilissimamenta la specia del peccato ; è evidente dunque , che qualora non si rivelino al Confessore cotali circostanze , non si vengono a manifestare le colpe in qualla maniera che prescriva Dio , e dichiara il Tridentino , perchè non può fare il Confessore un giusto giudizio ; è evidenta dunque , cha debbono manifestarsi. Sicchè vi è obbligo grave di spiegara la quantità del tutto , quando fra molto grande , ancorchè siasi già fatta la restituzione. 2. il primo , o secondo grado dell'incesto , ancha di affinità. 3. se nell'adulterio l'una , e l'altra parte ara conjugata. 4. se il Sacerdote impudico era anche Religioso. 5. Se il voto di castità violato era solenne. 6. Se la vergine violata avea contratti gli sponsali. 7. Se con un'azione si è scandalizzato un solo , o tre , o quattro etc.

(1) *Sess. 14. c. 5, et Can. 7. de Sacr. poen.*

pensari, *ne confiteatur ?* e risponde, che neppure il Papa può concedere una tale dispensa, siccome non può dispensare un uomo dal ricevere il battesimo (1). Chi dunque per timore di non esser ripreso dal Confessore, o di non essere assoluto, o pure per vergogna nasconde qualche peccato mortale non ancora ben confessato, l'assoluzione, che riceve, è sacrilega. Chi poi senza colpa si dimentica di confessare una, o più colpe mortali, col dolore generale gli vengono perdonate insieme con quelle, di cui si accusa. È tenuto però di confessarle, quando se le ricorda; come ancora è tenuto di accusarsene, quando può, chi trovandosi vicino a morte o per mancanza di tempo, o per impedimento di lingua non potè accusarsi di tutt'i peccati mortali, che avea commessi; e il contrario fu condannato da Alessandro VII nella proposizione 11, la quale diceva: *Peccata in confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitae, aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere.* Quest'accusa de' peccati fra le altre condizioni, che dee avere, ha da esser vera, ed intera. Vera, non solamente riguardo a' peccati, alla specie, ed alle circostanze, come già si è detto, ma riguardo altresì a tutte le altre cose, che il Confessore domanda per potersi ben regolare nel suo officio; onde il mentire su ciò in cose molto importanti, è un peccato mortale, e rende la confessione sacrilega; come sarebbe quando si negasse l'abito, o l'occasione prossima, o pure si occultasse l'indisposizione del penitente (*n.* 188.) *Intera*, ma colla sola integrità formale, di cui non occorre qui ragionare, ma possono osservarsi i Moralisti.

183. La quinta cosa, che dee avere un penitente per esser disposto, è la volontà di soddisfare alla penitenza, che gli sarà imposta dal Confessore. Questa volontà, almeno implicita, è necessaria per necessità di mezzo. Intendiamo bensì di parlare di una peniten-

(1) *Suppl. q.* 7. *a.* 6.

za ragionevole, onde se il penitente ha la volontà di non accettare quella penitenza, che fosse irragionevole non per questo sarebbe indisposto. *Si enim*, dice a questo proposito il Collet, *vel nutriei, aut infirmo jejunia: pauperi eleemosynae largae: uxori peregrinationes longae indicantur; ut haec non tenerentur implere, quia non possent, sic nec acceptare tenentur* (1). Chi riceve l'assoluzione colla volontà di non adempiere alla penitenza ragionevole, che il Confessore gl'impone, la sua confessione è sacrilega. Quando poi la penitenza è realmente irragionevole, il penitente non dee prendersi l'assoluzione, se prima non gli venga mutata; e non volendo cambiarla quel Confessore, gli è lecito di cercarne un altro.

184. Vogliamo ora notare le pratiche conseguenze, che discendono da quanto nel presente Capo si è detto, ed acciò meglio s'intendano, tre cose ricordiamo a chi legge. 1. Quando il penitente si è accusato una volta delle colpe mortali, che ha commesse, e l'assoluzione è stata valida, non è tenuto ad accusarsene più. 2. Quando si è accusato di tali colpe, e l'assoluzione è stata o sacrilega, o soltanto invalida, quelle colpe già confessate si hanno per non confessate; e se mille volte se n'è accusato, ma sempre l'assoluzione è stata invalida, sempre si hanno per non confessate; e sempre vi rimane quel medesimo obbligo di accusarsene, che si ha di accusarsi delle colpe non mai confessate. 3. Quando si confessano cotali colpe confessate altre volte invalidamente, se si confessano allo stesso Confessore, a cui tutte si sono altre volte manifestate, e questo Confessore se le ricorda *almeno in confuso* (*), allo-

---

(1) *Th. Mort. p.* 2. *to.* 6. *de satisfact. n.* 204.

(*) Vuol dire, spiega Habert, non richiedersi, che *singula peccata quoad speciem, et numerum exponantur, sed satis est, si summatim declarentur graviora peccata, et peccandi consuetudo.* E parla della ripetizione da farsi ad altro Confessore, che dee mutare la penitenza data dal primo. Lo stesso è nel caso nostro. Vedi il Collet *in Th. Mor. to.* 3. *de obl. Conf. circa fin. prius ante q.* 3.

ra basta dire : *Io mi accuso di tutt'i peccati*, *di cui altre volte mi sono accusato*, ed indi si può ricevere l'assoluzione. Ma se si confessano ad altro Confessore, o pure sebbene si confessino allo stesso, questo però non si ricorda di esse, *almeno in confuso*, in tali casi si debbono ripetere di nuovo una per una, come appunto fosse la prima volta che si confessassero. Sono tanto indubitate queste tre cose, e tanto universalmente ammesse da' Teologi anche della classe benigna, che il voler trattenersi qui a provarle sarebbe un perdere inutilmente il tempo, ed infastidire senza frutto il lettore. Passiamo dunque ad esporre le accennate conseguenze.

185. *Conseguenza prima.* Chi ha fatta una, o più confessioni (sempre s' intende di peccati mortali) senza che sapesse i misterii della fede necessarii a sapersi per necessità di mezzo, ancorchè l' ignoranza fu senza colpa, i peccati non gli sono stati rimessi, ed è tenuto a' confessarli di nuovo. *Horum actuum defectu*, scrive la Croix, *multae confessiones sunt invalidae*, *quia multi accedunt*, *qui nihil sciunt de motivis fidei*, *et spei* (1). E il Ven. P. da Porto Maurizio (2) : *L' imprudenza de' Confessori*, dice, *poco accorti nell' assolvere i penitenti o indisciplinati*, *o indisposti arreca un danno immenso alle povere anime. Ma molto maggiore l' arreca il dare l' assoluzione a quelli*, *che non sono illuminati nelle verità necessarie a sapersi necessitate medii.* (*n.* 179.) Circa la speranza per ordinario vi si manca per eccesso, non per difetto.

186. *Conseguenza seconda.* Chi ha fatta una, o più confessioni, nelle quali si è posto al rischio di dimenticarsi di qualche colpa mortale per sua mancanza volontaria, o notabile nell' esame di coscienza, e nel tempo stesso o conobbe, che a cagione di tal mancanza non gli era lecito il ricever l' assoluzione, o nol conobbe per ignoranza vincibile, tutte le confessioni fu-

(1) *Th. Mor. to. 2. l. 6 p. 2. n. 1722.*
(2) *Discorso mist. mer. n. 18.*

rono sacrileghe, ed è obbligato a rifarle. (*n.* 131. et 184.)

187. *Conseguenza terza.* Chi nel confessarsi ha ingannato volontariamente, ed in cosa notabile il Confessore, o conoscendo che gli era illecito il ricever l'assoluzione con tale inganno, o non conoscendolo per ignoranza vincibile, tutte le confessioni sono state sacrileghe, tutte debbono ripetersi, e un tal penitente non solo dee di nuovo accusarsi de' peccati, che occultò, e della bugia, con cui ingannò il Confessore, ma di più dee spiegare quante volte nel confessarsi si ricordò di tale inganno, e bugia, e nondimeno nol manifestò al Confessore, e quali peccati si accusò in tutte quelle confessioni, e quante volte dopo la bugia detta, o non confessata, ricevette la comunione. Vi sono alcuni, i quali credono, che quando dicono bugie gravi al Confessore, e ricevono l' assoluzione, purchè non vadano a comunicarsi, non commettono sacrilegio. I Confessori, i Parrochi, i Predicatori debbono togliere quest' errore, dichiarando, che sono sacrilegii le comunioni, e sacrilegii le assoluzioni. (*n.* 182. et 184.)

188. Le varie maniere, con cui si può ingannare notabilmente il Confessore, e perciò, qualora ciò facciasi volontariamente, la confessione è sacrilega, sono le seguenti. 1. Quando si nasconde qualche specie di peccato mortale, come per esempio si confessano le bestemmie, i furti ec.; ma non la disonestà. 2. Quando si manifestano tutte le specie, ma si diminuisce il numero de' peccati. Si è bestemmiato dieci volte, e si dice, ch'è stato otto, nove. 3. Quando si tace una circostanza, che fa mutare la specie del peccato, o l'aggrava notabilissimamente. Si manifesta il desiderio, o la compiacenza carnale, e non si dice, che si è avuta con una parente; o si tace, che la parentela è in primo, o secondo grado. 4. Quando il Confessore domanda, se vi sia abito al peccato, e sebbene vi sia, si risponde di no. Dissero alcuni, che non v'era obbligazione di manifestare al Confessore l' abito cattivo. *Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consue-*

tudinem. Ma questa proposizione, ch'è nell'ordine la 58, fu condannata da Innocenzo XI. 5. Quando si nega di essere ricaduto alle prime occasioni, che si ebbero dopo la confessione antecedente, o pur si dice di essersi emendato molto tempo prima della confessione presente. Nell'uno, e nell'altro caso, quando vi sia bugia, il Confessore non può fare un giudizio retto. 6. Quando il penitente non per volontà di emendarsi, ma a solo fine d'indurre il Confessore ad assolverlo, molto tempo prima di presentarsi a' suoi piedi si è astenuto dal peccato; ma domandato, risponde, che se n'è astenuto per volontà di emendarsi. 7. Quando si dice di aver tolta l'occasione prossima, o di avere restituita la roba, o fama tolta, o pure di essersi riconciliato col nemico ec., ma non è vero. 8. Quando si è peccato coll'opera, e si dice, ch'è stato col pensiero. 9. Quando si è peccato in veglia, e si dice, ch'è stato in sogno. 10. Quando il peccato mortale, per una falsa circostanza che vi si aggiunge, si fa comparire veniale; come chi si accusa di aver profferita una parola oscena, ma senza scandalo; il quale realmente vi è stato. 11. Quando si dice una bugia, che fa giudicare cosa innocente quel che fu peccato mortale. *Non ho ascoltata la Messa in giorno di festa, non ho digiunato la vigilia, perchè non sapeva, ch'era festa, ch'era vigilia*, e pure si sapea. *Ho mangiata carne ne' giorni proibiti, perchè aveva la licenza del medico* (*) e pure

---

(*) Per una non inutile digressione avvertiamo qui il lettore, che nè il Medico, nè il Confessore può dispensare dall'obbligo di usar cibi quaresimali ne' giorni di digiuno. Vi bisogna sì il parere dell'uno, e dell'altro per ottener la dispensa suddetta, giacchè comanda Benedetto XIV nella Costituzione *Non ambigimus*, ch'ella si domandi dalla Chiesa *utriusque Medici consilio*, ma la Chiesa è, che dee dispensare, cioè il Vescovo, e per consuetudine anche il Parroco. Il Confessore, e il Medico solamente possono dichiarare. Che vi è causa bastante per potersi dispensare. *Antoine de virt. moral. append. de jejun, q. 7, in fin. Concina diss. de jejun. c. 26. n. 8.* La ragione si è, dice il Giribaldi, perchè la dispensa è un atto di giurisdizione, che non hanno i Confes-

o non si avea, o si era ottenuta col manifestare al medico quel male che non si pativa. 12. Quando vi è stato il consenso della volontà al peccato, e si dice, che si è commesso per forza. 13. Quando le colpe mortali, nelle quali si è caduto dopo l'ultima confessione, si confessano; come fatte prima della suddetta confessione, dicendosi, che per dimenticanza non si confessarono allora. 14. Quando i peccati mortali commessi dopo la confessione antecedente, sebbene si abbiano tutti in memoria, nondimeno si confessano parte ad uno, e parte ad un altro Confessore, per diminnire la vergogna dell' accusa, e per render più facile il ricevimento dell' assoluzione. 15. Quando il peccato, che si sa esser certo, si confessa come dubbio. 16. Quando si dice, che per la povertà non si può restituire una materia grave, e ciò è falso. 17. Quando si dicono i peccati con voce sì bassa, che non gli ascolti il Confessore. 18. Quando si esprimono oscuramente, acciò il Confessore non gl' intenda. 19. Quando si afferma di non essere stato ammonito dagli altri Confessori, ma in verità l' ammonizione si è ricevuta. 20. Quando si attesta di aver praticati i mezzi, o di aver soddisfatto alle penitenze medicinali prescritte dal Confessore, e non è vero, onde questi si fa a giudicare disposto chi non lo è. Queste, e cento altre simili sono le maniere, colle quali s'inganna il Confessore, e si fanno le confessioni sacrileghe. I Parrochi, i Predicatori, i Padri di famiglia spesso istruiscano i loro sudditi, uditori, figli sulla gravezza del peccato del sacrilegio: facciano loro ben capire gli effetti delle confessioni sacrileghe (*n.* 167.), raccontino loro gli esempii di quelle persone, che si dannarono per le bugie dette al Confessore; e perchè i penitenti sono mossi a dir tali bugie, ed a scusare i

sori nel foro esterno. *Decem praec. De cal. tr. 8. c. 3.* num. 1. 31. Il medesimo dice Stampò *to. 2. in fin.* e il *Lascaris* nel suo Diritto di Natura chiama cosa ridicola, ed errore del Volgo il dirsi, che i medici concedano tal dispensa. *tom. 1. dissert. 6.*

peccati, o per rossore, o per non esser ripresi, o perchè non sia loro negata l'assoluzione, confutino tutte queste ragioni, adducendo loro de' motivi efficaci per non farsi trasportare da tali pretesti a far le confessioni sacrileghe. I Confessori poi per impedirle si valgano delle industrie già additate (*ex n.* 142.).

189. *Conseguenza quarta.* Chi ha fatta una, o più confessioni colla volontà di non adempiere alla penitenza ragionevole impostagli dal Confessore, le assoluzioni sono state tutte sacrileghe (*n.* 183.)

190. *Conseguenza quinta.* Un Confessore, il quale conosce, che il suo penitente ha fatta una, o più confessioni invalide, non può dargli l'assoluzione, ancorchè nel resto colui si mostri disposto, se prima non si accusa di tutt' i peccati invalidamente confessati. Qualche Confessore ignorante ha assoluto un tal penitente, ed ha differito in altro tempo di fargli ripetere le confessioni passate, senza pensare, che i peccati, di cui uno si è accusato invalidamente, sono in tutto simili a' peccati non ancora confessati (*n.* 184.) onde come per gli uni, così per gli altri dare l'assoluzione senza che prima si manifestino tutti, è un sacrilegio. *Ma colui avea divozione di comunicarsi in quella mattina, e non potea trattenersi quanto si richiedea per una sì lunga confessione; ed ancorchè l'avesse potuto, io non avea tempo di udirla.* In questi casi non è lecito far la confessione dimidiata, e il contrario fu condannato da Innocenzo XI nella proposizione 59, che diceva: *Licet Sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus poenitentium, qualis v. gr. potest contingere in die magnae alicujus festivitatis, aut indulgentiae.* Quando poi il Confessore, che trova le confessioni invalide, è quello stesso, a cui sempre si è confessato quel penitente, abbiamo detto nel *n.* 184, come debba regolarsi. In punto di morte, se non vi è tempo di udir tutta la confessione, basta udire quello che si può, e così negli altri casi, in cui si viene scusato dall'integrità materiale (*n.* 182.). Quanto qui si è detto delle confessioni invalide, molto più deesi intendere per le confessioni sacrileghe.

191. Finalmente da quanto si è dichiarato in questo Capo, possono rilevare i Confessori, che non è tenuto a ripetere le confessioni passate soltanto chi maliziosamente ha nascosto qualche grave peccato, ma è obbligato ad una tale ripetizione chiunque ha fatta una, o più confessioni sacrileghe, ovvero soltanto invalide, il che, come si è osservato, può accadere in varie maniere. « Dal che si vede, *conchiude Jorio*, quanto er» rano quei Confessori, che qualora sono pregati di » una confessione generale (*), domandano solo il pe» nitente che ne li richiede, se abbiano lasciato qual» che peccato per rossore, ed allora solamente la sen» tono; come se solo per questo capo fossero nulle le » confessioni, le quali per moltissimi capi sono per lo » più invalide, e nulle (1).

DICHIARAZIONE.

Ben si conosce, che in tre maniere può peccarsi dall'uomo, e quindi in queste tre maniere istesse viene ad essere Iddio offeso da'peccatori; cioè dire col pensiero, colle parole, e colle opere. Dunque per ragion de' contrari dedncesi, che si soddisfa alla Divina Giustizia oltreggiata ed offesa da que', che veracemente dalla mala e perduta loro via si convertono a salute; cioè si soddisfa colla Contrizione del cuore, colla Confession della lingua, colla Soddisfazione delle opere. « Son questi i tre amorevoli testimoni, (dice eloquentemente il P. Paolo Segneri, più volte degnamente citato in queste carte), a' quali nel foro Celeste si porge fede, affine di ammettere la penitenza di un peccatore per vera; e tutti tre si richiede che sieno concordi: vero è che due come requisiti essenziali, e questi sono la Contrizione e la Confessione: il terzo solamente, come integrale, e questa è la Soddisfazione. »

Ora avendo discorso l'autore delle proprietà della verace disposizione del penitente, non solo ha fatto parola della

---

(*) Nel fine del tomo 2. al Quesito VII si parla della confessione generale.

(1) *Giov. Miss. istr. Avv. per ben confes. n. 16.*

Confessione, e della Soddisfazione; ma di altre proprietà eziandio, che deono accompagnare la disposizione suddetta, con quella brevità però, che ben s'addice a' suoi pratici, e non teoretici insegnamenti. Io avvertiva nella precedante Dichiarazione, che l'autore avrebbe dovuto intertenersi alquanto più lungamente sulla esposizion del metodo sistematico di far la esaminazion della coscienza, in che mancasi di leggieri da' penitenti, massime per mal regolata codardia; dei quali meritamente può dirsi, che non vogliono intendere per bene operare, siccome diceva il Profeta de' Salmi. Se dunque non cercasi il lume, onde conoscer le vie del Signore, il Signore istesso non è conosciuto; e può a diritto minacciare a tali penitenti di volerli ignorare, perchè stà scritto, che *si quis ignorat, igorabitur* (1. *Cor.* c. *XIV*, v. 38). Ma se io questo avvertiva, avvertiva insieme che l'autore riserbavasi discorrere più lungamente, e più ragionatamente in questo Capo de' due non dichiarati e più importanti requisiti della disposizione de' penitenti, cioè del Dolore, e del Proposito, che può considerarsi, come un conseguente necessario del Dolore istesso. E bene a ragione si riserbava discorrerne più peculiarmente, perchè son essi tali requisiti, o caratteri della verace disposizione, i quali possono considerarsi, a creder mio, quasi due basi fondamentali di tutto l'edificio della santa Confessione. Imperciocchè il Signore è il padrone assoluto della sua Grazia che, essendo perduta, non vuolsi restituire, se non si compera a questo prezzo. *Hoc pretio Deus nobis veniam adjicere instituit.* (Tertull. de Poenit.) Quindi a diritto il Signor facea sentire per Geremia Profeta, che la scienza più bella, e più degna di essere insegnata nella grande scuola del mondo, sia appunto quella del pianto. *Docete planctum.* (Ier. c. IX, v. 10.) Per che dicea S. Agostino doversi piangere, ma su quello, che merita di esser pianto. *Docte plangite*, piangete dottamente, cioè doletevi di quel male, a cui il vostro dolore può esser di salute. Questo male è il peccato, per cui sono state istituite le lacrime, al dir di S. Gian-Crisostomo (Hom. V. de Poenit.), perchè solo per lui son fruttuose. (V. Segn. *Cristiano Istr.* rag: XIII, n. 1.) Di vero che vale anche l'aver scoperte le colpe, se poi non si distruggono col dolore? o sia se non intervenga quella detestazione, la quale truovasi nella umana volontà, che odia il peccato in guisa, che vorrebbe non averlo commesso, risolvendo di non più commetterlo in avvenire? Di una così fatta detestazione parla l'autore in questo IV capo. E da prima, secondo la esposizione già fatta, ei stabilisce con Ludovico Habert, e con Pietro Collet la necessità di un dolore tale, da cui possono di leggieri derivarsi tutte le altre cose richieste per la verace disposizione del

penitente. Espone eziandio le difficoltà di concepire un dolore così fatto, che include seco un verace e sincero proponimento.

Dopo stabilità questa necessità, divide il Capo in quattro distinti paragrafi, in cui espone quanto può desiderarsi intorno al Dolore e al Proposito per quel, che riguarda un Istitutore di Pratica Morale.

Voglio qui presentare al lettore un'avvertenza, ed è che l'autore con molta savíezza discorre unitamente del Dolore e del Propoposito, e quanto dice del primo, l'applica insieme al secondo. Imperciocchè Egli fa dimostro non potersi concepire Dolore, secondo il senso della presente controversia, il quale sia per avventura scompagnato dal Proponimento. Quindi può dirsi il Proponimento una necessaria sequela del Dolore, siccome io accennava di sopra. Dunque può dirsi il Proponimento una cosa distinta insieme, e non distinta dal Dolore. Distinta in quanto include un concetto specificamente diverso dal Dolore: non distinto in quanto ha la medesima natura del Dolore nel suo concetto generico. Rettamente adunque l'autore da al Proponimento taluni caratteri, che son comuni anche al Dolore, e taluni proprî di lui, riguardando la sua natura specifica; sebbene con questo si uniformi a' comuni insegnamenti de' Teologi morali.

Stabilito così il fondamento delle sue dottrine, s'introduce nel 1.° paragrafo, dimostrando coll'autorità di S. Agostino, e di Tertulliano, che bisogna aversi da dovero il Dolore e il Proponimento, e non farne soltanto dimostrazione esteriore. Imperciocchè se concede assoluzione il Confessore, che mira soltanto l'abitudine esteriore; non la concede Iddio, che dicesi *scrutans renes et corda*. Passa poscia a dichiarare i caratteri del Dolore e del Proponimento, che dice esser sette, quattro de' quali comuni al Dolore e al Proposito, tre esclusivamente proprî del Proposito. Questi caratteri sono, che il Dolore e il Proposito debbano essere interni, soprannaturali, sommi, e universali. Il Proposito inoltre dee essere assoluto, perpetuo, efficace. Spiega la natura di questi caratteri dietro la scorta de' Padri del Concilio di Trento, e di altri Dottori, e così da termine al primo paragrafo. Non credo esser mestieri aggiugnere novelle dilucidazioni alle molte esposte sue dottrine, dovendo temere d'ingenerare piuttosto oscurità colla soverchia chiarezza, secondo l'insegnamento di Seneca.

Nel secondo paragrafo dimostra anche coll'autorità de' Padri del Concilio di Trento, de' Dottori teoretici e pratici, e finalmente colla ragione, che il Proposito e il Dolore descritti di sopra sieno necessarii *in re* e *non in voto*, a differenza di altre cose richieste per la disposizione, che sono

anche necessaria per necessità di mezzo, come a dire l'accusa de' peccati, la esaminazione della coscienza ec. Quindi non ha luogo la ignoranza invincibile. Dalle esposte dottrine deduce cinque conseguenze, in cui reassume come in pratici corollari le già dichiarate cose; aggiungendovi di più peccar mortalmente il Confessore, che assolve quel penitente, che non ha il Dolore e il Proposito con tutti i loro singoli caratteri. La quale ultima conseguenza vien dimostrata lungamente da lui coll'autorità dei Jorio, del Medina, del Roncaglia, del Cuniliati, del du Jardin, di S. Bonaventura e di S. Cipriano. Egli si appoggia a questo principio, cioè che dopo la invariabile determinazione di Cristo tal si richiede il Dolore nella Confessione, qual richiedesi l'acqua nel Battesimo. Se non che bisogna avvertire che quantunque il Dolore richiedesi assolutamente in re, tal non può dirsi del Proposito eziandio, perchè circa questo evvi quistione fra i più sommi Teologi. Imperciocchè se l'asserisce col Suarez il Bonacina, il Concina, il Gaetano ed altri; lo nega con qualche restrizione Lugo col Layman, col Viva, col Navarro, co' Salmaticesi e con altri. (V. S. Alf. lib. VI, n. 450.) Imperciocchè potrebbe dirsi, che il Dolore include virtualmente il Proposito, e quindi questo è sufficiente virtualmente, purchè il Dolore si concepisca per un motivo universale.

Siccome ne' due precedenti paragrafi l'autore ha parlato del Dolore perfetto non solo, ma eziandio del Dolore imperfetto, come era conveniente; così presenta in questo terzo paragrafo tre avvisi a' Confessori, i quali riguardano il Dolore imperfetto. Col primo avviso dimostra, che i medesimi caratteri, che son propri del Dolore perfetto, si deono applicar come propri eziandio al Dolore imperfetto. Col secondo avviso dichiara, che il Dolore imperfetto concepito pel motivo dell'Inferno dee muovere il peccatore non solo a temere la pena, ma ad odiare anche la colpa, perchè sia buono, secondo il parlar de' Dottori. Col terzo avviso finalmente espone e conferma con vari esempi, non esser necessario, che il Dolore sia sensibile, qual sentirebbesi per le sventure umane; poichè sì fatta sensibilità tocca immediatamente la parte inferiore dell'uomo e non mai giugne sino a penetrar i sentimenti dello spirito.

Di qui legittimamente deduce, che siccome non deesi far troppo assegnamento sulle lacrime, con che i penitenti mostrano di piangere le loro colpe; così non deono queste per converso venire in dispregio; perciocchè delle volte vengono da Dio non sapendosi i penitenti contener nell' anima soltanto il loro dolore, ma deono esteriormente disfogarlo. E prescindendo da quel, che ne dice l' esperienza, l'autore si ferma a considerare quello, che ne dicono le Scritture Divine, le quali

esortano ed invitano al pianto i peccatori per dar esteriori segnali dal loro verace pentimento. Di che non credo veruna cosa più ragionevole, e saggia. Laonde a buon diritto conchiuse il suo paragrafo dicendo, che se operano malamente que', che chiedono ad ogni conto le lacrime per conoscere il pentimento, operano malissimamente que', che le dipregiano affatto, considerandole sempre vane, inutili ed illusorie.

Nel quarto ed ultimo paragrafo propone i mezzi, che sono necessarii a' penitenti per poter ben concepire il Dolore, e col dolore il Proponimento. Questi mezzi sono la istruzione, la preghiera, la riflessione. Colla istruzione deono conoscere i caratteri del Dolore e del Proposito. Però quantunque li conoscono questi caratteri, pure è difficil cosa per essi concepire un vero Dolore, per le molte ragioni, che Egli adduce. Per conseguente deono impetrarlo da Dio, da cui ogni lume e ogni grazia proviene, mediante le preghiere, la intercessione de' santi, e spezialmente della Vergine Beatissima, che è la madre della grazia e della misericordia. E ultimamente per condursi a pregare hanno mestieri della riflessione, onde conoscere esser di fatto amabile quel Dio, che amano, essere di fatto abbominabile quella colpa, che odiano; e quindi debbono riflettere a' motivi della Contrizione al perfetta, che imperfetta. Ma siccome non sempre son valevoli i penitenti a considerar di per se stessi motivi così fatti; deduce ragionevolmente l'autore il dovere, che hanno i Confessori di aiutarli a tali considerazioni. Nè basta, che li rimandino per farli meglio disporre; perchè da una parte non sanno disporsi, come si suppone, da un'altra si considera già cominciato il giudicio sacramentale, pel quale è obbligato il Confessore istruire il penitente *rigorosa obbligatione caritatis*, come avverte S. Alfonso. Conferma tutto questo coll'autorità di altri Dottori, i quali asseriscono e dimostrano, che allora solamente può rimandarsi il penitente, quando vi ha necessità di differirsi l'assoluzione per qualche ragione come per materia di restituzione ecc.; e in questo caso può permettersi, che s' istruisca da se, e poi torni a' piedi del Confessore.

Così compie la spiegazione delle dottrine contenute in tutto questo quarto Capo. Se il lettore dissente in qualche punto da pensar dell'autore, io non gli saprei dir altro, che consulti sì fatte materie nella Teologia Morale di S. Alfonso, in che troverà il diverso pensare de' Dottori, e le ragioni diverse di questo diverso loro pensare. Abbia però la pazienza di vederne il libro sesto dal n. 433 sino al n. 464, e sarà pienamente appagato

Non fiami divieto aggiungere alle moltissime cose esposte, che non tanto giova al penitente la considerazione de' motivi, che eccitano il pentimento, quando il domandarne umil-

mente il Signore, giacchè il dolore è tutto dono suo, e don è tanto grande, che più fa D o a sollevere un peccatore dalla miseria della colpa, che non face a levare dal niente tutto l'Universo, come avvertiva nella Dichiarazione II della prima Parte: *Justificatio impii est maximum opus Dei*, diceva S. Tommaso (*1. 2. qu. 115, ar. 9*). E il Signore stesso ha promesso di esaudirla, ciò, che giova a ispirar confidenza in lui: *Si clamaverit ad me exaudiam eum, quia misericors sum.* (Exod. c. XXII. v. 27.) Chi non concepisce bene un verace dolore sappia, che gli rimangono molte reliquie pessime della colpa, (sebbene non resti la colpa, che gli rimane l'abito cattivo, che per la imperfezione del Dolore non si distrugge affatto, sebbene s' indebolisca. Ma questo non è tutto. Il rimanente voglio dirlo colle eloquenti parole del Segneri « Voi crederete, che questo sia tutto il conto, e quasi l'inventario di quella funesta eredità, che rimane all'anima dopo la partenza del peccato: ma v'ingannate. Vi è un altro pessimo avanzo sì spaventoso, che mi fa tremar la penna a descriverlo. O Dio, non iscaricate mai sopra l'anima mia questo fulmine, e se pur volete punirmi, sia con acerbità, sia con rigidezza, ma sia non con tanto furore: *Corripe me verumtamen in iudicio, et non in furore tuo, ne forte ad nihilum redigas me.* Questo castigo è la sottrazione de' divini aiuti, colla quale Dio bene spesso punisce l'ingratitudine de' peccati passati, anche dopo averli rimessi, cessando di beneficarci nell'avvenire con alcuni dono totalmente gratuiti, cioè nè meritati da noi, nè promessi da lui, ma liberamente compartiti a chi più gli piace secondo il consiglio della sua volontà » Questo in riguardo al Dolore, di cui si è spiegato il concetto.

Quanto al Proposito è mestieri aggiugnere qualche parola, che ne determini la natura. Il proponimento in generale è una ferma determinazione di operare conformemente al deliberato. Quindi indica una azione incompiuta, perchè indica la determinazione della volontà separata dall'atto dell'eseguimento, presupponendo con ciò una matura deliberazione unitamente alla persuasione della sua convenienza. E però proposito dell'animo è la costante determinazione di praticar la virtù, o di seguire tale o tale altra norma nel portamento della vita. Quindi distinguesi dalle semplice volizione, per parlar co'Filosofi, la quale può essere passeggiera e mutabile, come la volontà, di cui è l'atto, essendo la determinazione l'atto, pel quale la volontà sceglie, e compie l'azione.

Tal dee essere il Proposito di chi veracemente vuol volgersi a Dio dopo un vivo dolore delle colpe. Tale dunque lo facciano i penitenti, nè s'illudano col farlo apparentemente. Anzi abbiano sempre d' innanzi alla mente l'esempio funesto dello scellerato Antioco, il quale proponeva voler rispettare il

tempio, e non perseguitare la nazione giudaica, da Dio prediletta, solamente perchè era stato colpito dalla mano di Dio in guisa, che il suo corpo inabile all'azione, era pieno di un brulicame di fetidi vermi, ed era talmente corrotto, che l'esercito suo intiero non poteva tolerarne il fetore.

Questi anche pregava e riconosceva la superiorità di Dio sopra di lui, ma era vana la sua preghiera, come trovasi registrato nel secondo de' Maccabei (C. IX, v. 13) in cui dicesi: « *Orabat autem hic scelestus Dominum, aquo non erat misericordiam consecuturus.* Signora, l'esempio di Antioco sia principio di salute pe' penitenti, nè si verifichi d'alcun di essi sì fatta tremenda sentenza, di non aver cioè misericordia da voi, per mancamento di vero Dolore, e di sincero Proponimento.

CAPO IV.

Del dolore, e del proposito, che dee avere un penitente per esser disposto a ricevere l' assoluzione.

192. Presto ci siamo sbrigati dal dichiarare le altre cinque cose, che formano un penitente disposto; molto però dobbiamo trattenerci nella spiega di queste due ultime, che sono il dolore, e il proposito, perchè la mancanza di questi atti è quella, che rende nulla, e sacrilega la massima parte delle confessioni; onde scrisse Lodovico Habert: *Si unum ex defectu integritatis in confessione nullum est Sacramentum, viginti nulla erunt ex defectu attritionis.* (1). Più disse, e con ogni verità Pietro Collet: *Constat e centum confessionibus invalidis nonaginta novem defectu contritionis irritas esse* (2). È vero, come osservammo nel Capo XI della Prima Parte, che moltissimi si confessano malamente, perchè nascondono qualche parte dei loro peccati; ma oltrechè costoro sebbene in se moltissimi, paragonati col numero di coloro, che si confessano malamente per mancanza del dolore, e del proposito, sono molto pochi; vi è di più, che il nascon-

(1) *Prax. paen. tr. 3. de contr. Reg. 4*
(2) *Th. Mor. 1. p. to. 6. de contrit. n. 732.*

dere i peccati pure deriva dal difetto del dolore, e del proposito; mentre chi nel confessarsi da dovero è pentito delle colpe mortali commesse, ed è sinceramente risoluto di più non commetterle, al certo non ne commette, nel tempo stesso che si confessa, una ch'è più grave di tutte, qual'è il sacrilegio. Vale a dire, che ben può stabilirsi come una massima generale col citato Collet, che *nusquam male confitebitur vir sincere, et ex toto corde dolens de peccatis* (1); imperciocchè chi ha conceputo questo sincero, e cordiale dolore, non trascura di apprendere prima della confessione i misterii della fede necessarii a sapersi per necessità di mezzo, non trascura il dovuto esame di coscienza, non si fa indurre dal rossore, o dal timore ad occultare, o scusare i peccati, ed è prontissimo a soddisfare la penitenza, che vorrà imporgli il Confessore. Sicchè qualora al penitente non manchi la contrizione, difficilmente mancherà verun' altra cosa necessaria per la sua disposizione; ed all' opposto se al medesimo manca qualche cosa fuor della contrizione, facilmente gli mancherà la contrizione istessa. Essendo dunque così, se è stato sufficiente parlar con brevità delle altre cinque cose, che per la disposizione del penitente si ricercano, del dolore e del proposito non basta parlarne alla sfuggita, ma bisogna trattarne di proposito. Tanto più che dall' esame di coscienza, dall' accusa *reale* de' peccati può scusare l' ignoranza, o la dimenticanza invincibile, ed anche l'impotenza, e la buona fede, dovechè, come vedremo, nessuna di queste cose può scusare dal dolore, e dal proposito. E finalmente quanto è facile a mettere tutti gli altri requisiti per una buona Confessione, altrettanto è difficile il concepire un dolore, e un proposito, quali debbono essere per rendere la confessione valida, come fra poco saremo per vedere. Tutte queste riflessioni, come sono a me di stimolo per impiegare ogni fatica a metter questa materia nel più chiaro lume; così debbono spronare i let-

(1) *L. c. 2. p. to. 6. de Ministro poen. n. 874.*

tori, sieno Confessori, sieno penitenti, a legger tutto con posatezza, a ponderarlo, ed a ridurlo in pratica.

§ I.

Quali debbano essere il dolore, e il proposito per rendere disposto un penitente.

193. Il dolore, e il proposito allora rendono disposto un penitente, quando sono tali, quali Iddio li pretende. Troppo s' ingannano coloro, i quali procurano non tanto di avere nel cuore, quanto di mostrare al Confessore il dolore, e il proponimento; e perciò se il Confessore se ne contenta, e gli assolve, ad altro non pensano, e vivono sicuri, che Dio gli ha perdonati; anzi per contentare il Confessore, tante volte fingono di avere, e cercano di mostrare al di fuori quel dolore, e quel proposito, ch' essi medesimi conoscono di non avere nel cuore. Troppo, dissi, costoro s' ingannano. Iddio non istà al giudizio del Confessore. Se il Confessore, che vede solo l' esterno, giudica, che i penitenti sieno di dovero pentiti, e risoluti di emendarsi, e Iddio che vede il cuore giudica il contrario, niente a' penitenti giova il giudizio del Confessore; onde se questi dice, *io vi assolvo, siete perdonati, vi salverete*, Iddio dice *io non vi perdono, vi dannerete*, e non si verificherà il detto del Confessore, ma il detto di Dio. Ad un simile proposito scrive S. Agostino: *Quid volunt, ut ego promittam, quod ille* (Deus) *non promittit? Ecce dat tibi securitatem Procurator: quid tibi prodest, si Paterfamilias non acceptet? Procurator sum, vis dicam tibi, vice quomodo vis, Dominus te non perdet? securitatem tibi Procurator dedit, nihil valet securitas Procuratoris* (1). Tertulliano adduce il paragone del mercante, il quale non è contento di aver delle monete da chi vuol comprar le sue merci, ma vuol monete buone, nè sta al

(1) *Ser. 40. in Eccli. §. 8 al 11, int. hom. 50.*

detto del compratore, o di altri sulla bontà di tali monete, ma osserva egli stesso, ed esamina se sieno vere, e false, se giuste, o mancanti. Così, dice, fa Iddio, quando il peccatore gli domanda il perdono. *Etiam Dominum credimus poenitentiae probationem prius inire* (1). Prima esamina, se il suo dolore, e proposito sieno veri, e tali, quali egli vuo e che sieno, ed indi se gli scorge falsi, nega a quel peccatore il perdono; se veri, gli dona la remissione delle sue colpe. *Conversis ad se*, scrive S. Agostino, *donat peccata*; *non conversis non donat. Misericors est et justus. Numquid aut judicium amisit, aut non debuit judicare inter conversos, et non conversos? An vobis justum videtur, ut conversus, et non conversus aequaliter habeantur? ut eodem modo suscipiatur confitens, et mentiens* (2)? Chi dunque ha senno, non cerca di contentare il Confessore, ma cerca di avere un dolore, e un proposito che contentino Dio. Or questi atti contentano Dio, sol quando sono accompagnati da sette requisiti; de' quali quattro sono comuni al dolore, ed al proposito, e tre sono particolari del solo proposito. Il dolore, e il proponimento debbono essere *interni*, *soprannaturali*, *sommi*, e *universali*: il proponimento in oltre dee essere *assoluto*, *perpetuo*, ed *efficace*. Parliamo di ciaschedunno di tali requisiti partitamente.

194. Primieramente il dolore, e il proposito debbono essere *interni*. Se tali non sono, ma si profferiscono colla sola bocca, non sono nè dolore, nè proposito. Imperciocchè non essendo altro il dolore, che una pena, un dispiacere, che si ha nell'anima per aver peccato, e non essendo altro il proposito, che una determinazione, che fa l'anima di più non peccare, per conseguenza quando si recitano colla sola bocca cotali atti, non sono nè dolore, nè proposito; ma allora sono tali, quando sono movimenti, ed affetti interni dell'anima, della volontà, e del cuore: *animi dolor, ac*

(1) *L. de poenit. n. 6.*
(2) *In ps. 32. En. 2. ser. 1. n. 11.*

detestatio de peccato commisso...eorum detestationem, aut cor contritum, et humiliatum. Così nel Tridentino si spiega il dolore (1); e il proposito lo chiama *cessationem a peccatis.. vitae novae propositum, et inchoationem* (2). Unisce come sinonimi, che significhino lo stesso, il proporre di far vita nuova, e il cominciare a farla: il proporre di abbandonare il peccato, e l'abbandonarlo; per darci ad intendere, che il proponimento ha da esser tanto cordiale, che vadano sempre uniti il proporre, e il fare, in maniera, che il proposito di fare sia nel tempo stesso un fatto, e che nel tempo stesso, in cui si propone di mutar vita, siasi già mutato cuore, affetti e volontà. Quando dunque la bocca del penitente dice: *io mi pento di aver offeso Dio, e propongo di più non offenderlo*, ma mentre la bocca parla così, nell'interno l'anima non ha dispiacere delle offese fatte a Dio, non ha determinazione di guardarsene per l'avvenire, si son fatti allora gli atti del dolore, e del proposito? No certamente: si sono detti, si sono recitati, ma non si sono fatti. Il penitente ha parlato, non si è pentito; ha parlato, non ha proposto. Sicchè o nell'interno vi è il rammarico di aver peccato, e la determinazione di non peccare più, o non vi è mai nel penitente il dolore, e il proposito.

195. Questi atti in secondo luogo debbono esser soprannaturali, non solamente *ratione auxilii*, perchè non si possono fare *sicut oportet* senza l'ajuto della grazia attuale, *sine praeveniente Spiritus Santi inspiratione, atque ejus adjutorio*, come ha definito il Tridentino (3); ma ancora *ratione motivi*, cioè che l'anima sia mossa a pentirsi, ed a determinarsi, non già da motivi naturali, ma da motivi soprannaturali. Vi fu chi disse esser probabile, che bastasse il dolore, e il proposito naturale eccitato da motivi onesti: *probabile*

(1) *Sess.* 14. *c.* 4. *et sess.* 6. *c.* 14.
(2) *Sess.* 6. *c.* 14. *et sess.* 14 *c.* 4.
(3) *Sess.* 6. *can.* 3.

est sufficere attritionem naturalem, modo honestam: ma Innocenzo XI condannò questa proposizione, la quale è nell' ordine la 57. Si pente, e determina di emendarsi colui mosso dal pensare, che il peccato gli ha fatto perder la roba; la riputazione, la sanità ec. Questi sono i motivi naturali. Il dolore e il proposito nati da tali motivi non sono quel dolore, e quel proposito, che Iddio richiede da chi vuole il perdono de' peccati. Questo perdono, e l'infusione della grazia santificante, che ad esso va unito, sono un bene soprannaturale, cioè un bene sopra le forze della natura. Or è cosa chiara, che la natura non può produrre ciò, ch' è sopra le sue forze, perchè ogni cagione può produrre quei soli effetti, che ad essa sono proporzionati. La giustificazione del peccatore è un effetto soprannaturale, dunque le forze naturali, ed i motivi naturali nol possono produrre. Vi bisogna, come si disse, e la grazia soprannaturale, ed i motivi soprannaturali. Quali sono questi motivi? Bisogna distinguere la contrizione perfetta dalla contrizione imperfetta, che si dice attrizione. L' una, e l' altra debbono nascere da motivi soprannaturali, ma questi motivi non sono gl' istessi per l' una che per l'altra. Un solo è il motivo, donde nasce la contrizione perfetta, cioè l' aver offeso un Dio, ch' è un' infinita bontà meritevole di amore infinito. I motivi poi, da' quali dee nascere l' attrizione, sono l'aver coll' offesa di Dio perduto il Paradiso, o l' avere acquistato l' Inferno, o la deformità del peccato conosciuta col lume della fede. A quest' ultimo motivo si riferisce la perdita della Divina grazia fatta coll' offendere Dio, l'ingratitudine usata a' suoi beneficii ec. Quel dolore, e quel proposito, che nascono da qualche motivo di questi, sono soprannaturali, e rendono il penitente disposto, purchè abbia un principio d' amore.

196. Debbono però essere altresì *sommi*, ma soltanto *appretiative*, non già *intensive* (*n.* 210.); cioè ha d'avere il penitente nell'anima sua maggior dispiacere delle offese fatte a Dio, che non ne potrebbe avere della perdita della roba, della stima, de' cogiunti,

della sanità, e di qualunque altro male potesse mai accadergli. *Ut nullus major haberi dolor possit de re quacumque*, come con tutt'i Teologi parla il Pouget (1). Ha d'avere il penitente una determinazione nella volontà di non tornare al peccato, che sia più ferma, e più forte della determinazione di non beersi il veleno, di non buttarsi per un precipizio, e di non incorrere in tutti gli altri mali. La ragione l'adduce S. Tommaso colle seguenti parole: *Dolor est de malo, ergo de malo debet esse magis dolor; sed culpa est magis malum quam poena, ergo dolor de culpis, qui est contritio, excedit omnem alium dolorem* (2) Il che viene egregiamente spiegato, e dilatato dal P. Bourdaloue. *Mirabil principio di religione!* egli dice. *Se il proposito, che avete fatto di guardarvi di ricadere nelle vostre colpe non è anche più efficace del natural desiderio di conservar la vostra sanità, (non dico nè più vivo, nè più sensibile, ma più saldo, e forte) è di fede, che la vostra penitenza non è di niun valore. E perchè? Ah miei cari Uditori badate bene a questo punto. Perchè è di fede, che il proposito della penitenza dee superare quanti desiderii, e timori possono mai naturalmente scuotere il nostro cuore, e la nostra volontà. E se in noi vi avesse un timor solo, un desiderio solo, che uguagliasse, o vincesse questo proposito, egli non sarebbe più il proposito di quella salutare penitenza, che salvar dee il peccatore. Ecco la gran verità; e la ragione, che ne apportano i Padri si è, perchè la penitenza, che ci giustifica, dee farci odiare il peccato così perfettamente, come noi amiamo, e temiamo Dio. Or per soddisfare all'obbligazione della legge, non basta amar Dio, e temerlo sommamente, cioè a dire sopra tutte le cose. Allo stesso modo per compiere alla misura della contrizione, non basta odiarlo, e detestarlo sopra tutt'i mali del Mondo. E se l'odio, che ne con-*

---

(1) *Instit. Cath. de paenit. Sacr.* § 3.
(2) *Suppl. q. 3. a. 1.*

cepiamo non giunge a questo segno, in vano pretendiamo, che Dio lo gradisca, e ne resti pago. Fin qui il lodato Teologo (1). Si noti, che questo requisito, come tutti gli altri, dee accompagnare tanto il dolore, e il proposito, e che sono di contrizione, quanto quelli che sono di attrizione; mentre siccome la bontà di Dio offesa, ch'è il motivo della contrizione, si dee da ogni cristiano amare sopra ogni cosa, e perciò il dispiacere di averla offesa, e il proposito di più non offenderla, debbono superare ogni altro dolore, e proposito; così il Paradiso perduto, e l'Inferno meritato, che fanno il motivo dell'attrizione, sono un bene, e un male maggiori di qualunque bene, e di qualunque male, è perciò anche il dolore, e il proposito, che nasce da tali motivi, debbono superare tutti gli altri. Dite lo stesso dell'attrizione, originata dalla perdita della Divina grazia, ch'è un bene sopra tutt'i beni temporali, o dall'ingratitudine usata a' Divini beneficii, che riguardando Dio benefattore infinitamente amabile, dee eccitare una pena di averlo offeso superiore a tutte le pene, e una volontà di non offenderlo più superiore nella fermezza alla volontà di fuggire tutti gli altri mali. Quando dunque il dolore, o il proposito di un penitente sono più deboli, o sono soltanto uguali nella grandezza, e nella fermezza agli altri dolori, e propositi, non piacciono a Dio, e non sono buoni per la confessione.

197. Il quarto requisito comune al dolore, ed al proposito è, che sieno *universali*, cioè che si estendano a tutt'i peccati mortali, di modo che non ve ne sia un solo de' già commessi, di cui il penitente non abbia dispiacere, e non ve ne sia un solo, ch'e gli voglia commettere per l'avvenire. Il proposito universale racchiude in se la volontà di osservare tutt'i precetti gravi della legge di Dio, e della Chiesa. Quindi fu dichiarato nel Concilio Lateranese II sotto Innocenzo II. *Falsam poenitentiam esse constat; cum spre-*

(1) *Serm. per la Domen. 18 dopo la Pent.*

tis pluribus, de uno solo poenitentia agitur; aut cum sic agitur de uno, ut non discedatur ab alio (1). Parole inserite nel Dritto Canonico (2). La ragione si è, perchè non può l'anima nel tempo stesso essere amica, e nemica di Dio; non può avere in se la Divina grazia, e il peccato mortale. Or così avverrebbe, se valesse il dolore, e il proposito particolare; mentre Iddio in parte la perdonerebbe, e in parte no; e se da un canto i peccati, di cui si pente, le farebbero ricuperare la Divina amicizia, dall'altro canto i peccati, de' quali non si pente, la farebbero persistere nell'inimicizia di Dio. Questo ognun lo vede, ch'è impossibile; *Impossibile est per poenitentiam unum peccatum* (lethale) *sine alio remitti*, dice S Tommaso (3); dunque il dolore, e proposito particolari non sono buoni, e nessuna colpa mortale fanno perdonare da Dio.

198. Dichiariamo ora i tre requisiti particolari del solo proposito. *Primo* dee esser *assoluto*, vale a dire, che il penitente ha da esser determinato ad astenersi da ogni peccato mortale in ogni occasione tentazione, e circostanza, in cui possa trovarsi (*). *Se-*

---

(1) *In amplis. Conc. collect. Labbè to.* 21. *Can* 22. *an.* 1139.

(2) *C. fratres* 8. *de poen. dist.* 5. *in caus.* 33.

(3) 3. *p. q.* 86. *a.* 3. *c.*

(*) Notabilissimo è l'avvertimento di Croix su questo requisito del proposito. Egli prima dice, che se i penitenti sinceramente si esaminassero, spesso conoscerebbero che non hanno quel proposito *assoluto*, che essi credono di avere. *Serio proposito obstant quandoque occulti pravi affectus quos in anima sua retinent poenitentes et se habere experientur, si se coram Deo, et in coscientia interrogent.* Indi aggiunge, che *ad explorandam dispositionem animi, et propositum non peccandi de cetero*: si può domandare a taluni penitenti, se trovandosi nella stessa occasione sono risoluti di non ricadere; come a' nobili, se vogliono accettare il duello, agli artisti se voglion faticar la festa senza vera necessità, ma pel solo guadagno ec. *Th. Mor. t.* 2. *l.* 2. *p.* 2. *n.* 1738. Quante volte si dubita del proposito circa qualche punto particolare, si debbono fare tali domande. Vedi il *n.* 209.

condo dee esser *perpetuo* nell'intenzione, non già nell'effetto, cioè ha d'avere il penitente la ferma determinazione di non ricadere in verun peccato mortale in tutta la sua vita. Se il proposito non è assoluto, ma condizionato: *non voglio peccare, se il demonio non mi tenta, se non ho occasioni forti*; se il proposito non è perpetuo, ma *ad tempus*: *voglio astenermi dal peccato sei mesi, un anno*; non è buono il proposito, Dio non l'accetta, i peccati non si rimettono; ma perchè? perchè i propositi condizionati, e *ad tempus* non sono mai soprannaturali, mentre i motivi soprannaturali, che il peccato offende Dio, fa meritare l'Inferno ec. si avverano in ogni circostanza, e in ogni tempo; dunque chi fa il proposito condizionato, e *ad tempus*, non è mosso da tali motivi, i quali fanno determinare l'anima a non voler peccare in qualunque circostanza, e in qualsivoglia tempo; e per conseguenza il proposito non è soprannaturale. Or siccome non è buono il proposito naturale; (*n.* 195:) così il proposito condizionato, o temporaneo neppur è buono, perchè per necessità è sempre naturale.

199. *Terzo* il proposito dee esser *efficace*, colla quale parola si vuol dinotare, che alla determinazione, che ha il penitente di astenersi dal peccato, si ha da unire altresì la determinazione di praticare, come si dee, tutt'i mezzi necessarii per conseguire l'intento di non ricadere nel peccato. Si noti, che gran differenza passa tra la volontà, e la velleità. La volontà di non peccare è una piena, totale, e compiuta determinazione di astenersi dal peccato, e di porre in opera con gran diligenza i mezzi per potersene astenere. La velleità altro poi non è, che una inclinazione a vivere senza peccato, senza che l'anima pienamente si determini ad ottenere questo fine colla pratica de' mezzi. I Teologi con Silvio chiamano la prima volontà efficace, e perfetta; la seconda volontà inefficace, ed imperfetta. La volontà efficace, dice il prefato Dottore *absolute fertur in objectum, velut aliquando futurum, ac per media, quae vult adhibere, obtinendum*. Ma l'inefficace *aliquo*

modo ad objectum afficitur, in eoque sibi complacet, ac forte etiam concupiscit, sed non absolute, hoc est non ita, ut velit adhibere media (1). Or il proposito per esser buono dee includere la volontà efficace di emendarsi. *Propositum*, scrive S. Tommaso, *est actus voluntatis deliberatae*. Se il penitente non ha una volontà fermissima di praticare i mezzi per non peccare; di praticare tutti quelli, che gli sono necessarii, o dolci, o penosi, o facili, o difficili che sieno; e di praticarli con quella diligenza, ed esattezza, con cui si han da praticare, acciò facciano conseguire il fine, il suo proposito non è efficace, Iddio nol gradisce, e i peccati non sono rimessi.

200. Fondàti ora su quanto si è detto, che tutto è di fede, o dedotto da principii di fede, e da ragioni incontrastabili, e comunemennte ammesse, conchiudiamo col piantare una proposizione, che ci servirà in appresso per uno de' fondamenti, dove appròggeremo il giudizio della disposizione, o indisposizione de' penitenti. *Un dolore, e un proposito, a cui manchi uno solo degli esposti requisiti, non è quel dolore, e quel proposito, che Iddio vuole in un penitente per dargli il perdono de' peccati. Sicchè un penitente, che ha un tal dolore, o proposito manchevole in qualche sua parte, è un penitente indisposto.*

201. Si noti 1. che in rapporto alla disposizione del penitente lo stesso è l'avere un dolore, o proposito, a cui manchi un requisito, che il non aver affatto dolore, o proposito, giusta il trito assioma: *nihil, et inutile aequipollent*. Sempre dunque che nomineremo un penitente privo di dolore, o di proposito, l'intendiamo nel senso ora esposto. 2. che sebbene l'indisposizione del penitente possa nascere dal difetto di una di quelle cinque cose dichiarate dal *n.* 179., ciò non ostante quante volte nel decorso dell'Opera diremo *penitente indisposto*, intendiamo parlare dell'indisposizione proveniente da mancanza nel dolore, o nel proposito.

---

(1) *In* 1. 2. *D. Th. q.* 13. a 5. *concl.* 2.

§ II.

Il dolore e il proposito, prescritti da Dio per la disposizione di un penitente sono necessarii in re per necessità di mezzo. Conseguenze, che derivano da questa verità di fede.

202. Si dice necessario per necessità di mezzo, come altrove si è spiegato, ciò ch' è talmente necessario, che se manca, quantunque senza colpa, il fine non si ottiene *mai*; ed è questa una regola generale, che non patisce veruna eccezione (*n.* 167.). Vi sono però alcune cose, le quali sebbene sieno necessarie per necessità di mezzo, contuttociò quando mancano senza colpa, il solo desiderio di adoperarle fa ottenere il fine; vale a dire secondo si esprimono i Teologi, se non possono aversi *in re*, basta averle *in voto*; e basta pure, che il desiderio di tali cose sia *virtuale*, cioè incluso nella volontà di osservare tutt' i precetti gravi (1). Vedremo ora, che il dolore, e il proposito sono necessarii per necessità di mezzo, e che non basta averli *in voto*, ma debbono aversi *in re*, e che non iscusa l'ignoranza invincibile, ancorchè si abbia la volontà di osservare tutt' i precetti.

203. E quanto al primo, parlando il Perimezzi della necessità della penitenza, dice, che se per penitenza vogliasi intendere la vendetta; che prende un pec-

---

(1) L' esame di coscienza, e l' accusa de' peccati, come già dichiarammo, quando non si possono eseguire, basta averne il desiderio almeno virtuale. Aggiungiamo ora, che volendo fingere per ipotesi, che la necessità di tali cose possa ignorarsi invincibilmente, in tal caso il non sapersi, che elleno sono necessarie, vale lo stesso che il non poterle eseguire; onde allora non ostante che si avesse la volontà espressa di non eseguirle, pur nondimeno si verificherebbe, che, avendosi la volontà di osservare tutt' i precetti gravi, si avrebbe altresì virtualmente la volontà di eseguir le suddette cose, quando si sapesse, che son precetti gravi, e ciò basta per la validità della confessione. Non così rispetto al dolore.

catore contra se stesso per le offese fatte a Dio, non può dirsi, che ella sia assolutamente necessaria; ma se per penitenza intendasi il dolore de' peccati, e il proponimento di più non peccare, e in questo senso è ella necessaria per necessità di mezzo; e ciò, dice, è stato determinato di fede dal Tridentino: *Hanc ultimam propositionem tamquam de fide determinavit Concilium Tridentinum* (1). Il V. Bellarmino prova la stessa verità colle parole del Vangelo: *Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis*, le quali, egli dice, chiaramente indicano la necessità di mezzo: *Haec enim verba tam sunt perspicua, ut nullam omnino dubitationem relinquant*. La prova altresì colle seguenti parole del Concilio di Trento: *Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam peccatorum hic contritionis motus necessarius* (2). *Fuit quidem poenitentia universis hominibus, qui se mortali aliquo peccato inquinassent, quovis tempore ad gratiam, et justitiam assequendam necessaria* (3). Riflettendo il citato Teologo a quel *quovis tempore*, soggiunge: *de necessitate medii sine dubio loquitur; quae enim sola praecepti necessitate necessaria sunt, non ita universe omnia tempora complecti solent* (4). E si avverta, che quando il Tridentino nomina *penitenza*, o pure *contrizione*, intende parlare del dolore, e del proposito, come egli stesso dichiara: *Contritio, quae primum locum inter dictos poenitentis actus habet, animi dolor, ac dedestatio est de peccato commisso cum proposito non peccandi de cetero* (5). *Declarat Sancta Synodus hanc contritionem non solum cessationem a peccato, et vitae novae propositum, et inchoationem, sed etiam veteris odium continere* (6). *Docendum est christiani hominis penitentiam post lapsum multo aliam*

(1) *In sacr. de Deo scient. dis.* 147 *init.*
(2) *Sess.* 14 *c.* 4.
(3) *Sess.* 6. *c.* 14.
(4) *Disp. de controv. to.* 3. *de poen. l.* 2. *c.* 8.
(5) *Sess.* 14. *c.* 4.
(6) *Ibid.*

esse a baptismali, *eaque contineri non modo cessationem a peccatis*, *et eorum detestationem*, *aut cor contritum*, *et humiliatum etc.* (1). Nè vi è Teologo, che sotto il nome di penitenza non intenda il dolore, e il proposito. Il SIMONNET dopo aver adottate le notate parole del Concilio, scrive così: *quibus locis Synodus loquitur de necessitate medii*, *ut ipsa verba manifeste significant* (2). In fatti, come pondera Pietro Soto, nella Divina Scrittura sempre che il Signore ricerca la penitenza per accordare la remissione de' peccati, non mai n' eccettua veruno caso, o veruna circostanza; come si vede in Ezechiele (3), in S. Luca (4), ed in cento altri luoghi. *Constat igitur in Scriptura SEMPER Deum exigere a peccatoribus pœnitentiam*, *nec aliter remissionem peccati promittere*.. *sine ea igitur NULLO MODO asserendum est peccatum remitti. Neque IN ULLO TEMPORE*, *IN ULLO STATU sine hac peccatum remittitur.* (5).

204. Se il Signore servendosi della sua potenza assoluta potea determinare di rimettere i peccati senza gli atti del penitente, è in controversia fra' Teologi, e questo non appartiene al nostro proposito; ma che poi la determinazione fatta da Dio nel presente ordine di provvidenza, sia di non perdonar mai, in verun caso, in veruna circostanza il peccatore, se prima il medesimo col soccorso della grazia attuale non concepisce il dolore; e il proposito, di cui parliamo, non v'è Teologo che ardisca di metterlo in dubbio, nè dee esservi cattolico, che ne dubiti, come avverte Domenico Soto (6). E ciò tanto fuori del Sacramento istesso, mentre nè la Scrittura, nè la Tradizione, nè i Concilii ci avvisano, che vi sia in questo punto diversità di determinazione; che anzi, come abbiamo veduto, fu espressamente di-

(1) *Sess.* 6. *c.* 14.
(2) *To.* 3. *tr.* 15. *de poen. a.* 2.
(3) 18. 27. *et* 30.
(4) 13. 3.
(5) *De inst. Sacerd. de poenit. lect.* 4.
(6) *In* 4. *sent. dist.* 15. *q.* 1. *a.* 1.

chiarato dal Tridentino, che la medesima necessità, che vi è della penitenza fuori del Sacramento per la remissione de' peccati, vi è ancora nel ricevere il Sacramento della confessione; onde scrive l'Angelico: *Impossibile est peccatum actuale, mortale sine poenitentia remitti, loquendo de poenitentia, quae est virtus . . . Non contingere potest, quod Deus remittat offensam alicui absque immutatione voluntatis ejus* (1). Il Suarez prova, che nel presente ordine di provvidenza il dolore e il proposito sono necessarii per necessità di mezzo (2); ed aggiunge: *Quacumque via, aut ratione justificandus sit* (peccator), *sive extra Sacramentum, sive per illud, merito ab illo exigitur ut necessaria dispositio, quod voluntarie peccatum deserat, et ad Deum aliquod modo convertatur* (3). Tantochè Iddio stesso *non può* perdonare chi ha la volontà di seguitare il peccato; *non per mancanza di potere*, come parla un Anonimo, *ma perchè si è fissata da se medesimo questa legge, e perchè ripugna, e sarebbe difetto impossibile in Dio il ricevere in grazia seco un'anima, che non abborrisce il peccato; nè può accadere, ch'egli conferisca tal grazia senza che resti mutata la perversa volontà primiera* (4). E questo, come osserva un altro moderno Teologo, si verificava anche nella confessione de' peccati veniali: « Non possiamo, dice, giammai ottenere il perdono di un peccato, per quanto leggiero egli sia, fintantochè l'amiamo, e non ne abbiam alcun pentimento. E la ragione è, che essendo l'amore al peccato contrario alla legge naturale, ed all'ordine, che Dio ha stabilito nel Mondo, è impossibile, che Iddio lo perdoni, fintantochè non se gli fa guerra; perchè è impossibile, che Dio ami il disordine; e sarebbe un amarlo, soffrire la sregolatezza volontaria di un cuore,

(1) *3. p. q. 86. a 2.*
(2) *De Sacr. p. 2. disp. q.*
(3) *De Sacr. p. 1. disp. 7. sect. 4.*
(4) *Raccolta di varii eserc. Spiegaz. del dol. pag. 201. (Neap. ap. Simon.)*

» il quale essendo fatto per Dio, ama qualche cosa » che non è Iddio, e senza riferirla a Dio » (1).

205. È dunque così il dolore, come il proposito necessario per necessità di mezzo, ed è necessario il reale dolore, e il reale proposito, nè basta il solo desiderio di averli, perchè il desiderio di avere il dolore non è dolore, e il desiderio di avere il proposito non è proposito. È questa, dice il Collet, una verità irrefragabile, che apparisce *ex Scriptura*, *Patribus*, *Conciliis*, *et universae Ecclesiae sensu*; ed aggiunge, che in un solo caso basterebbe la contrizione virtuale inclusa nell'atto di amore di Dio *super omnia*; cioè quando taluno fuori della confessione non si ricorda di aver peccato mortalmente. Questi dice, coll'atto di carità perfetta ottiene il perdono della colpa mortale, che ha commessa, e non si ricorda (2). Così anche insegna il Suarez cogli altri Dottori (3). E ciò si deduce apertamente dalla Scrittura, e dal Tridentino. Nella Scrittura Iddio non promette mai il perdono a chi sol desidera di pentirsi, o di risolvere l'emenda, ma sempre prescrive il reale pentimento, e la risoluzione di emendarsi. *Poenitemini*, *et convertimini*, *ut deleantur peccata vestra* (4). *Nisi poenitentiam habueritis*, *omnes similiter peribitis* (5). *Convertimini*, *et agite poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris*, *et non erit vobis in ruinam iniquitas etc.* (6) Nel Tridentino poi non solamente si parla altresì di reale pentimento, e conversione, come apparisce dalle già trascritte parole, ma di più si dichiara, che nelle altre cose necessarie alla disposizione del penitente può in alcuni casi bastare l'averle *in voto*, non già riguardo al dolore, ed al proposito. Nella sessione sesta dice esser necessaria *cessationem a peccatis*, *et eorum detestationem*,

(1) *Istruz. sopra gli obblighi gener. c. 16.* (*Neap. ap. Simon.*)
(2) *De contrit. n. 272.*
(3) *De Sacr. p. 2. disp. 9. ass. 2. et 5.*
(4) *Act. 3. 10.*
(5) *Lucas 13. 3.*
(6) *Ez. 18. 30.*

ma esser bastante *eorumdem sacramentalem confessionem, SALTEM IN VOTO* (1). Nella sessione decimaquarta ripete, che ad un uomo caduto dopo il battesimo è necessario *motus contritionis*, non il desiderio, e che questo dolor di contrizione fa perdonare i peccati, *si cum fiducia Divinae misericordiae, et VOTO PRAESTANDI RELIQUA conjunctus sit quae ad rite suscipiendum hoc Sacramentum requiruntur* (2). Chi dunque asserisse, che il solo desiderio di pentirsi, e di proporre l'emenda basta per la disposizione di un penitente, direbbe un grande errore, e si opporrebbe alla Scrittura, a' Concilii, a' Teologi, a' Padri, ed al sentimento della Chiesa universale.

206. Odasi il Catechista di Villa: *Io vi dirò*, così egli, *cosa, di cui voi stupirete. È più necessario il dolore per ottenere da Dio il perdono de' peccati commessi dopo il battesimo, che non è necessario l'attuale battesimo per esserci cancellato il peccato originale. Come ciò? udite. Se alcuno non ritrovatosi acqua, con cui potesse esser bagnato, avesse il solo desiderio di ricevere il battesimo, io domando, costui, se morisse in quel tempo, si salverebbe? Padre che dubbio v'è, che* servatis servandis *si salverebbe perchè sebbene non vi sia il battesimo* in re, *vi è nondimeno il battesimo* in voto. *Il desiderio di ricever questo battesimo colle opere buone fatte, e col pentimento de' suoi peccati, come supponiamo, bastano a salvarlo. Dall'altra parte se taluno avesse commessi peccati gravi dopo il battesimo, e non ne avesse dolore, ma solamente avesse un desiderio potrebbe salvarsi? rispondi di no, perchè al dolore non basta il solo desiderio, come basta al battesimo ec.* (3).

207. E se taluno credesse di avere il dovuto dolore, e proposito, ma realmente non l'avesse, sarebbe egli disposto? gli sarebbe valida l'assoluzione? resterebbe

(1) C. 11.
(2) C. 4.
(3) *Catech.* 4. § 1.

egli da Dio perdonato? Par che sia superfluo il porre in campo una sì fatta questione; perchè essendosi già provato, che il dolore, e il proposito debbono esser reali, e veri, quando tali atti si crede che vi sieno, ma non vi sono, non possono dirsi reali e veri, ma si han da dire ideali, immaginarii, e falsi, e per conseguenza non bastano per la disposizione del penitente. Così è: e pure fa duopo trattare a parte questo punto, non essendovi mancato qualche Autore, che valutando come buone ragioni gl'irragionevoli suoi pensamenti, non ha avuta ripugnanza di scrivere, che l'attrizione, la quale si stima tale, e non è, pure dispone all'assoluzione, e fa ottenere da Dio il perdono. Ha troppa ragione l'Ab. Blasco di riferire una tale opinione, come uno de' più avanzati eccessi del probabilismo (1); è tanto patente la sua falsità, che non vi bisogna grande acume d'ingegno per ravvisarla. Per esser vero, che facciano ottenere il perdono de' peccati quel dolore, e quel proposito, che si credono tali, e non lo sono, dovrebbe altresì esser vera una di queste due cose; cioè o che Dio avesse promesso di perdonare anche a chi stima di esser pentito, e risoluto di emendarsi, e non lo è, o che la buona fede, e l'ignoranza facessero diventare dolore, e proposito quegli atti che non sono tali. Il primo non può dirsi, senza errare in materia di fede, la quale, come abbiamo osservato, c'insegna, che Dio ha promesso il perdono a chi si pente, a chi si converte, non già a chi crede di pentirsi. Non può dirsi il secondo, senza mostarsi affatto privo di senno come tale si mostrerebbe chi asserisse, che il vino diventi acqua, quando taluno senza colpa creda, che il vino sia acqua. Non essendo dunque vere queste due cose, ne siegue, che neppure è vero, perdonarsi i peccati a chi crede senza colpa, avere dolore, e quel proposito, che realmente non hà.

268. Quindi non solamente tutt'i Probabilioristi, ma quasi tutti altresì i Probabilisti, anche i più benigni

(1) *Lett. dell'origine del probab. pag. 43.*

nell' opinare, hanno concordemente insegnato, che non fa ottenere il perdono l' attrizione che non vi è, e stimasi, che vi sia per un' invincibile ignoranza. *Non sufficit attritio existimata tantum, licet inculpabiliter, quia vera attritio est pars essentialis*, così il Busembao (1). *Talis existimatio*, soggiunge la Croix, *non potest dare sufficentiam, vel efficaciam, quam dolor ex Christi institutione habet*; e siegue a dire, che del dolore, e del proposito richiesti dal Tridentino, *non potest intelligi contrito vel attritio existimata tantum, sed vere existens.* (2) I Salmaticesi affermano lo stesso, e adducono questo paragone: *Sicut quia vinum est materia Eucharistiae, non potest acetum invincibiliter putatum vinum aliquando sufficere* (3). Così è, scrive Bonacina, perchè nessuno è giudicato senza le dovute disposizioni, le quali non consistono nel dolore, e nel proposito stimati, come tali, ma nel vero dolore, e nel vero proposito. (4) *Se manca il dolore vero*, dice Jorio, *ch'è parte essenziale, non basta il dolore putato, e stimato tale; nè tutt'i Sacerdoti del Mondo, nè anche il Sommo Pontefice può dispensare in questo* (5). L' Istruttore de' novelli Confessori parlando della contrizione perfetta, *non si può dire*, egli scrive, *senza errare in fede, che non sia necessaria pel Sacramento della penitenza; giacchè senza di essa nè può il penitente ricevere esso Sacramento, nè il Sacerdote amministrarglielo; nè scusa l'ignoranza nè la buona fede.* (6) Il Suarez prova con molte ragioni, che *si quis sine attritione illud* (Sacramentum poenitentiae) *recipiat cum quacumque ignorantia invincibili, sive juris, sive facti, excusabitur quidem a nova culpa, non tamen conseque-*

---

(1) *D. Sacr. poenit. c. 1 dub. 2.*
(2) *To. 2. l. 6. p. 2. n. 661.*
(3) *De Sacr. poenit. c. 5. n. 17.*
(4) *De Sacr. poen. c. 50. q. 5. sect. 1. punct. 3. n. 6.*
(5) *Catech. di Vill. cat. 4. § 1.*
(6) *N. 345.*

tur effectum (1). Non è stata buona, onde si dee ripetere, dice il Giribaldi, la confessione, *si fuit facta cum attritione falsa, quamvis existimata vera;* non essendo tale attrizione bastevole per la confessione, come non è bastevole pel battesimo *aqua solum existimata* (2). Finalmente senza nominare verun Probabiliorista, conchiudo colle parole di Benedetto XIV, il quale a tutti è noto, che nelle sue sentenze non ha ecceduto nè in rigidezza, nè in benignità: *Error*, ei dice, *poenitentis bona fide se contritum reputantis, cum revera contritus non sit, eum quidem excusaret a culpa, sed non disponeret ad gratiam assequendam in Sacramento, quod ex defectu materiae proximae esset irritum.* (3).

208. Prima di notare tutte le importantissime conseguenze, che nascono dal contenuto in questo Paragrafo, giova addurre un paragone, che farà ben intendere la necessità di mezzo, che vi è del vero dolore, e del vero proposito nella confessione, e come senza di questi atti in veruna circostanza si ottiene il perdono de' peccati. Il paragone è di S. Gregorio VII: *Sicut*, sono le sue parole, *falsum baptisma non lavat originale peccatum; ita post baptismum falsa poenitentia non delet nefas commissum* (4). Una Levatrice, perchè si avvede, che il bambino ch' è nato è vicino a morire, cerca un poco d'acqua, e lo battezza, e credendo di averlo già battezzato coll'acqua, muore il bambino, ed ella si accorge, che il liquore, con cui lo battezzò, era vino bianco, non già acqua: domando, si è salvato quel bambino? È di fede che no. *Ma vi è stata la necessità; non vi è stata colpa; l'abbaglio è avvenuto per inavvertenza invincibile.* Così è, ma ciò non ostante la colpa originale non si è cancellata, perchè secondo la determinazione di Gesù Cri-

(1) *De Sacr. p. 2, disp. 20. sect. 2.*
(2) *Sept. Eccl. Sacr. tr. 7. de Sacr. poenit. c. 11. n. 2.*
(3) *De Syn. l. 7. c. 13. n. 6.*
(4) *In Conc. Rom. VII. §. 5. ap. Labbè in amplis. collect. Conc. to. 10. ann. 1080.*

sio, questo effetto vien prodotto *solamente* dal battesimo, che si fa coll'acqua, e l'ignoranza, la buona fede, la necessità non possono mutare la determinazione di Gesù Cristo, nè possono cambiare la natura delle cose, facendo che il vino diventi acqua. Or quanto è necessaria l'acqua al battesimo, acciò si cancelli la colpa originale, niente, e poi niente meno è necessario il vero dolore, e il vero proposito nella confessione, acciò sieno perdonate le colpe mortali. L'abluzione dell'acqua è la materia prossima nel battesimo: il dolore, e il proposito secondo la vera sentenza sono la materia prossima del Sacramento della penitenza: e secondo gli Scotisti sono atti tanto necessarii per ottenere da Dio il perdono, che niente può supplire alla loro mancanza; il che in sostanza, in rapporto alla disposizione del penitente, ed all'effetto del Sacramento, è lo stesso, che il chiamarli materia prossima. Sicchè come è di fede, che senza l'abluzione dell'acqua il battesimo non fa cancellare il peccato originale, così egualmente è di fede, che senza il vero dolore, e il vero proposito l'assoluzione non fa perdonare i peccati mortali. Quando dunque il penitente, senz'ombra di colpa, crede di ricever l'assoluzione col vero dolore, e col vero proposito, e la riceve senza di essi: quando il Confessore pur senza colpa crede lo stesso, e vi è la necessità di assolvere il penitente, e in fatti l'assolve: dopo ciò è di fede, che il penitente, non rimane perdonato, e se allor se ne muore in quello stato, è condannato all'Inferno; perchè la determinazione di Gesù Cristo è stata, che sia perdonato soltanto chi riceve l'assoluzione col vero dolore, e col vero proposito, nè la necessità, l'ignoranza invincibile, e la buona fede fanno cambiare la determinazione di Gesù Cristo, nè fanno mutare la natura delle cose in modo, che ciò che non è vero dolore, e proposito, divenisse tale (1). Ecco ora le menzionate conseguenze.

---

(1) Si trova mai padre, il quale preghi il Parroco a battezzare il suo figlio col vino? No. E se si trovasse, vi sa-

209. *Conseguenza I.* Non è avvenuto ancora il caso, da che fu istituita la confessione che un penitente ricevendo l' assoluzione senza il vero dolore, e il vero proposito, sia stato da Dio perdonato; ancorchè vi sia stata la necessità di ricevere la suddetta assoluzione, ed ancorchè tanto il Confessore, quanto il penitente abbiano creduto in buona fede, che vi erano gli enunciati atti.

210. *Conseguenza II.* Fino che durerà il Mondo non avverrà neppure una volta il caso, che Iddio perdoni una sola colpa mortale a chi riceve l' assoluzione senza il vero dolore, e il vero proposito, quantunque concorra la necessità di riceverla, e la buona fede di avere i suddetti atti.

211. *Cooseguenza III.* Quanti Cattolici sono morti, e quanti ne morranno dopo ricevuta l' assoluzione dei loro peccati mortali senza il vero dolore, e il vero proposito, tutti si sono dannati, e si danneranno, ancorchè vi era, e vi sarà la necessità di esser assoluti, ancorchè si trovavano, e si troveranno in punto di morte; ed ancorchè credevano, e crederanno di aver cotali atti in buona fede, e per ignoranza invincibile.

212. *Conseguenza IV.* Quanto si è detto nelle tre antecedenti conseguenze, tutto si è verificato, e sarà per verificarsi, anche quando il dolore, e il proposito sia mancato, o sia per mancare uno solo de' necessarii requisiti.

213. *Conseguenza V.* Ogni volta che il Confessore conosce, che il suo penitente ha un dolore, o un proposito, a cui manca qualche requisito, se l' assolve, pecca mortalmente; e quel penitente non è perdonato, e

---

rebbe Parroco, che volesse contentare quel padre? No. Or quando i peccatori, che non vogliono mutar vita pregano il Confessore ad assolvergli, è lo stesso, che se pregassero il Parroco a battezzare un pargoletto col vino; e quando i Confessori gli assolvono, è lo stesso, che se col vino conferissero il battesimo. E pure quanti di tali peccatori, e di tali Confessori si ritrovano nel Mondo! Supplichiamo sempre Iddio, acciò illumini cotesti ciechi.

si fa reo anche di sacrilegio, se conosce di non meritar l'assoluzione in quello stato, e contuttociò la riceve. Tutto ciò è vero, ancorchè il penitente indisposto abbia necessità di ricever l'assoluzione, perchè è una festa solenne nel suo Paese, o è tempo di giubileo, di missione, di anno santo, e avrebbe desiderio di comunicarsi: ancorchè quel penitente, se non è assoluto, non può tornare a confessarsi, se non dopo lungo tempo: ancorchè non ricevendo la comunione incorre nell' infamia, nell' indignazione de' parenti, del marito, del padrone ec.: ancorchè sia uno sposo, o una sposa, che allora stessa dee contrarre il matrimonio, e di già sono in Chiesa; parenti: ancorchè sia l'ultimo giorno del tempo destinato all' adempimento del precetto Pasquale: ancorchè il penitente stia in punto di morte, e non essendo assoluto, abbia a morire senz' assoluzione: ancorchè un tal penitente sia un Sacerdote, che per esser giorno di festa, ha da celebrare per far udire la Messa a moltissime persone, anche ad un intero popolo, nè vi è altri che celebri in luogo suo ed egli sia già vestito de' sacri paramenti: ancorchè finalmente se il Confessore non assolve l'indisposto, è minacciato della morte. In tutti questi, ed in altri somiglianti casi, il Confessore non può, nè dee dar l'assoluzione, e se la concede, pecca mortalmente, e il penitente non riceve il perdono, ma rimane in quello stato, in cui era prima di esser assoluto. Questa conseguenza è fondata sopra molti principii, i quali tutti sono stati già stabiliti. I principii sono 1. che è indisposto quel penitente, a cui manca il dolore, o il proposito accompagnato da' necessarii requisiti (*ex n.* 194) 2. che Iddio non mai perdona le colpe mortali a coloro, che ricevono l'assoluzione indisposti, ancorchè vi sia la buona fede, e la necessità, ma sempre l'assoluzione è per essi invalida (*ex n.* 205.) 3. che dare l'assoluzione, che si conosce esser invalida, è un sacrilegio (*n.* 168.), ed ognuno sa che il sacrilegio è una cosa intrinsecamente mala, ch' è sempre mala, e che non diviene lecita neppure per evitar la morte.

214. Ma perchè è di troppo gran rilievo la notata ultima conseguenza, e il poco lume, che hanno tanti Confessori, e penitenti, fa che durino fatica a persuadersene, vogliamo anche stabilirla colle autorità de'Dottori, ancor di coloro che non sono punto sospeti di rigidezza. *Benchè un giorno*, scrive Jorio, *ne capitano molti di sì fatti* (indisposti), *non si dia pena il Confessore, ma ricordisi della costanza, e zelo Sacerdotale, perchè l'esser tempo di precetto, giubileo, o altra solennità non dee muoverlo ad assolverli, se non hanno un segno straordinario. La ragione è chiara, perchè è intrinsecamente male assolvere un indisposto, e qualunque causa vi sia, non fa che non sia male intrinseco; onde tutt'i dotti, e pii Confessori, che confessano non secondo le regole del proprio giudizio, ma della soda, e sana Teologia, non fanno conto, nè hanno mira a questi tempi, sien di precetto i giorni, sien di giubileo, sien di qualunque sollennità* (1). Altrove accenna, che gl' ndisposti neppure in punto di morte si possono assolvere. *Se il confessore*, egli dice, *vede, che hanno alcun obbligo di restituzione, non dee permettere, che ne incarichino i loro eredi, ma procuri, che se possono restituire, restituiscano allora; e se non vogliono restituire allora, potendo, ma ne vogliono incaricar gli eredi, sono incapaci di assoluzione, ancorchè sieno vicini a morte* (2). *Il penitente*, dice Bartolomeo Medina, *che non viene colla disposizione necessaria al Sacramento, non dee esser assoluto, e così quando mancherà questa disposizione, nè la bolla, nè il giubileo per pienissimo che sia, dà licenza al Confessore, che l'assolva, finchè si disponga meglio, e faccia quel che conviene* (3). Il Roncaglia avverte, che non si può assolvere un indisposto per qualunque infamia che gli sovrasti, e per qualunque sconvolgimento di cose che

---

(1) *Istruz. a' Conf. c. 1. § 3, in fin.*
(2) *Ibid. c. 4. circa fin.*
(3) *Instr. a' Conf. l. 1. c. 13.*

si tema: *Illud*, sono le sue parole, *in universum* (cioè per regola generale, che non ammette eccezione) *attendat Confessarius, quod dum non potest prudenter judicare pœnitentem esse rite dispositum, ob quamcumque infamiam, imo etiamsi ex negata absolutione deberent omnia susdeque verti, non potest ei administrare Sacramentum poenitentiae. Ratio est, quia in nullo casu licet administrare Sacramentum, quando potest prudenter credi, quod invalide administraretur; tunc enim gravi irreverentia profanaretur.* (1) La medesima dottrina insegna S. Bonaventura, e discende a molte particolarità. Scrive egli così: *Qui ergo in uno, vel in pluribus offendere vult*, e perciò è indisposto, perchè il suo proposito non è universale, *non debet tali sive sano, sive infirmo, sive literato, sive illiterato, Religioso, vel Sacerdoti veniam peccatorum Sacerdos promittere*, col dargli l'assoluzione, *nec corpus Domini aliquatenus dare, vel licentiare*, (dargli licenza che si comunichi) *nisi semper de cetero desistere voluerit ab omni peccato mortali, etiamsi sit Sacerdos, et instet festum quodcumque, etiamsi vestitus Missalibus indumentis; etiamsi expectaret Papa, et Imperator, et totus Mundus Sacerdotem sic indutum* (2). Si meraviglia il Cuniliati, e con gran ragione, che si metta in questione, se possa il Confessore assolvere un indisposto, che gli minaccia la morte, e stabilisce, *nullo modo, nulloque metu etiam mortis excusari posse Confessarium, qui ipsum absolveret, cum sacrilegium numquam perpetrandum sit, quamvis cum vitae dispendio* (3). Del medesimo caso fa menzione il sopraccitato Roncaglia, e dice: *Quando aliquis incapax est Sacramentorum*, come gl'indisposti, *quocumque metu, quocumque periculo urgente, non possunt ei Sacramenta administrari, tum quia est intrinsece malum Sacramenta invalide conferre, utpote*

(1) *Quesita dogm. et mor. de Sacr. pœn. tr.* 6 *c.* 20.
(2) *In Confes. c.* 4 *partic* 3.
(3) *Th. Mor. append.* 1. *ad tr. Sacr. Pœn. c.* 1. *n.* 3.

quod non potest fieri sine Christi irreverentia, *tum quia falsificaretur forma Sacramentorum*; *neque enim posset Minister cum veritate dicere: ego te absolvo* (1). Non dee indursi il Confessore, dice il Du Jardin, ad assolvere l'indisposto, ancorchè minacci di non volersi più confessare, e cose simili, *imo* agggiunge, *poenitenti talia minanti, vel hoc solo titulo differenda est absolutio* (2). Non dee assolversi dal Confessore, dice un Dottor di Lovanio, uno sposo indisposto, il quale allora ha da contrarre il matrimonio, *quidquid obloquiorum*, *turbarum*, *aut incommodi consequatur* (3). E per tralasciare altre autorità, l'indisposto, scrive Habert, non dee assolversi, *licet etiam poenitens in extrema necessiate versaretur*, *et animam jam esset efflaturus*. Ne adduce per ragione, che il sacrilegio è un'azione per se stessa cattiva, e contraria alla legge naturale, e perciò *nulla ratio* conchiude, *utilitas*, *vel absurdum excogitari potest*, *quo licita*, *et honesta fieri possit* (4). Or una dottrina, che ha la fede per fondamento, ragioni incontrastabili, che ne dimostrano la verità, e nessun Autore che la contrasti, è sì poco intesa da tanti Confessori, che nel trovare un indisposto, che ha necessità di comunicarsi, o di contrarre il matrimonio, o di celebrar la Messa ec. senza veruna esitazione l'assolvono; e se taluno loro insinui una condotta contraria, sembra loro di udire un'eresia. Poveri Sacramenti, mi sia lecito il dir così, e povere anime nelle mani di tali Ministri! Come? scrive S. Cipriano, Iddio non può perdonare l'indisposto, e lo potrà il suo Ministro? *Nemo se fallat*, *nemo se decipiat: solus Dominus misereri potest*.... *Homo Deo non potest esse major* (5). Ogni Confessore dunque, ed ogni penitente abbia sempre avanti

---

(1) *Quaes. dogm., et mor. de Sacr. tr. 1. c. 9. n. 10.*
(2) *De offic. Sacerd. sect. 4. § 1.*
(3) *Opusc. de meth. retin. ec. q. 4. dub. 13.*
(4) *Prax. Sacr. Poen. tr. 4. de absol. in init.*
(5) *L. de lapsis.*

agli occhi che non può mai accadere neppure un solo caso, in cui il Confessore non pecchi mortalmente coll' assolvere un indisposto, e questo non sia altresì reo di colpa mortale col prendere l'assoluzione. Il dolore, e il proposito sono cose essenziali richieste dal Signore per la validità dell' assoluzione, e *la nullità proveniente dal difetto delle cose essenziali immediatamente istituite da Dio, è PERPETUA; IMMUTABILE, INDISPENSABILE;* son parole di Mons. Sarnelli (1).

§. III.

Tre importantissimi avvisi a' Confessori, ed a' penitenti circa il dolore, ed il proposito.

215. Due sorte di dolore abbiamo distinte nel *n.* 195. l'uno perfetto, l'altro imperfetto, il primo detto contrizione, il secondo attrizione. Or il primo avviso si è, che tutt'i requisiti, i quali abbiamo provato dover accompagnare il dolore, sono egualmente necessarii al perfetto, ed all'imperfetto. Imperciocchè non si dicono tali, perchè il secondo per esser buono avesse bisogno di meno requisiti del primo, ma perchè nascono da differenti motivi. La perfezione, o imperfezione di questi motivi costituiscono il dolore perfetto, o imperfetto, e perciò o il dolore nasce dal pensiero di aver offesa l'infinita bontà di Dio, ed essendo questo un motivo perfetto, perfetto altresì dicesi il dolore, che suol chiamarsi contrizione; o ha origine dalla considerazione di aver perduto il Paradiso, ed acquistato l'Inferno ec., ed essendo questi motivi imperfetti, imperfetto eziandio nomasi il dolore, o sia attrizione. Del resto, io ripeto, amendue debbono avere tutti gl'indicati requisiti; e qualora loro ne manchi un solo; il dolore in caso non si dice imperfetto, ma nullo, invalido, e falso.

(1) *Lett. Eccles. to. 1. let.* 28.

216. Siegue il secondo avviso, ed è, che il dolore conceputo pel motivo dell'Inferno meritato, allora è buono per la confessione, quando un tal motivo muove il peccatore, non solamente a temere la pena, ma anche ad odiare la colpa: *si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae;* come parla il Tridentino (1); perchè se il peccatore teme il gastigo del peccato, ma non odia il peccato medesimo, è di fede, che il suo dolore non è buono per la confessione, e non fa perdonare le sue colpe, tuttochè sia unito coll'assoluzione. Le pene dell'Inferno debbono considerarsi, come fine prossimo, non già come fine ultimo del pentimento del peccatore. Dee questo, non già soltanto temer l'Inferno, ma di più abborrire l'offesa fatta a Dio per timor dell'Inferno, non escludendo il motivo della bontà di Dio offesa, ma sol prescindendo da esso. *Chi non ha*, dice Jorio, *questo rispetto*, *ed ordine a Dio*, *non può dirsi pentito*, *e convertito a Dio*, *e molto meno potrebbe l'attrizione esser atto soprannaturale*, *qualora non riguardasse Dio*. (2). « Se il timore, *dice il* Sales » non escluderà la volontà del peccato, nè l'affetto » al peccato, sarà certamente pessimo, ed uguale a » quello de' Diavoli, che cessano spesso di dannificare per timore di esser tormentati coll'esorcismo, senza cessar nondimeno di desiderare, e volere il male, che meditano . . . Certo quegli, che ama il peccato e lo vorrebbe volentieri commettere mal grado » della volontà di Dio, ancorchè non voglia commettere solo per timore di esser dannato, ha un orribile, e detestabil timore, perchè quantunque non » abbia la volontà di venire all'esecuzione del peccato, » ha nondimeno l'esecuzione nella volontà, perchè lo » vorrebbe fare, se il timore non lo ritenesse, ma » per forza non ne viene all'effetto (3).

217. Ed oh qual numeroso stuolo di penitenti porta-

---

(1) *Sess.* 14. *c.* 4.
(2) *Catech. di Vil. catech.* 4. § 4.
(3) *Teotimo to.* 2. *l.* 5. *c.* 18.

no un dolore, che non è ordinato a Dio, non è unito coll'odio del peccato, ma l'ultimo fine del dolore è il timore dell'Inferno, tantochè vi è nel loro cuore una *secreta* disposizione, che se non vi fosse Inferno, non si pentirebbero d'aver peccato, nè si accosterebbero alla confessione; onde poi viene, che svanito quel timore, ricadono in quei peccati, di cui non mai lasciarono l'affetto. Un viandante da se prende il suo danaro dalla borsa, e lo porge all'assassino, che nel domandarglielo gli ha minacciata la morte: un navigante colle sue mani in tempo di tempesta butta le merci nel mare. Ma l'uno, e l'altro ritengono l'affetto al danaro, ed alle merci: si son privati di tali cose sol per timore della morte, ma restarono nella disposizione di ripigliarsi l'uno il danaro, l'altro le merci, quando venisse lor fatto senza pericolo di morire. Così tanti peccatori atterriti per qualche momento dalla Giustizia di Dio, vomitauo i peccati commessi a' piedi di un Confessore, ma perchè vi è in essi il solo timor della pena, e non vi è l'odio alla colpa, poco dura quel timore, e poco si mantengono lontani dal peccato. S. Agostino li paragona al lupo, il quale va foribondo all'ovile con animo di prendersi le pecore; e sebbene atterrito dalle grida de' cani, e de' pastori se ne ritorna senz'aver presa cos'alcuna, sembra divenuto un mansueto agnello, ciò non ostante non ha mutata intenzione, e nell'interno non ha lasciato di esser lupo. Nella stessa maniera, dice il Santo Dottore, avviene a tanti peccatori. Le grida della loro coscienza spaventata dalle pene eterne han fatto, che per poco interrompessero le operazioni di lupi, e come umili pecorelle s'inginocchiassero avanti al Confessore; ma queste sono mere apparenze, e realmente anche in quell'atto sono lupi, conservando nell'interno i medesimi pravi affetti. *Lupus venit ad ovile ovium, quaerit invadere, quaerit devorare; vigilant pastores, latrant canes: nihil potest, nihil aufert, non occidit. Numquid quia ovem non tulit, lupus venit, et ovis redit? Lupus venit fremens, lupus redit tremens, sed lupus est ta-*

men et fremens, et tremens. Si timore gehennae non facis malum, est quidem in te fides, quia credis futurum Dei esse judicium. Gaudeo fidei tuae, sed adhuc timeo malitiae tuae (1).

218. Sicchè quante volte si riceve l'assoluzione col dolore ora spiegato, si riceve senza frutto, nè si ottiene il perdono de' peccati. Dunque avvertano bene i penitenti a non fermarsi nel solo timor dell'Inferno, ma si studiino di abborrire le offese fatte a quel Dio, che punisce il peccato mortale coll'Inferno, e di risolversi con fermezza di fuggirle in tutta la loro vita. *Non fa bene*, dice a questo proposito M. Liguori, *l'atto di attrizione chi si pente del peccato commesso, perchè si ha meritato l'Inferno; ma bisogna, che si penta di aver offeso Dio, perchè si ha meritato l'Inferno* (2). Quando dunque sarà tale il dolore, e il proposito, e saranno cotali atti accompagnati dagli altri requisiti, (*n.* 193) anche l'attrizione sarà sufficiente ad ottener per mezzo dell'assoluzione il perdono de' peccati. È vero, che una sì fatta attrizione, per esser valevole a produrre quest'effetto, dee anche contenere in se un principio di amore di Dio, come infinitamente buono in se medesimo: *illumque tamquam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt:* disposizione richiesta dal Tridentino per ottener la giustificazione (3). Questo è verissimo, ma chi ha il dolore, e il proposito nella maniera ora spiegata, e spera da Dio il perdono, ha sempre altresì il suddetto principio di amore, mentre, come insegna Antoine, l'amore della bontà di Dio per una certa necessità naturale va sempre congiunto coll'amor di concupiscenza, che nasce dalla speranza, non potendosi amare Dio *super omnia*, come buono a noi senz'avere nello stesso tempo qualche amore verso di lui, come buono in se stesso (4). Quindi con ra-

---

(1) *Th. or. de poen. c. 1. a. 1. q. 6. Resp. 2. in fin.*
(2) *Ser. 174. al. 19. de verb. Apost. c. 8.*
(3) *Prat. del Confes. n. 10.*
(4) *Sess. 6. c. 6.*

gione afferma Vincenzo Lupoli, ch'è di puro nome la questione tanto agitata, se vi bisogni, o no nell'attrizione l'amore iniziale di Dio, come sommo bene; imperciocchè non può accadere, dice, che colui, il quale concepisce vero dolore de' suoi peccati, sul riflesso che con essi ha perduto il Paradiso, ed ha fatto acquisto dell'Inferno, e considera, che per Divina misericordia è ancora in vita, e che Dio l'ha aspettato per perdonarlo; non sia mosso da un tal pensiero, e coll'ajuto della Divina grazia non cominci ad amare Dio, come fonte d'ogni bontà, misericordia, e giustizia (1). Io però stimo cosa molto migliore, che volendosi i penitenti eccitare all'attrizione, in vece di riflettere alle pene meritate, riflettano a' beneficii ricevuti da Dio, ed alla loro ingratitudine, che pure è motivo di attrizione, e si riferisce alla deformità del peccato (2); sì perchè è questo un motivo più nobile, e più facile ad eccitare il dolore in chichesia, e sì perchè con gran facilità dall'attrizione conceputa per tal motivo si può passare alla contrizione perfetta, come dichiareremo nel Paragrafo seguente.

219. Nel n. 196. osservammo non esser necessario, che il dolore de' peccati sia sommo *intensive*. Si aggiunga, e questo è il terzo avviso, non esser necessario, che il dolore sia sensibile, ed accompagnato da tenerezze di cuore, da lacrime, e da sospiri, come sogliono essere i dolori, che si hanno per la perdita della roba, per la morte de' parenti, per li patimenti del proprio corpo ec. Tutti questi mali perchè sensibili, toccano immediatamente la parte inferiore, o sia il nostro senso, ed eccitano la tenerezza, le lacrime ec. I mali spirituali al contrario, e i mali lontani da' sensi, come sono l'offesa di Dio, il Cielo perduto, l'Inferno meritato ec. toccano immediatamente l'anima, o sia la parte superiore, e difficilmente traboccano nell'appetito inferiore; e perciò quantunque eccitino nella volontà

(1) *Juris. Eccles. Praelect. to.* 3. *de poen. c.* 5. §. 3. *in fin.* (*).

(2) *Catech. di Villa catech.* 4. §. 7.

un dolore sommo, e che sorpassa qualunque dolore posa provarsi per li mali temporali, contuttociò non cangionano nè lacrime, nè tenerezza. Rendiamo la cosa più chiara con un paragone. Una madre piange, se vede battere un suo bambino con gran passione da lei amato, e poi senza piangere ella stessa batte il suo figliuolo grande, tuttochè l'ami assai più del bambino. Volete vedere, che l'ama assai più? Se si vedesse nella necessità di perdere o l'uno, o l'altro, ella eleggerebbe di perdere il bambino, e non il figlio grande. Donde ciò? perchè la sensibilità, la tenerezza di una tal madre è maggiore verso il bambino, derivando dai sensi, che le rappresentano l'amabilità di quel pargoletto per cagion dell'età, bellezza, grazia ec. cose tutte che immediatamente toccano la parte inferiore; ma la stima, e l'amor sostanziale della suddetta madre è maggiore verso il figlio grande, perchè pensa alla fatica già fatta nell'allevarlo, alla buona riuscita che ha fatta, al vantaggio che reca alla casa ec., le quali cose perchè han bisogno di riflessione, toccano immediatamente l'anima, e non producono così facilmente la sensibilità, e la tenerezza, tuttochè partoriscano un maggior amore, e rendano *appretiative* più dolorosa la perdita del detto figlio grande. Così accade a tante anime circa il dolore de' loro peccati. Nell'interno, e nella volontà si affliggono immensamente più di aver offeso Dio, di aver meritato l'Inferno ec. che se la morte avesse loro tolti tutt'i parenti; ed in elezione sarebbero contente di perder piuttosto i parenti, che di ricadere nel peccato. Contuttociò per le offese fatte a Dio non spargono una lacrima, e ad ogni minimo male di un parente non possono trattenere il pianto. Non s'inquietino per questo, essendo molto buono il loro dolore per l'offesa di Dio, quantunque meno sensibile del dolore, che hanno per li mali temporali.

220. Circa però il piangere i peccati, bisogna guardarsi da due estremi, l'uno, e l'altro difettosi. Alcuni si turbano, perchè non piangono, e dubitano che il loro dolore non sia buono. Altri disprezzano le lacrime,

e si burlano delle dimostrazioni esterne di penitenza, anche delle discipline, e delle grida di compunzione, che si fanno in tempo di missione, e dicono, che basta la compunzione del cuore, allegando ancora passi di Scrittura, come *scindite corda vestra, et non vestimenta vestra; tu autem cum jejunas unge caput tuum, et faciem tuam lava, ne videaris ab hominibus jejunans etc.* Gli uni, e gli altri s'ingannano, sebbene è di gran lunga più pernicioso l'errore de' secondi, che de' primi. Questi dunque riflettano, che quantunque le lacrime, e la tenerezza sieno di gran giovamento all'anima, quando nascono da un vero dolore, e sieno altresì di gran compiacimento all'Altissimo; contuttociò non sempre il Signore si degna di concedere questo dolore tenero, e sensibile, come grazia non necessaria, e non sempre utile; onde quando non si ottiene questa grazia, bisogna umiliarsi senza inquietudine, o disturbo alcuno, e pregare Iddio a conservare nell'anima, ed accrescervi il dolore sostanziale, ed interno: grazia necessaria, sempre utile, e che non si nega mai a chi la domanda, come si dee, e non manca di cooperazione per ottenerla. Una Religiosa penitente di S. Francesco di Sales si lagnava col Santo, che le mancavano lacrime di divozione. Le risponde il gran Prelato, e dopo di aver accennate le spirituali consolazioni, che si godono nel Divino servizio, soggiunge: « Io non parlo del vostro cuore, o figliuola, » nel proposito che non abbiate facili le lacrime, per» chè il povero cuore non può darvele, non procedendo » questo da mancamento di propositi, e vivi affet» ti di amare Dio, ma da mancanza di passione sen» sibile, la quale non dipende dal nostro cuore, ma » da un'altra sorta di disposizione, che noi non pos» siamo procurare; perchè siccome non è possibile, che » in questo Mondo noi possiamo far piovere, quando » vogliamo, nè impedire, che la pioggia non cada, » quando non vorremo; così non è in nostro potere » il piangere per divozione, quando vogliamo, e di » non piangere, quando viene quell'impeto di tenerez-

» za. Questo, *cioè il non piangere*, per lo più non » proviene da nostro mancamento, ma dalla provvi» denza di Dio, il quale vuole, che proseguiamo il » nostro viaggio per terra, e per deserti, e non per » acqua; e vuole, che ci assuefacciamo alla fatica, » ed alle aridità (1).

221. E quando poi si abbiano le lacrime, bisogna esaminare, se vengono da Dio, perchè, come avverte il P. Scaramelli nel Discernimento degli Spiriti, « p s» sono scaturire da tre diverse fonti, cioè dalla natu» ra, dall' illusione del Demonio, e dalla grazia. Na» scono dalla natura in certi cuori molli, i quali sic» come alla vista di oggetti terreni, o amorevoli, » o compassionevoli, prestamente si commuovono, co» sì naturalmente s' inteneriscono alla narrazione, o » considerazione di simili cose spirituali, e sante. Que» sta tenerezza naturale poi trasmette agli occhi quel» l'umore, che stilla in lacrime. Nascono dal Demo» nio, quando il malvagio ammollisce il cuore con ar» te maliziosa, sino all' effusione delle lacrime, affin» chè la persona o peccatrice, o imperfetta, formi buo» na opinione di se, o prendano altri di lei una fal» sa stima, indrizzando il tutto o alla sua perdizione, » o all' altrui inganno. Nascono dalla Divina grazia, » quando lo Spirito Santo infiamma la volontà di santi » affetti, e a' riverberi di quel fuoco si accende anche » il cuore, che poi palesa con dolce pianto il suo in» terno ardore » Indi siegue a dire, che queste buone lacrime possono ancor provenire dal timore dell' Inferno, dal timor de' peccati, dalla meditazione della Passione di Gesù Cristo ec., e conchiude, che gli effetti delle lacrime ne faranno conoscere l' origine (2). Giova ascoltare altresì su questo proposito il P. Calino, il quale distingue pure tre sorte di lacrime, *lacrime solamente in faccia agli uomini*, *lacrime in faccia a Dio, ed agli uomini*, *e lacrime solamente in faccia a*

(1) *Lett. lib.* 2. *tom.* 2. *let.* 10.
(2) *C.* 10. §. 8.

Dio. *Le prime*, dice, *scorrono da una tenerezza affatto naturale, o da un dolore, o da un affetto tutto terreno.* Porta l'esempio di chi piange per l'infamia provenutagli dal peccato, o perchè legge nella Scrittura le disgrazie avvenute a qualche Personaggio, o perchè nell'udire una predica, o un racconto, s'intenerisce alla maniera patetica, con cui parla il Predicatore. In tali occasioni, aggiunge, se non si allontana la colpa dal cuore: « piangono gli occhi, ma è secca » l'anima. Quindi non hanno occasione di farsi vani» tà del loro pianto certe imperfettissime beatelle, che « avendo gli umori dispostissimi a sciorsi in lacrime, » le versano con facilità, ed abbondanza. *Parlando poi » della seconda sorta di lacrime dice, che* sono miste » di compunzione, e di fervore soprannaturale, e ce» leste, e tutto insieme di certa tenerezza sensibile, » e terrena... Chi ha familiare il dono di queste la» crime, naviga felicemente verso il Paradiso. Gli si » rende più agevole la perseveranza, perchè gli si ren» de più soave la pietà. Chi nol prova, nol può capi» re, quanto sia grande il diletto, che vien dal pian» to, quando il pianto ancor naturale si congiunge al» le lacrime della pietà.. Però chi prova tale conten» to, si prepari a soffrire ancor le aridezze. Dio non » vuol trattare i favoriti sempre a carezze ec. *Final» mente descrivendo la terza sorta di lacrime, scrive » così:* Queste lacrime non si spargon dagli occhi, ma » stan nel cuore. Sono come le acque del firmamento; » non si veggono da noi qui in terra, ma si veggono » da Dio, e dagli Angeli in Cielo. Voi non piangete, » ma davvero siete pentito di aver offeso l'ottimo vo» stro Dio: voi non piangete, ma però dite con riso» lutissima volontà, *non mai più peccati*; voi non » piangete, ma però volete ciò, che Dio vuol da voi... » consolatevi, che ancor senza pianto abbondate di quel» le, che nella stima di Dio sono vere lacrime. Quel» le lacrime, che da' Santi si chiamano onnipotenti, » padrone del Cielo, estinguitrici dell'Inferno, arbitre,

» quasi dissi, del cuor di Dio ec. » (1). Quando dunque le lacrime portano l'emendazione, e il miglioramento de' costumi, sono dà Dio: quando portano una secreta superbia, e concupiscenza di se medesimo, sono dal Demonio, e quando non portano uè bene, nè male sono dalla natura. Quando il cuore è ferito dal dolore de' peccati, dice S. Agostino, *inde quidam sanguis animi confitentis per lachrymas profluat*: sono quelle lacrime, sangue di un cuore ferito dalla contrizione (2); ma quando non v'è dolore nel cuore delle offese fatte al Signore, le lacrime allora non sono sangue del cuore ferito, ma sono un sangue simile a quello, che si vede sparso sul volto, o sulle mani di taluno, ch'è di un agnello, o di altro animale svenato: sono lacrime apparenti, che possono ingannare gli uomini; ma non ingannano Dio. Sicchè chi non può piangere, non si turbi: il dolore interno basterà a fargli ottenere la remissione de' peccati. Chi piange, non s'insuperbisca: il frutto delle lacrime sia una maggiore umiltà, e un maggior fervore nel Divino servizio.

222. Quanto poi a coloro, che disprezzano le lacrime, le discipline ec., sappiano che disprezzano ciò, che Dio approva, e consiglia: ciò che han praticato le persone più savie: ciò che riesce all'anima di sommo giovamento. La Divina Scrittura è piena di esortazioni a piangere, ed a dare altri segni esterni di pentimento. *Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio, et in fletu, et in planctu* (3). *Accingite vos ciliciis, plangite, et ululate* (4). *Deduc quasi torrentem lachrymas per diem, ac noctem* (5). *Plorate ululantes* (6). *Lugete, et plorate* (7). Cornelio a Lapide commentando le notate parole di Joele, dice, *quo non tantum*

(1) *To.* 3. *lez.* 19. *sul primo libro de' Re.*
(2) *Ser.* 351. *de poenit. al* 50. *int. hom.* 50.
(3) *Joel.* 2. 12.
(4) *Jer.* 4. 8.
(5) *Thren.* 2. 18.
(6) *Jac.* 5. 1.
(7) *Jac.* 4. 9.

lachrymis profusis defleatis, *sed et cum gemitibus*, *suspiriis* , *tunsione pectoris*, *complosione manuum etc. ploretis* , *et plangatis pristina scelera.* E sul fatto del Re di Ninive, il quale alla predicazione di Giona *abjecit vestimentum suum a se* , *indutus est sacco* , *et sedit in cinere* , riflette il medesimo a Lapide , che per la penitenza non s' intende la sola mutazione di costumi ; *sed gemitum* , *saccum*, *cinerem* , *jejunium* (1). Cotali esterni contrassegni di dolore , a cui la Scrittura ci esorta , tutti sono stati praticati da' servi di Dio , e la Chiesa gli ha approvati , facendone onorevole menzione nelle Bolle della loro beatificazione , come osserva Benedetto XIV (2) ; ed aggiunge , che i cilizii , le discipline ec. servono a far sì , *ne concupiscentia spiritui resistat* , *et ei dominetur* (3) , e che quando le lacrime sono dono di Dio , il piangere nell'orare , dimostra , ch' è quella un'eccellente orazione (4). E senza che qui adduca altro esempio , basta il notare, che il Santo Davide quasi di continuo spargeva lacrime alla memoria delle colpe commesse , portava il cilizio, e pel dolore d'aver offeso Dio prorompeva in grida sì alte , che sembravano rugiti di lione. *Lavabo per singulas noctes lectum meum* , *lachrymis meis stratum meum rigabo* (5). *Defecerunt prae lachrymis oculi mei* (6) *Posui vestimentum meum cilicium* (7). *Rugiebam a gemitu cordis mei* (8). Finalmente il giovamento , che da tali esterne dimostrazioni di penitenza ritrae l'anima si è , che s'indeboliscono le forze della concupiscenza , più volentieri la carne si soggetta allo spirito , si accresce l'interno pentimento , e s'impetrano da Dio maggiori misericordie. Il disprezzare le lacrime ,

(1) *Jon.* 3. 6.
(2) *De serv. Dei beatif. l.* 3 *c.* 28.
(3) *Ibid. n.* 5.
(4) *Ibid. c.* 29.
(5) *Ps.* 6. 7.
(6) *Thr.* 2. 12.
(7) *Ps.* 68. 12.
(8) *Ps.* 37. 9.

e le penitenze esterne indica un cuore duro, una mente ottenebrata, ed uno spirito ignorante, ed illuso. Iddio vuol esser onorato dall'anima, e dal corpo, perchè è padrone dell'una, e dell'altro; ed essendo stato il corpo istromento de' peccati, ha da esser anche compagno nella penitenza. Se dice Joele: *Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra*, con ciò solo vuol riprovare le penitenze esterne, che non sono unite coll'interna. Tralascio gli encomii, che alle penitenze esterne danno i Santi, e solo trascrivo un passo di S. Lorenzo Giustiniani: *O lachyma humiliis tua est potentia, tuum regnum, tribunal Judicis non vereris.. si sola intras, vacua non redibis. Quid plura? vincis invincibilem; ligas omnipotentem; aperis coelum* ec. (1).

§. IV,

Maniera che debbono tenere i penitenti per concepire il dolore, e il proposito prima di portarsi avanti al Confessore. Ajuto che in ciò debbono dar loro i Confessori.

223. Essendo il dolore, e il proposito tanto essenziali per conseguire il perdono de' peccati, quanto sinora abbiamo osservato, in nessuna cosa dovrebbero i penitenti mettere tanta applicazione, quanto nel ben concepire cotali atti. E pure l'uso quasi comune de' fedeli su questo punto si riduce a recitare colla sola bocca la formola degli atti medesimi, e dopo ciò si lusingano di avere il dolore, e il proposito. E il più lacrimevole si è, che tanti Confessori vivendo nel medesimo inganno, col solo far dire a' penitenti l'enunciata formola, credono di averli già disposti col dovuto dolore, e col necessario proponimento alla Sacramentale assoluzione. Ecco perchè la maggior parte si confessa-

(1) *To.* 1. *Lign. vit. de orat.* 9.

no senza esser pentiti, nè risoluti di emendarsi, ed ecco perchè tutti si confessano, e pochi si emendano. Per illuminare su questo punto e i penitenti, e i Confessori, esponiamo la condotta, che in ciò gli uni, e gli altri hanno a tenere.

224. Di tre cose han bisogno i penitenti per poter concepire, come si dee, il dolore, e il proposito nelle loro confessioni, cioè d'istruzione, di preghiere, e di riflessioni. Una sola cosa di queste che loro manchi, non sono in istato di concepire a dovere i mentovati atti. Primieramente han bisogno d'istruzione, cioè debbono apprendere i requisiti che han d'avere il dolore, e il proposito per esser buoni, e debbono nel tempo stesso apprendere, che se a tali atti manca un solo di tali requisiti, essi nel ricevere l'assoluzione non sono mai da Dio perdonati. Se i penitenti non sanno i suddetti requisiti, come potranno procurare, che al loro dolore, e proposito non ve ne manchi alcuno? La cosa è chiara da se stessa, ed ognuno l'intende senza fatica, perchè ognuno intende che, non si può fare quel che non si sa. Se di più non sanno, che la mancanza di un solo di tali requisiti è bastevole ad impedire, che i peccati sieno loro rimessi, ancorchè sappiamo quali essi sieno, pure li trascureranno; perchè bisognandovi applicazione, e fatica, quando non gli abbiano per cose essenziali, non vorranno nè applicarsi, nè faticare, mentre la comune de' Fedeli nelle cose spettanti all'eterna salute appena vuol fare quello solo, che se non si fa, è persuasa, che le sarà impossibile il salvarsi. Questi due punti d'istruzione sono dunque il primo passo da darsi per potersi concepire a dovere il dolore, e il proposito. Noi gli abbiamo diffusamente esposti in tutto questo Capo. Pochi li leggeranno, ond'è dovere de' Parrochi, de' Predicatori, e de' genitori l'istruire sopra di ciò i loro sudditi, uditori, e figli.

225. Un penitente già sopra di questo istruito, ha quindi bisogno di far preghiere, e riflessioni per eccitare in se il dolore, e il proponimento. E qui si rifletta, che alla maggior parte de' penitenti riesce molto

difficile il concepire, come si dee, il dolore delle colpe commesse, e la risoluzione di emendarsene. Essi sono dominati da un disordinato veementissimo amore verso i beni terreni, e verso i piaceri mondani, ed hanno altresì un estremo abborrimento verso i mali temporali. Dall'altra parte poco conoscono i beni, e i mali spirituali, ed eterni, per conseguenza poco amore hanno verso di quelli, ed un debole, ed inefficace abborrimento verso di questi. Come dunque non sarà ad essi molto difficile l'avere maggior dolore del peccato, che della perdita della roba, de' piaceri, della sanità, e di ogni altro bene temporale; e l'avere un proponimento di non peccare più fermo, e più forte della volontà che hanno di allontanare da se le infermità, la povertà, i disprezzi, e la morte istessa? Come potranno in un tratto, quando sono per confessarsi, concepire un sì vivo amore verso Dio, e verso il Paradiso, o pure un sì gagliardo timore delle pene eterne, che l'amore, o il timore di questi beni, e mali spirituali, astratti, e lontani da' sensi superino tutto l'amore, e il timore che poco prima aveano in grado sì veemente per li beni, e mali temporali? Come finalmente potranno essi fermissimamente determinarsi di astenersi in perpetuo da ogni colpa mortale, quando anche si trovassero nelle occasioni più forti, nelle tentazioni più gagliarde, e quando anche per non cadervi abbiano a disgustarsi tutti gli amici, i parenti, le persone più ragguardevoli, abbiano ad incorrere nell'odio di tutti, ed abbiano a perdere la roba, e la vita istessa? Difficilissimo, chi nol vede? riuscirà loro il pentirsi, e il risolversi così, e pure, come si è dimostrato, a nulla servono il dolore, e il proposito, se tali non sono.

226. *Resurgere per poenitentiam*, scrive a Lapide, *et propositum efficax, arduum est, et perdifficile.* Ne assegna tre ragioni, 1. perchè molti *nesciunt, quam fortis, et constans resolutio animi requiratur, ut propositum censeatur esse absolutum et efficax.* 2. perchè molti, i quali ciò fanno, *illud procurare, et habere non satagunt, sed habere se simulant, imo sibi ipsis*

falso persuadent. Est enim propositum hoc res ardua, sublimis, et difficilis. 3. perchè molti sono imbevuti di principii politici, o viziosi, direttamente opposti ad un tal proposito: principii, che nelle occorrenze riducono in pratica, e che virtualmente sempre conservano nella loro mente la volontà di ridurre in pratica; come dunque concepire un vero proponimento (1)? Hanno a cagion d'esempio per principio, che bisogna far, come fanno gli altri, e ch'è vergogna l'oprar diversamente. Or qualora non depongano questo principio, se nel confessarsi propongono di non giuocare a giuochi proibiti, di non mormorare in cose gravi, ed occulte, di non amoreggiare ec., ancorchè lo facciano gli altri, lo proporranno colla bocca, ma che lo propongano di cuore, è troppo difficile. E lo stesso accade relativamente agli altri falsi principii, che hanno adottati. Ora per superare la difficoltà, che deriva dalla prima, e dalla seconda delle dette ragioni, vi bisogna l'istruzione, di cui poco fa abbiamo parlato. Per superare la difficoltà, che nasce dalla terza ragione, bisogna pure istruirsi coll'assistere alle prediche, ed a' catechismi, o pure col legger quei libri santi, in cui si combattono tali falsi principii. Finalmente per superare la difficoltà, che proviene dalle ragioni da noi proposte, vi bisognano, come accennammo, preghiere, e riflessioni.

227. Il dolore, e il proposito sono grazie grandi, che da Dio si han da ricevere, e queste grazie Iddio per ordinario non le concede, se non se a chi prega. *Cum constet alia Deum danda etiam non orantibus, sicut initium fidei; alia non nisi orantibus praeparasse, sicut usque in finem perseverantiam*, sono parole di S. Agostino (2), e questo suo sentimento è il sentimento di tutt'i Teologi, i quali fra le grazie apparecchiate soltanto a chi prega, annoverano la grazia della giustificazione del peccatore. Dunque chi vuole eccitare in se prima di confessarsi il dolore, e il proposito, si

---

(1) *In Jac.* 2. 13.
(2) *De don. persev. c.* 15. *n.* 39.

raccomandi con fervore; e con confidenza all' Altissimo, pregandolo a concedergli un ajuto efficace a pentirsi de' suoi peccati, ed a risolvere di mutar costumi. Domandi questa grazia all' Eterno Padre in nome di Gesù Cristo; la domandi a Gesù Cristo nel suo medèsimo nome, la domandi ancora a Maria Santissima, e l' otterrà senza dubbio; purchè però faccia dal canto suo quanto può coll' ajuto della grazia per concepire cotali atti, riflettendo, come ora diremo, a' motivi che possono eccitarli nell' anima sua. Senza questa cooperazione non otterrà la grazia del dolore, e proposito; imperciocchè l' abito della penitenza; dice S. Tommaso, *immediate a Deo infunditur sine nobis principaliter operantibus, non tamen sine nobis dispositive cooperantibus per aliquos actus* (1); e perciò scrisse S. Agostino: *Qui creavit te sine te, non justificat te sine te* (2).

228. Sicchè oltre le suddette preghiere vi bisognano le riflessioni. L' anima nostra non può amare, nè temere, nè abborrire, se prima non conosce con chiarezza, che un oggetto merita d' esser amato, temuto, e abborrito. Prima che la volontà ami Dio, tema l' Inferno, abborrisca il peccato, l' intelletto ha da conoscere l' amabilità di Dio, l' atrocità delle pene eterne, la malizia del peccato. Ed acciò l' amore verso Dio, il timore dell' Inferno, e l' odio del peccato sieno tanto grandi, quanto fa d' uopo che sieno, acciò partoriscano il dolore sommo di aver offeso Dio, e il proponimento fermo di più non offenderlo, è necessario che la suddetta cognizione, donde questi atti hanno l'origine, sia molto profonda, e molto viva. Questa non può aversi se non se per mezzo di una seria, ed attenta meditazione, o sia riflessione. Qualora dunque manchi la riflessione dell' amabilità di Dio ec., non si concepirà un vivo amore verso di lui ec., e per conseguenza non si potrà avere quel dolore, e quel proposito ch'è

(1) 3. *p. q.* 85. *a.* 5. *c.*
(2) *Ser.* 15. *num.* 159, *de verb. Apost.*

necessario per ricevere con frutto l'assoluzione. Ecco perchè pochi Fedeli si confessano col dovuto dolore, e proposito: Ciò nasce, perchè mancano di fare l'enunciate preghiere, e riflessioni.

229. Dopo dunque, che un penitente ha esaminata la sua coscienza, ed ha pregato il Signore a dargli vera contrizione delle sue colpe, dee per qualche tempo riflettere a' motivi soprannaturali, che hanno da risvegliar nell'anima sua una tale contrizione. E sebbene sia bastevole per la confessione l'atto di contrizione imperfetta, o sia di attrizione, tuttavia conviene, che ogni penitente cerchi di concepire l'atto della contrizione perfetta (*n.* 195); e ciò per due buone ragioni. Primo per rendersi facile coll'uso il fare un tale atto, che al comune de' Fedeli è molto difficile. E questa facilità può fare in qualche occasione, che si salvi quell'anima, che altrimenti sarebbesi perduta senza rimedio. Si trovi taluno in pericolo di morte colla coscienza rea di colpa grave, e senza Confessore, da cui ricevere l'assoluzione. Se egli si pente de' suoi peccati col dolore di attrizione, sia pure intensissimo il suo pentimento, sia pure il suo proposito fermissimo, morendo in quello stato col solo desiderio dell'assoluzione, è di fede, ch'egli muore dannato. Ma se il suo dolore è di contrizione perfetta, unita questa al desiderio di confessarsi, gli sono perdonate le sue colpe, e gli vengono aperte le porte del Paradiso. Ecco quando importa l'avvezzarsi in vita a fare quest'atto di contrizione. *Secondo* col farsi spesso un tale atto si fa acquisto d'immensi gradi di grazia, a' quali corrisponderanno immensi gradi di gloria nella beata eternità. E oltre a ciò a misura che una tal contrizione è più intensa, alla stessa misura si rimettono le pene de' peccati, che resterebbero a pagarsi nel Purgatorio. Motivi tutti, che debbono impegnare ogni cristiano ad eccitarsi al pentimento col pensiero della bontà di Dio offesa da' suoi peccati, e replicare sovente quest'atto di contrizione.

230. E per agevolarsi una sì vantaggiosa pratica,

prima il penitente rifletta a' motivi, che producono l'attrizione, e da essi faccia passaggio a' moti i, che formano la contrizione. Dica per esempio fra se medesimo: *Io co' miei peccati ho offeso, ho disprezzato quel Dio, che mi ha dispensati tanti beneficii. Egli mi ha donata la mia vita, e la sua, la mia, perchè mi ha creato, la sua, perchè fattosi uomo per la mia salvezza, è morto per me con una morte dolorosissima. Tutte le pene, tutti gli spasimi tolerati da Gesù Cristo nella sua vita, nella sua passione, e nella sua morte, tutti spettavano a me, ed io dovea soffrirli disperatamente, ed eternamente nell'Inferno. E quel caro Padre, quell' amoroso Redentore per liberarne me, gli ha presi tutti sopra la sua persona, ed a me ha ceduti i suoi meriti, ed a me ha guadagnate le gioie, e le delizie sempiterne del Paradiso. Che grande amore mi ha portato! Che gran bene mi ha fatto! Ed io l'ho offeso! E io gli ho attossicato il cuore! Ho fatto un male immenso, me ne pento, mi dispiace ec.* Indi da quest'atto, ch'è di attrizione, con somma facilità può far passaggio all' atto di contrizione. Siegua dunque a dir seco stesso: *Perchè Gesù Cristo mi ha amato tanto? perchè mi ha tanto beneficato? Avea forse bisogno di me? No: Meritava io forse il suo amore, e i suoi beneficii? Neppure. Dunque perchè si è indotto ad amarmi, e beneficarmi tanto? solamente perchè è buono: solamente perchè è infinita bontà. Ed io questo Dio così buono ho offeso? Ed io ho disprezzato un Dio di tanta bontà? Oh quanto male ho fatto! Me ne dispiace, me ne pento, mai più ec.* Ed ecco già conceputo l'atto di contrizione perfetta.

231 Aggiungiamone un altro esempio, prendendo per motivo dell' attrizione il Paradiso perduto, e l'Inferno meritato. *Io coll'offendere gravemente il Signore ho rinunziato il Regno de' Cieli, ove sono tutt' i beni, e tutti eterni, i quali sarebbero stati tutti miei per sempre; e mi ho meritata la carcere dell'Inferno, ove sono tutt'i tormenti, e tutti senza fine. Se in questo stato mi sopraggiungeva la morte, come a tanti è ac-*

caduto, oh misero me! adesso già sarei in compagnia de' demonii, in un mare di fuoco, in un abisso di pene senza speranza di uscirne mai più. Oh quanto male ho fatto coll'offenderel Dio Ma egli mi vuol perdonare, se mi pento, se mi emendo. Sì, mio Dio, mi pento di avervi offeso ec. Questo è l'atto di attrizione, dal quale ecco come facilmente si passa all'atto di contrizione. *Poteva il Signore farmi morire in questo stato? Sì, che lo poteva. Era ingiustizia, se lo faceva? No, era tutta giustizia, nè io potea lamentarmene; ed in fatti a tanti meno rei di me ha mandata la morte prima che si pentissero, ed ora sono nell'Inferno, e confessano, che non è stata fatta loro ingiustizia. E perchè il Signore non ha trattato così anche me? Perchè non mi ha precipitato nell'Inferno? Perchè mi ha dato tempo da pentirmi? Avea egli bisogno di me? No. Lo meritava io questo favore? Neppure. Mi ha trattato così, perchè è buono, perchè è pieno di bontà, perchè è una bontà infinita. Ed io questo Dio tanto buono ho offeso! Me ne pento sopra ogni male ec.* Questo è l'atto di contrizione perfetta; ed in simil maniera si può ricavare anche dagli altri motivi dell'attrizione.

232. Per comodo poi di coloro, che vogliono concepire la contrizione per li suoi proprii motivi senza farvisi la strada con i motivi dell'attrizione, aggiungiamo le seguenti riflessioni: « Vuoi capire anima mia il » gran male, che hai fatto coll'offendere Dio? Pensa » quanto egli è buono. Quanta bontà racchiude in se » ciascuno di quegli Angeli, e quei Beati, che sono » nel Cielo? Quanto è buona Maria Santissima? Uniamo insieme la bontà di tutti gli Angeli, di tutt'i Santi, e di Maria Vergine. Che gran bontà! Che bontà » immensa! Or tutta questa bontà così grande, e così » immensa è una minima parte, è l'infinitesima parte della » bontà di Dio. Quanto dunque è grande la bontà di » Dio, quanto egli è buono, quanto è amabile? Quanto è amabile tutto il Paradiso de' Beati, unitavi anche la divina Madre? E pure altro non hanno, che

» una goccia di bontà. E Iddio, che ha un mare infinito di
» bontà quanto è amabile? Or se tu anima mia col tuo pec-
» cato avessi fatta ingiuria a quanti Beati sono nel Cielo,
» anche a Maria Santissima, conosceresti di aver fatto un
» gran male? Maggior male hai fatto coll' offendere Dio,
» che se avessi offeso tutto il Paradiso, mentre tutto il Pa-
» radiso non è tanto buono quanto è buono Dio... Quan-
» do conosci sopra la Terra un Personaggio molto buono,
» un Personaggio, in cui vi scorgi tutte le buone qualità,
» ancorchè non ti ha fatto bene, pure ti senti tirato ad a-
» marlo, e non hai cuore di fargl'ingiuria. Ma perchè?
» perchè è buono, e chi è buono non merita ingiuria, ma
» amore. E se a caso l'avessi offeso, non ne proveresti
» poi un gran rammarico? E se poi conoscessi un Per-
» sonaggio cento volte più buono del primo, non l'amere-
» sti assai più, e non avresti un rammarico molto più
» grande, se inavvedutamente l'avessi offeso? Certo che
» sì; perchè quanto uno è più buono, tanto merita un mag-
» gior amore, e tanto è più male l'offenderlo. Or quale a-
» more non merita Iddio, che ha in se, diciamo co-
» sì tutte le buone qualità, tutte le perfezioni, e cia-
» scuna delle sue perfezioni è infinitamente infinita:
» qual amore non merita Dio, che è tanto buono;
» quanto sono buone tutte le creature della Terra, e
» del Cielo: che ha dato alle creature tutta quella bon-
» tà che hanno; e che ne possiede infinitamente di più?
» Quanto dunque è stato male l' offenderlo? Quanto
» rammarico non ne dei provare?...... Iddio non solo
» è più buono di tutti, ma è la istessa bontà: bontà,
» di cui i Beati nel Cielo ne veggono una piccola por-
» zione, e tanto basta per renderli sazii, e contenti
» per una eternità, e per necessitarli ad amare Dio:
» bontà, di cui potrebbe il Signore mostrarne sem-
» pre nuovi gradi per tutta l' eternità, senza mai ar-
» rivare a mostrarla tutta: bontà, che conosciuta in
» parte da' Beati, se fossero capaci di dolore, tutti mor-
» rebbero per la pena di aver offeso Dio: bontà final-
» mente, che se potesse vedersi dai dannati, nel fuo-
» co stesso, in cui ardono, troverebbero un Paradiso.

» Questa bontà hai tu anima mia offesa, e disprezza» ta. Non l'ami ora sopra ogni cosa? Non ti penti di » averla oltraggiata ec? » Or di una, or di un' altra delle notate riflessioni debbono valersi i penitenti per concepire la contrizione delle loro colpe.

233. Ed in questo son tenuti ad aiutarli i Confessori, ch' è l'ultima cosa, che ci siamo proposti di avvisare in questo Capo. Nè si richiede un lungo raziocinio per comprendere la grave obbligazione, che i medesimi hanno di aiutare a disporre i penitenti, col suggerir loro i motivi, che possono eccitarli al dolore, ed al proposito. Ella si rileva da questo argomento. I Confessori, che assolvono gl' indisposti, peccano mortalmente. Questo si è provato nel *n.* 168. e seguenti. La maggior parte de' penitenti si accostano avanti al Confessore indisposti, fuorchè nel tempo di missione (1). Questo costa dall' esperienza, e fra poco ne addurremo anche le testimonianze degli Autori. I penitenti per ordinario non si dispongono senza le preghiere, e le riflessioni (*n.* 225 e 227). Dunque se il Confessore non li fa raccomandare a Dio, e non li fa riflettere a' motivi del dolore, gli assolverà indisposti, e peccherà mortalmente. E da questa conclusione generale non si eccettuano, che quei soli pochi, i quali sogliono accostarsi disposti al Sacramento della Penitenza, e di cui il Confessore o conosce, o prudentemente presume la necessaria disposizione. « Nè deesi » supporre », dice Jorio, « che niuno si confessi sen» za questo interno dolore, mentre s' insegna a tutti » la di lui necessità sin dalla fanciullezza. Imperciocchè l'esperienza ci dimostra il contrario. Non è egli » certo, che essendo il dolore atto della volontà, ne» cessariamente ha da precedere la considerazione del» l'intelletto? Or vadasi osservando, quanti son coloro, » che prima (*di recitare la formola dell'atto di dolore*) » di senno, e di proposito si pongano a riflettere al » mal che hanno fatto, ed a' motivi di abborrirlo? Si

(1) *Istr. ai Conf. c. 10.*

» troverà, che sono pochissimi. Dunque è obbligazio-
» ne del Confessore supplire, perchè essendo Giudice,
» *ex officio* dee fare, che il suo giudizio non riesca
» nullo (1). Non faccia mai, *altrove insinua al Con-*
» *fessore*, far l'atto di dolore, senza che prima dia i
» motivi di attrizione, e contrizione; nè creda che i
» contadini (*e lo stesso è della comune degli altri*) lo
» facciano da loro; e quel semplice atto, che soglio-
» no fare prima della Confessione, se non hanno inte-
» so i motivi, suole essere dolore esterno, onde non
» è buona disposizione per ricevere la grazia del Sa-
» cramento (2) ». Monsig. Liguori nella *Pratica del Confessore* dopo aver detto, che si han da fare al penitente le necessarie ammonizioni, soggiunge: *Bisogna che il Confessore attenda a disporre il penitente all'assoluzione con un vero atto di dolore, e di proposito, avvertendo, che rari sono quei penitenti, specialmente i rozzi, che prima di confessarsi fanno l'atto di dolore.* Indi riprova la condotta di quei Confessori, che non fanno altro per far concepire a' penitenti il dolore delle loro colpe, che domandarli dopo l'accusa de' peccati: *Di tutto questo ne cerchi perdono a Dio, te ne penti di cuore?* Dice, che questo non basta, ma è necessario suggerir loro i motivi, acciò sieno mossi al pentimento (3). Il che viene insinuato dal Rituale Romano con queste parole dirette al Confessore: *Ad dolorem, et contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet* (4). La stessa insinuazione fa Benedetto XIV nella sua Costituzione *Apostolica* de' 26 giugno 1749, e riflette, che sono molto più utili le parole del Confessore, che quelle del Predicatore; imperciocchè parlando questi ad un popolo intero, spesso avviene, che l'uditore si lusinga, che le

(1) Le avvertenze per le missioni si veggano nel Capo VII § 7.
(2) *Par. di Vil. append. utiliss. a' Conf. n. 8.*
(3) *Prat. de' Conf. n. 10.*
(4) *Ordo minist Sacr. Poenit.*

sue invettive appartengano ad altri, e non a lui. *Il Predicatore*, dice, *non parla per me*. Ma non può dir così il penitente, quando è ammonito dal Confessore, e quando se gli rappresenta la gravezza de' suoi peccati, e se gli suggeriscono i motivi, che debbono muoverlo a concepirne pentimento. A se medesimo egli allora applica ciò, che ascolta, e perciò l'ascolta con profitto. Propone indi il lodato Pontefice quel che a ciò sogliono opporre i Confessori, cioè che la moltitudine de' loro penitenti è molto grande, e che volendo trattenersi a disporre ciascuno di essi al dolore, non possono sbrigarli tutti, perchè manca il tempo. E risponde con S. Francesco Saverio, che il Confessore dee procurare, che le confessioni sieno ben fatte, ancorchè per farle riuscir buone, ne abbia da ascoltar poche (1).

234. Sicchè a riserba di quei pochi penitenti, che si presentano disposti, tutti gli altri debbono esser eccitati al dolore dal Confessore. Prima questi dee fare, che si raccomandino a Gesù Cristo, ed a Maria SS., mettendo loro in bocca la preghiera, con cui han da domandare la grazia di pentirsi, e di risolversi, e facendo loro ripeterla più volte, ed indi suggerisca ad essi i motivi dell'attrizione, e della contrizione nella maniera di sopra esposta nel *n*. 231., *e* 232., trattenendosi in questo più, o meno secondo la durezza che trova nel penitente; e dopo ciò faccia recitare la solita formola degli atti del dolore, e del proposito, la quale contenga quegli stessi motivi, che ha loro suggeriti, ma che sieno espressi con chiarezza, e con vivezza, e che sieno divisi in più membri; come per esempio; *Mio Dio voi mi avete creato mi avete data la vita, ed io vi ho offeso: voi vi siete fatto uomo, e siete morto per salvarmi, ed io vi ho disprezzato: voi mi avete amato assai, ed io vi ho odiato. Padre mio conosco, che ho fatto un gran male: me ne pento*

(1) § 22.

con tutto il cuore: sono stato un ingrato, un traditore, me ne dispiace assai, me ne dispiace sopra agni male; non vi voglio offendere mai più. Mio Dio io non meritava l'amore, che mi avete portato; io non meritava il bene, che mi avete fatto, e voi non avevate bisogno di me. Mi avete amato solamente per bontà vostra, perchè siete tanto buono, infinitamente buono. Ed essendo voi così buono, io vi ho offeso, io vi ho disprezzato. Bontà infinita ora vi amo, vi amo assai, vi amo sopra ogni cosa, e perchè vi amo, mi pento di avervi offeso, voglio colla grazia vostra prima morire che tornare ad offendervi. In simil maniera potrà il Confessore formare l'atto del dolore sul motivo del Paradiso perduto, e dell'Inferno meritato, avvertendo, che in esso si racchiuda, come qui si è fatto, prima l'attrizione, e poi la contrizione.

235. Ma dirà il Confessore: *Quando io voglio assolvere il penitente allora son tenuto a disporlo prima nella maniera ora additata; ma non mi è forse permesso di rimandarlo indietro, acciò prima si disponga da se, e poi ritorni per ricevere l'assoluzione.* Vi rispondo con una distinzione. Se voi dalla confessione che avete udita, e dalle circostanze che occorrono nel penitente, giudicate, che sebbene egli fosse disposto, pur nondimeno dovreste, o potreste (*ex n.* 415) differirgli l'assoluzione, in questo caso vi è permesso di rimandarlo a disporsi da se, ed altro non dovete fare, prima di rimandarlo, che fargli ben intendere ciò, che dee fare in quell'intervallo di tempo. Ma se conoscete di poterlo, e doverlo assolvere allora, purchè si disponga col dolore, e col proposito, in tal caso se lo rimandaste indietro per risparmiare la fatica di ajutarlo a disporre, vi fareste reo di colpa mortale. La ragione si è, perchè il trovarsi colui in una grave necessità spirituale, e l'avervi di già manifestate le sue colpe fa sì, che voi siate tenuto con obbligo rigoroso, e grave di carità ad affaticarvi per liberarlo da quella necessità, ancorchè vi bisogni molto tempo, ed ancorchè abbiano perciò a rima-

ner molti senza confessarsi in quella mattina, i quali ancorchè si ritrovino in uguale, o anche maggiore necessità, non hanno però manifestate le loro colpe, onde non hanno quel dritto d'esser ajutati che ha colui, che ha già fatta la sua confessione. Eccone in conferma le autorità, non già de' Probabilioristi, i quali per ordinario io non nomino, quando si tratta di opinioni favorevoli alla legge, ma de' Probabilisti, che aggiungono altre ragioni ancora a quelle da me addotte. Parlando il Layman del Confessore, dice: *Gravissime obligatur instruere, monere, et disponere . . . quia causa Sacramentalis judicii jam coepta est; quare et ipsi poenitenti onerosum et Sacramento indecens est, si non perficiatur, cum commode fieri potest* (1). Dee il Confessore, scrive Mons. Liguori, ajutare a disporre il penitente *ex rigorosa obligatione caritatis*, e non basta, che da lui si usi in ciò *modica diligentia* dicendogli poche parole, ma dee suggerirgli i motivi dilatati quanto basta per potere in colui eccitare il dolore, ancorchè vi abbia da impiegar lungo tempo, e molti abbiano da aspettare per cagione di quel penitente, *pro quo tantum illo tunc, non vero pro aliis rationem est Deo redditurus* (2) Sporer è del medesimo sentimento, *quia*, dice, *causa Sacramentalis judicii jam coepta est*; onde non può il Confessore *senza giusta cagione* mandare indietro il penitente, acciò si disponga: *sed sub mortali obligatus manet eum examinare, et ad absolutionem dispositum reddere.* (3). Così parla Busembao (4). Jorio (5) etc. E si avverta per ultimo, che quel *cum commode fieri potest* di Layman, e quel *senza giusta cagione* di Sporer, non vogliono indicare, che sia lecito al Confessore di rimandare il penitente a disporsi da se, o per risparmiar la fatica, o per non far rimanere altri senza confessarsi; ma allora soltanto

(1) *Th. Mor. de Sacr. poen. lib. 5, tr. 6. c. 13, n. 10.*
(2) *Th. Mor. de Sacr. Poenit. t. 6. n. 698.*
(3) *De Sacr. Poenit. n. 798 t. 800.*
(4) *De Min. pan. c. 2. d. 5.*
(5) *Giov. Miss. istr. c. 4.*

si avvera, che vi è la giusta cagione di rimandarlo; quando, come di sopra abbiamo detto, per altra circostanza, che riguarda il penitente, si può, o anche si dee differirgli l'assoluzione; come se abbia bisogno di prova, se abbia da far qualche restituzione ec. (*n.* 623.), ed allora poi si verifica, che non può il Confessore comodamente dilungarsi nel disporre il penitente, quando sia chiamato di fretta ad assistere ad un moribondo, o pure gli sopravvenga qualche male corporale, per cui non possa senza grave incomodo più trattenersi, o più applicarsi. In questi, o somiglianti casi è lecito il differire ad altro tempo l'ajutare il penitente a concepire il dolore, e il proposito. Fuor di questi casi ciò non si può senza grave colpa.

DICHIARAZIONE

Allora credesi un penitente disposto a poter ricevere la Sacramentale assoluzione, quando in un colle cose richieste per una verace disposizione, concepisca un vero dolore unito a stabile e sincero proponimento.

Queste dottrine proponeva l'autore nel Capo precedente, e assegnava i caratteri peculiari del Dolore e del Proposito, siccome vedemmo; considerando questo Dolore e questo Proposito, siccome due cose, in cui precipuamente consiste il Sacramento della Riconciliazione. Da questo desumeva la sicurtà dell'assoluzione per parte del Confessore, il quale giudica a norma delle disposizioni del penitente, e quindi niega, o concede l'assoluzione, se vede esservi, o non esservi le disposizioni in esame.

Con questo però non dee cercare il Confessore un giudizio di certezza fisica o metafisica delle disposizioni del penitente; ma è bastevole, che ne abbia una prudente probabilità, la quale non includa una prudente suspicione d'essere il penitente altronde indisposto. Imperciocchè secondo la natura de' sacramenti richiedesi proporzionata certezza. Laonde essendo fisica la materia degli altri Sacramenti, richiedesi convenevolmente fisica certezza per la retta amministrazione di essi: ma la materia del Sacramento della Penitenza essendo morale e non fisica, perchè risultante dagli atti del penitente; è bastevole perchè sia bene amministrato, una morale e non fisica certez-

za. Le ragioni filosofiche, con che dimostrasi una tale asserzione, son proposte genericamente dal grande Angelico Dottor S. Tommaso d'Aquino. Osservi il lettore, come Ei discorra: *Non oportet; quod omnis mensura sit omnino infallibilis, sed secundum quod est possibile in genere suo* (*1. 2. qu.* 19., *art. 3*, *ad 3*). Inoltre » *Certitudo non est similiter quaerenda in omnibus, sed in unaquaque materia, secundum proprium modum; quia vero materia prudentiae sunt singularia contingentia, circa quae sunt operationes humanae, non potest certitudo prudentiae tanta esse, quod omnino sollicitudo tollatur* « (2. 2. qu. 47. art. 9. ad 2.). A tai pruove teoretice aggiugnesi una prova pratica, e propria della presente controversia, desunta dall'Istruttore de' novelli Confessori, il quale così ragiona » D'onde noi fermiamo qui per ultimo la conclusione, che è la chiave di tutta questa materia; non ricercarsi altro per amministrare la Penitenza, che un giudizio prudente probabile della disposizione del penitente. Onde se le circostanze non fondano un dubbio prudente, che egli non sia sufficientemente disposto, non dee il Confessore inquietare se stesso, nè il penitente per averne l'evidenza, che non è possibile » (p. 1, c. 15. n. 360).

Ho creduto opportuna cosa essere il premettere queste brevi teorie, dedotte dal libro VI della Teologia Morale di S. Alfonso al n. 461, perchè s'intendessero più agevolmente quelle, che l'autore propone in questo Capo V, in cui parla della disposizione dubbia, per la quale non può assolversi il penitente nè anco condizionatamente.

Che non possa lecitamente darsi assoluzione a colui, che presenta dubbia disposizione nel Foro Sacramentale, è una conseguenza questa, che s'inferisce legittimamente dalle dottrine or ora esposte. Imperciocchè il dubbio esclude quella certezza morale, che dee aver luogo nell'amministrazione di questo Sacramento, e toglie eziandio quella prudente probabilità, che può acchetare la coscienza del Confessore. Però l'autore dimostra questo primo membro del suo assunto dalla ragione delle leggi Naturale e Divina, le quali prescrivono che i Sacramenti non debbano essere amministrati col pericolo di esser profanati. Da questo toglie argomento a determinare qual debba essere il giudicio probabile della disposizion del penitente, per concludere non potersi assolvere chi presenta un dubbio probabile d'indisposizione, e chi, quantunque non presenti tal dubbio, pure non offre la prudente richiesta probabilità di sua disposizione. Questo a mio credere potria aver luogo solamente nel caso, in che uno ignorasse la necessità e il modo di disposizione, o sia avesse la indisposizione passiva; e quindi quantunque questo istesso non argomenti malizia nel penitente, pure non toglie ma ingenera il dubbio della indisposizione.

Dimostra l'autore col sentimento de' Dottori, cioè dire del Busembaum, del Layman, del Iorio e di altri, quello che ha dimostrato colla ragion teoretica, e passa a chiarire il secondo membro del suo assunto; che dice non potersi neppur condizionatamente impartir l'assoluzione a colui, che presenta dubbia disposizione, fuor solamente nel pericolo di morte. Dice, che per assolvere condizionatamente, richiedesi una giusta causa, senza la quale chi assolve incorre in peccato grave, per parlar col Collet e col Roncaglia. Questa giusta causa può essere o la strettezza del tempo, o la incolpabilità del soggetto, che presenta dubbiezza nella sua disposizione. Per la prima cagione deesi largire assoluzione a tutti i moribondi cattolici in qualunque modo muoiano, sia nell'atto del duello, sia in quello dell'adulterio, o di altro peccato, come insegna il Merbesio appoggiato all'autorità di S. Agostino e di Benedetto XIV. Si eccettuano però da questa regola, i soli ubbriachi, i quali nel tempo della loro ebrietà tengono sospeso ogni uso di sana ragione. Quindi l'intendimento ottenebrato non può illuminare la volontà, perchè si muovesse a concepire un qualche dolore de' peccati. Il principio poi, sul quale fonda l'autore la sua ragione si è, che quantunque l'uomo immerso nelle sordidezze del delitto, non sa pensare a ravvedimento, se non con gran difficoltà; nulladimeno può taluno convertirsi in quell'istante medesimo, e desiderare il Sacramento. E la sperienza dimostra, che taluno siasi convertito di fatto.

Per la seconda cagione possono essere assoluti i mentecatti e i furiosi, che han qualche lucido intervallo: i fanciulli, e gl'insensati. Fuori di questi casi non può darsi assoluzione condizionata. Dunque i dubbiamente disposti non possono essere assoluti nè anco condizionatamente, tra perchè non v'ha per essi la ragione della pochezza del tempo, potendo usare di altro tempo a ben disporsi; e perchè son bene assistiti dai lumi della ragione.

Le dottrine dell'autore esposte in questo Capo son chiare, e sodamente ragionate nella loro brevità. Quindi non rimane altro al lettore, che ammirarle e abbracciarle insieme, se gli aggrada. E acciocchè non le abbracci ciecamente, se voglia, sappia che son esse le medesime dottrine di S. Alfonso de' Liguori, il quale quantunque assegni colla debita disposizione altri casi, in che potrebbe concedersi l'assoluzione condizionatamente; pure sostiene non doversi concedere assoluzione condizionata a chi presenta dubbia disposizione, perchè il penitente in tal caso non ha dritto ad averla, siccome insegna Sporer con altri Dottori.

CAPO V.

Se il penitente per colpa sua mostra dubbia disposizione, il Confessore non può lecitamente assolverlo, neppure sub conditione, *fuorchè nel pericolo di morte.*

236. Quando al Confessore apparisce con certezza l'indisposizione del penitente, si è già dimostrato, che in nessuna circostanza, in nessuna necessità può dargli l'assoluzione senza farsi reo di colpa mortale (*n.* 215). Aggiungiamo ora, che lo stesso è, se il penitente gli apparisce dubbiamente disposto. In tal caso il Confessore è tenuto a differirgli l'assoluzione, ed assolvendolo, non ostante che gli apparisca dubbia la di lui disposizione, pecca mortalmente. La ragione si è, perchè le leggi Naturale, e Divina vogliono, che le cose sante, come sono i Sacramenti, si trattino tanto santamente, che non si espongano volontariamente al pericolo probabile di esser profanati, come di fatto vi si esporrebbe il Sacramento della penitenza, qualora si profferisse la formola dell' assoluzione sopra un soggetto, che apparisce dubbiamente disposto. *In moralibus*, dice il Suarez, *perinde est aliquid facere, et exponere se periculo faciendi* (1). Quindi se l' assolvere chi si mostra certamente indisposto, è intrinsecamente male, e perciò in verun caso permesso, è altresì un male intrinseco l' assolvere un penitente, che mostra una disposizione dubbia, e per conseguenza non è permesso in veruna circostanza. Il Confessore dunque per poter assolvere lecitamente, dee avere una moral certezza, che il penitente sia disposto. Questa certezza morale ha i suoi gradi, e perchè la disposizione de' penitenti è nascosta nel loro interno, e i segni esterni, che la dimostrano, non sono sicuri, perciò nella presente materia basta avere l' infimo grado di tal certezza, il quale consiste nel formare da una parte sull' appoggio di

(1) *To.* 1. *de Sacr. disp.* 26. *sect.* 2.

sode ragioni un giudizio probabile, che il penitente sia disposto, e nel non avere dall' altra parte verun dubbio prudente, veruna ragione probabile, ch' egli sia indisposto. Vale a dire, che in due casi manca la certezza morale della disposizione del penitente; il primo, quando vi è una probabilità di sua indisposizione; il secondo, quando sebbene non vi sia dubbio probabile di sua indisposizione, nondimeno neppure vi è probabilità, ch' egli sia disposto. Quindi tanto nell' uno, quanto nell' altro caso, il Confessore è tenuto a differir l'assoluzione, e non differendola, qualunque ne sia il motivo, diviene colpevole di peccato mortale. È questo un principio, a cui acconsentono tutt' i Teologi rigidi, e benigni; sebbene la sola ragione, su cui è fondato, è sufficientissima per dimostrarne la verità, giova nondimeno il confermarlo coll' autorità in grazia di coloro, che non avendo bastante intendimento per sentire tutta la forza della ragione, dalle testimonianze de' Dottori si rendono meglio persuasi.

237. Il Busembao dichiarando qual giudizio debba formare della disposizione de' suoi penitenti il Confessore, prima di assolverli, scrive così: *Moraliter ei constare debet de bona dispositione poenitentis, alias absolvendo peccabit mortaliter* (1). Questa colpa mortale, dice Layman, si commette dal Confessore, ancorchè giudichi sol probabilmente, che colui, al quale dona l'assoluzione, sia indisposto. *Si confessarius certo, vel probabiliter sibi persuadeat poenitentem contritum, vel saltem attritum non esse, aut non integre, quatenus ipsi possibile est, peccat mortaliter, si eum absolvat* (2). Il Matteucci afferma, che *ut non peccet Sacerdos absolvendo, non modo de dispositione poenitentis debet cognitionem probabilem, sed moraliter certum habere; nam non debet prudenter dubitare, aut suspicari de legitima dispositione poenitentis* (3). Alle

(1) *De Ministr. poenit.* c. 2. dub. 5.
(2) *De Sacr. poenit.* c. 13. n. 10.
(3) *Cautel. Confes.* l. 2. c. 1. n. 10.

volte, altrove aggiunge, il penitente sarà disposto avanti a Dio, ma perchè al Confessore non è nota la sua disposizione, non può, nè dee assolverlo; *sed necesse est, ut ipse Confessarius, qui absolvere debet, sibi satisfaciat de recta dispositione poenitentis per judicium moraliter certum* (1). Fu domandato Ivone Vescovo Carnotense, come tra loro si accordassero il Divino insegnamento, che il peccatore subito che si pente vien perdonato, e gli ammaestramenti di santa Chiesa di non assolver subito coloro, che non appariscono con moral certezza ben disposti, ma prender tempo per assicurarsi di loro buona disposizione. Rispose il savio Prelato, ch'è facile il concordar queste due cose, sol che si consideri, che Dio vede l'interno, e perciò se il peccatore è pentito, subito lo conosce, e lo perdona; ma il Confessore, che non vede l'interno, finchè il peccatore non palesi il suo dolore con segni esterni, non può giudicarlo pentito, e non può assolverlo. *Rationis ordo hoc exigit, ut internus judex tanto remittat celerius, quanto solus magis videt interius; judex vero, qui tantum videt in facie, usque adeo delinquentes sub peccati poena detineat, donec per manifestum poenitentiae fructum, qui sit poenitentis affectus intelligat* (2). Quando dunque il Confessore nega l'assoluzione ad un penitente, con ciò non viene a dichiarare, che il medesimo sia realmente indisposto avanti a Dio, ma soltanto dichiara, ch'egli non conosca con moral certezza la di lui disposizione.

238. Benchè il Confessore, *dice Iorio* « non dee cercar di sapere evidentissimamente, se il penitente sia » contrito, come dee in ogni modo trovare l'acqua per » battezzare: tuttavia non dee *mai* amministrare il Sa» cramento a colui, che gli dà motivi di *dubitare* pru» dentemente della disposizione, e pentimento (3) ». Parlando altrove del caso, in cui il penitente, se non

(1) *Ibid. c.* 37 *n.* 12.
(2) *Epist.* 230.
(3) *Istr. a' Conf. di Vit. c.* 1 § 6.

è assoluto o ne risulta scandalo, o non può affatto ritornare, vuole che il Confessore s' industrii per meglio disporlo « ma se, *poi soggiunge*, con tutta questa di» ligenza resta il Confessore confuso, e *dubbioso* della » disposizione del penitente, fa d'uopo differirgli l' asso» luzione, non ostante qualunque urgenza, o scandalo » che vi sia (1) ». Così ancora dee farsi, avverte in altro luogo, nel caso, in cui *un Sacerdote stesse già per celebrare, o una donna venisse con i parenti, che l' osservano:* se non danno segno *chiaro* di compunzione, *non possono in conto alcuno assolversi, quantunque preghino, piangano, e scongiurino, qualsisia necessità v' intervenga o pericolo* (2). Finalmente insegna doversi tenere la stessa pratica colle Monache claustrali, che mostrano una dubbia disposizione « Nè il » doversi, *dice*, la Monaca necessariamente comunica» re, perchè si comunicano le altre, ha da muovere » il Confessore a darle tosto l'assoluzione, ancorchè pre» vedesse, che sia per comunicarsi malamente (3) ». L' Istruttore de' novelli Confessori afferma, che per potersi lecitamente dar l' assoluzione, ci bisogna *un giudizio prudente probabile della disposizione del penitente*, e si ha da verificare nel tempo stesso, che *le circostanze non fondano un dubbio prudente, ch' egli non sia sufficientemente disposto* (4). Uniforme è il sentimento di Mons. Liguori (5), e di tutti gli altri Teologi, onde potè scrivere un moderno Anonimo: *Ogni Confessore è indispensabilmente obbligato* sub gravi *di esser moralmente certo della disposizione del penitente per poterlo assolvere; altrimenti farassi reo della dissipazione del sangue dell' Agnello immacolato di D o Padre, e di un orrendo sacrilegio. Niuno contraddi-*

---

(1) *Ibid. c.* 1 § 7
(2) *Loc. cit. c.* 1 § 3.
(3) *Istruz. a' Confes. di Vil. c.* 1 § 3.
(4) *Num.* 360.
(5) *Th. Mor. de Sacr. poenit. n.* 430. *et* 451.

ce a questo Dato, *nè anche i Casisti più benigni*, *onde è accordato pacificamente* (1).

239. Si rilegga ora il *n*. 213, e siccome ivi abbiamo detto, che in veruno di quei casi può senza colpa mortale assolversi chi si mostra certamente indisposto, così adesso aggiungiamo, che in nessuno di quei casi può il Confessore dar l'assoluzione a chi si fa conoscere dubbiamente disposto. La necessità, l'infamia, il pericolo ec. non mutano la natura delle cose, onde quella che comparisce disposizione dubbia diventasse disposizione certa; nè fanno mutare la determinazione di Gesù Cristo, onde si potesse profferir la forma del Sacramento col dubbio prudente di profferirla senza frutto.

240. Resta ora soltanto da vedere, se a' penitenti dubbiamente disposti possa almeno darsi l'assoluzione *sub conditione*, dicendosi: *si capax es, ego te absolvo etc.* Due cose circa questo punto sono certe; la prima, che colla giusta causa è lecito assolvere condizionatamente; la seconda, dar l'assoluzione condizionata senza la giusta causa, è un peccato mortale, *juxta mitiores etiam Theologos*, dice il Collet (2), e la ragione viene assegnata dal Roncaglia; perchè, dice, *exponere sine justa causa Sacramentum periculo nullitatis, non est sine gravi irreverentia* (3). Quali poi sieno le cause giuste, per cui un peccatore dubbiamente disposto, può lecitamente assolversi *sub conditione*, generalmente parlando diciamo esser quelle, in cui concorra una di queste due circostanze; cioè o che non vi sia tempo per assicurarsi della disposizione certa, o che non vi sia colpa del soggetto nel mostrare quella dubbia disposizione. Ne' fanciulli, e negli stupidi concorre questa seconda circostanza, onde è lecito assolverli colla condizione, tuttochè appariscano dubbiamente disposti; ma di essi parleremo appresso (*n*. 366). Ne' mo-

(1) *Addiz. alla Regola de' costumi istruz. sopra il Sacr. della penit.*
(2) *Comp. Th. Mor. de poenit. c.* 8. §. 2. *q.* 4.
(3) *Tr.* 16 *q. unic. c.* 4. *q.* 6. *Resp.* 2.

ribondi si verifica la prima delle suddette circostanze, onde può loro donarsi l' assoluzione condizionata, quando mostrino una disposizione dubbia. Quindi ogni cattolico moribondo può assolversi *sub condit one*, anche quando abbia dato alcun segno di pentimento. La ragione di ciò dice il Collet, si è, perchè a cotali cattolici allora può in morte *tuto* darsi l' assoluzione senza che abbian dati segni di penitenza, quando sia vero, che in ogni cento mila di essi se ne trovi un solo a cui giovi (*). Or chi può negare soggiunge, che possa trovarsi quest' uno? Dunque a tutti può, e deve darsi l' assoluzione condizionata, acciò quell' uno, che è disposto a riceverla, non perisca per mancanza di essa (1). Noti qui il Lettore, per quei Cattolici, che muoiono nell' atto del duello, dell' adulterio, o di altro peccato, corre la stessa ragione ora assegnata, perchè anche tra questi ogni cento mila può trovarsi uno, che un momento prima di spirare aiutato dalla Divina grazia concepisca il dolore de' suoi peccati. Dunque anche a costoro può, e dee darsi l' assoluzione condizionata. E questa opinione oltre l' esser fondata sopra una ragione tanto soda, viene anche sostenuta dal Merbesio coll'autorità di S. Agostino, che in verità sembra decisiva (2), ed è in oltre approvata dal Sinodo di Feltri del del 1627 presso Benedetto XIII (3). Si eccettua-

(*) Nel Collegio di Girgenti Città della Sicilia vi fu un Lettore di Teologia Morale, il quale insegnò a' suoi Studenti, che affatto non dovasi dar l' assoluzione neppur condizionata ad un moribondo, che non avea dati segni di penitenza. Accadde, che un giorno colpito il medesimo da una specie di moto apopletico, cadde tramortito; e quantunque si trovasse circondato da molti suoi Studenti già Sacerdoti, nessuno vi fu che osasse di assolverlo. Volle Iddio che ricuperasse i sensi; e subito domandò, se gli aveau data l' assoluzione? e sentendo che no, perchè così avea loro insegnato, *da oggi avanti*, soggiunse, *datela sempre, perchè io la bramava, e non poteva esprimerlo.*

(1) *Th. Mor. de confes. n. 482.*

(2) *Ap. Ligor. Th. Mor. de Sacr. poenit. n. 483.*

(3) *De Syn. l. 7, c. 15. n. 13.*

no quei soli, che muoiono in una perfetta ubbriachezza, i quali non avendo in quel tempo l'uso di loro ragione, è impossibile, che possano pentirsi delle loro colpe; come ben riflette il P. da Bergamo (1).

241. A' moribondi dunque dubbiamente disposti (*vedi il n.* 213) può e dee darsi l'assoluzione condizionatamente: a tutti gli altri non può, nè dee ella darsi; e l'assolvere condizionatamente fuor del pericolo della morte, chi mostra dubbia disposizione, è senza dubbio un peccato mortale; perchè da una parte è per colpa sua, cioè per l'atta co che ha al peccato, se non mostra segni di certa disposizione, e dall' altra vi è tempo di farlo disporre, e farlo ritornar dal Confessore; onde non concorre veruna delle assegnate circostanze, che formano la giusta causa di assolvere condizionatamente. Vi fu uno Schilderio, e qualche altro, i quali trasportati dalla propensione di opinar sempre con soverchia indulgenza dissero, che quando il penitente dubbiamente disposto si turba nel vedersi differire l' assoluzione, e vi è pericolo, che lasci di più ritornare al Confessore, e marcisca molto tempo ne' suoi peccati, possa a costui donarsi l' assoluzione condizionata; ma nel ridurre alla pratica una sì fatta opinione sarebbe lo stesso, che rendersi reo di colpa mortale, e di sacrilegio, *tum quia*, come parla il Collet, *id non fert Ecclesiae praxis, tum quia numquam poenitens de obtenta peccatorum remissione certus esset; tum quia longe remissius incumberet Sacerdos investigandis poenitentium dispositionibus.... quae agendi ratio abusus innumeros, pessimas vero praesertim communiones inveheret* (2). Tutte e tre queste ragioni del citato autore sono verissime ed innegabili, nè possono non comparir tali a chi vi riflette. 1. La pratica della Chiesa è, che si assolvano condizionatamente quelli, che per colpa loro mostrano dubbia disposizione, solamente quando non vi è tempo per aspettare, che mostrino una disposizione certa, come si verifica nel pericolo della morte;

(1) *Uomo Appost. al Confes. Esortaz.* 16.
(2) Th. Mor. to. 6 de confes. n. 485.

e questo solo caso si trova espresso ne' Sinodi (1), al quale, perchè corre la stessa ragione, e non vi è colpa nel penitente, se mostri dubbia disposizione, si può aggiungere il caso dello stupido, a cui il tempo non farà cambiar natura, ed i Teologi con ragione l'estendono ancora a' fanciulli, come diremo nel § 9 del Capo 7. In altri casi la Chiesa, come dice l'Herminier, *hanc absolutionis formam non approbat* (2); onde Jorio dopo aver detto, che agli stupidi, e fanciulli si può dar l'assoluzione *sub conditione*, aggiunge: *non potrassi praticar ciò con altre persone* (3). 2. Quando con altri si praticasse, resterebbero sempre in dubbio, se i peccati sono stati loro perdonati, quandochè differendosi loro l'assoluzione, possono meglio disporsi, e si assolvono poi con certezza del perdono. 3. finalmente se fosse lecito al Confessore l'assolvere i dubbiamente disposti colla condizione, egli senza indagare, se vi è disposizione, assolverebbe tutti, fuorchè quei pochi, e da ciò qual profanazione de' Sacramenti, e qual rovina delle anime non ne proverrebbe? Dee dunque aversi in orrore sì fatta opinione.



DICHIARAZIONE

Dopo che l'autore ha esposta la necessità di una interior disposizione, perchè si possa largire a man salva la Sacramentale assoluzione, dopo che ha qualificati i caratteri di tal disposizione, intertenendosi a ragionar del Dolore e del Proposito, siccome conveniva, e dopo aver logicamente dimostrato, che neppure condizionatamente può concedersi assoluzione a chi mostrasi dubbiamente disposto; discende a proporre un metodo sistematico, onde assorgere alla conoscenza della disposizione de' penitenti, esaminando i loro fatti e le loro parole.

Ora cominciano a mostrarsi in chiaro lume le sue dottrine, e ad aprirsi gl'intimi penetrali del suo sistema di pratica Mo-

(1) Ap. Benedict. XIV. de Syn. l. 7. c. 15. n. 14.
(2) De Sacr. poenit. c. 33. in fin.
(3) Confes. di Vil. c. 14. §. 1.

rale. E quel, che è più, si comincia ora ad osservare, le teorie esposte da lui nella Prima Parte, non essere che altrettanti principii, i quali menano il lettore a queste conseguenze. A dir breve, si dimostra chiaramente quando, e come debba darsi l'assoluzione Sacramentale, il cui valore, e il cui abuso proponeva l'autore per iscopo del suo libro, per mostrare quando e come debbasi fruttuosamente concedere. Tali cose si scorgeranno meglio ne' Capitoli seguenti, cominciandosi dal prossimo, che segue, in cui si discorre de' Recidivi, i quali formano la parte precipua delle dottrine dell'autore, anzi hanno il primo luogo fra esse.

Dimostra adunque in questo VI capo che bisogna esaminar bene le parole de' penitenti, per iscorgerne la disposizione. S'introduce dimostrandone la importanza, esagerando il metodo teoretico, cui propongonsi i Confessori, i quali dicono di non volere assolvere gl'indisposti, e poi l'assolvono di fatto, perchè non esaminano la debita loro disposizione.

Propone poscia tre regole, nelle quali mostra a' Confessori qual conto debbasi fare delle parole de' penitenti qualora sieno o non sieno in concorso de' fatti; e poscia in nove pratici teoremi (che io così chiamerei) fa vedere in quanti modi può qualcuno essere indisposto; e con taluni corollari conchiude doversi a costui negare l'*assoluzione* Sacramentale.

CAPO VI.

Maniera da conoscere la disposizione de' penitenti. Primo testimonio da esaminarsi, cioè le loro parole.

302. Eccoci al punto di maggiore importanza di tutti gli altri finora trattati. Quando questo solo punto non s'intenda, a nulla gioverà l'aver inteso tutto il rimanente. Si conceda pure, che apporta somma rovina l'assolvere gl'indisposti: si sappia in che consista la disposizione del penitente: si conceda, che dee negarsi l'assoluzione tanto a quelli, che mostrano una certa indisposizione, quanto a coloro, che fanno comparire una disposizione dubbia. Tutto questo a che servirà, se poi per mancanza di lume a saper conoscere, o di attenzione a voler conoscere la disposizione, e l'indisposizione de' penitenti, a capriccio si giudichi che sono essi disposti? Tanto pure si assolveranno gl'indispo-

sti, quanto se niuno degli enunciati punti si fosse inteso. Si dirà: *io non voglio assolvere gl' indisposti.* Si dirà pure: *io non li assolvo*; ma in realtà si assolverano, perchè non esaminandosi la disposizione dei penitenti, si supporrà, che l' abbiano, quando in verità ne sono privi. Raddoppino dunque l' attenzione i Confessori, giacchè si tratta di un punto il più importante; il quale tanto più ricerca una maggior' applicazione, perchè racchiude in se moltissime riflessioni, che tutte si hanno da fare, quando si ascoltano le confessioni; e se prima non si sono ben apprese, digerite, e rendute familiari; nell' atto del confessare non si faranno presenti, e tuttochè si sappiano, tanto poco serviranno per la pratica, quanto se non si sapessero. Tutti gli altri punti già trattati facilissimamente si ritengono nella memoria, perchè ciascuno di essi si contiene in una sola proposizione, come sono queste: *rovinano le anime le assoluzioni, che si danno agl' indisposti = è un peccato mortale l'assolvere un penitente privo della dovuta disposizione = colli assoluzioni sono infruttuose = il Confessore ha da conoscere con moral certezza la disposizione del penitente per poterlo lecitamente assolvere ec.* Ma al contrario il punto, di cui ora siamo per trattare, contiene molte proposizioni, e molte avvertenze; che tutte insieme si han d' avere avanti agli occhi per fare un retto giudizio della disposizione del penitente; ed una sola, che o non si sappia, o non si abbia presente, si farà un falso giudizio: e si darà un'ingiusta sentenza. Acciò dunque non si prendano degli abbagli in questo gran punto; si richiede, che il Confessore usi primieramente una seria, e lunga attenzione nell'apprendere tutte le particolarità, ed indi una somma, e continua applicazione nel ridurre in pratica ciò, che ha appreso, quando sia per ascoltar le confessioni. Cominciamo dunque a vedere qual sia la maniera per conoscere con moral certezza la disposizione del penitente.

303. La disposizione, di cui parliamo, consistendo nel dolore de' peccati, e nella volontà di più non pec-

care, ed essendo questi atti interni, che sono noti solamente a Dio, altra maniera non vi è da conoscerli, che argomentarli dall'esterno: *Signa externa*, scrive un Dottor di Lovanio, *patere possunt*, *et percipi*; *quae eam dispositionem morali testentur certitudine* (1). Sicchè esaminando il Confessore i segni esterni, da cotali testimonii potrà ricavare, o quella certezza morale della disposizione del penitente, ch' è necessaria per poterlo assolvere; o le ragioni per giudicare, che manca la suddetta certezza, e che per conseguenza dee differirsi l'assoluzione.

304. I principali segni esterni, o sia i principali testimonii dell'interno dell'uomo sono le parole e le opere. Le parole sono inventate per far noti i proprii interni sentimenti; ma se tante volte testificano il vero, altre volte però sono un testimonio fallace, come ce 'l fa vedere di continuo l'esperienza di tanti bugiardi e simulatori, che altro hanno in bocca, ed altro nel cuore. Un testimonio più veridico sono le opere, e i fatti: onde questi dee esaminare il Confessore, quando le parole sono sospette di falsità. E per non errare in tale esame, debbono osservarsi le seguenti regole.

305. *Regola I.* Quando ne' penitenti vi sono parole che mostrano certa disposizione, e non vi sono fatti, che debbono far dubitare della sincerità di tali parole, il Confessore può, e dee credere alle parole, e giudicare, che sia moralmente certa la disposizione di quei penitenti: *Poenitenti credendum esse id quod dicit de suo proposito*, *quando nullum iudicium*, *nullave conjectura apparet in contrarium*, fu su di ciò la decisione del Clero di Padova: ed essendosi opposto, che l'uomo può ingannare; questo dubbio, dissero que' Teologi, dee disprezzarsi nel foro della confessione; quando non vi sono indizii, che l'uomo attualmente inganni (1).

---

(1) Cum Huyg. Opusc. de meth. remis. et q. 3. dub 14. post object. pro consuet. ob. 2 ap. Zacc. Thes. Th. 10. XI.
(2) Ap. Zuccher. to. 2. mens. Iun. an. 1707 q. 2, n. 12.

306. *Regola II.* Quando ne' penitenti vi sono parole, che mostrano con soda probabilità l'indisposizione dei medesimi, il Confessore può, e dee giudicar gli indisposti, imperciocchè manca allora la certezza morale della loro disposizione, essendovi il dubbio prudente in contrario. E qui si noti, che quante volte dico, che il penitente si dee giudicare indisposto, intendo parlare o di una certa indisposizione, o di una disposizione dubbia. Nè vado ciò distinguendo, sì perchè non sempre si può distinguere con sicurezza di accertare il giudizio, e molto più perchè in rapporto alla negativa dell'assoluzione, lo stesso è il giudicare il penitente certamente indisposto, che il giudicarlo dubbiamente disposto (*n.* 236).

307. *Regola III.* Quando nel penitente vi sono parole, che indicano disposizione, e vi sono fatti che indicano indisposizione, fa d'uopo esaminare la qualità delle parole colle circostanze, che l'accompagnano, e la qualità, e circostanze de' fatti, ed indi giudicare, se abbiasi a credere alle parole, ovvero abbiasi a credere a' fatti. Quest'esame lo faremo appresso. Per ora fermiamoci alle sole parole, che indicano indisposizione, e veggiamo in pratica quali penitenti abbiansi per questo segno a giudicarsi indisposti, giusta la regola seconda poco fa assegnata.

308. *Primo.* Se il penitente dice di non voler astenersi da qualche grave peccato, è indisposto, perchè gli manca il proposito universale (*n.* 297).

Secondo. Se dice di volersene astenere solo per qualche tempo, è indisposto, perchè il suo proponimento non è perpetuo (*n.* 198).

Terzo. Se ricusa di praticare i mezzi necessarii per conservarsi nella Divina grazia, è indisposto, perchè non ha fatto un proposito efficace (*n.* 199). L'avverte S. Carlo Borromeo (1) con tutt'i Teologi (*n.* 446).

Quarto. Se dice, che vorrebbe emandarsi, ma che ciò in fatti non gli riuscirà, il suo proponimento è una

(1) Act. Eccl. Mediol. to. 1. p. 4.

velleità, non già una vera volontà, e per conseguenza è indisposto. *Avvertite ancora*, dice il lodato S. Carlo, *che non so'o non si possono assolvere quelli, che veramente non hanno ferma deliberazione di lasciare il peccato mortale, ma nè anche quelli, che sebbene dicano di desiderare di lasciarlo, nondimeno affermano, che loro pare, che non lo lasceranno* (1). Queste parole le ho trascritte dall'Istruzione per li Confessori composta dal lodato Cardinale coll'aiuto di molti Teologi secolari, e Regolari, ed approvata poi da Gregorio XIII, da cui con autorità Apostolica fu confermato il quarto Sinodo Provinciale tenuto da S. Carlo, nel quale si ordina l'osservanza dell'enunciata Istruzione; e questa si vede anche ristampata in Roma per ordine d'Innocenzo XII.

Quinto. Se dice, che è risoluto di emendarsi, ma che che non ispera di eseguir ciò, che ha risoluto, è indisposto; mentre o la risoluzione non è bastantemente ferma, o gli manca la speranza (*n.* 180 *e* 109). Fu deciso dal Clero di Padova, che in tal caso il Confessore *non solum poterit, verum etiam debebit vel ipso poenitenti invito absolutionem differre*; imperciocchè, si disse, quantunque non sieno impossibili la vera volontà di non ricadere più col timore, e col dubbio di tornare al peccato, nulladimeno però quando colui dice, che non ha speranza di mantenersi nella Divina grazia, dà un veemente indizio, che gli manchi il vero proponimento (2). Si avverta però, che alle volte tal diffidenza proviene dall'ignoranza del penitente, la quale gli fa credere, che in mezzo delle tentazioni, e delle occasioni, è impossibile, che la sua debolezza, nol faccia presto, o tardi sdrucciolar nel peccato mortale. Il Confessore dunque illumini chi parla così, facendogli capire, che quando egli userà i mezzi opportuni, e farà quanto dee dal canto suo col soccorso della grazia ordinaria, Iddio non mancherà di

(1) Loc. cit.
(2) Zaccher. to. 1. mens. Iun. 1707. quaesit. 2. n. 12.

somministrargli aiuti più forti, per mezzo de' quali, se vorrà, potrà in tutta la sua vita astenersi da ogni colpa mortale. Se dopo tale insinuazione, il penitente siegue a parlar come prima, dee giudicarsi indisposto. *Si dicit, se non posse dimittere odium, vel caste vivere, talis nullo modo debet absolvi*, sono parole di S. Antonino (1), e del Navarro nel suo Manuale (2).

Sesto. Chi nel promettere la sua emenda si serve di queste, o simili espressioni: *Spero a Dio di non peccare più = Lascia fare a Dio, e alla Beatissima Vergine — Voglio far quanto posso;* si dee giudicare indisposto. Egli ha una velleità, non già una volontà perfetta di non peccare, e perciò parla così. L'esperienza fa vedere, che i penitenti daddovero risoluti non parlano in tal maniera. Vi bisogna altresì la risoluzione. Ha da fare Dio, ma abbiamo da fare noi ancora, e quando pecchiamo manca per noi, non per Dio. Qui pure faccia uso il Confessore dell'insinuazione sopraddetta, per vedere, se il penitente parlasse così per mera ignoranza, ma se continua a mostrarsi irrisoluto, gli differisca l'assoluzione.

Settimo. Chi esortato dal Confessore a non più ricadere risponde: *Oh Padre, e come è possibile? avresti da esser santo: bisognerebbe farsi eremita: sono di carne: tanti fanno peggio di me: se non assolvete questi peccati, non ne assolverete alcuno ec.* dee dichiararsi indisposto, perchè tali parole indicano mancanza di vera risoluzione.

Ottavo. Quel penitente, che dice di non voler più peccare, ma poi si mostra renitente a soddisfare qualche sua grave obbligazione; come di riconciliarsi col nemico, di separare i figli dal letto, e simili, dee giudicarsi indisposto. Il non voler adempiere una grave obbligazione è lo stesso, che il voler peccare mortalmente. Dunque il suddetto penitente non ha il proposito universale, e perciò non è disposto.

(1) In sum. p. 3. tit. 17, c. 20, n. 2.
(2) C. 10. n. 4.

Nono. Qualora il penitente ricusi di soddisfare alla penitenza, che gli dà il Confessore, quantunque sia proporzionata alle sue forze; e dalle sue parole si conosce, che non la ricusa per timidezza, o debolezza di spirito, ma per poca cognizione del male commesso, e per poca contrizione, si dee giudicare indisposto (*Vedi il n.* 188.).

300. Questi sono i contrassegni d'indisposizione, che si ricavano dalle parole del penitente, intorno a' quali si notino quattro cose. I. Per giudicarsi indisposto un penitente, basta, che abbia un solo di tali contrassegni. II. Un solo di questi contrassegni, che vi sia, dee far giudicare indisposto qualunque penitente, o che sia abituato, o che nol sia; tanto chi è recidivo, quanto chi non lo è; o che si accusi di molte specie di gravi peccati, o di una sola; ed ancorchè non sia caduto, che in soli peccati di pensiero. III. Quando il Confessore procura d'illuminare, e disporre il penitente, e questi siegue contuttociò a dimostrar la sua indisposizione, e solo cambia linguaggio, quando ode, che il Confessore gli nega l'assoluzione, in questo caso dee giudicarsi indisposto; perchè con ragione si dee sospettare, che finga disposizione per esser assoluto, non perchè sia internamente cambiato (*Osservate il n.* 393.). IV. Per conoscere il Confessore, se nel penitente vi sia qualche segno d'indisposizione de' soprannotati, è necessario, che lo domandi, che l'esamini, che lo faccia parlare. Nè basta la sola domanda: *volete voi ricadere nel peccato?* perchè a questa per ordinario tutti rispondono, *Padre no*; e corrisponder così par che abbiano un proponimento assoluto, perpetuo, efficace ec., ma se poi si aggiungono altre domande, come per esempio: *per quanto tempo siete risoluto di non tornare al peccato? Se avrete le solite occasioni, come vi porterete?* allora ben sovente si troverà, che il proponimento da essi fatto è condizionato, temporaneo, inefficace ec., perchè risponderanno: *Padre mi asterrò dal peccato per due, o tre mesi, ma poi . . . Se non ho occasioni, non*

peccherò più; *ma se ho occasioni forti*, *neppure allora vorrei peccare*, *ma*... Moltissimi penitenti nel proposito, che manifestano colla lingua, non appongono condizione alcuna, ma internamente, e nel fondo del cuore vi è sempre qualche *se*, o qualche *ma*, di cui per la poca riflessione che fanno a se stessi, neppur essi medesimi si accorgono; ma quando il Confessore sa con destrezza esaminarli, con facilità esce loro dalla bocca qualche parola, che fa comparire il manchevole proponimento, che han conceputo (*). È tenuto perciò il Confessore a scorgere il loro interno, acciò possa avvedersi, se al loro proposito manchi qualche requisito.

DICHIARAZIONE

Quantunque volte i peccatori, che diconsi veracemente convertiti, pensassero non solamente a punire i peccati fatti; ma anche a trovar rimedii per non farne mai più in avvenire; pochi precetti vi vorrebbono a non ricadere: ma il fatto è molto

---

(*) Quest'esame è necessario usarlo con tutti, ma specialmente con coloro, che han peccato per ottenere un gran bene, e l'hanno ottenuto; o per evitare un gran male, e l'hanno evitato, come chi colla fornicazione ebbe per marito, o per moglie la persona che desiderava; e come colui che collo spergiuro ottenne di non pagare una grossa somma di danaro. Oh quanto, e poi quanto è difficile, che costoro concepiscano vero dolore, e proposito! Dicono i Dottori, che i penitenti non si debbono tentare, domandando loro per es: *se vi trovaste in una necessità o di essere uccise, o di peccar mortalmente, voi sareste contento di farvi uccidere per non peccare?* Così è, non si debbono fare tali domande; ma questo si dee intendere rispetto a' casi possibili, non già rispetto a casi, in cui si è trovato realmente colui che si confessa, e vi è caduto nella colpa mortale. Circa di questi, si può e si dee domandare, acciò si scorga, se vi è in esso la ferma determinazione, che in simili casi egli non peccherebbe. Mancando questa determinazione, deesi a lui negare l'assoluzione. Vedi il n. 198. nella nota.

contrario. Per che osservi il lettore come parli su questo punto il P. Paolo Segneri. » Chi ieri uscì dalla rete, pensa subito ritornarvi; ed eppena sa vivere pochi giorni senza peccato. Bisogna dunque fortificarsi bene contro queste ricadute, le quali pongono il peccatore in peggiore stato, che non era prima di cadere; giacchè il Demonio, che si è partito da quell'anima solo, come dice il Signore in S. Luca, ne conduce seco sette altri spiriti peggiori di se; e così si va sempre di male in peggio, con pericolo estremo di dannazione» (V. *Pen. Istr.* Cap. XIII)

Su queste ricadute volge il suo discorso l'autore, intertenendosi lungamente a parlare in questo Capo VII de' Ricidivi, per rendere sempre più chiare le sue teorie, le quali mirano a dimostrare qual debba essere, e qual sia delle volte la vera, o la falsa disposizione de' penitenti, che appressano accusatori e rei al Foro Sacramentale. Son le presenti dottrine le più importanti, che espone l'autore, perchè diffonde in esse vivissima luce a illuminare i Confessori, i queli deono porre in sicurtà quella Sacramentale assoluzione, la cui efficacia e il cui abuso proponevasi per iscopo di tutto il suo libro. Nè dottrine così fatte cessano di essere importanti di per se stesse, prescindendosi dallo scopo del nostro autore. Imperciocchè niuno dee ignorare, che i Ricidivi sien que' che, fra tutti i penitenti, arrecano molestia maggiore a' Confessori, potendosi di leggieri non considerare se sien disposti, come sien disposti, come dovrebbono esser disposti, quando possa largirsi loro l'assoluzione per la conosciuta disposizione ec. Laonde non indarno io dicea esser le dottrine dell'autore, riguardanti i Ricidivi, le più importanti; ed egli studiasi a buon dritto parlarne lungamente, dando pratici documenti in modo, che quasi nulla lasci a desiderare in tal materia.

Nè può il lettore riguardar diversamente le cennate dottrine: imperciocchè s' egli non volesse comprenderne la importanza, o non dovrebbe esercitare il ministerio delle confessioni, alla direzion delle quali questo libro è indiritto; o esercitando tal ministerio anche senza l'uso di questo libro (chè poi non intendesi proporre come unico in questo genere, quantunque la sua utilità sia oggimai troppo manifesta) egli dovrebbe trovarsi malvogliente in contraddizione col fatto, e quindi dovrebbe ricorrere a taluni precetti pratici, che lo guidino in avvenire. E così si assomiglierebbe a quel filosofo pirronista, il quale sebbene teoreticamente negava il movimento locale, pure fu costretto a confessarlo praticamente, per la dura sperienza della fratture di un osso del suo braccio.

Dimostrate le importanza di questa trattazione, è mestieri che io mi volga a considerar più d'appresso le dottrine dell'autore, riepilogandone le ragioni, e dichiarando qualche punto più oscuro.

Io osservava nel Capo precedente, che l'autore voleva dare una norma, onde conoscersi la disposizione del penitente, proponendo un metodo sistematico da esaminar le parole de' penitenti in concorso de' fatti, e quindi de' fatti stessi. Propose e svolse il metodo di esaminar le parole; ora logicamente passa a proporre e svolgere insieme il metodo della esaminazion de' fatti, dividendo il Capo in nove paragrafi, ne' quali espone tutta la dottrina, che riguarda i Ricidivi. Io reassumerò le dottrine di ogni paragrafo separatamente, e proporrò qualche avvertenza colla scorta di S. Alfonso, ora usando della sua Morale, ora della Pratica de' Confessori.

Comincio dal fondamento del Capo, in cui l'autore non fa altro, che spiegare chi intendasi per Ricidivo nel senso generico, e qual debba essere il concetto specifico nella presente trattazione. Però non rende più specifico il concetto di Ricidivo, come converrebbe nella attual controversia; dividendo cioè in due specie distinte i Ricidivi propriamente detti nel senso nostro. Laonde non sia grave che lo proponga questo concetto ancor più specifico colle parole del P. Segneri, della cui autorità meritamente io uso in queste mie Dichiarazioni » Due specie di Ricidivi (*così Egli*) noi possiamo distinguere al nostro intento. Alcuni cadono, è vero, dopo la Confessione; ma cadono più di rado, ma cadono con più di rimorso, e benchè cadano, conservano tuttavia nel cuore un desiderio perpetuo di stare in piedi. Questi non intendo lo quì di atterrire col mio discorso: aperino pur bene perchè essi sono quelle tenebre matutine, che sempre van diradandosi, e sempre verso la luce. Io intendo di ragionare di un'altra razza di Ricidivi: e sono coloro, che dopo la Confessione tornano subito alle medesime colpe senza veruna emendazione, e senza veruno studio per emendarsi; non si raccomandano a Dio: non fuggono in alcun modo le occasioni pericolose, anzi le incontrano con l'istessa temerità, con cui le incontravano prima: in una parola, son tenebre di sera, che s'innoltrano sempre più verso il buio di una notte oscurissima. Un tale suolo di gente, pur troppo numerosissimo, dico io, che si ritrova in uno stato deplorabile al sommo, e la ragione che mi muove a ciò credere, si è in prima per la qualità delle confessioni che fanno; mentre essi le hanno per buone; ma a dire il vero io le ho per molto sospette. Dubito però io, che quando noi diamo a costoro il nome di Ricidivi facciamo loro un onore non meritato: perchè chi ricade, presuppone che prima egli sia guarito, almeno per qualche tempo, là dove a molti di questi infermi, per verità non si levò giammai di dosso la febbre » (*Crist Istr.* rag. 22. n. 2.). Questa distinzione di Ricidivi giova mirabilmente per tutto quello, che deesi dire nè nove paragrafi, in che il Capo va diviso.

Stabilito adunque questo fondamento generico di tutte le teorie risguardanti i Ricidivi, può di leggieri dichiararsi il primo paragrafo. In esso l'autore giudica indisposti, e quindi indegni dell'assoluzione Sacramentale que' che, ricaduti alle prime, o quasi prime volte, dicono esser risoluti di non più tornare al peccato. Dimostra questo suo assunto supponendo due principii dimostrati di sopra, da quali deduce non aversi in così fatti Ricidivi quella morale certezza, che dee avere il Confessore per poter ben largire l'assoluzione. Imperciocchè dee sospettare due cose, e che la promessa fatta dai Ricidivi in quistione nella Confessione antecedente fosse stata simulata e falsa, e che per consegnente simulata sia del pari la promessa che si fa di non più peccare nella Confessione presente. Dimostra la prima ragione del sospetto coll autorità di S. Tommaso, di S. Agostino, del P. du Jardin, del Cardinal de Luco e di altri Dottori; e poi conclude, che l'argomento potissimo di sicuro convincimento stia nel dirsi, che i Ricidivi non hanno fatto uso de' mezzi pratici, destinati ad evitar la colpa, il che dimostra non aver essi avuta ferma volontà di non più peccare; perchè la ferma volontà va sempre congiunta coll'uso pratico di mezzi, i quali non si adoperano da chi cade alle prime volte. Per un consegnente Egli dimostra, che dunque probabilmente se non fu ferma la volontà nella Confessione antecedente, deesi sospettar che tal sia nella Confessione presente. Dichiara questa probabilità con due ragioni, e coll autorità de' Dottori, e chiude il paragrafo, pregando il Signore, che degnisi illuminare i Confessori, perchè profittino di queste norme, quanto alla Confessione de' Ricidivi.

Considerando le teorie esposte in questo paragrafo, può dirsi, che se per Ricidivo intendasi quello, che nella distinzione usata dal Segneri era posto nel secondo luogo, esse son teorie rettissime, e degne di essere abbracciate; nè discordano affatto da quelle, che propone S. Alfonso de Liguori trattando di sì fatta quistione. Se non che siccome col negare l'assoluzione a' Ricidivi non si fa altro, che differirla in tempo più opportuno, dovendo apprestar medela a sì fatta maniera di peccatori; così bisogna aggiungnere qualche parola riguardante il tempo, in che può differirsi l'assoluzione suddetta. In tal materia bisogna usare di una distinzione, e dire, che se il Ricidivo pecchi per estrinseca occasione debba sofferire un differimento più lungo, che non soffra quel Ricidivo, il quale pecca solo per intrinseca fragilità. Imperciocchè il Ricidivo, che pecca per estrinseca occasione, non ha sempre seco gli oggetti presenti, i quali danno forti spinte e più efficaci movimenti al peccato, siccome li hanno coloro, i quali ricadono per intrinseca fragilità, e questi han bisogno di uno sperimento minore de'

primi, quindi si dee differir loro per minor tempo l'assoluzione. S. Alfonso così ragiona nella sua Teologia Morale: Chi ricade per intriseca fragilità, qualora giovi il differimento dell'assoluzione, non può intertenersi più di otto, o dieci giorni; non già per anni intieri, o mesi, come vorrebbe il Iuvenin con altri Rigoristi, contra i quali inveisce. Da questo può prendersi una norma di tempo più lungo pe' Ricidivi, che peccano per occasione estrinseca. In sì fatte materie però deesi evitare, siccome il troppo rigore, la troppa lassezza. Voglio citare le medesime sue parole per render certe le mie asserzioni « *Dico per aliquod tempus, eo quod Recidivis tam levium, qaom gravium culparum non est necessarium differre eis absolutionem per annos, aut per menses, ut nimis rigide vult Juveninus; sed regulariter satis erit, si peccatum procedit ex fragilitate intrinseca, dilatio octo vel decem dierum, prout ait doctus Auctor Libri Romae editi, cui titulus*, Istruzione per li Novelli Confessore: *idemque dicet Auctor Libelli ubique in Italia accepti, cui titulus*. Istruzione per li Novelli Confessori di Terre e Villaggi, *ubi pro hac doctrina citat Lodovicum Habert. Adduntque esse excessivum et periculosam dilationem mensis, quia post tantum tempus difficilis redditur reditus huiusmodi Poenitentium. Et huic iudicio favet Benedictus XIV in Bulla Apostolica, loquens de Confessariis, qui rite poenitentibus absolutionem differunt, sic deinde eos monet*: Illos quantocius ut revertantur invitent, ut ad Sacramentale forum regressi, absolutionis beneficio donentur. *Nota verba* quantocius et donentur. *Ad summum dico eis differri potest absolutio per quindecim, aut viginti dies*. (Prax. Confess. Cap. V, n. 72.) Eccettua da questa legge quelli, che si confessano nel solo precetto Pasquale, i quali hanno bisogno di maggiore sperimento. Dice inoltre che per quelli i quali son ricaduti per prossima occasione estrinseca, basti la dilazione di un mese coll'avvertenza, che non debba questo annunziarsi al penitente, il quale potrebbe non più ritornare: ma bisogna farlo ritornare dopo otto, o quindici giorni, *et sic blando modo ipsum transferet ad recipiendam absolutionem in fine mensis*. (Ib. loc. cit.) Altrettanto insegna nel libro sesto della Morale al n. 463, e nel n. 464 così conchiude « *Hoc certum est, quod in huc materia tam errant qui aequo animo sunt faciliores, quam qui aequo animo rigidiores sunt in absolvendo; utrumque extremum perniciosum; multi enim Confessarii ob nimam facilitatem absolvendi in causa sunt, ut plures animae in perditionem abeant, sed alii ob nimiam rigiditatem non minoris sunt detrimenti. Unde haud scio, utrum Confessario minori scrupulo debeat esse indispositos absolvere, quam dispositos dimittere. Tandem*

ut meae coscientiae dictamen exponam, *sic concludo : Aliquando poterit alicui recidivo prodesse dilatio absolutionis. Semper quidem proderit deterrere huiusmodi relapsos ex intrinseca fragilitate*, *negationem absolutionis minando* ».

Nel secondo paragrafo coerentemente alle dottrine esposte l'autore dimostra non potersi, nè doversi credere alle testimonianze del Ricidivo caduto alle prime, o quasi prime occasioni. S'introduce confutando il pensare di alcuni Confessori, i quali tengono dottrine opposte, appoggiati ad un luogo di S. Tommaso. Egli dimostra che il luogo citato del santo Dottore non fa al proposito; perchè quivi si parla del Parroco, il quale non vuole ammettere il suo suggetto alla partecipazione della Eucaristia, per ragion di qualche suo fallo; nello esaminare il quale, se vede esser cosa estrinseca alla Confessione, non dee il Parroco credere al suo suddito; se poi vede esser cosa pertinente alla Confessione, dee credere il Parroco alle parole del suo suggetto, e ammetterlo alla partecipazione della Eucaristia. Imperciocchè diversamente non avrebbe altro testimonio, essendo il Confessore obbligato al sigillo. Questo luogo non toglie, che il Confessore non debba credere al penitente, qualora ha argomento da dubitar di lui, e quindi non dee assolverlo. Di vero egli come giudice nel dubbio dee sospender la sentenza: come medico non dee prescrivere quella medicina, che l'infermo crede essergli giovevole, mentre egli ne dubita; come ministro finalmente del Sacramento, non può conferirlo nel dubbio, dovendo temere che riesca nullo ed infruttuoso. Dichiara queste sue dottrine coll'autorità di Teologi Probabilisti, e poi le ratifica con quelle de' Probabilioristi, e conchiude dicendo gravarsi di colpa mortale quel Confessore, che assolve tal Ricidivo; aggiugnendo eziandio la scomunica a chi difende sì fatte dottrine, come apparisce dalla proposizione 60 condannata da Innocenzo XI.

Alle teorie dell'autore non mi rimane che aggiungere queste poche parole di un S. Padre della Chiesa: *Qui pectus suum tundit*, *et non corrigit*, *peccata solidat et non tollit ;* e conchiudere con S. Gregorio (*Past. p. 3*, *admon. 377.*) *Plerumque mali ita inutiliter compunguntur ad iustitiam ; sicut plerumque boni tentantur ad culpam.* Del rimanente le dottrine dell'autore son da seguitare, essendo certo il principio, sul quale si fondano; cioè dire che quando v' ha dubbio della disposizione del penitente, non può largirsi l'assoluzione.

Insistendo nel terzo paragrafo su quel principio, il quale dice, che quando v' ha morale certezza della disposizione del penitente, debbasi concedere l'assoluzione, costituisce l'autore una eccezione del paragrafo precedente. Avea dimo-

strato non doversi credere a' Ricidivi, che cadono alle prime, o quasi alle prime volte, se promettano di non più ricadere; in questo paragrafo dice doversi credere due specie di Ricidivi, quando promettano di emendarsi. Alla prima specie appartengono quei che ricaddero, è vero, alla prima occasione; ma ad una occasione insolita, veementissima, straordinaria, non preveduta; insuperabile in certa guisa, dopo la quale si pentirono, nè più ricaddero in avvenire. Dimostra questo coll'autorità del Collet e del du Jardin. Alla seconda specie poi appartengono quei, che nell'ultima Confessione diedero chiari segni di volersi veracemente emendare, si mantennero per lungo tempo nelle vie della grazia Divina, resistettero, vinsero, e per più tempo non ricaddero. In somma mostrarono di aver estirpato totalmente l'abito cattivo nell'ultima loro Confessione. Per la qual cosa se questi ricaddero dopo lungo tempo, e in questa guisa, deono considerarsi piuttosto, come semplici peccatori, che come Ricidivi: deesi credere alle promesse, che fanno di volersi emendare, deesi loro concedere l'assoluzione. A questi aggiugne l'autore coloro, i quali sebbene non si astennero lungo tempo dal peccato, pure ricaddero si, ma dopo coraggiosa resistenza, per più giorni fatta a tentazioni veementissime. Le quali tutte dottrine dell'autore convengono pienamente con quelle di S. Alfonso, e degli altri Dottori.

Passa l'autore a stabilire il quarto paragrafo, in cui discorre de' segni estraordinari che, osservati ne' Ricidivi, possono muovere il Confessore a conceder loro la Sacramentale assoluzione. S'introduce dicendo difficil cosa essere il determinarsi e conoscersi dai Confessori senza errore verunno i determinati segni. Per che egli assegna i suoi, richiamandosi al principio esposto, che cioè allora si possa concedere assoluzione, quando vi abbia morale certezza di disposizione. E a vero dire, quando intervenga un segno sì fatto, che accenni ad un mutamento verace del Ricidivo, può alla prima accusazion de' peccati donarsi l'assoluzione.

Propone l'autore quattro segni estraordinarii, ciascun dei quali è spiegato con diverse avvertenze. Ripone il primo segno nella notabile diminuzione dei soliti peccati; e lo dichiara con cinque avvertenze, le quali tendono a dimostrare, che perchè possa esser segno verace, debba il penitente, truovarsi nelle medesime circostanze, in che prima si truovava. Nè determina il numero delle cadute, che costituiscono la notabile disposizione; ma si contenta assegnar talune norme per ciascun genere di peccato.

Il secondo segno lo ripone nel confessarsi che fa il Ricidivo di altre colpe mortali altre volte taciute; e lo dichiara con

tre avvertenze. In queste avvertenze dice, che debba il Ricidivo accusarsi di queste colpe, se non al medesimo Confessore, almeno alla medesima specie di Confessori; che debbe essere spontanea e volontaria l'accusazione, che debba dire essere stato mosso dalla grazia Divina poco prima, che si presenti a' piedi del Confessore, escludendosi il caso dell'essersi sentito tocco il giorno prima. Siami permesso pertanto il dire, che questo membro sappia di troppo rigore. Imperciocchè in qualunque tempo sia stato tocco, sta sempre il principio, che questi ha vinta una vergogna, la quale mentre strazia in vita, suol produrre la eterna morte del peccatore. Che anzi se vuol sembrar più logico il nostro autore, dee pur confessare, che in questo caso abbia maggior vigore il segno estraordinario. Di vero se il Ricidivo fu tocco il giorno innanzi alla sua Confessione, non senza molta fatica e difficoltà ebbe a durar molte ore nella sua risoluzione, e nella vittoria di se stesso. D'altronde se si confessò pochi istanti dopo di essere stato tocco dalla grazia, la medesima spontaneità lo trasportava a manifestarsi sol perchè, poco o nulla seppe avvertire a quella vergogna, che straziandolo lo interteneva.

Ripone il terzo segno nello adempimento di qualche difficile obbligazione non pria praticato. Dichiara questo suo segno, e toglie argomento di dire qualche parola sulle occasioni, determinando quando debbasi credere veramente allontanata la occasione del Ricidivo, perchè si giudichi disposto. Su questo punto delle occasioni dovrebbe discorrersi lungamente; ma siccome non è proprio di una dichiarazione parlarne a questo modo, rimetto il lettore al sesto libro della Morale di S. Alfonso dal n. 452 al n. 458, e inoltre al Capo quarto della Pratica de' Confessori (*Prax. cap.* IV), per prescindere da quel, che ne dice l'autore nel capo II della terza Parte.

Il quarto segno estraordinario lo riconosce nelle parole speciali le quali, enunciate dal penitente, dimostrano aver lui acquistata viva conoscenza della malizia del pecc to, e quindi aver concepita ferma risoluzione di emendarsi. Dichiara questo segno con cinque avvertenze, le quali assorgono alla vestigazione di una causa, per cui il penitente parla in simil guisa, e spesso avviene, che parli per una estrinseca causa di terrore istantaneo, e in questo caso è falso il suo parlare. Così chiude il quarto paragrafo.

A queste teorie conviene aggiugnere; che S. Alfonso ritenendo il medesimo principio di morale certezza per le confessioni, propone undici segni estraordinarii pe' Ricidivi, includendo i quattro noverati dall'autore. Così facendo egli forse si tiene più logicamente al suo principio, lo svolge più ampiamente, e con maggior connessione. Chi amasse conoscerli, consulti il Capo V della citata sua Pratica al n. 74.

Nel quinto paragrafo offre cinque avvertenze pratiche a' Confessori sopra i dichiarati segni estraordinari. In esse dicedovere i Confessori esaminar tutte le cose, doversi applicare a sì fatto esame, non essere quasta applicaziona gran fatto difficile, esser mestieri in ultimo chieder lume a Dio, e trar profitto dalla regole, che insegnano i buoni maestri.

Essendo queste avvertenze cose meramenta pratiche, non han bisogno di dilucidazioni; che anzi è bastevolissimo quel, che propone l'autore. Si può quindi far passaggio al sesto paragrafo. In questo parlasi di alcuni segni, che non deono tenersi per istraordinari, e quindi non costituiscono la morale certezza su la disposizione de' Ricidivi. Questi segni sono le lacrime in prima, (di che veggasi la Dichiarazione al Capo IV) le onde promessa di voler usare de' mezzi per conservarsi nella grazia di Dio, la spontaneità, onde si appressa alla Confessione in tempo di qualche festa speciale, o in tempo d'indulgenza; perchè in questi casi il penitente può essera indotto dall'uso, dall'esempio altrui, dal desiderio di adempire a quell'atto esterno di pietà, e quindi dà sospetto d'indisposizione: così non è segno estraordinario la lunghezza di qualche viaggio a simili. Le quali tutte cose convengono colle teorire di altri Dottori.

Stabilisce l'autore il settimo paragrafo, in cui propone un regolamento da tenere co' Ricidivi ne' casi particolari; come a dire con quelli che, trattenuti lungo tempo dal Confessore, non son ricaduti, poscia ritornano solo nel tampo Pasquale gravati de' peccati medesimi, (a questi deono provarsi *severius et durius*) con quelli che confessandosi di rado non cadono alla prime volte, con quelli, che son usi fare annui esercizi, nè quindi si contengono per poco; e dà le norme pratiche per ciascuna specie di questi. Finalmente conchiude il paragrafo trattando di quelli, che non commettono gli stessi peccati, ma cadono in peccati gravi di specie diversi da quelli, de' quali si accusarono nella Confessione antecedente. Questi l'autore novera anco fra i Ricidivi, usando di varie ragioni. Al che può dirsi, che se in certo modo son Ricidivi, non sono però strettamente tali; a quindi il Confessore dee regolarsi secondo le circostanze, che presentano in atto, e non col criterio generico de'Ricidivi.

Nell'ottavo paragrafo propone alcune avvartenze pe' Ricidivi in tampo di Missione. Dica non asser segno estraordinario avere assistito alle prediche; e quindi vitupera què Confessori che assolvono subito que' che dicono assere intervenuti alla Missione; perchè la voce de' Missionari non ha la virtù di convertire i cuori, senza che si diffonda in essi la grazia del Signore. Chiude il paragrafo con tre ammonimenti dati dal lorio nel suo Giovine Missionario Istruito.

Finalmente stabilisce il nono ed ultimo paragrafo, col quale pone termine al capo VII. In questo propone talune norme, colle quali dichiara quando si possa concedere l'assoluzione alle persone quasi stolide, ai fanciulli di poco intendimento, ed alle anime divote. Tutti questi intendonsi anco nello stato di Ricidivi, perchè in altra supposizione non potrebbono connettersi le dottrine con vincolo di logica dipendenza. S'introduce asserendo che dannosi di fatto delle persone nello stato di quasi solidità; e poscia propone tre regole. Nella prima dice dover esaminare il Confessore; se quella solidità sia naturale, o pure cagionata dalla loro vita brutale. Nella seconda regola asserisce, che se il Confessore giudichi essere stata prodotta la stolidità dalla lussuria, dalla ebbrezza, o da altro vizio somigliante, debba trattar questi stolidi, come tratterebbe i simili peccatori, che stolidi non sono. Nella terza regola dice, che se la stolidità è naturale, il Confessore debba trattar questi stolidi in guisa, che li deati, li ammonisca, li persuada con parole o similitudini loro adatte. Dichiara queste tre regole lungamente secondo la natura de' principj esposti in tutti i Capi antecedenti quanto al Dolore, al Proposito e alla certezza morale della disposizione.

Simiglianti teorie applica a' fanciulli di pochi anni, se mostrano poco indentimento, il quale fa dubitare al Confessore, che le colpe non sieno colpe formali, per le quali dee darsi assoluzione condizionata, nè dee rimandarli indietro, o assolverli senza condizione.

Passa per ultimo ai divoti, ricidivi in colpe veniali, e dice non potersi questi assolvere, se non manifestino qualche colpa grave ben confessata altre volte, su cui può cadere l'assoluzione. Conclude con tre cose da notare. La prima riguarda le anime dissipate, le quali si accusano di colpe, che se non son gravi, son vicine alle gravi; come osservasi ne' giovani, nelle donne, che conversano familiaramente ecc. Dice l'autore, che queste anime dissipate debbano correggersi, e se non si emendano dopo le correzioni, debbano lasciarsi senza assoluzione. La seconda riguarda quelle anime divote le quali, mentre consumano il tempo nel ricercar le colpe veniali, non si curano di detestarle; so che dee il Confessore renderle istruite. La terza regola riguarda le stesse anime divote, ed è che v'ha taluno, il quale in vita non ha commesso verun peccato grave; e a questo certi autori sostengono doversi concedere qualche volta fra l'anno l'assoluzione condizionata; se hanno vero dolore e sincero proponimento di non commetter più le colpe veniali, per non farli rimaner prive del frutto del Sacramento. Contra questi inveisce l'autore, ed accusa di colpa grave chi riduce alla

pratica questa sentenza, perchè dice *ostare* in certo modo la *Pratica della Chiesa*. Nè vale il dire, secondo lui, che rimarrebbono prive della grazia Sacramentale, perchè se hanno vero dolore, e vero proposito, può cader l'assoluzione anche sopra i peccati veniali. Però a vero dire potrebbe concedersi l'assoluzione condizionata senza quel male, che tanto esagera l'autore. Imperciocchè, se non vi fosse altra ragione, potrebbe esservi un dubbio prudente di qualche grave colpa commessa per inavvertenza, sulla quale potrebbe cadere l'assoluzione. Con questo non intendesi escludere, che possano darsi, e diansi di fatto di anime non maculate affatto da minima ombra di grave colpa. Vi ha pure di altre ragioni, che persuadono potersi concedere assoluzione condizionata a queste anime a Dio accettevoli e grate, le quali ragioni sono esposte anche da' Teologi teoretici. Del rimanente consulti il lettore per tutte le dottrine esposte in questo nono paragrafo quelle di S. Alfonso de Liguori, della cui autorità ho usato in questa Dichiarazione massimamente. (*Prax. Confess. Cap.* IX, §. IV, n. 148 *et seqq. Ib. Cap.* XII. §. I n. 90, *et seqq*).

Così compiesi il VII Capo di questa seconda Parte, in cui l'autore ha discorso lungamente de' Ricidivi. Osservino i Confessori, che debbano essere avveduti su tale specie di penitenti, nè li assolvano senza aver loro fatto intendere la necessità di una sincera emendazione col gravarli di qualche non leggiera mortificazione. Sappiano che anco le leggi penali del Foro Civile minacciano pene più gravi a' Ricidivi secondo la qualità dè delitti, o de' misfatti, siccome distinguono le Leggi istesse (V. Cod. Pen. Lib. I. Cap. VI.) Sappiano per contrario i Ricidivi, che a' deboli bisogna aggiugnere forza, e deboli sono essi per le tante loro ricadute, in che lo spirito perde il vigore. Diceva il Segneri« è dunque manifestissimo, che nelle ricadute non solo l'infermo sempre più s'infievolisce di forze, ma che l'infermità sempre avanzasi di vigore» v'ha bisogno adunque di un rimedio, per ripigliar le forze: e bene il rimedio è questo.» La mattina, la sera, tra'l giorno, chiedete sempre a Dio, o *Ricidivi* quella grazia trionfatrice, senza di cui non vi emenderete giammai, nè vi salverete. *Oportet semper orare, et non deficere.* E con questo tenor di vita state pur di buon animo, che si rimedierà al vostro male; e se il cuor vostro fosse indurato come una pietra, non dubitate nè anche. *Potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae.* (Luc. III. v. 8.) » V. *Segn. Crist. Istr.* rag. 22, n. 18.

CAPO VII.

Secondo testimonio da esaminarsi per conoscere la disposizione de' penitenti, cioè le opere, e i fatti.

310. Questo secondo testimonio per ordinario si ha da esaminare nelle sole confessioni de' recidivi. Quindi sulle prime bisogna sapere, che colla parola *recidivo* si può intendere chiunque ha commessa una volta qualche colpa mortale, e prima che se ne accusi in confessione, torna a commetterla. Dopo il primo peccato si dice *caduto*: dopo il secondo si dice ricaduto, o sia *recidivo*. Noi qui non parliamo di questa sorta di recidivi. I recidivi, di cui parliamo, sono quelli, che caduti in qualche colpa mortale, o di pensiero, o di parola, o di opera, o di omissione, si sono di essa accusati in confessione, e dopo confessati sono ricaduti nella medesima colpa. Quando questi recidivi si presentano al Confessore, per conoscere la loro disposizione, non basta esaminar le parole, ma è necessario aggiungervi l'esame de' fatti. Questo doppio esame farà ravvisare al Confessore, se tali penitenti dopo la ricaduta abbiano, o no il vero proponimento di emendarsi, e se per conseguenza abbia a giudicarli disposti, o pure indisposti. Moltissime cose racchiude un sì fatto esame, e però sì per togliere ogni confusione, e sì per non fare questo capo soverchio lungo conviene dividerlo in varii Paragrafi.

§ I.

I Recidivi, che sono ricaduti alle prime, o quasi alle prime delle solite occasioni, quantunque dicano, che sono risoluti di più non tornare al peccato; si debbono giudicare indisposti.

311. Chiunque si presenta al Confessore senza che abbia conceputo un proponimento di più non peccare,

che sia accompagnato da tutt'i sette requisiti altrove da noi esposti, (*ex. n.* 193.) egli è un penitente indisposto. Questo principio di fede è stato già dimostrato (*ex v.* 104.) onde qui soltanto lo supponiamo. Ne supponiamo ancora un altro, che altresì abbiamo stabilito; (*ex. n.*) cioè che allora il Confessore può giudicare, che il penitente abbia conceputo il suddetto proponimento, quando ciò gli costa con certezza morale; dimodochè fingendosi, che un penitente abbia in realtà il mentovato proposito, se nol sa conoscere coll'indicata certezza al Confessore, è tenuto questi a giudicarlo indisposto. Premesse tali supposizioni, quando un penitente promette di più non ricadere nel peccato, ma nell'antecedente confessione pur l'avea promesso, e ciò non ostante egli ricadde alle prime delle solite occasioni, il Confessore non può conoscere con moral certezza, che il suddetto penitente abbia ora il vero proponimento di più non ricadere, ma prudentemente dee dubitarne, e per conseguenza è tenuto a giudicarlo indisposto. Ma per qual ragione? 1. perchè dee con fondamento sospettare, che la promessa fatta nella confessione antecedente non fu vera, ma finta. 2. perchè dee sospettare altresì con egual fondamento, che finta, e non vera sia la promessa che ora fa nella presente confessione.

312. E riguardo alla prima ragione, quantunque sia vero, che si può aver sincera, e ferma volontà di non peccare, e ciò non ostante si può ricader nel peccato, perchè la volontà dell'uomo è mutabile; contuttociò è pure verissimo, che la volontà ferma di non peccare non si cambia così presto, ma almeno per qualche tempo ella è operativa, e produce i suoi effetti; dimanierachè si ha da' Dottori per un assioma, che il peccare alle prime delle solite occasioni, che si hanno dopo la volontà avuta di fuggire il peccato, è un chiaro segno, che quella volontà non fu vera, non fu ferma, ma debole, ed apparente. *Non est perfecta voluntas*, dice l'Angelico, *nisi sit talis, quae oppor-*

tunitate data operetur (1). Ed altrove: *Si tu proponis intrare vitam aeternam, non manifestas propositum tuum, si non habes bonam operationem* (2). Dal proporre di non peccare, e poi alle prime occasioni cadere nel peccato, non ne siegue, dice il P. du Jardin, *methaphysice, et speculative*, che il proposito non fu vero, ma ciò ne siegue *moraliter*, *et practice*, mentre per ordinario così si verifica: e il giudizio de' Confessori circa la disposizione de' penitenti non si ha da prendere da considerazioni fisiche, ma da riflessioni morali; non da quello, che potrebbe essere, ma da quello ch' è per ordinario (3). *Il proposito*, dice Jorio, *quando è fermo, ed efficace, dura; e la confessione quando è valida, dà la grazia per mantenerlo* (4). Ancorchè in un' altra sola confessione il penitente promise di non cadere nel peccato, e poi subito vi cadde, questo basta, dice Mons. Liguori, per poter dubitare prudentemente, che gli mancò il vero proponimento; *qui enim firme proponit rem sibi moraliter possibilem, non ita facile sui propositi obliviscitur*; e dice, che questo pure è il sentimento del Card. de Lugo. (5). Viene ciò confermato da Croix quasi colle medesime parole (6): e dal Roncaglia ne' suoi quesiti dommatici, e morali (7). » Si può ricadere, il confesso, *scrive Monsig. Massillon*, ma solo dopo una serie di giorni, » dopo che il tempo ha indebolità insensibilmente la ca- » rità; dopo che mille secrete infedeltà hanno disposta » l' anima ad una nuova (grave) caduta, ed hanno in- » dotto lo spirito di Dio ad abbandonarla (8) «. Chi dunque ricade alle prime delle solite occasioni, non si può dire, che nel confessarsi ebbe una ferma volontà

(1) 1. 2. q. 20. a. 4. c.
(2) In Ps. 48. litt. 2.
(3) De offic. Sacerd. sect. 3. § 2.
(4) Giov. Miss. istr. c. 4. posi. med.
(5) Th. Mor. de Sacr. poenit. n. 459.
(6) To. 2. L. 6. p. 2. n. 1370.
(7) Quaes. dogm. et mor. de Sacr. tr. 6. c. 20. n. 3.
(8) Pr. nel Merc. 2. di Quares.

di non peccare, e poi perchè mutò volontà, egli peccò; ma si dee dire, che gli mancò la suddetta volontà. Così confessa S. Agostino di esser accaduto a se stesso, e così dice, che avviene anche agli altri, « Per convertirmi vi bisognava *velle fortiter, et integre*, ed io » ne avea una volontà *semisauciam*. Mi piaceva il convertirmi, e mi piaceva *incomparibili affectu*, e se da» dovero avessi voluto, mi sarei convertito: *mox ut vellem; possem, quia mox ut vellem, utique vellem*; » *ibi enim facultas ea: quae est voluntas*. Mi pareva, » che volessi, ma donde proveniva, che non giungeva » contuttociò a convertirmi? e donde proviene, che i peccatori pur dicono di volere, ma non si convertono? » Perchè io non voleva da dovero, ed essi da dovero » non vogliono. *In tantum non sit quod imperat, in quantum non vult . . Non utique plena imperat. . . aegritudo animi est* (1) ».

313. Tanto più che colla volontà ferma di non peccare va sempre unita la pratica de' mezzi per evitare il peccato (*n.* 199). Sicchè o dopo la confessione il penitente adoprò cotali mezzi, ed in tal supposizione, non sarebbe così presto ricaduto, ma lungo tempo avrebbe superate le tentazioni, e sarebbesi conservato nella Divina grazia; ed indi conforme andava raffreddandosi nella pratica de' mezzi, così alla fine sarebbe ricaduto nelle solite colpe. O il medesimo dopo poco tempo ricadde, e questo dimostra, che non praticò come dovea i mezzi, e che per conseguenza non ebbe nel confessarsi la vera volontà di vivere senza peccato. *Vanissimum est*, in poche parole Tertulliano, *dicere, volui, nec tamen feci; alioquin aut perficere debes quod vis, aut nec velle quod nec perficis* (2). Se il penitente, dice Monsig. Liguori, cadde alla prima occasione, *moraliter certum est confessiones fuisse nullas*, perchè non accompagnate dal proponimento (3). Se cadde quasi al-

(1) Confes. l. 8. c. 8.
(2) Lib. de poenit. n. 4.
(3) Th. Mor. de Sacr. poenit. n. 505. in fin.

le prime, io aggiungo, è probabile, che fu invalida la confessione per mancanza del vero proposito.

314. Che se probabilmente gli mancò nell'antecedente confessione la volontà di emendarsi, tuttocchè egli attestò al Confessore di aver questa volontà, è altresì probabile, che ancor gli manchi nella confessione presente, sebbene della stessa maniera attesti di averla. Noi conosciamo coll' intimo senso, che chi è stato volontariamente infedele alla prima promessa, non vi è sicurezza, che sia per esser fedele alla seconda. Di un penitente dunque, che dopo la confessione è ricaduto alle prime delle solite occasioni, il giudizio più favorevole che possa farsi si è, che *forse* ebbe allora la volontà di astenersi dal peccato, e che *forse* l' ha anche presentemente; ma non è certo, perchè si può prudentemente dubitare del contrario. È dunque chiaro, che il Confessore dee giudicarlo indisposto, e differirgli l'assoluzione.

315. E per meglio intendere, che anche di quel penitente, che non ricadde alle prime, ma quasi alle prime occasioni, si dee prudentemente dubitare, che gli mancò allora, e conseguentemente gli manca pur adesso la vera volontà di fuggire per sempre il peccato; fa d' uopo riflettere 1. che il proponimento quando è fermo quanto lo dee essere, non si muta, come or si è detto, così presto, ma dura lungo tempo. 2. che quell' astenersi dal peccato in alcune occasioni dopo la confessione, tante volte non deriva dalla risoluzione fatta di più non peccare, ma da un certo naturale ribrezzo di commettere il peccato mortale subito dopo confessato. *Per una certa riverenza del Sacramento*, dice Jorio ammestrato dalla sperienza, *si astengono per pochi giorni dal peccare* (1). Il Segneri afferma lo stesso. *Tutta la mutazione*, dice, *che in loro apparve fu accidentale, o perchè il Confessore bravò, o perchè correvano i giorni santi, o perchè per istrappare l' assoluzione era di necessità contenersi qualche poco avanti*

(1) Istruz. a' Conf. c. 1 n. 5.

di andare a domandarla (1) E l'Istruttore de' Novelli Confessori ci avvisa, *che a diminuire la recidiva non di rado molto contribuiscono le cause estrinseche, gli accidenti, e il demonio stesso con una di quelle sue antiche arti, con cui lascia egli godere talvolta a chi egli odia una finta pace per incrudelire dopo contro di lui con più cruda guerra* (2). Vale a dire, che concorre alle volte anche il Demonio a non far cadere chi si è confessato alle prime occasioni, lasciando di unire a quelle occasioni le solite sue suggestioni, acciò colui per quel poco d'interrompimento al peccato, si creda ben confessato, e sempre più vada a confermarsi nell'opinione, che non ostanti le sue ricadute, egli pur si salverà. Le cause estrinseche, gli accidenti pur vi concorrono, cioè in quei pochi giorni dopo la confessione per cagioni natnrali la concupiscenza starà più ammortita, si avranno nella mente pensieri più distrattivi, che l'impediranno di fissarsi al solito negli oggetti peccaminosi, l'irascibile sarà meno commossa ec. e da ciò nascerà, che le solite occasioni non faranno la solita impressione, e perciò si eviteranno le cadute; ma ciò non sarà effetto della volontà risoluta di non peccare. Sono anche degne di ponderazione a questo proposito le parole di un Anonimo: *L'innocenza esteriore*, egli dice, *che consiste nella lontananza da' peccati grossolani per lungo tempo, può nascere da un timore puramente servile, o da somigliante principio non bastevole a convertire il cuore. Il cuore dell'uomo è un abisso profondo*, *ed avviene molto spesso, che venga mosso ad operare da certi secreti stimoli, che lo sottraggono alla riconoscenza di coloro, i quali non esaminano, se non l'esteriore. Imperciocchè pur troppo alcune considerazioni affatto umane possono produrre alcuni effetti esteriori, che in molte rassomigliano a quelli, che nascono dalla carità* (3). Da ciò

(1) Crist. istr. Rag. 14. part. 3. n. 8.
(2) N. 357.
(3) Istruz. di Mons. Terzago stamp. e riferm. in Nap. Append. 1. § 3.

vuol egli dedurre, e noi insieme con lui, che il solo non essere ricaduto alle prime o quasi alle prime occasioni, non somministra una moral certezza al Confessore, che il recidivo ebbe, ed ha il vero proponimento di più non tornare alla colpe; e perciò conchiudiamo, che quante volte il Confessore trova, che il penitente dopo la passata confessione ricadde alle prime, o quasi alle prime delle solite occasioni, dee prudentemente dubitare del suo proposito, dee dichiararlo indisposto, e differirgli l' assoluzione.

316. Preghiamo il Signore ad illuminare tutt' i Confessori, acciò si regolino nel modo già detto nell'udire le confessioni de' recidivi. Dall' usare, o non usare tal regolamento dipende l' aprire, o chiudere il Cielo ad innumerabili anime, mentre per la maggior parte i Fedeli sono recidivi, che ricadono o alle prime, o dopo poche occasioni; e perchè loro non si differisce l' assoluzione non si emendano mai; dove che, con tal dilazione quasi tutti si emenderebbero (*ex n.* 24). E pure per castigo de' Popoli non si trovano, che pochi Confessori, che vogliono intendere questo gran punto, e che pratichino il regolamento suddetto. Oh quanto sarei contento di non trarre da questa mia fatica altro profitto, che questo solo d' indurre almeno una parte de' Confessori poco avveduti a regolarsi con i recidivi nell' esposta maniera. Sarei sicuro di aver con ciò procurato un sommo vantaggio alle anime redente. Ma comunque sia per accadere la cosa, non voglio mancare di confermare l' assunto già sodamente stabilito col confutare un' opposizione, che a quanto si è dimostrato è solito di farsi.

---

§ II.

In rapporto alla disposizione non si può, nè si dee credere alla testimonianza del recidivo, ch' è caduto alle prime, o quasi alle prime delle solite occasioni.

317. Dicono alcuni Confessori poco, anzi niente esperti nel loro impiego, che il penitente nel foro della confessione facendo le parti di reo, di accusatore ed insieme di testimonio, si ha da prestar credito a quanto egli dice; e che perciò quando egli attesta di esser pentito de' suoi peccati, e risoluto di più non peccare, il Confessore sempre dee crederlo, e per conseguenza sempre dee assolverlo; e citano a loro favore l'autorità di S. Tommaso, il quale dice, che al penitente si dee credere *tam pro*, *quam contra.*

318. Ma se costoro avessero osservate le notate parole nella Somma di S. Tommaso, avrebbero conosciuto, che ivi non si parla del punto, di cui ora trattiamo. Il quesito del Santo Dottore è questo; *Utrum Sacerdos Parochialis debeat credere suo subdito dicenti se esse confessum, ut propter hoc ei Eucharistiam det?* E risponde che nel foro giudiziale si crede al testimonio *contra se*, ma non *pro se*, ma nel foro della penitenza se gli crede *pro, et contra se.* Questa risposta non si dee applicar generalmente, ma al solo caso, di cui parla il Santo. Egli non parla del Confessore, ma del Parroco: *Utrum Sacerdos Parochialis.* Nè parla della testimonianza, che fa il penitente avanti al suo Confessore, ma della testimonianza, che fa avanti al Parroco di cose, che appartengono alla confessione; e dice, che se il Parroco dubita, che il suddito sia indegno di ricever l'Eucaristia a cagione di un impedimento, che appartiene al foro giudiziale, come sarebbe se colui fosse scomunicato, ed attestasse di esserne stato assoluto; in questo caso non dee credergli, ma l'assoluzione dalla scomunica dee costare al Parroco

per altra via, e non pel detto del suddito. Che se poi l'impedimento appartiene al foro della penitenza, come sono i peccati, il Parroco, soggiunge S. Tommaso, dee credere al suddito, che attesta di averli confessati, e di esserne stato assoluto; *et injuste agit, si denegat Eucharistiam ei, qui perhibet se confessum, et absolutum ab eo, qui absolvere potuit* (1). Sicchè, come ognun vede, affatto qui non si parla della questione, se il Confessore abbia da credere, o no al penitente; e quel *paenitenti credendum pro, et contra se*, si riferisce al Parroco, che domanda fuori della confessione di cose, che appartengono alla confessione, e vuole l'Angelico, che creda al suddito; aggiungendo, che nol creda poi trattandosi di cose esterne. Per esempio: colui ha dato scandalo, e non può ricevere l'Eucaristia, se prima non l'ha riparato. Questa riparazione dee costare al Parroco per la testimonanza di altri, e non per quella del suddito, e non costandogli così, ancorchè il suddito siasi confessato, ed abbia ricevuta l'assoluzione, dee ciò non ostante negargli l'Eucaristia (n. 388.). Quanto poi l'unico motivo, che spinge il Parroco a giudicare indegno della comunione il suddito, sono i di lui peccati, per potersi regolare nel foro esterno, per necessità ha da credere al penitente, quando attesta di esserne stato assoluto; perchè appartenendo i peccati al foro della penitenza, che vien formato dai soli Confessori, e penitente, non potendo il Parroco informarsi dal Confessore, ch'è tenuto al sigillo, il solo testimonio, che può esaminare, è lo stesso penitente; onde al suo detto dee quietarsi. Ho voluto distendermi su di questo a solo fine di togliere dalla mente di alcuni la falsa idea, che S. Tommaso fu di parere, che il Confessore sempre dee credere al penitente. Del resto fingendo pure per ipotesi, che S. Tommaso fosse stato di questo sentimento, si dovrebbe dire, che in ciò prese abbaglio, sì perchè ad un tal sentimento si oppone la ragione, e l'universale consenso de' Dottori, e molto

(1) *Suppl. q. 8. a. 5. ad 2.*

più perchè è un sentimento condannato dalla Chiesa, come ora siamo per vedere.

319. La sana dottrina sul punto, di cui parliamo, è questa. Il Confessore dee credere alle assertive del penitente, sempre che non ha giusto fondamento di dubitare della loro verità; ma quando ha giusto fondamento di dubitarne, è tenuto a non crederyi. La ragione si è, che il Confessore è giudice, medico, e Ministro del Sacramento. Come giudice, a lui appartiene il giudicare: se nel reo vi sia la disposizione necessaria per poter sopra di lui giustamente profferire la sentenza di assoluzione; e quando il reo asserisce di esser disposto, ma il Confessore ha prudente motivo da dubitare, dee differir la sentenza per non mettersi al rischio di profferire una sentenza ingiusta. Come medico, è suo dovere il non farsi tirare dall'ammalato ad applicargli quel medicamento, che l'infermo stima di avergli a giovare, ma egli ragionevolmente dubita, che in vece di giovargli, gli abbia a nuocere notabilmente; come avverrebbe se assolvesse il penitente indisposto. Come Ministro del Sacramento finalmente non può conferirlo, quando ha fondato dubbio, che riesca nullo, ed infruttuoso, ma per rispetto del Sacramento dee differirne l'amministrazione fino che sia moralmente certo, che abbia a conferirlo validamente.

320. Costretti però dalla forza di ragioni tanto sode, non dico i Probabilioristi, ma gli stessi Probabilisti, hanno insegnato, che quando il Confessore dalle parole del penitente argomenta disposizione, ma da' fatti del medesimo ricava un argomento più forte, che lo fa dubitare, ch'egli sia indisposto, non dee allora credere al penitente, ma dee sospendergli l'assoluzione. L'Istruttore de' Novelli Confessori dice, che il penitente ricaduto, tuttocchè prometta di più non cadere, dee giudicarlo indisposto, *se non dà alcun segno di maggior abborrimento al peccato di quello che abbia dato altre volte* (1). *Se a voi paja*, scrive il Signeri, *che alcun di loro*

(1) N. 198.

non detesti la colpa con efficacia , e che posseduto dai suoi tirannici affetti , o d'interesse , o d'impurità , o di furore , non volga quanto dovrebbe il suo cuore a Dio : allora non vi è permesso di assolverlo in modo alcuno , non ostante ch'egli asserisca d'esser contrito ; perchè in questo Tribunale voi siete il giudice , e però a voi si appartiene ancor giudicare chi sia disposto , senza rimettervi in questo al detto del reo , a cui ben dovete credere , come a quello , che ancor è testimonio, ma non allora , che una più forte presunzione del fatto si oppone alla protesta delle parole, (1). Scrive il Matteucci: *Quaeritur an Confessarius teneatur credere poenitenti asserenti se habere verum propositum non peccandi? Negative , nisi circumstantiae sint tales , ut possit illi prudenter assentiri ; saepe enim concurrunt conjecturae , et praesumptiones , in quibus Confessarius prudenter dubitat de vero poenitentis proposito , et dolore , quo casu certe non potest illum absolvere , sed debet absolutionem differre , ipsumque per aliquod tempus experiri , an vere non peccandi propositum habeat* (2). Si dee credere al penitente , dice il Cardenas , *quando nullum indicium , nullave conjectura apparet in contrarium ;* ma non se gli dee prestar credenza , *quando apparet indicium de nullitate propositi* (3). E il Viva . *Si confiteatur quidem dictis se dolere , factis autem neget*, cioè colle solite ricadute, *tunc factis ejus potius , quam dictis est credendum* (4). Dal Clero di Padova fu deciso , che non dee credersi al penitente , *quando apparet indicium aliquod non tenue , aut conjectura de nullitate propositi :* ed a questa decisione , come avvisa il Zuccherio , che n'è stato il Compilatore , non vi fu alcuno di quei Teologi , che si opponesse (5). *Quando ex alio capite*, sono parole del Duarte , *aut circumstantiis constat , aut prudenter timetur*,

(1) *Confes. ist. c. 4.*
(2) *Cautel. Confes. l. 2. c. 27. 8. 9.*
(3) *Chris. Th. diss. 39. c. 4. n. 31.*
(4) *In prop. 60. damnat. ab Innoc. XI. n. 12.*
(5) *Decis. Patav. an. 1707 tom. 1. mens. Jun. quaes. 2. n.12.*

illum non esse sufficienter dispositum, quantumvis dicat, se dolorem, et propositum habere, non est illi credendum (1). La Croix si uniforma allo stesso sentimento. *Si poenitens*, dice, *antehac fefellerit, neque nunc appareat speciale motivum credendi, quod moraliter certo sit post hanc vicem adimpleturus, etiam nos dicimus non esse absolventum* (2). Non si dee credere in tal caso al penitente, dice il Roncaglia, *nam verba sunt contraria factis* (3). E finalmente per tacer degli altri Probabilisti, *conveniut omnes Doctores*, scrive il P. Sebastiano Giribaldi, *posse, et debere differri* (absolutionem), *quando non satis constat de proposito confitentis, quamvis ipse dicat, se habere firmum propositum, si aliunde Confessarius habeat pationabile fundamentum dubitandi de tali proposito* (4).

321. Concordano nella stessa dottrina tutt'i Probabilioristi, ma io non ne adduco le parole per adattarmi al pregiudizio di coloro, che gli stimano sospetti di rigidezza. Aggiungo soltanto le testimonianze di S. Francesco di Sales, che a tutti è noto, quanto sia stato benigno, senza però oltrepassare i limiti del giusto; e del più volte lodato Jorio., che non fu mai notato di rigorismo. Nelle Costuzioni Sinodali del primo parlandosi de' recidivi, si dice: *Se hanno già promessa la stessa cosa nelle Confessioni antecedenti, e non hanno mantenuta la parola., il Confessore non dee più fidarsi, ma differire l'assoluzione.* Indi si aggiunge, che se il Confessore vuol credere alle promesse del penitente, *espone il sangue di Gesù Cristo ad esser profanato, e si rende colpevole delle ricadute, e delle conseguenze funeste, che nascono dalla falsa assoluzione, la quale danna un'infinità di Confessori, e di penitenti.* (5). Le parole del secondo sono le seguenti: *Potrebbe qui forse opporre alcuno, che non è segno,*

(1) *In prop. damn. v. consuetudo n. 149.*
(2) *Th. Mor. to. 2. l. 6. p. 2. n. 1768.*
(3) *Th. Mor. tr. 19. de poen. q. 5. c. 4. q. 5.*
(4) *Sept. Eccl. Sacr. pan. c. 10. dub. 4. n. 53.*
(5) *Part. 1. c. 4. § 4.*

soltanto si creda alle parole del penitente, quando il Confessore ha giusto fondamento da sperare, che il penitente prometta l' emendazione *ore*, *et corde*, e che realmente abbia ad emendarsi; ma che qualora al contrario dubita con ragione, che il di lui proponimento sia solamente di bocca, in tal caso non debba credere alle sue parole, ma debba differirgli l' assoluzione. Chi riduce in pratica qualche proposizione condannata da' Sommi Pontefici, pecca mortalmente, perchè trasgredisce il grave precetto da' medesimi imposto di non ridurre cotali proposizioni alla pratica: *In virtute sanctae obedientiae, et sub interminatione Divini judicii*, come parla il menzionato Innocenzo. Chi poi difende alcuna delle suddette proposizioni, incorre altresì *ipso facto* nella scomunica riservata al Papa. Dunque un Confessore, il quale credendo alle promesse del recidivo, di cui parliamo, gli dona subito l' assoluzione, si fa reo di peccato mortale; mentre, come abbiamo dimostrato nell' antecedente Paragrafo, in un tal recidivo non solamente non concorrono ragioni di poterne sperare l' emenda con una speranza, che non sia tenue e leggiera, come è quella che si ricava dalle sole sue parole, ma solida, e forte (1); che anzi concorrono sode ragioni da sospettarne, ch' egli non si emenderà. *Qui post unam confessionem recidit sine emendatione, iam est verus recidivus, et fundatam praebet suspicionem suae indispositionis.* Sono parole di Mons. Liguori (2). Se poi un Confessore difende, che non debba all' enunciato recidivo differirsi l'assoluzione oltre il peccato mortale, rimane *ipso facto* scomunicato. E pure oh quanti Confessori assolvono sì fatti recidivi, e difendono l' indicata proposizione! *Ve ne sono molti*, lo confessa per esperienza Jorio, *a' quali basta, che il recidivo dica di pentirsi, e di non voler più peccare, e subito l' assolvono, nè riflettono, che ciò*

---

(1) Jorio Giov. Mis. istr. c. 4.
(2) In prax. Conf. in fin. Th. Mor. n. 71.

è proposizione dannata da Innocenzo XI (1). E dal non osservare la regola di negare a simili recidivi l'assoluzione quali conseguenze ne provengono? Noi le abbiamo esposte nel Capo I della prima Parte, ed il Graveson le restringe in poche parole: *Cum violatis illis regulis*, dice, *omnis disciplina Ecclesiastica labefactetur; omnis christianorum salus prodatur, omnis sincerae conversionis spes extinguatur, omnibus vitiis aditus, et impunitas aperiatur, necesse sit* (2). Perchè mai voi venerabile Ministro di Gesù Cristo; che qui leggete, vorrete cagionare un tanto male al popolo Cristiano? *Quid tibi fecit hic Populus; ut induceres super eum peccatum maximum?* (3)

§ III.

Due sorte di recidivi, che non sono compresi nel numero de' già detti, e si debbono credere, quando promettono di emendarsi.

323. I Recidivi, di cui abbiamo parlato, sono quelli, che sono ricaduti alla prime, o quasi alle prime delle *solite* occasioni. Questi come si è provato, non si debbono credere, nè assolvere. Ve ne sono degli altri, i quali ricaddero alla prima occasione, ma ad un'occasione *insolita*, veementissima, e straordinaria la quale da essi nè si previde, nè si cercò, caddero una volta sola, e subito caduti si pentirono, e più non ricaddero. Questi debbono credersi, quando si confessano, e dicono di non voler più peccare, e debbono giudicarsi disposti all'assoluzione. La ragione si è, che tutte l'additate circostanze fanno chiaro vedere, che la loro caduta non derivò da mancanza di proponimento, ma da mera dabolezza, e da mutazione di volontà. Co-

(1) Jorio ibid. circa fin.
(2) To. 3 hist. Eccl. in sec. VII. et VIII. pag. 104 (Venet. 1731).
(3) Ex. 32. 21.

si la sentono anche i Teologi di gran dottrina, e di rigida morale. Non si dee giudicare, scrive Errico da S. Ignazio, che mancò il vero proposito a quel penitente, a cui dopo confessato alla prima occasione accadde *recidiva una, non facite, sed ex gravissima, seu extraordinaria tentatione proveniens* (1). Sono indisposti, dice il Collet, i penitenti, che subito dopo la Confessione ricaddero, *nisi forte relapsi sint semel tantum, ex vi occasionis, vel tentationis extraordinariae, non quaesitae, vel praevisae, et relapsum secutus sit sincerus cordis dolor* (2). Quando si ricade subito alle occasioni solite, dice altrove, allora è, che si dee temere, *ne confessio praecedens legitima contritione destituta fuerit; haec enim etsi hominem non facit impeccabilem, efficit tamen, ut saltem ab ordinariis tentationibus aliquamdiu se tueatur* (3). Mi piace di aggiungere al sentimento de' lodati Teologi la conferma del P. du Jardin: *Si occasio aliqua*, sono le di lui parole, *multum allectiva inexpectato supervenit, ex qua poenitens relapsum passus est.... poterit tum recidiva imputari potius mutabilitati propositi, quam ejus inefficaciae* (4).

324. Vi sono altresì de' recidivi, i quali dopo l'ultima confessione diedero chiari segni di avere ricevuta quell' assoluzione con vera volontà di emendarsi, imperciocchè sebbene avessero avute le solite occasioni, e tentazioni, ciò non ostante col buon uso de' mezzi, resisterono, vinsero, e per lungo tempo si conservarono nella Divina grazia, onde se nella confessione antecedente erano abituati, estirparono totalmente l'abito: e se erano soltanto recidivi, per lungo tempo più non ricaddero. Di costoro si ha da giudicare, che nel confessarsi furono veri penitenti, mentre dopo confessati fecero frutti degni di penitenza, e che perciò vi è tutta

---

(1) Ethic. mor. to. 3. l. 5. n. 1327.
(2) Comp. Th. Mor. to. 1. app de oblig Conf, concl. 3.
(3) Ibid. to. 5. de poen. c. 9. §. 8. concl. 6.
(4) De offic. Sacerd. sect. 3. §. 3.

la speranza, che ora anche si confessino con ferma risoluzione di emendarsi. Non debbono dunque trattarsi come recidivi, ma come semplici peccatori disposti a ricevere l' assoluzione. Che se poi un penitente più volte si è emendato nel modo ora detto, e sempre ha ripigliati, sebbene dopo lungo tempo, i vizi antichi, allora bisogna considerare, se non ostante che sia disposto, convenga differirgli l' assoluzione. Ma di questo tratteremo nel Capo X. Qui però avvertano i Confessori, che per fare il sopraddetto giudizio di qualche recidivo, vi bisognano, come abbiamo detto, de' segni *chiari*, che dopo l' antecedente confessione furono veri penitenti. Nè è segno *chiaro* della loro penitenza il solo essersi mantenuti lungo tempo senza colpa mortale, (*n.* 315) ma vi si richiede di più, che in detto tempo 1. abbiano avute le solite occasioni, e tentazioni, e 2. abbiano resistito, e vinto col buon uso de' mezzi opportuni. Quindi è, che se il recidivo si astenne dal peccato per lungo tempo, ma non ebbe le solite occasioni, e tentazioni; o pure si trovò nelle occasioni, e fu tentato, come prima, ma non praticò a dovere i mezzi per vincere, in tali casi quella tregua che fece col peccato non è *chiaro*, che fu effetto della sua penitenza, ma si dee con ragione dubitare, che derivò da cagioni naturali, e da motivi umani, e per conseguenza si dee giudicare indisposto, perchè nella presente confessione non mostri qualche segno straordinario di sua disposizione, come appresso dichiareremo. Qual sia poi il tempo *lungo* dell'emendazione richiesto ne'recidivi, di cui si è parlato, per giudicare, che diedero segno chiaro di vera penitenza, non può darsene una stessa regola per tutti. Se le occasioni, e tentazioni furono molto gagliarde, e molto frequenti, e colui prima di confessarsi era stato solito di cadere quasi ogni giorno; qualora dopo confessato col buon uso de' mezzi si astenne dal peccato per quindici giorni, può questa giudicarsi prova bastante di sua vera penitenza; (al *n.* 446. vedi un altro esempio di chi cadeva più volte il giorno. La risoluzione ivi posta si av-

vera anche qui). Un più lungo tempo si ricerca, se le spinte al peccato furono più deboli, o più rare ovvero se egli anche prima di confessarsi non era stato solito di cadere, che qualche volta ogni settimana. La regola, che assegna fu di ciò Monsig. Liguori è: *si ille post ultimam confessionem diu se continuerit, v. p. per 20. vel 30. dies, cum antea assuetus fuerit prolabi pluries in hebdomada* (1) Pel vizio dell' incontinenza ricerca il Collet due mesi di prova (2); Lodovico Habert assegna cinque, o sei settimane (3); ma sempre, come si è detto, bisogna considerar le circostanze, e secondo quelle variano, variare il giudizio (*n.* 446.)

325. A questa seconda sorta di recidivi si riducono anche coloro, i quali dopo confessati non si astennero sì lungo tempo dal peccato, ma però non caddero, se non se dopo aver fatta coraggiosa resistenza per più giorni a tentazioni molto veementi; *si tentationi alicui internae prorsus extraordinariae post strenuam luctam tandem succubuit, poterit tum recidiva imputari potius mutabilitati propositi, quam ejus inefficaciae.* Così parla il du Jardin (4), chi non vede, che in questo caso il recidivo diede *chiaro* segno di aver fatta una fermissima risoluzione di non peccare, e che perciò non vi è ragione sufficiente da poter dubitare della fermezza del proposito presente? È dunque il medesimo disposto a ricevere l' assoluzione.

§ IV.

Segni straordinarii della disposizione de' recidivi.

326. Le due sorte di recidivi, delle quali abbiamo trattato nell' antecedente Paragrafo, col mostrar la sola

(1) Th. Mor. de Sacr. poenit. n. 460.
(2) Th. Mor. to. 3. in append. de oblig. Confes.
(3) Prax. Sacr. Poenit. tr. 4.
(4) De offic. Sac. sect. 3. §. 3.

disposizione ordinaria, cioè col promettere seriamente di più non peccare, e di praticare i mezzi per esser più costanti nella buona vita, si debbono giudicare disposti; perchè l'aver osservata la promessa che fecero nella confessione passata fa, che non possa presumersi, che al presente promettano solo colla bocca. Ma non va così per gli altri recidivi, che caddero alle prime, o quasi alle prime occasioni. Per questi, come già fu dimostrato (*ex n.* 312.), vi è la fondata presunzione, che si confessino senza vero proponimento, giacchè tale si vede, che fu la loro antecedente confessione. Non si ha dunque da creder loro, quando al solito promettono di più non tornare al peccato, ma è necessario il differire ad essi l'assoluzione, finochè non mostrino coll'esperienza, che sono già emendati.

327. Può nondimeno avvenire, e avviene di fatto, che cotali recidivi mostrino segni *così chiari* della presente loro disposizione, che prevalgono alla detta presunzione, che si ha contra la fermezza del loro proposito, ed assicurino *con moral certezza* il Confessore, ch'essi sono fermamente risoluti di emendarsi; nel qual caso si dee giudicare, che sono disposti a ricevere l'assoluzione. Cotali segni *così chiari* comunemente si dicono *segni straordinarii*, perchè essendo segno *ordinario* della disposizione il promettere di più non cadere nelle solite colpe, in tali recidivi oltre questa solita, ed *ordinaria* promessa vi sono altre parole, o pur vi sono fatti, che mostrano la loro vera disposizione; i quali perciò diconsi *segni straordinarii. Hic*, avverte il Roselli, *magna cautela Confessariis opus est, ne forte ambiguis poenitentium signis, aut, fraudulenta eorum petitione* (col cercare mezzi per mantenersi in grazia di Dio, o col chiedere penitenze grandi) *decipiantur* (1). Pochi sono i libri, in cui si possono apprendere senza errore gli enunciati segni. Molti Autori o per la maniera lassa, con cui hanno scritto; o per la poca precisione,

---

(1) In not. ad. Epit. Th. Mor. Natal. Alex. to. 1. l. 2. c. 9. q. 7. lit (1) n. 3.

e somma confusione, con cui di tali segni han trattato, in vece di dar lume a' Confessori a potersi ben regolare, gli spingono ad errare con maggior franchezza, e con maggior ostinazione sul rovinoso appoggio del libro che han letto. Un Confessore dunque, che non vuole nè ingannarsi, nè ingannare i penitenti, si ricordi, che per potersi lecitamente assolvere un peccatore, si ha d' avere una *certezza morale* di sua disposizione, e che perciò quelli segni, i quali non fanno conoscere con *moral certezza*, che il recidivo è disposto, non sono mai segni straordinarii, ancorchè cento Autori li dicano tali. Quando la cosa si esamina con accuratezza, e senza prevenzione, si trova che i segni straordinarii, di cui parliamo, sono i seguenti, i quali in fatti sono giudicati tali da' migliori Teologi.

328. Primo segno straordinario. *La notabile diminuzione de' soliti peccati. Si non adeo frequenter, ut antea ingruentibus etiam invitamentis, ceciderit*, come parla il Berti (1). Vale a dire, che dopo l' antecedente confessione il penitente ha peccato assai meno di prima; o pure se egli dopo confessato seguì a peccare, come prima, molto tempo però avanti alla confessione presente, ha scemato notabilmente il numero delle cadute. Ma acciò questo scemamento possa giudicarsi segno straordinario, avverta il Confessore, che si han da verificare tutte le seguenti cose.

329. *Primo*. Nel tempo, in cui il recidivo ha diminuite le colpe, ha dovuto avere le solite occasioni, e tentazioni (*n.* 315); *Secondo* ha dovuto praticare in buona maniera i mezzi per non cadere (*n.* 324.) *Terzo* ha dovuto diminuire notabilmente ogni specie di peccato mortale, sia di pensiero, di parola, di opera, o di omissione (*n.* 197.). Jorio adduce l'esempio di chi essendo stato con molta gagliardia ripreso dal Confessore delle sue bestemmie, solo di queste ha diminuito notabilmente il numero, ma non degli altri peccati. Vuole con ragione il suddetto, che tal diminuzione non sia

(1) Th. disc. to. 8 l. 34. c. 8. § 5.

segno straordinario : « È segno chiaro, ei dice, che
» l'essersi frattanto astenuto dalla bestemmia sia stato
» un effetto di rispetto umano verso il Confessore, e non
» effetto della sua mutazione colla grazia di Dio; im-
» perciocchè se la grazia di Dio l' avesse mosso effica-
» cemente ad odiare il peccato, siccome si è emenda-
» to dalla bestemmia, si sarebbe in tutto, o in parte
» almeno emendato dagli altri vizii gravi « (1). In poche parole, il suo proposito non fu universale, onde non fu vera la sua penitenza. *Quarto* ha dovuto scemare il numero delle sue colpe, non già per solo fine di non essere rimandato senz' assoluzione, ma principalmente per la determinazione fatta di più non offendere Dio. « Stia
» sull'avviso il Confessore, avverte qui il lodato Au-
» tore, che alcuni maliziosamente si astengono da pec-
» care per alcuni giorni prima, e dopo la confessio-
» ne, e di questo mezzo si servono con diabolica astu-
» zia per ingannare il Confessore, e indurlo ad assol-
» verli subito, o pure per una certa riverenza del Sa-
» cramento si astengono per pochi giorni dal peccato.
» Questo pensiero *mi ho da confessare, o mi son con-*
» *fessato*, suole rattenere alcuni dal cadere per pochi
» giorni. Laonde ne' casi, ne' quali si dubiti, che ciò
» sia avvenuto, non si lasci sedurre, ma ponendo avan-
» ti gli occhi di questi sì ciechi peccatori il gran dan-
» no, che fanno crudelmente a se medesimi, e il sa-
» crilegio, che commettono, differisca l' assoluzione.
» E per accorgersi di questa malizia, e falsa emenda
» domandi, se nelle altre confessioni anche si astene-
» vano dal peccato per pochi giorni precedenti, e tro-
» vato ciò vero, imponga loro, che ritornino meglio disposti » (2). Non sono pochi i peccatori, che usano questa malizia, ed io so, che essendo in una Diocesi riservata la bestemmia coll' eccezione; *purchè il penitente non si fosse già emendato da un mese*, i bestemmiatori, che ciò sapevano, quante volte volean con-

(1) Istruz. a' Conf. di Vil. c. 1. §. 7. verso il fine.
(2) Ibid. c. 1. n. 5.

fessarsi si astenevano per un mese dal bestemmiare, acciò così non essendo riservata la bestemmia, il Confessore non avesse differita loro l'assoluzione, ricevuta la quale tosto ripigliavano il vizio. Quindi il Simonnet nell' assegnare per segno straordinario la mutazione della vita, si esprime così: *Abstinentia a peccato longe ante confessionis tempore*, si noti, *ex sincera conversionis*, *et recte confitendi intentione* (1).

330. *Quinto* finalmente, acciò la diminuzione delle colpe formi il segno straordinario, dee, come si è accennato, esser notabile. Qual numero di cadute non impedisca, che si possa dir notabile la loro diminuzione, non può al certo fissarsi generalmente. Solo può stabilirsi in generale, che tali cadute debbono esser tanto poche, ed accompagnare da tali circostanze, che il Confessore possa giudicare con moral certezza, che il recidivo, quantunque alle volte caduto, ciò non ostante sia da dovero convertito, vale a dire che non sia caduto, perchè il proposito da lui fatto non fu abbastanza fermo, ma per sola fragilità, sorpresa, o forza del mal abito. Se il Confessore non conosce ciò con certezza morale, ma rimane in dubbio, dee giudicare il suo penitente indisposto, e differirgli l'assoluzione. E per dare qualche esempio pratico, chi era solito di cadere in pensieri cattivi, o in parole di bestemmia, o pure oscene più volte la settimana, e poi in un mese appena è caduto una, o due volte, concorrendovi le altre quattro circostanze ora spiegate, può questa aversi per diminuzione notabile, e giudicarsi disposto il recidivo. Jorio è di sentimento, che sia pur diminuzione notabile, se chi soleva bestemmiare ogni giorno, o quasi ogni giorno in *tutte* le occasioni che avea, fra otto giorni, in cui ha avute le solite occasioni, ha bestemmiato solamente una, o due volte, purchè, dice, subito se ne sia pentito (2). Ne' peccati di opera però si ha da procedere con maggior restrizione, mentre è

(1) Inst. Th. to. 5. tr. 15. disp. 9. n. 10. quer. 3. c. fin.
(2) Istruz. a' Conf. di Vit. c. 1. §. 7.

facile, che una sorpresa faccia acconsentire ad un cattivo pensiero, o profferire una bestemmia, o altra parola indecente anche a chi era risolutissimo di più non peccare; ma è difficile, che ciò accada ne' peccati di opera, per cui bisognando più tempo, per ordinario non si cade per sorpresa, ma con tutta la determinazione della volontà. Contuttociò riguardo a' peccati di mollizie chi prima vi cadeva più volte la settimana, ed ora dopo che si è mantenuto molte settimane, è alla fine sdrucciolato una, o due volte, e subito ne ha provato rammarico, *purchè non manchi veruna delle altre circostanze*, si può avere per diminuzione notabile, e per segno straordinario. Così chi essendo solito di giocare ogni festa nell' osteria, in due mesi non ha giocato, che una sola volta trasportato da' compagni, si può dire notabilmente emendato. Circa poi le fornicazioni, gli adulterii ec., solo in qualche caso rarissimo si potrà ammettere per segno straordinario la diminuzione notabile; come per es. se taluno solito a cadervi più volte ogni settimana, fra lo spazio di due mesi per una tentazione *oltre il solito violentissima*, o per un' occasione *molto veemente*, *e non cercata nè preveduta*, cadde una sola volta. Ecco quante cose doveano avvertire quegli Scrittori, che han parlato di questo segno straordinario. E pure tanti se ne sono sbrigati con tre parole: *Minor numerus peccatorum*. E lo stesso han fatto negli altri segni, che saremo per esporre. Quanti Confessori restano ingannati da tal maniera di scrivere, e con quanto detrimento delle anime! (Vedete il *n.* 338.)

133. Secondo segno straordinario. *Il confessarsi delle colpe mortali altra volta taciute.* Ecco come Jorio dichiara questo segno, non già nell'*Istruzione de' Confessori di Villa*, dove soltanto l'accenna, ma nel *Giovane Missionario istruito* « Se il recidivo, *egli dice*, per » l'addietro siasi vergognato di confessarsi qualche peccato, » e poi vincendo quella vergogna, lo confessi *volontaria-* » *mente col medesimo* Confessore, con cui si vergognò, e

sinceramente, e *con orrore* il palesi ec. » (1). Il Simonnet annoverando questo tra' segni straordinarii, lo descrive così: *Gravis difficultas a poenitente superata in detegendo gravi aliquo peccato, quod in aliis confessionibus prae pudore praetermiserat* (2). Le circostanze, che debbono accompagnar questo segno, acciò possa giudicarsi straordinaria, sono le seguenti.

332. *Primo.* Che il penitente manifesti ora i peccati, non dico allo stesso Confessore, come vuole Jorio, ma alla stessa sorte di Confessori, a cui l'ha taciuto, cioè se li tacque a' paesani, a' paesani ora li riveli; se l'occultò anche a' forastieri, ora o agli uni, o agli altri li manifesti. Imperciocchè allora l'accusarsi dei peccati taciuti per vergogna è segno straordinario, quando è chiaro, che a ciò è egli mosso da una forte grazia del Signore; dal che poi si argomenta, che avendo corrisposto a questa grazia, e col suo soccorso essendosi vinto in cosa di tanta ripugnanza, è moralmente certo, che la promessa, che fa di non peccare più, sia cordiale, proveniente dalla medesima grazia. Nel caso dunque, che si vergognò di narrare i peccati ai paesani, ed al presente li dice a' forastieri, non si può giudicare con moral certezza, che sia stato effetto della grazia, non avverandosi il *gravis difficultas superata* del Simonnet, nè quel *vincendo la vergogna* di Jorio; ma è anzi molto probabile, che ciò avvenga naturalmente, cioè perchè non gli riesce di tanto rossore l'accusarsi delle sue colpe a' forastieri, che non lo conoscono, come gli riusciva di rossore a' paesani; e perciò non è più segno straordinario. *Secondo* si ricerca, che confessi da se, *volontariamente*, come dice Jorio, i peccati taciuti: onde se egli li tace, e il Confessore con santa astuzia, e quasi contra voglia del penitente gli cavi di bocca quei peccati, non è più segno straordinario. La ragione è la stessa. L'effetto della grazia sarebbe, come dice lo stesso Autore, che *vincendo*

(1) *Cap. 4.*
(2) *Inst. Th. t. 3. tr. 13. disp. 9. a. 10. quar. 31. c. fin.*

quella vergogna, lo confessi. Quando l'arte del Confessore, e le domande suggestive, che gli fa, l'inducono a manifestare il peccato, non è, che ha vinto, ma è che cessò il solito rossore. *Terzo* o il recidivo poco prima di presentarsi a' piedi del Confessore fu mosso dalla Divina grazia a risolversi di vincere il rossore, e manifestare le colpe taciute, o dice d'essere stato a ciò mosso il giorno antecedente, o anche prima. Nel primo caso verificandosi le due indicate circostanze, e protestandosi il detto recidivo di non voler più peccare, questo basta per giudicare che ha il segno straordinario, e che è disposto all'assoluzione. Ma nel secondo caso vi si ricerca di più, che dopo ricevuta quella mozione che dice, non abbia commesso alcun peccato mortale. Se in questo è caduto, non ha più il segno straordinario, e dee trattarsi da indisposto; imperciocchè se fosse stato mosso dalla grazia, com'ei afferma, non solo avrebbe vinto il rossore, ma sarebbesi eziandio astenuto da ogni colpa mortale. Mancando dunque quest'emendazione, vi è giusto fondamento da dubitare, o che non fu mosso dalla grazia, o che non corrispose come dovea. Spesse volte mi è accaduto, che domandando a coloro, che si accusavano delle colpe taciute nelle antecedenti confessioni, da quanto tempo si erano risoluti di manifestar quei peccati, sulle prime mi han consolato col rispondermi: *Oh Padre sono due, tre giorni, che mi atterrii coll'ascoltare una predica, ed allora feci questa risoluzione.* Ma poi avendo fatta la domanda da quanto tempo non erano caduti nelle bestemmie, nelle dissonestà ec. mi han risposto *jeri, o questa notte*; e tutta la mia consolazione si è cambiata in rammarico, vedendomi obbligato a trattarli da indisposti col differire ad essi l'assoluzione (Leggete il n. 338.)

333. Terzo segno straordinario. *L'adempimento di qualche difficile obligazione non mai per l'addietro soddisfatta.* Per cagion di esempio il recidivo prima di accostarsi al Confessore, ha restituita una *grossa* somma di danaro, o pure nel confessarsi la consegna al Con-

fessore, acciò la restituisca: si è riconciliato coll' uccisore di suo figlio, di suo fratello ec., e bisognando gli ha fatta la remissione anche in iscritto: ha tolta un' occasione, a cui stava molto attaccato, e cose simili. In tali casi quella somma ripugnanza, che ha superata nel soddisfare a quel difficile dovere, indica aver egli ricevuta da Dio una grazia grande, ed avervi ben corrisposto, onde fa giudicare con moral certezza, che in virtù della stessa grazia abbia concepita la ferma risoluzione di emendarsi da' suoi vizii. Quindi anche il Collet ha questo per un segno straordinario: *Cum extraordinaria seriae conversionis indicia praebent; ut cum usurarii quidquid lucri percepere restituunt: cum viri officio suo impares illud etiamsi honorificum sit, et utile, abdicant: cum dediti impudicitiae solvunt compedes suos, et idola cordis sui generose abjiciunt* (1). Se però dall'adempimento di cotali obbligazioni sino alla confessione vi è passato qualche intervallo di tempo, per potersi giudicare, che il recidivo ha il segno straordinario, che si ricerca altresì, che il medesimo in tale breve intervallo non sia inciampato in veruna colpa mortale; e se vi è caduto, cessa il segno straordinario per la ragione addotta nel fine del numero antecedente. Di più si ha da verificare, che il suddetto recidivo non sia stato mosso a soddisfare quella difficile obbligazione da motivo umano, e naturale. Quindi non è segno straordinario, se ha restituito per non andar prigione; se ha fatta la remissione, o perchè era minacciato della morte dal suo nemico, quando ricusasse di farla, o per solo fine di prendersi quel danaro, che per tal remissione se gli è dato. E riguardo all'occasione si ha da conoscere, che l' averla allontanata non è stato un artifizio per istrappar dalle mani del Confesrore l'assoluzione con animo di ripigliarla dopo essere stato assoluto. L'esperienza ha scoverta questa furberia ne' penitenti, e fra gli altri vi fu un certo, che in quattro sue confessioni sem-

(1) Th. Mor. to. 3. in append. de oblig. Confes. concl. 7.

pre avea chiusa una sua amica in un Monastero prima di confessarsi, e sempre l' avea ripigliata subito dopo ricevuta l' assoluzione. Se dunque il Confessore trovi, che il recidivo altra volta tolse l' occasione, e dopo confessato la ripigliò, o pure dalle circostanze dubita con fondamento, che sebbene non vi è quest' esperienza, nondimeno anche per quella prima volta colui toglie l' occasione con animo di ripigliarla dopo che è stato assoluto, lo dichiari indisposto e gli differisca l'assoluzione (*Rileggete il n.* 338).

334. Quarto segno straordinario. *Parole speciali, le quali dimostrino con chiarezza, avere il recidivo acquistata una più viva cognizione della malizia del peccato, e di aver conceputa una più ferma risoluzione di emendarsi.* Ammette questo segno il Berti, e dice che dee giudicarsi disposto, *si ille, qui pravis habitibus implicabatur, peccati gravitatem ignorans dum ea manifestatur a Confessario, exhorrescit, maceratur animi amaritudine, ac firmissime pollicetur, se numquam in posterum malitiose patraturum, quae hactenus ignoranter admisit* (1). Non intende parlar l' Autore dell' ignoranza invincibile, ma della colpevole, come quella degli Ebrei, i quali *si scivissent, numquam Dominum gloriae crucifixissent* (2). Parlando Jorio del recidivo, *se viene*, dice, *atterrito da prediche intese, e mostra aver ricevuto da esse un grande abborrimento de' peccati commessi: sopra di questo segno, che dee esser molto vivo.... I Missionarii assolvono i recidivi* (3). Molte cose però dee esaminare il Confessore per fare un retto giudizio, che nel suo penitente vi sia questo segno.

335. *Primo.* Esamini, se vi sia qualche cagione, da cui sia stato il medesimo mosso ad abborrire più del solito il peccato, ed a risolversi con maggior fermezza di fuggirlo. Queste cagioni possono essere o una

(1) De Theol. discipl. to. 2. l. 34. c. 8. §. 3.
(2) I. Cor. 2. 8.
(3) Paroco di Vil. Avvert. a' Conf. pag. 117.

forte inspirazione interna, o una predica intesa, o qualche pericolo di morte, o l'esortazione che gli ha fatta il Confessore, o qualche flagello della Divina giustizia, ec. Se trova, che nessuna cagione l' ha mosso, dubiti della sua disposizione, e non prenda per segno straordinario le parole che dice. *Secondo*. Quando la mozione sia nata dall' esortazione del Confessore, questi esamini con destrezza il recidivo per vedere se altre volte ricevette la stessa esortazione, e pur si mostrò così commosso, ma poi non si emendò. In questo caso non dee credere a quel segno, ma dee differirgli l' assoluzione. Ecco come parla a questo proposito Jorio. « Gli esperti Confessori non sogliono essere troppo creduli, perchè l' esperienza ha fatto loro conoscere, che molte volte i recidivi si mostrano pronti ad abbracciare i rimedii, e sembrano di essere contriti nell' atto di sentir l' ammonizione, ma questo istesso han fatto altre volte, e poi usciti dal Confessionale, niente più badando a ciò, che aveano promesso, e detto al Confessore, hanno proseguito la stessa vita primiera. Onde sempre domandano loro i periti Operarii, se per lo passato i Confessori gli ammonirono, e diedero loro rimedi, e per qual cagione essi non se ne sono approfittati. E la ragione, per la quale non deesi prestar fede alle loro promesse si è, perchè l' esortazioni non giungono loro nuove, e perciò non sono di molta efficacia (1). Deesi giudicare di essi, *scrive altrove*, che sono simili a coloro, che per aver più volte veduto il lione, non si atterriscono, se lor di nuovo si faccia incontro; cioè che avendo essi più volte intese le terribili verità della bruttezza del peccato, e de' beni, e mali eterni, e non avendone provato nell' animo il salutevol terrore, che gli abbia dal peccato rimossi, già per quanto lor si dica, se il Signore non muta la lor volontà, e se essi non ne danno chiaro indizio di corrispondere, deesi sempre giudicare, che la

(1) Istr ai Conf. di Vil. c. 1. §. 5. n. 8.

» stessa durezza persista nel loro cuore, e lo stesso ef-
» fetto malnato alla colpa ci regni, e star poi saldo,
» e fermo il Confessore a non assolverli, ancorchè pro-
» vegga, che si comunicheranno sacrilegamente (1).

336. *Terzo*. Se la mozione, che dice il recidivo di aver ricevuta, è vera, egli l'esprimerà non colle pa-
» role *comuni*, ma con parole *speciali*. Le parole comuni sono quelle, che si trovano in bocca di tutt'i penitenti, anche degl'indisposti: « Padre non voglio pec-
» care più: vi prometto di non fare più quel che ho
» fatto ec. » Le parole speciali sono le seguenti, o simili. « Voi, dirà il Confessore, nelle altre confessioni
» pure avete promesso di non tornare al peccato, e poi
» vi siete caduto di nuovo: così avverrà anche adesso ».
Il penitente risponde: « Padre questa volontà non è,
» come le altre volte, perchè le prediche che ho inte-
» se (o pure l'esortazione che voi mi avete fatta) mi
» hanno spaventato, ho conosciuta la mia dannazione,
» e sono da dovero risoluto di mutar vita. Se prima
» avessi conosciuto tanto, non avrei commessi sì gra-
» vi peccati ec. » Quando il recidivo non parla in una simile maniera, ancorchè faccia menzione delle prediche ec., non si può giudicare, che abbia il segno straordinario, come coloro, i quali in una maniera languida e fredda dicono: « ove ho intesa la predica, la
» missione ec., non tornerò più al peccato ». Ma perchè non vi tornerete? Altre volte pur così prometteste, e poi ritornaste al peccato? Qui non hanno altro a rispondere; perchè in verità il loro cuore non è stato commosso, nè si è risoluto. *Quarto*. Se la speciale compunzione del recidivo è nata dal tremuoto, o da altro simile flagello, esamini il Confessore, se colui teme solo la pena, ovvero odia altresì la colpa. Le compunzioni in tempo di flagelli sono molto sospette. Trovandosi in un paese alcuni miei Compagni, comparve dopo tramontato il sole l'aurora boreale. Pieni di spavento gli uomini accorsero in folla all'abitazione de' Pa-

(1) Ivi §. 3.

dri, e con sommo impegno chiesero di confessarsi. Molti di fatto si confessarono, ma per esser poi molto avanzata la notte, tutti gli altri si rimandarono con buone parole alle loro case, promettendo loro di confessarli tutti nella mattina seguente. Ma che? La mattina non avendo più coloro trovata nell' aria l' aurora boreale, nessuno di essi tornò per confessarsi. Più sorprendente fu quello che accadde in Genova, e mi è stato riferito da persona degnissima di fede, che vi si trovò presente. Avendo il mare inondata la Città col pericolo della morte di quegli abitanti, uno di questi di vita molto scostumata, s' inginocchiò avanti ad un Confessore, e mostrando una compunzione straordinaria, con lacrime, sospiri, e singhiozzi si accusava de' suoi peccati, e faceva reiterate promesse di farsi santo, se Dio lo lasciava in vita. Da quando in quando però si voltava verso la porta della Chiesa, per cui si vedea il lido del mare. Ed ecco che mentre quel peccatore in apparenza così compunto, e disposto stava nel meglio della confessione, avvedendosi, che il mare si era ritirato, e che non vi era pericolo, preso il suo cappello, che aveva posto vicino a se sul pavimento, *Padre mio conservatevi*, disse, e senz' aspettare, che il Confessore l' avesse assoluto, fattagli una riverenza si partì. Impari da ciò il Confessore ad esaminar bene in simili occasioni l' interno del penitente, e rilegga su questo proposito il *n.* 216. *Quinto.* finalmente il Confessore dee esaminare il recidivo, se dopo le predica intesa, in cui attesta di aver risoluto di cambiar vita, sia caduto in colpe mortali. Se trova che sì, non abbia più quell' apparente compunzione per segno straordinario. Vedi i *n.* 232., *e* 338.

§. V.

Avvertenze a' Confessori circa i segni straordinarii già dichiarati.

337. Chi ha letto ciò, che l'Istruttore de' Confessori di Villa dice intorno a' segni straordinarii, legga parimente

quel, che ha scritto il medesimo Autore nel *Giovane Missionario istruito*, perchè qui ha supplito a ciò che ivi avea mancato di avvertire. Fra le altre cose che avverte, la principale è la seguente: *L'esperienza* dice *e le ragioni intrinseche, che qui si lasciano per brevità, ci persuadono a stare attenti a non credere subito a questi segni, ma* esaminare ben bene la cosa *; e così operare. Si avverte, che quando si dice, che taluno può assolversi con uno di questi segni, ciò si dee intendere, come ho detto, ch'è obbligo stretto del Confessore a non disprezzarli, e non approvarli; ma ad* esaminargli, e considerare tutto le cose, *e poi operare... Bisogna star accorto per* esaminare, *se facciano ciò, e dimostrino quel segno per inganno, affin di strappare l'assoluzione. E se con tutto il segno straordinario dubiti il Confessore della fermezza del proposito, sempre dee differire l'assoluzione, purchè sia vero dubbio ragionevole, e non iscrupolo* (1).

338. Questa dunque è la prima avvertenza che qui diamo a' Confessori. *Per giudicare del segno straordinario, esaminino bene tutte le cose.* Se lasceranno di considerare una sola delle molte circostanze, che debbono concorrere nel recidivo, acciò possa dirsi straordinariamente disposto, questo basterà per errare nel loro giudizio. La seconda avvertenza è, che in ciascuno de' segni straordinarii da noi descritti vi abbiamo notate le particolari circostanze, che debbono accompagnarli; ma oltre di quelle in essi notate, dee concorrere generalmente in ognuno di essi un' altra circostanza ancora, che per non ripeterla ivi tante volte, ci siamo riserbati di avvertirla qui; ed è, che *non dee il recidivo mostrar veruno segno d'indisposizione colle parole.* Questi segni sono nove, e gli abbiamo spiegati nel Capo VI. (*ex n.* 308.) Uno di essi, che concorra nel recidivo, svanisce ogni segno straordinario, e dee trattarsi da indisposto. Si ricordino però i Confessori, qualunque sia il segno straordinario, che scorgono nel pe-

(1) Capo 4.

nitente, a rifletter sempre, se egli colle parole mostri qualche segno d'indisposizione; perchè questo distruggerebbe tutti i segni di disposizione, non essendovi prova più certa contra il penitente, che le proprie sue parole. Egli per esempio mostra il segno straordinario coll'accusarsi de' peccati taciuti nelle altre confessioni, o coll'aver soddisfatta una difficile obbligazione; ma domandato, se è risoluto di più non tornare al peccato, risponde: *Padre non vorrei tornarvi, ma l'occasione.* (*n.* 309.) Non è più da credersi al segno straordinario, che dimostra, ma dee giudicarsi indisposto. Lo stesso si verifica di qualunque altro segno d'indisposizone che dà colle parole. Da ciò ne deriva una conseguenza, cioè che è molto più facile a conoscere un penitente indisposto, che un disposto, sì perchè per giudicarlo disposto vi bisogna la moral certezza, e per giudicarlo indisposto basta la probabilità, e sì perchè a formare la detta certezza vi han da concorrere molte cose, ma la probabilità dell'indisposizione si può argomentare da una sola circostanza, da una sola espressione.

339. Siegue la terza avvertenza. *Non farà mai bene il suo officio un Confessore, che in esso vuol poco applicarsi, e poco faticare.* Vi bisogna molta fatica, e molta applicazione per ben confessare, non solamente per lo profondo, e continuano studio che dee farsi sulle materie morali, (*ex n.* 36.) ma ben anche per le molte, e serie riflessioni, che si han da fare nell'atto stesso, che si ascoltano le confessioni, affin di scorgere l'interna disposizione de' penitenti; come ancora, secondo altrove si disse (*n.* 134. *et.* 133.) per fare ai medesimi le necessarie, ed opportune domande, ed ammonizioni, e per suggerir loro i motivi, acciò possano disporsi col dolore, e col proponimento. Sono a tal proposito notabili te seguenti parole del un Anonimo: « Se dee costar molto a' penitenti il conseguire la » loro interna conversione, i Confessori debbono anche » persadersi, che per condurli a sì felice termine, » anche ad essi dee costar molto di diligenza, d'istru-

» zioni, di pazienza, e di preghiere, ed anche molto
» di tempo. Sicchè chiunque è chiamato da Dio a sì alto
» ministero non può adempire le grandi obbligazioni
» senz'applicarvisi con tutto lo spirito; ed oh quanto è
» meglio il non intraprendere a condurre le anime,
» che il farlo superficialmente, precipitando l'opera più
» importante del Mondo per risparmiare a se tempo,
» e fatica (1). »

340. Ed acciò meglio intendano i Confessori a grande applicazione, che vi bisogna per esaminare, e conoscere l'interna disposizione de' penitenti, aggiungiamo la quarta avvertenza, ed è che *senza la suddetta applicazione è molto facile, e avviene spesso, che i penitenti indisposti si giudichino disposti.* Molte di ciò ne sono le ragioni. Primieramente gli stessi penitenti cooperano a far cadere il Confessore in sì fatto inganno. Vivendo essi nel pregiudizio, che non ostante la loro mala vita pur si salveranno, purchè abbiano l'assoluzione, e che soltanto si dannano, quando non sono assoluti, (n. 160.) perciò tanti di essi sapendo, che se non mostrano dolore, non gli assolverà il Confessore, affettano una gran commozione, prorompono in dolorose espressioni, ed alle volte hanno anche pronte lagrime, e singhiozzi, quantunque nell'interno non sieno punto contriti. È vero, che il cuore ha il suo linguaggio, ma questo si conosce solo da un Confessore podotto, e prudente, che interamente si applica per conoscerlo. I Confessori, a' quali manca la pietà, la dottrina, la prudenza, o che poco si applicano per conoscere gl'interni sentimenti, ed affetti de' penitenti, troppo spesso s'inganneranno prendendo il linguaggio della sola bocca per linguaggio del cuore.

341. Il maggior numero però de' penitenti non è di quelli, che fingono d'esser contriti per ingannare il Confessore, ma è di coloro, che sono ingannati, ed ingannatori nel tempo stesso. Prima di mentire al Con.

(1) *Istruz. per il Conf. di M. Terzago ristamp. in Napoli apprend. 1. §. 3.*

fessore mentiscono a se medesimi, e si giudicano pentiti, e risoluti di emendarsi, quando in verità non sono tali, secondo l'avviso del Pontefice S. Gregorio: *Saepe sibi de se mens ipsa mentitur, et fingit se de bono opere amare quod amat;* onde come immediatamente prima disse, *sitque ut aliud in intimis intentio supprimat, et aliud tractantis animo superficies cogitationis ostendat* (1). Lucillo avea scritto a Seneca, che un certo si era risoluto di abbandonar le sue dissonestà. *Noli credere*, Seneca gli rispose: *Non dico illum mentiri tibi: putat se cupere* (2). E tanto più è facile, che in ciò s'ingannino i penitenti i Confessori, mentre la grazia della penitenza, e il principo della conversione, che tante volte si trova nei peccatori, quasi non si distingue dalla penitenza, e dalla conversione, onde per tale si caratterizza dagli uni, e dagli altri. Iddio concede a' peccatori un' ispirazione, un impulso, acciò si pentano. Comincia il cuore ad intenerirsi, si sente eccitato al pentimento, fa qualche debole sforzo per pentirsi. Sino qui non vi è ancora nè pentimento, nè conversione. Se il peccatore corrispondesse perfettamente, e cooperasse alla grazia ricevuta, si pentirebbe, e si convertirebbe. Ma perchè egli non vi corrisponde, nè vi coopera, rimane qual prima era, ma pur si tiene per convertito, e sovente per tale lo ha anche il Confessore. Non può ciò meglio dichiararsi, che col paragone addotto dal mentovato S. Gregorio: *Ita*, egli dice, *plerumque mali inutiliter compunguntur ad justitiam, sicut plerumque boni innoxie tentantur ad culpam; nec malos bona imperfecta adjuvant, nec bonus mala inconsummata condemnant* (1). I giusti sono tentati a peccare, resistono e non peccano, ma si turbano, e si rammaricano. È in essi il peccato? no, ma solo vi è stata la mozione, l'impulso, la spinta al peccato,

---

(1) *Pastor. part.* 1. *c.* 9.
(2) *Epist.* 112.
(3) *Pastor. p.* 3. *c.* 30. *al* 30.

che he prodotta in essi quella turbazione, e quel rammarico. Così i peccatori sono spinti a pentirsi, ma resistono, e non si pentono, ma si commuovono e s'inteneriscono. Vi è in essi il pentimento? No; ma solo vi è stata la mozione, l'eccitamento a pentirsi, donde è poi nota quella commozione, e quella tenerezza. I giusti dopo la tentazione, e la spinta a peccare, sieguono ad esser giusti, ed i peccatori dopo la grazia della penitenza, e dopo la spinta a pentirsi sieguono ad esser peccatori. Or come mai un Confessore, che si applica superficialmente, quando esercita il suo impegno, potrà distinguere la grazia della penitenza dalla penitenza istessa, e la conversione cominciata, o sia un principio di conversione dalla conversione medesima?

342. Oltre a ciò quando i peccatori o riflettono per poco al di loro stato, o ascoltano il Predicatore, o il Confessore, che ad essi lo dipinge, conoscono che dovrebbero emendarsi, e il gran bene, che dall'emendarsi loro ne deriverebbe. *Così è*, dicono fra se stessi, e senza fare altro, perchè solo sono persuasi coll'intelletto di dover convertirsi, si lusingano di aver altresì la volontà di convertirsi. *Cosa strana!* scrive il Croiset; « non vi è cosa, in cui più si sbagli, che nei » proprii disegni. Si prende più spesso per volontà ciò, » che non è, se non pura cognizione. Si conosce l'e» quità del comandamento; la santità della legge, l'im» portanza del dovere, i frutti funesti del peccato, e i » gastighi che merita:la ragione si arrende,si approva tut» to,si conviene di tutto senza replica. Questo consenso, » chè tutto intellettuale è preso dall'artifizio dell'amor » proprio per un atto di volontà (*), per una dete» stazione molto sincera. Nulla è più ordinario che que-

---

(*) Ecco dove si fonda l'avvertimento di tutt' i buoni Maestri dell'arte oratoria, che nel predicare non basta persuadere l'intelletto, ma bisogna anche muovere la volontà. Quante prediche riescono inutili, perchè si manca in questo! Si vegga qual debba essere su di ciò la pratica de' Missionarii nella p. 3 della *Selva degli eserc.* di M. Liguori.

» sto sbaglio (1) »: E si trova, deesi aggiungere, anche ne' Confessori relativamente al giudizio, che formano dell' interno de' loro penitenti, i quali spesso sembrano convertiti, ma non lo sono; specialmente quando fermandosi alquanto costoro nel riflettere da una parte, che non possono evitare l' Inferno, se non si emendano, e dall' altra parte, che troppo loro costerebbe l' emendarsi, perchè dovrebbero negare alle loro disordinate passioni ciò, che loro tanto piace, allora vorrebbero scansare l' Inferno, e non vorrebbero emendarsi; e perchè sanno, che non possono accordarsi insieme queste due cose, si sveglia nel loro cuore un contrasto, un combattimento, per cui si abbandonano in una certa tristezza, in un certo rincrescimento di animo, che alle volte li fa prorompere in sospiri, e lacrime, e li fa comparire compunti, e convertiti, quandochè tutti quei movimenti hanno origine al contrario dal loro attacco alla colpa, e dalla volontà, che non è risoluta di abbandonarla (2). « Quante volte, dice il » Segneri, avviene, che tutto il dolore di costoro sia » meramente naturale *ex laesione naturae*, dice S. Bo- » naventura; perchè il peccato essendo contrario alla » ragione, cagiona naturalmente nell' uomo, che pur » è ragionevole, una certa tristezza, e un certo tormen- » to per cui conviene, che gli dispiaccia il mal fat- » to (3) ». Questo rammarico tante volte lo provano anche nell' atto stesso che peccano, perchè vorrebbero il piacere del peccato, ma non ne vorrebbero la reità. Chi crederebbe; che appunto dal non volersi convertire nascessero quegli effetti, che sembrano appartenere soltanto a' convertiti? E pure così è, e come gli accorti Confessori lo sperimentano in persona de' penitenti, così S. Agostino lo sperimentò in se medesimo. *Ego*, egli dice, *fremebam spiritu indignans turbulentissima indignatione*; ma perchè? forse pel dolore dei

(1) Maggio giorno 26. Rifles.
(2) Prax. Sacr. poen. tr. 3. R. 4.
(3) Cr. istr. part. 1. Rag. 5. n. 15.

peccati, e per la risoluzione fatta di emendarsi? Anzi tutto all' opposto per non aver fatta una tale risoluzione: *quod non irem in placitum, et in pactum tecum Deus meus.... Quamdiu, quamdiu? cras, et cras. Quare non modo? Quare non hac hora finis turpitudinis meae? Dicebam haec, et flebam amarissima contritione cordis mei* (1). Contrizione, non già di aver peccato, ma di sperimentar troppo duro l' abbandonare il peccato nel tempo stesso, che era spinto fortemente ad abbandonarlo.

343. Che se poi cotali peccatori irrisoluti, mentre sono nel descritto tumulto interno, odono un Predicatore, o un Confessore, che parla con voce tenera, e patetica s' inteneriscono, piangono, e dicono di non voler più peccare, ma sapete come lo dicono? come un ubbriaco, il quale parla senza neppure intendere quel che dice, e senza che poi si ricordi neppure di ciò che disse. Così tali falsi penitenti dicono colla bocca che non vogliono peccare; ma senza intendere quel che dicono, nello stesso tempo persistono nella volontà di tornare al peccato. *Sicut ebrius*, sono parole di S. Tommaso; *aliqua verba profert, quae tamen interius non intelligit; ita ille, qui a passione est victus, etsi exterius ore dicat, hunc actum esse vitandum, tamen in corde suo judicat hoc esse faciendum; unde aliud dicit exterius, et aliud interius sentit* (2). Il dominio, che sopra di essi hanno le passioni, fa che la loro volontà sia talmente attaccata alla colpa, che mentre gli occhi piangono, la bocca profferisce parole di pentimento, e tutto il corpo sta umiliato, il cuore seguita ad amare e volere il peccato. Quindi spesso avviene, che quell' esterna, e sensibile compunzione svanisce prima che escano dalla Chiesa, anzi prima che termini la confessione. Fate, che colui mentre ancor gli scorrono le lacrime dagli occhi, s' incontri col suo nemico, o con quella creatura da lui disordinatamente

(1) Conf. l. 8. c. 8.
(2) Q. 3. de malo a 9 ad 8.

amata: subito concepirà odio verso il nemico, e se ne ha l'incentivo, gliel mostrerà pure: subito si riaccenderà l'indegno affetto verso qualla creatura, e lo darà anche a conoscere con gli sguardi, col volto giulivo, e ridente ec. Fate, che il Confessore prescriva a chi sta piangendo a' suoi piedi una notabile restituzione da farsi, un'occasione prossima da fuggirsi, e cose simili, eccolo divenuto in un attimo secco negli occhi, e duro di cuore; e tanto duro, che non basterà ad ammollirlo quanto il Confessore gli suggerirà di buono, onde se un momento prima regolandosi da' segni esterni di compunzione, lo giudicava straordinariamente disposto, un momento dopo è costretto a negargli l'assoluzione (1).

344. *Ammoniscono i Dottori a questo proposito*, dice Jorio, *che molte volte i gran peccatori atterriti dalle verità, che sentono*, si noti, *anche la prima volta, piangono, e concepiscono orrore alla loro mala vita*, ma non perciò si compungono nell'animo; *e l'amore che portano al peccato, vince quel timore ed' orrore, e li trasposta a seguitare ad amarlo, e praticarlo. Ed è avvenuto alle volte, che un' anima oppressa da molti abiti nel mezzo delle lacrime che dirotte spargeva, in un subito, nascendone l'occasione, abbia asterse le lagrime, e scosso il terrore sia ritornata allora allora con gioia ad abbracciare quel mostro, che poc' anzi gli appariva sì orrendo* (2). Or da quanto si è diffusamente detto in questa quarta avvertenza argomentino i Confessori quanto sia facile, che s'ingannino nel giudicare, che vi sia ne' penitenti quella disposizione, che realmente non v'è, e quanto perciò abbiano ad usar di oculatezza e di riflessione nel dover fare un tale giudizio.

345. E qui conchiudiamo questo Paragrafo coll' ultima avvertenza. *Solo non s'ingannerà nel giudicar della disposizione de' recidivi chi spesso si raccomanderà*

(1) Habert prax. Sacr. poen. tr. 3. de contrit.
(2) Istr. a' Conf. di Vil. c. 1. §. n. 8. 5.

a Dio, *e con esattezza osserverà le regole*, *che ci danno i buoni Maestri per accertare un sì fatto giudizio*, *che noi di già abbiamo additato.* Circa la prima parte di quest' avvertenza, *è necessario*, dice Jorio, *più che necessario*, *anzi necessarissimo*, *che si raccomandi non solo prima di confessarsi*, *ma anche nell' atto di confessare al Signore Iddio*, *e tema sempre di errare; ma questo timore sia sempre con confidenza*, *altrimenti farà degli errori*, *e non lo saprà. Io ho veduto Missionarii dotti*, *e più prendere degli abbagli forti nel confessare*, *e non accorgersene; e talora più i vecchi che i giovani*, *perchè stimano confessar bene*, *e non hanno timore* (1).

346. Circa poi la seconda parte di quest' ultima avvertenza odasi il Padre Segneri. « Ma qui lasciate » per ultimo; *ei dice*, che vi sfoghi un sentimento » di dolore acutissimo che mi strugge. Tante rego» le, tante limitazioni, tante cautele; e chi di tan» ti le adopera? Suda la fronte a' Teologi più emi» nenti per assegnarle; e per indirizzare in un foro sì » sacrosanto le sentenze Sacerdotali; e pure tanti alla » giornata senza esami, senza distinzioni, senza do» mande assolvano indifferentemente le occasioni pros» sime, e le remote (*vedi dal n.* 552.), i concubi» narii, e i continenti, le meretrici, e le vergini, i » modesti, e gli scandalosi, e troncano i legami delle » coscienze con una falce da prato. Basta che sentano: » *Padre vedrò di emendarmi*: *se potrò tanto*, *non* » *peccherò più*; ed ha questo pentimento spiegato an» che a mezza bocca, a questo proponimento sì impro» prio, sì inefficace, uscito bene spesso ancor dalla » lingua di un pubblico ladro, di una pubblica concu» bina, subito si risponde: *su così fate*; si alza la » mano, si replica *absolvo te*, non già spezzando così, » ma raddoppiando in un medesimo tempo le catene a » due anime, ad un penitente indisposto, e ad un Con» fessore inconsiderato. E che meraviglia poi, se la di-

(1) Giov. Mis. Istr. c. 4.

» sonestà qual altro diluvio, ma di fuoco infernale,
» non solo cuopre altamente colla sua piena i campi dei
» laici, ma sale ancora sopra i monti di Armenia, e
» spera di affogare anche il Clero? La facilità, che
» hanno molti de' Confessori in assolvere ognun che
» venga, senza le dovute cautele, è quella che rompe
» gli argini a questa puzzolentissima inondazione, per-
» chè da tutt'i lati ella scorra senza ritegno. . . . Bi-
» sogna o rinunziare l'uffizio (ma si osservi il n. 889),
» o pur esercitarlo di modo che non si porgano le cose
» sante a' mastini, cioè a' vendicativi arrabbiati, ai
» maldicenti, a' maligni, a' bestemmiatori, tuttochè
» impenitenti; e che non si gettino le margherite an-
» che a' porci, ch'è quanto dire ad una sordida man-
» dra di lussuriosi, che non vuole uscir dal fango (1) »

347. Finalmente stia persuaso il Confessore, che se non impara, e non osserva le regole assegnate per conoscere la disposizione de' recidivi, ancorchè si raccomandi a Dio, pure commetterà errori, perchè Dio non vuol far miracoli senza necessità, e perciò vuole illuminare soltanto coloro, che non trascurano i mezzi naturali per ben regolarsi; onde lasciò scritto Jorio: *Il giovine Missionario non si regoli nel dare, o negare l'assoluzione da' lumi, come dicono, interni, cioè dal sentirsi, o non sentirsi mosso da Dio, com'egli crede, perchè vi può essere inganno grave in ciò, ma si regoli secondo la sana dottrina* (2).

§. VI.

Di alcuni segni della disposizione de' recidivi, che non debbono aversi per istrardinarii.

348. I Quattro segni straordinarii dichiarati nel Paragrafo IV, sono i soli, che si avverano generalmente, e che sono applicabili a tutti. Altri ancor se ne addu-

(1) *Conf. istr. c. 5.*
(2) *Gip. Miss. Istr. c. 4.*

cono, i quali o non debbono aversi per istrardinarii, perchè non assicurino con moral certezza il Confessoro, che il recidivo sia disposto; o pure possono essere straordinarii, ma solo quando sono uniti con alcuno de' quattro già notati. Brevemente qui faremo menzione di cotali equivoci contrassègni.

349. Le lagrime del recidivo non debbono aversi per segno straordinario, e la ragione è chiara. È indubitato, che tanti piangono per cagioni naturali, e tanti per opera del Demonio (*n.* 221.). Vi sono di coloro, che piangono per una vera compunzione, ma per distinguerli, è necessario, che il Confessore vegga i buoni effetti delle lacrime, che spargono. Sicchè o questi effetti non si veggono, e sempre si dee dubitare, se quel pianto sia da Dio, o pure dalla natura, e dal Demonio, e non può, nè dee dichiararsi segno straordinario. O si veggono i frutti di cotali lagrime, e questi frutti per necessità han da consistere o in quei fatti, che formano i primi tre segni straordinarii da noi esposti, o in quelle parole speciali, che ne formano il quarto. È certo dunque, che le lagrime, quando sono sole, non danno certezza della disposizione del recidivo, onde non sono un segno straordinario.

350. Le promesse, che alle volte fanno i recitivi di voler usare tutti i mezzi per conservarsi nella Divina grazia, da se solo non formano il segno straordinario, *Hujusmodi promissionibus*, dice Mons. Liguori, *puto non omnino fidendum, cum poenitentes facile promittant ad absolutionem obtinendam omnia exequi, quae Confessarius imponit, sed non raro postea negligunt* (1) Ma non v'è bisogno, che questa solita facilità de' recidivi, tanto a promettere, quanto a non attendere la promessa ci venga da altri attestata, perchè tutt'i Confessori la sanno per esperienza. Se poi una sì fatta promessa si esprima con parole speciali, allora si riferisce al quarto segno straordinario già assegnato (*n.* 334).

351. Neppure si dee avere per segno straordinario

(1) *Th. Mor. de Sacr. paen, n. 469.*

l'esser venuto il recidivo a confessarsi spontaneamente, senza che corra qualche festa speciale, o qualche tempo d'indulgenza, onde possa dubitarsi, che sia stato indotto a venire dall'uso del empio degli altri, o dal desiderio di fare quell'atto esterno di pietà. Ancorchè dica, ch'è venuto per farsi una buona confessione, e per mettersi in grazia di Dio, son queste buone parole, è questo un buon segno, ma non dà certezza morale di sua disposizione. Questa certezza, come avvisa Mons. Liguori, dee escludere ogni *prudente sospetto in contrario* (1), e perciò, aggiunge, il segno straordinario dee esser *solido*, e *fondato* (2). Or l'esperienza ci fa tutto giorno vedere, che tanti i quali dicono di esser venuti e confessarsi per mettersi in grazia di Dio, mentiscono, perchè dopo di una tale proposta danno chiari segni d'indisposizione. Quindi vi è *prudente sospetto*, che anche coloro, che apertamente non si mostrano indisposti, sieno però tali, non ostante che si protestino nel modo già detto; ed ecco che il segno della loro disposizione non è *solido*, e *fondato*. Tanto maggiormente, perchè chi è spinto a confessarsi da vero desiderio di ricuperar la Divina grazia, ha dovuto ricever questa spinta o da un' interna inspirazione, o da qualche predica ec. Ed essendo così, o con i fatti, o colle parole speciali darà qualche segno straordinario de' quattro, che sono certi; e quando nol dia, sempre resta dubbia la sua disposizione. Quel desiderio che vantano di mettersi in grazia di Dio, sovente altro non è, che o un principio di conversione (*n.* 351) o un naturale orrore al peccato unito alla falsa credenza, che sola l'assoluzione senza l'emenda de' costumi mondi l'anima da tutte le colpe (*n.* 160).

352. Se il recidivo ha fatto un lungo viaggio per venirsi a confessare, non dee aversi questo per un segno straordinario, essendo cosa ordinaria, che tanti fanno il lungo viaggio senza volontà di emendarsi, ma

(1) Prat. del Conf. n. 68.
(2) Ibid. n. 66.

o per trovare chi ha la facoltà de' riservati, o per non esser conosciuti, o per avere un Confessore, che facilmente assolva, o anche per divertirsi, o finalmente perchè credono, che la sola confessione senza la mutazione della vita faccia perdonare i peccati, almeno quando è unita col grave incomodo del viaggio. E però se loro viene differita l'assoluzione, questo è quello che oppongono: *Padre ho camminato tanto, e non mi assolvete?* Del resto se cotali viaggiatori son disposti, mostrano senza dubbio alcuno de' quattro segni straordinarii; come si vide in quel penitente, che essendo un Personaggio di distinzione fece un viaggio di dugento venti leghe solo per confessarsi della gran moltitudine degli enormi suoi peccati a S. Francesco di Sales, a cui diede segni tanto manifesti di sua disposizione, che fu subito assoluto, come riferisce lo Scrittore della Vita del suddetto Santo, aggiungendo, essersi poi saputo il sommo frutto, che colui ritrasse da quella confessione (1).

353. In simil maniera deesi giudicare di altri somiglianti segni, cioè o che non sieno da tenersi per istraordinarii, o che se pur lo sono, sempre vanno uniti ad alcuno de' quattro soprannotati. Questo sì, che quando concorresse uno de' suddetti quattro, ma non fosse all'intutto chiaro, allora siccome solo non basterebbe, così unito con altri segni degli ora esposti, potrebbe esser sufficiente per giudicare, che sia moralmente certa la disposizione del recidivo.

§. VII.

Regolamento da tenersi con i recidivi in alcuni casi particolari.

354. Sono soliti taluni recidivi di confessarsi soltanto una volta l'anno nel tempo del precetto Pasquale. Un buon Confessore differisce loro l'assoluzione, e per-

(1) Gallizia in vit. l. 4. c. 32.

chè quello è un tempo sospetto, prolunga la prova per uno, o due mesi, nel quale intervallo non essendo più quelli ricaduti, e sembrandogli disposti dona loro l'assoluzione. Coloro intanto dopo assoluti, alle prime, o quasi alle prime occasioni ripigliano i soliti peccati, e seguitando a peccare in tutto l'anno, nella Pasqua seguente ritornano a' piedi del Confessore. Qual regolamento dovrà tenersi con tal sorta di recidivi? Non vi è altra maniera da poterli regolare, che quella additata dal Collet, cioè che i medesimi in ogni anno si debbono provare *severius, et diutius* (1). Nel primo anno la prova è stata di un mese, nel secondo sia di due, nel terzo di tre, o quattro. E quelle opere di pietà, e quelle penitenze tanto medicinali, quanto afflittive, che nella prova del primo anno si son fatte lor praticare, si accrescano nel secondo; si raddoppino nel terzo. Sempre si rinnovi ad essi la spiega dello stato infelice in cui si trovano per le confessioni invalide, e sacrileghe, che fanno in ogni anno, e della buona maniera da praticare i mezzi, specialmente della meditazione dei novissimi, e della preghiera per potersi emendare. Questa spiega bisogna replicarla ogni volta, che nel tempo della prova si fanno tornare a' piedi del Confessore, cioè ogni otto, ogni quindici giorni; e bisogna parlar loro con carità, e con energia, e nel tempo stesso parlar per essi a Dio con fervore, domandando la loro conversione. Se alla prova sempre più lunga, e più severa dimostrano vera emendazione, si doni loro l'assoluzione, e quando si assolvono, si facciano comunicare per due, tre giorni continui, e si dia loro per penitenza, che si confessino, e si comunichino ogni quindici giorni per due, o tre mesi, consigliando loro, che lo facciano sempre ogni otto giorni. Se poi, nel tempo della prova, non eseguiscono ciò, che ad essi si prescrive, si facciano sempre ritornare, e si prolunghi la dilazione della sacramentale assoluzio-

(1) Th. Mor. de Ministr. poenit. to. 7. n. 871.

ne. Più di questo non si può fare per soccorrere cotali anime in estremo bisognose.

355. Ma come si porterà il Confessore, se i recidivi soliti a confessarsi, come si è detto, una volta l'anno, dopo la prova, e dopo ricevuta l'assoluzione non ricadono alle prime, o quasi alle prime occasioni, ma per un altro mese, o più praticano in buona maniera i mezzi loro prescritti per la perseveranza, fuggono le occasioni, pregano, si confessano, resistono alle tentazioni, vivono in grazia di Dio; ma poi si raffreddano nella pratica de' mezzi, ricadono come prima, e aspettano l'anno seguente per confessarsi. Qual sarà con questi il regolamento del Confessore? Le confessioni di costoro non può dirsi, che sieno invalide. Hanno solo bisogno di maggior costanza nell'uso de' mezzi, e per indurli a questa, si dee loro differire l'assoluzione, purchè le circostanze lo permettano, ma di questo si parlerà nel Capo X.

356. Il caso seguente ha pur bisogno di uno speciale regolamento. Lo propone Jorio nel suo *Giovane Missionario istruito*. *Si avverta*, dice, *che in certi luoghi, o Comunità in ogni anno si danno gli esercizj spirituali, ed alcuni allacciati da pratiche cattive in ogni anno si mantengono un po' di tempo dopo gli esercizii, ma poi tornano o all'istesso, o ad altra pratica.* Dopo averlo così proposto, lo decide nella seguente maniera. *Or in questo caso bisogna usare gran rigore, e scuotere il penitente, esortandolo a porsi nelle mani di un buon Confessore, che lo sperimenti* (1). Questa decisione, come ognun vede, ha bisogno di spiega, e di distinzione. Primieramente quanto dice l'Autore circa i recidivi nelle male pratiche si dee estendere ad ogni altra sorte di peccatori, che dopo gli esercizii ricadono nelle medesime colpe, di cui si sono accusati. Indi bisogna spiegare quelle parole; *si man-*

(1) Giov. Miss. istr. c. 4. post. med.

tengono un po' di tempo dopo gli esercizii, vale a dire, che la loro emendazione non dura quel tempo lungo stabilito nel n. 324., onde non può giudicarsi con moral certezza; che fu valida la loro confessione. Essendo così, dee con ragione sospettarsi anche della validità della confessione presente, e differire ad essi l'assoluzione. E perchè nel descritto caso i oppone, che il Confessore non faccia stabile dimora nel luogo, ove ha dati gli esercizii, come ne' Seminarii, o monasterii di Monache; o pure che dimorando ivi il Confessore, non vi si trattenga il penitente, che nel solo tempo degli esercizii, come nelle Case Religiose, ove questi sogliono farsi; perciò giustamente si dice; che bisogna esortare il recidivo a *porsi nelle mani di un buon Confessore* (del luogo, in cui il penitente stabilmente dimora) che lo sperimenti.

357. Ma se un tal recidivo mostra il segno straordinario di sua disposizione in ogni volta che fa gli esercizii, può allora darsegli sempre, e subito l' assoluzione? Se il Confessore si rende con quel segno moralmente certo, che colui è disposto, può subito assolverlo, eccetto se le circostanze fanno conoscere esser cosa utile, e conveniente il differirlo. Ma qui sta il punto, che il Confessore abbia una tal certezza. Il vedere, che in altri anni ha pure il detto recidivo mostrato negli esercizii il segno straordinario, per cui gli altri Confessori si sono indotti ad assolverlo; e poi col non astenersi lungo tempo dal peccato, ha fatto conoscere, che non fu vero il segno dimostrato, ma finto, ed apparente; porge al Confessore bastante fondamento per *dovere* al presente dubitare, che pur finto, ed apparente sia il segno, che ora mostra; ed essendo dubbio della disposizione del medesimo, è tenuto *sub gravi* a differirgli l' assoluzione, ancorchè colui non possa più confessarsi dallo stesso Confessore, ed ancorchè vi sia lo scandalo, e l'infamia, se non si comunica negli esercizii. (*n.* 239.) In un solo caso potrebbe assolverlo, quando *con chiarezza* mostrasse un segno straordinario tanto più grande, e più viva

degli altri segni mostrati negli anni scorsi, che non potesse più il Confessore con fondamento dubitare della sua vera disposizione. Ma questo è un caso raro, perchè d'ordinario se poca impressione fecero gli esercizii passati, meno se ne riceve da' presenti, giacchè si è fatto l'orecchio, come suol dirsi, ad ascoltare le verità eterne; son divenute cose usitate, e si sentono con maggior indifferenza. Avviene bensì alle volte il contrario, o perchè gli esercizii antecedenti si fecero trascuratamente, ed ora si sono fatti colla dovuta attenzione, o perchè negli esercizii presenti la divina parola siasi predicata con molto maggiore spirito, ed energia del solito, o finalmente perchè il Signore per un tratto di speciale misericordia ha voluto efficacemente tirare a se quell'anima pur troppo immeritevole. Esamini dunque tutto con accuratezza il Confessore, ed *assicurandosi*, che sia avvenuto questo caso, e vedendo nel recidivo il divisato segno più vivo, può assolverlo subito, se dalle circostanze non giudica meglio il differirlo. (*Cap. XI.*)

358. Qualora poi il detto recidivo dopo gli esercizii dell'anno passato si astenne lungo tempo dalle solite colpe nella maniera dichiarata nel numero 324; (*rileggetelo*) si può benissimo assolvere in ogni anno e solo per renderlo più costante nella buona vita, alle volte si può, ed alle volte si dee differirgli l'assoluzione, (*Cap. XI.*)

359. E perchè in tutti gli antecedenti Paragrafi sempre si è parlato di quei recidivi, che ricadono nelle *medesime* colpe, di cui si confessarono, (*devi il n.* 310.) resta qui da trattare di quei peccatori, che ricadono in peccati mortali di specie diversa da quelli, de' quali si accusarono nella confessione antecedente. Questi recidivi con ragione da un Anonimo sono giudicati simili a' primi ora detti, e perciò facendo un catalogo di coloro, che son tenuti a ripetere le confessioni passate, nel *n.* 18. dice così: *Finalmente tutti quelli, che per molto tempo sono andati spesso commettendo peccati mortali, quantunque diversi, cioè ora d'una sorte,*

ora di un'altra (1). In fatti io non so intendere, perchè secondo alcuni Autori costoro non si han da comprendere nel numero degli altri recidivi. Chi ha il proponimento di emendarsi, non ha d'avere la volontà di fuggire soltanto quelle colpe gravi, di cui in quella confessione si accusa, ma tutte le altre ancora generalmente: e se il proposito non è così universale, non è buono, e la confessione è nulla. (*n.* 197.) Dunque una delle due. O il recidivo propose di fuggire solo i peccati, de' quali si confessò, e non gli altri ancora, e riceyette invalidamente l'assoluzione, e lo stesso si presume, che faccia adesso. O fece il proponimento universale, ed essendo ricaduto alle prime, o quasi alle prime occasioni, fa dubitare con ragione, che il detto suo proponimento non fu sincero, e fermo, ma apparente, e debole; e per conseguenza si ha da trattare egualmente che i recidivi nelle medesime colpe. Io concedo, che sia più difficile l'emendarsi chi è recidivo sempre nella stessa specie di peccato, che chi ora ricade in un peccato, ed ora in un altro; mentre il commettere sempre la stessa colpa fa, che si accresca l'adesione della volontà verso di essa, e nel tempo stesso la difficoltà di astenersene. Ma da ciò altro non si deduce; se non che è più chiaramente indisposto questo secondo recidivo, che il primo, mentre non ha eseguito il suo proponimento, tuttochè poco gli sarebbe costato l'eseguirlo. Dunque con più ragione dee giudicarsi indisposto, e differirsegli l'assoluzione.

§. VIII.

Avvertenze circa la disposizione de' recidivi in tempo di Missione, e circa l'assoluzione de' medesimi.

360. Vi sono de' Confessori, a cui basta sentire, che i loro penitenti hanno intesa la missione, per giudicare,

(1) Raccolta di varii esercizii etc. *pag.* 237. (*Nap. nella stamp. Simon,*)

che sebbene siano recidivi, si possono assolvere, supponendo che abbian di certo il segno straordinario, onde senza fere alcuno esame gli assolvono. Condotta è questa empia, e perniciosa; *empia*, perchè fa che profanino tante volte il Sacramento della penitenza, quanti sono gl'indisposti che assolvono: *perniciosa*, perchè rovina le anime de' medesimi; facendo loro credere, che restano giustificati, quando ciò è falso. Ed oh povero recidivo, che nel tempo della missione non solamente ha la disgrazia di non convertirsi, e di rimanere in braccia all'Inferno, quando a tutti si apre il Paradiso: ma per sopraggiunta cade nelle mani di un Confessore, che l'assolve indisposto, e quasi gli chiude ogni strada a convertirsi appresso! (*ex n.* 11.)

361. Tutto l'inganno di tali Confessori dipende dall'accennata falsa supposizione, che in tempo di missione tutt'i ricidivi abbiano il segno straordinario. Per disingannarsi basterebbe, che esaminassero i recidivi, che in detto tempo ad essi si confessano. Quando la missione è fatta, come si dee, e i recidivi vi sono intervenuti sempre, o quasi sempre, ne troverebbero la massima parte disposti, ma per ordinario tutti no. Troverebbero, che alcuni dimostrano la loro indisposizione colle parole, mentre domandati se hanno vera intenzione di passar tutta la loro vita senza verun peccato, rispondono: *lo vorrei*, *se potessi*: *lo vorrei*, *ma le occasioni*... Troverebbero altri che si dimostrino indisposti, mentre nella stessa missione han seguitato della stessa maniera, o poco meno del solito ad acconsentire a' malvagi pensieri, o a profferire parole oscure, o pure ad amoreggiare, ad imbrattarsi con peccati disonesti etc.

362. Ma senza che ne facciano l'esperienza, debbono credere a chi l'ha fatta per moltissimi anni. Di questi fu il Collet, ed egli inveisce contra quei Confessori, i quali credono, che in tempo di missione non si ha mai da differir l'assoluzione per far prova del proposito de' recidivi, *quasi tempus*, *aut vox exterius sonans per se sola cor pridem induratum convertere nata*

sit (1). Di questi fu Jorio, ed il medesimo in più luoghi fa parola dell'assoluzione da negarsi agl'indisposti in tempo di missione. *Che sarà*, egli domanda, *il giovane Missionario con qualche abituato, che necessariamente si ha da comunicare quella mattina, e non ha niuno di detti segni straordinarii:* Risponde? *Si mantenga forte, e non l'assolva, e gli dica, che sarebbe un sacrilegio, se l'assolvesse, non istando certo di sua disposizione.* A Missionarii dà lo stesso Autore la seguente istruzione: *Quando un recidivo è stato già assoluto da un altro, e poi viene a riconciliarsi da lui, e scorge d'esser recidivo, non sia facile ad assolverlo.* Finalmente dopo aver avvertito a' Missionaii medesimi, che quando si scorge nel recidivo il segno straordinario, non subito si dee giudicar disposto, ma bisogna prima esaminare tutte le altre circostanze per vedere, se sono contrarie a quel segno, soggiunge: *E' accaduto alle volte, che i Confessori del paese dopo la missione hanno confessato i penitenti abituati assoluti da' Missionarii appoggiati semplicemente a qualcheduno de' segni, che da alcuni de' Teologi si chiamano straordinarii, e si sono meravigliati, perchè dopo la missione sono ritornati al vomito come prima* (2), Si noti quel *semplicemente*, cioè senza esaminar le altre circostanze: quel *da alcuni de' Teologi*, cioè che non erano certi segni straordinarii; e quel *caduti, come prima*, cioè senza veruna emenda, perchè erano stati assoluti indisposti. E tutti gli altri Missionarii, che esaminano i recidivi, parlano del medesimo tenore, e ci assicurano, che non tutt'i recidivi si trovano disposti in tempo di mssione.

363. E la chiara ragione di ciò è, perchè la sola voce de' Missionarii non ha virtù di convertire anime, ma allora soltanto le converte, quando la grazia efficace di Dio si diffonde negli ascoltatori. *Quid facio fratres,*

---

(1) *Comp. Th. Mor. 10. 1. in apprend. de oblig. Confes. concl. 3.*
(2) *Giov. Mis. istr. c. 4.*

mei modo, *dum loquor?* disse un giorno S. Agostino a' suoi Uditori: *Strepitum verborum ingero auribus vestris. Nisi ergo revelet ille, qui intus est, quid dico, aut quid loquor* (1)? Tanti odono la missone, e non ricevono la grazia efficace, perchè o l'odono senz'attenzione, o dopo averla udita, subito s'immergono col pensiero nelle cose terrene senza punto riflettere a quel che udirono, o pure non pregano il Signore, acciò illumini la loro mente, e muova il loro cuore, o finalmente non corrispondono alle grazie minori, e perciò Iddio loro non concede le grazie maggiori. Ecco perchè tutti questi per ordinario nell'ascoltar la missione non si convertono a Dio: ecco perchè, secondo ci avvisò Gesù Cristo nella parabola del seminatore Evangelico, la semenza della Divina parola in tanti uditori non partorisce frutto. Dunque non tutti coloro, che si confessano in tempo di missione sono disposti all'assoluzione, e perciò il Confessore anche in detto tempo dee esaminare la disposizione de' penitenti. In tale esame siccome alle volte ne troverà di quelli, che al solo nome di missione si sono convertiti, così ne troverà degli altri, che sono ancor ostinati nel vizio, tuttocchè ascoltarono la missione.

364. Se dunque i Missionarii hanno impegno, come lo debbono avere, di non far rimanere nel paese persona alcuna senza la Divina grazia, in vece di tenere l'*empia* e *perniciosa* condotta di assolvere tutti quelli, che hanno intesa la missione, abbiano il santo, e vantaggioso costume di procurare, che tutti ascoltino la missione, e che tutti l'ascoltino in maniera che si convertano, e vengano poi disposti a ricevere l'assoluzione. Per conseguir questo gran fine 1. usino ogni mezzo, e non risparmino diligenza, industria, e fatica per far che tutti sin dal principio assistano alle istruzioni, ed alle prediche della missione. Perciò prima di andare nel paese, scrivono al Parroco, affinchè faccia sapere a tutti

(1) *In Joan. Evang. c. 6. tr. 26. n. 7.*

il giorno, in cui la missione comincia, e si trattenga alquanto ad esortargli, acciò v'intervengano tutti fin dalla prima sera. 2. Quando si può, comincino la missione in giorno festivo, in cui non si lavora, perchè l'esperienza ha fatto vedere, che allora quella prima predica si ascolta da una buona parte del Popolo, e cominciandosi a scuotere, ed a compungere, facilmente seguitano a concorrere agli esercizii della missione. 3. In *tutte* le prediche, ed istruzioni si stimolino quei paesani ad intervenire alla missione con varii motivi a ciò adattati, e s'istruiscano della maniera d'intervenirvi con frutto, cioè coll' ascoltare attentamente la Divina parola; col ricordarsi fral giorno di ciò che ascoltarono, e trattenervisi col pensiero; col domandare lume a Dio prima di predicarsi, mentre si predica, e spesse volte fra la giornata, implorando altresì con fervore, e confidenza l'intercessione di Maria SS., col dare qualche limosina a' poveri, per questo fine di esser da Dio illuminati, e convertiti, e pel medesimo fine ascoltar qualche Messa ec. 4. S'informino dal Parroco, se vi è chi potendo intervenire alla missione, non v' intervenga, e trovandosi di questi, li facciano con buone parole esortare dal medesimo, acciò assistano alla missione; e colle anime molto bisognose, se non basta il Parroco, parli ancora qualche Missionario. 5. Tanto nell' istruzione, quanto nella predica più d'una volta preghino gli Uditori a portare anche gli altri alla missione; e che per indurgli a venire, facciano loro sapere, come han detto i Missionarii, che chi non viene alla missione, quando poi si accosta a confessarsi, ed è anima bisognosa, è quasi certo, che non potrà essere aiutata, e resterà nella dannazione, in cui si trova; e che poi non possono lamentarsi de' Missionarii, ma solo di se medesimi, che non hanno voluto assistere alla missione. Insinuino anche agli ascoltanti, acciò raccontino a' domestici, a' vicini, alla gente, con cui lavorano, o conversano il giorno ciò, che nelle prediche impararono. 6. I sentimenti di notte, e dove

si stima utile anche di giorno, già si sa, che sono molto efficaci per far concorrere il Popolo alla missione. 7. Se di giorno non si possono avere gli uomini, si faccia la missione di notte; nè si curino di chi sparla (c. 13. §. 5.) Preghino bensì gli uditori a venir presto, e contentarsi di perdere un poco di fatica, perchè quella non sarà perdita, ma un gran guadagno anche riguardo al temporale, mentre quando per mezzo delle prediche si migliorano ne' costumi, il Signore manderà loro maggior provvidenza. Preghino altresì i padroni a mandar presto i servi, i garzoni, i lavoranti, e gli operarii, perchè Iddio rifarà loro per altra via quell' interesse, che soffrono per quell' ora, o due di fatica, che coloro fanno di meno per venire alla missione. Lo stesso inculchino, e più volte a' genitori, ed altri capi di casa. 8. Sieno nelle istruzioni, e nelle prediche forti, chiari, e fervorosi. Quando s' istruisce, e si predica con fortezza, con chiarezza, e con energia, concorre il Popolo, e fa profitto. E questo s' intende anche per la predica della mattina, perchè tanti vi sono, che solo la mattina possono venire, onde se quella predica non ha le indicate qualità, quasi tutti quegli uditori verranno poi a confessarsi indisposti. 9. Finalmente procurino i Missionarii di non porre dal canto loro impedimemto al profitto della missione, e perciò prima d' intraprendere un tale impiego cerchino di acquistare divozione, e spirito (n. 51), e nell' atto delle missioni non risparmino incomodo per farle riuscir fruttuose, e si facciano vedere esemplari, e virtuosi. A questo fine leggano spesso quanto su tal proposito hanno scritto Jorio nel suo *Missionario di Villa*, ed indi Mons. Liguori nella terza parte degli esercizii a' Preti. Quando i Missionarii useranno questa condotta, avranno poi la consolazione di trovar quasi tutt' i recidivi disposti.

365. Tre avvertimenti sul punto di cui parliamo, porge a' Confessori il lodato Jorio nel suo Giovane Missionario istruito. I. *Non fanno bene*, dice, *quei Confessori, che in sentire dal penitente non avere intese le*

prediche, *subito lo licenziano*, *perchè talvolta sarà disposto*, *e non potrà sentir le prediche*. II. *Che dovrà fare*, domanda, *il giovane Missionario con quel recidivo*, *il quale affatto non ha intese le prediche*, *e mostra segni di disposizione alla forte esortazione che gli fa?* *Bisogna distinguere risponde*: *O ha potuto*, *e non ha voluto assistere agli esercizii della missione*, *ed allora non creda facilmente a quelle dimostrazioni che fa*, *poichè le farà per istrappare l'assoluzione*. *O non ha potuto*, *e veramente non ha potuto*, *ed allora sia più facile a crederlo*. III. *Se l'abituato*, egli scrive, *venga nell'ultimo giorno* (o verso l'ultimo) *senz'aver intese le prediche o per colpa*, *o senza colpa sua*, *non lo mandi subito con mal garbo*, *acciò non faccia peggio*; *ma* (qualora lo trovi indisposto) *gli dia i mezzi per ravvedersi*, *e gli consigli a farsi una confessione generale da un buon Confessore*, *o a tornare da lui in altra Terra*, *avvertendolo però a praticare i mezzi per avere maggior lume*, *e vero dolore de' peccati*. E insinua che se gli dicano queste, o simili parole: *Figlio*, *a che ti han giovato le assoluzioni passate*, *se sempre sei ricaduto senza emendarti?* *Certamente avresti mutata vita*, *se avessi incontrato un Confessore*, *che ti avesse differita l'assoluzione*, *e ti avesse dati i mezzi per levarti il mal abito*.... *confessati bene*, *e per far ciò ti avresti da disporre per alcuni giorni con preghiere*, *con penitenze*, *con atti di dolore*, *e poi dir francamente a qualche buon Confessore*: *Padre io questa volta non mi confesso*, *come mi son confessato altre volte*, *perchè un Missionario mi fece capace*, *che le mie confessioni erano nulle*, *e sacrileghe*, *e che era meglio* (cioè minor male) *non confessarmi*, *che confessarmi malamente* (1). Si osservi il *n*. 13.

---

(1) Cap. 4.

§ IX.

Regolamento per l' assoluzione da darsi alle persone mezzo stupide, a' fanciulli di poca capacità, ad alle anime divote.

366. Che vi sieno delle persone mezzo stupide, che si presentano alle volte a' piedi del Confessore, è un fatto noto a chiunque è stato applicato in varii luoghi ad ascoltar le confessioni, ed i Missionarii specialmente lo sanno più di tutti. *Vi sono alcuni sì rozzi*, dice l' Istruttore de Novelli Confessori, *che posti a piede del Confessore non sanno quasi aprir bocca, nè formar paro'a, e solo si spiegano con certi atti tronchi, e a mezza bocca, e mostrano anche una sensibile disapplicazione, storcendosi, e dimenandosi, quasi che stessero alla tortura* (1). *Si trovano*, dice altrove, *de' penitenti tanto rozzi, e grossolani, che per quanto si dica, e si faccia con loro, pare, che non apprendano nulla, si storcono, sbagliano, rispondono con una freddezza di ghiaccio, e dall'altra parte stanno immersi sino alla gola in lascivie, in odii, e in tutta la feccia de' peccati, il che dà gran fastidio al Confessore* (2). Il fastidio lo soffrirà per Dio, ma come dovrà regolarsi per non mancare al suo dovere? Tre sole regole su questo con chiarezza l'istruiranno.

367. *Regola I.* Sul principio esamini il Confessore, se quella stupidezza è naturale, o pure originata dalla loro vita brutale; e per distinguerlo faccia loro alcune domande di cose indifferenti, e spettanti al loro mestiere, e se vedrà che rispondono prontamente, e con vivezza, e vedrà poi, che passando a ragionare delle cose dell'anima in una maniera popolare, e che potrebbero ben intenderla non ostante la loro rozzezza, essi non capiscono, e non rispondono, è questo un se-

(1) N. 111.
(2) N. 358.

gno che non sono stupidi per natura, ma gli ha resi tali il peccato. Se poi di qualunque materia loro parli, essi odono come non udissero, e mostrano freddezza, e insensibilità, possono allora giudicarsi stupidi per natura. Un'altra maniera per fare un tal discernimento si è il riflettere alla condotta da essi tenuta. Se troveranno, che non han peccato con molta malizia, e non sono di costumi molto corrotti, e che non sono vissuti totalmente dimentichi di Dio, e dell'anima propria, ma sono stati soliti di digiunare il Sabbato, di recitare il Rosario ec., si potrà decidere, che la stupidezza è naturale. Ma se troveranno somma corruzione di costumi, totale dimenticanza delle cose spirituali, e scorgeranno, che nel peccare sono stati astuti, e maliziosi, giudichi il Confessore, che non la natura, ma il vizio gli ha resi così stupidi. Ma per non errare si ricordi d'implorare da Dio la sua luce con ferma fiducia di averne a ricevere quanto gli basta per adempiere le sue Parti, come si conviene.

368. *Regola II.* Quando il Confessore giudica, che sono resi stupidi dalla lussuria, dall'ubbriachezza etc., dee trattarli, come tratterebbe simili peccatori, che non sono stupidi. Procuri di eccitargli al pentimento delle loro colpe, ed alla risoluzione di emendarsi; e se essendo recidivi non mostrano un certo segno straordinario, ma sieguono a mostarsi stupidi, allora vuole anche la Croix, che si differisca ad essi l'assoluzione (1). Se non mancherà dal canto loro di disporsi, il Signore vi concorrerà, e cesserà la stupidezza, ma vi bisogna qualche tempo. *Non si dee dare orecchio*, avverte qui Jorio, *a chi dice, che i rustici non sono capaci di riflettere, e considerar le cose, perchè se ciò fosse, sarebbe ad essi impossibile il ben confessarsi, il che asserire sarebbe manifesto errore. Nè la loro stupidezza è la cagione, che non ritornino dopo le promesse, ma la loro ostinazione, mentre*

(1) Th. Mor. to. 2. l. 6. p. 2. n. 1809.

pochi sono quelli, che si vogliono emendare (1). Sicchè dee a costoro usare il Confessore tutta la carità, scuotendoli con gagliarde esortazioni, e prescrivendo loro i mezzi da porre in opera per uscire dal pessimo stato, in cui si trovano, specialmente il digiuno, *qui vitia comprimit, mentem elevat*, l'udire la Divina parola, la quale è molto idonea per far che l'anima si distacchi dalle cose sensibili, e cominci a gustare il sapore delle cose celesti, e l'uomo animale diventi uomo spirituale; e qualche opera esterna di pietà, che a poco a poco ajuti quel cuore stupido a concepire l'interna divozione.

369. *Regola III.* Se la stupidezza si giudica naturale, *conviene destarli*, dice Jorio, *ammonirli con parole, e similitudini loro adattate; e se si scorga, che almeno imperfettamente facciano l'atto di dolore, e diano qualche segno di dispiacimento interno, si assolvano sotto condizione, perchè è impossibile poter avere una certezza morale del loro dolore; e per quanto loro si predichi, sempre risponderanno con una stupida freddezza. All'incontro conoscendo essi, secondo la loro capacità, il peccato, e commettendolo, necessariamente debbono confessarsi, perchè probabilmente staranno in istato di peccato mortale, onde si aiutino, benchè per lo dubbio della loro disposizione non possono se non se condizionatamente essere assoluti* (2). *Il Confessore*, dice l' Istruttore de' novelli Confessori, *per destarli, ed attuarli potrà usar qualche opportuna industria, che muova la fantasia; come sarebbe far loro vedere una pittura dell'Inferno, acciò così si dispongano; e potrà anche differir loro per alcuni pochi giorni l' assoluzione, per renderli diremo così, con questa vessazione più attenti. Ma nel resto se dopo tutte queste industrie, o altre, che lo zelo prudente può suggerire, non si possono assolvere di presente, forse non mai ne diventeranno più capaci, nè anche in pun-*

(1) Istruz. a' Confes. di Vil. c. 1 §. 4. post. med.
(2) Istruz. a' Confes. di Vil. c. 14. §. 1. in init.

to di morte; perchè non avranno nè anche allora miglior modo di esprimere le loro buone disposizioni di quel che hanno adesso. Che si dirà dunque? che si assolvano con condizione? Ma osta la pratica della Chiesa, la quale non amministra i Sacramenti con condizione, se non ne' casi già noti, tra' quali questo non è compreso. Che si rimandino tutti senza assolverli? Ma niun Canone li dichiara incapaci de' Sacramenti. Che si dispongano meglio. Questo è da desiderarsi, ed il Confessore ha da usare perciò tutte le diligenze. Ma l'esperienza insegna, che sebbene vi si disponessero meglio, non mai sapranno meglio esprimere la loro disposizione (1).

370. Quanto dicono questi due Teologi ha bisogno di una spiega più precisa. E prima è necessario supporre i tre irrefragabili principii altrove dimostrati, cioè 1. ch'è generale per tutte le persone, e per tutt' i casi la Divina legge, che prescrive il dolore di aver peccato, e il proponimento di più non peccare per disporsi a ricevere per mezzo dell' assoluzione il perdono delle colpe commesse (*ex n.* 202.) Sicchè questa legge obbliga anche gli stupidi. 2. che non può lecitamente il Confessore assolvere verun penitente, se prima non conosce con *moral certezza*, ch' egli ha l' indicata disposizione (*n.* 236.) 3. che quando la disposizione è dubbia, vi è la necessità di ricevere l' assoluzione, non vi è tempo da aspettare, perchè si tolga il suddetto dubbio, nè è colpa del penitente il non toglierlo, si può e si dee dare l' assoluzione condizionata (*n.* 300).

371. Ciò posto, gli stupidi, di cui parliamo, o sono semplici abituati, o sono recidivi, o si trovano in qualche volontaria prossima occasione. In quest' ultimo caso già si sa, che prima debbono togliere l' occasione, e poi tornar dal Confessore per essere assoluti, ed è questo un segno di disposizione, che possono darlo anche gli stupidi; ma veggasi il *n.* 555. Se sono semplici abituati non potendo essi dare altro segno di di-

(1) N. 358.

sposizione, che col freddamente rispondere, che non vogliono più peccare, di questo segno dee contentarsi il Confessore, ed assolverli. Ma se prima di venirsi a confessare non si sono per qualche tempo astenuti dal peccato, è necessario differir l'assoluzione per convenienti giorni, acciò o li passano senza cadere, e si doni loro l'assoluzione; o ricadono come prima, e scoverta la loro indisposizione, di nuovo si differisca ad assolverli (*n.* 445). Se finalmente sono recidivi, da una parte il solo dire, che non vogliono più ricadere, non è segno bastante, acciò il Confessore possa giudicarli indisposti; dall'altra parte non sono capaci di altra espressione. In tal caso dunque è assolutamente necessario il differir loro l'assoluzione, tanto *per renderli con questa vessazione più attenti*, come dice l'Autor sopraccitato, quanto per esperimentarli, se sono fedeli alla promessa fatta di non offendere più il Signore gravemente. Nè la loro stupidezza può permettere al Confessore, che gli assolva subito. È vero, che quante volte ritorneranno, sempre parleranno colla stessa freddezza, ma la dilazione non si dà ad essi per aspettarne parole più vive, e più cordiali, ma solo per far esperimento della loro emendazione; imperciocchè se da un canto non può il Confessore assolverli, se prima non ha quella certezza, che può avere di loro disposizione, dall'altro canto il naturale stupido non impedisce cotali recidivi, che non si emendino; ed emendandosi, già il Confessore può giudicare probabilmente, che son disposti.

372. Ma perchè manca la certezza morale di loro disposizione, non è lecito al Confessore assolvergli assolutamente. Può bensì, anzi dee assolverli *sub conditione*, perchè vi concorrono tutte le circostanze, che rendono lecita, e necessaria una tale assoluzione. Che manchi la suddetta certezza morale, costa da quanto abbiamo già detto, e lo conosce chiaramente in pratica chi ascolta la confessione de' medesimi. Ancorchè nel tempo della prova non sieno ricaduti, pur nondimeno per più motivi si dee prudentemente dubitare, se sien

disposti all'assoluzione. 1. non costa sempre con certezza, che vi sia in essi bastante capacità per rendere formali i loro gravi peccati. 2. sempre vi è il fondato dubbio, che il loro dolore manchi di uno, o più requisiti. 3. vi è sempre altresì il sospetto ragionevole, che nel tempo dell' esperimento non sieno caduti, perchè non hanno avute le solite occasioni, e tentazioni; e non già perchè abbian conceputa la ferma volontà di non cadere. Negli altri peccatori cessano questi dubbii, perchè capiscono, rispondono, sanno esprimersi, ed avendo il Confessore presenti le loro parole, e i loro fatti, può fare un certo giudizio, se sieno disposti, o indisposti. Ma gli stupidi poco intendono, poco rispondono ed alle volte niente, stanno avanti al Confessore, come tanti tronchi insensati; non si possono esaminare nè le loro parole, nè i loro fatti, se non in parte, e confusamente. Non può dunque farsi un giudizio moralmente certo della loro disposizione, e per conseguenza non è mai lecito l' assolverli assolutamente.

373. Che poi ne' medesimi concorrano tutte le circostanze, che rendono lecita e necessaria l'assoluzione condizionata è altresì indubitato. Vi è la necessità di assolverli, perchè han peccato mortalmente, ed è almeno probabile, che i loro peccati sieno formali. Dimostrano una disposizione dubbia, e ciò senza loro colpa, ma a cagion del loro naturale. Non giova prender tempo per assicurarsene, perchè col tempo non cambiano naturale. Ecco insieme unite tutte le sopraccennate circostanze. Ecco lo stupido divenuto simile ad un moribondo, che viene impedito di mostrar segni di penitenza, a cui già si disse, doversi dare l'assoluzione condizionata (*n.* 300). È vero, che nel moribondo non vi è tempo da aspettare, e nello stupido sì, ma il non esservi tempo, e il non potersi cambiare le circostanze col tempo, sono la stessa cosa. Il moribondo cessando di vivere, non potrà il Confessore prima assicurarsi di sua disposizione, ed indi assolverlo. Ed il sano, ch'è stupido, seguitando a vivere, neppure potrà il Confessore prima di assolverlo avere maggior certezza della

sua disposizione di quella, che allora ha. Dunque come al moribondo, così allo stupido può e dee darsi l'assoluzione condizionata. *Ma quando si facesse più lunga esperienza, meglio si scovrirebbe l'interno dello stupido.* Così sembra a chi considera la cosa nella sola speculativa. Ma a chi la considera nella maniera già esposta; e più a chi è stato solito di ascoltar le confessioni di costoro, sembra che un'esperienza più lunga ad altro non servirebbe, che per più imbrogliar le cose, e per maggiormente confondere il Confessore. Questi si dimenticherebbe della confessione antecedente, e lo stupido non saprebbe dargli conto nè de' peccati, di cui si accusò, nè de' consigli ricevuti; non saprebbe neppur dirgli, se fu assoluto, o no; e se prima era ignoto il suo interno, per giunta si renderebbe ignoto anche l'esterno. Sicchè comunque si faccia, sempre si resterà in dubbio della di lui disposizione, e sempre, quando se gli darà l'assoluzione, dovrà darsegli condizionatamente. Asserisce, come abbiamo veduto, l'Istruttore de' Novelli Confessori, che si han d'assolvere assolutamente, perchè ad assolverli colla condizione osta la pratica della Chiesa. Io non so, come abbia egli preso un abbaglio tanto manifesto, e che si oppone agli stessi principii da lui ammessi. Egli concede, che non è lecito dar l'assoluzione assolutamente, quando vi è un prudente dubbio della sufficienza della disposizione (*n.* 138.) Egli confessa, che i suddetti stupidi *si spiegano con atti tronchi, e a mezza bocca . . . che per quanto si dica, o si faccia con loro, pare, che non apprendono nulla . . . che l'esperienza insegna, che sebbene col differir loro l'assoluzione si disponessero meglio, non mai sapranno meglio esprimere la loro disposizione* (*n.* 369.) Coerentemente a questi principii avrebbe dovuto conchiudere, che osta la pratica della Chiesa ad assolverli assolutamente, perchè la pratica della Chiesa è, che quando si dubita prudentemente della disposizione del penitente, o vi è necessità di assolverlo, si assolva *sub conditione*; acciò da una parte si provvegga al bisogno del penitente, e dell' altra colla condizione si eviti la

profanazione del Sacramento, il quale, posta l'indisposizione del soggetto, e posta la detta condizione, non verrà ad amministrarsi invalidamente, ma sarà appunto, come non si amministrasse. Nè riguardo allo stupido vi è Canone, Bolla, o Rituale, che dica il contrario. E' dunque da stupirsi, come il menzionato Autore abbia fatta una conclusione diametralmente opposta ai suoi medesimi principii. Si avverta, che nel differirsi l'assoluzione a cotali stupidi, in quel frattempo si faccia lor praticare qualche divozione adattata alla loro poca capacità; e queste divozioni sieno poche, ed il Confessore replichi più volte quel che i medesimi han da fare, e faccia loro ripetere avanti a se le cose, che han da praticare, e le parole, che han da dire, se pur tanto potrà da coloro ottenersi. S'ingiungerà ad essi per es. che per otto giorni tre, o quattro volte il giorno s'inginocchino avanti ad un Crocifisso, e colle mani in forma di croce gli dicano più volte: *Gesù Cristo mio abbi misericordia di me.* Che ogni sera accostino la mano al fuoco, dicendo: *Se non lascio il peccato, ho da stare sempre nel fuoco dell' Inferno ec.*

374. Somiglianti a cotali stupidi sono quei fanciulli (e se ne trovano moltissimi) di sette, otto, nove, e più anni, i quali nell'accusarsi di colpe *in se stesse* mortali, mostrano sì poca capacità, che il Confessore non può giudicare con moral certezza, nè che quelle colpe sieno *formali*, nè che qualora lo siano, concepiscono su di esso il dolore necessario. E ciò, *si noti*, non per attacco alla colpa, o per esser poco istruiti, ma per naturale incapacità. In tal caso secondo il giusto parere di Errico da S. Ignazio, del Collet, di Jorio ec., il Confessore può, e *dee* assolverli *sub conditione;* osservando però le stesse avvertenze da noi date per gli stupidi, giacchè tali fanciulli debbono chiamarsi stupidi *ad tempus*. La validissima ragione è questa. Tre partiti vi sono da potersi abbracciare per li medesimi; cioè o assolverli senza la condizione; o rimandarli sempre indietro senza l'assoluzione, sino che abbiano acquistato, e mostrino un perfetto discernimento; o dar loro l'assoluzione condi-

zionata. Il primo non si può abbracciare, essendo una verità indubitata, che tutti confessano (*n.* 236. *et seg.*) ch'è colpa mortale assolvere senza la condizione chi mostra dubbia disposizione, ancora se sia in punto di morte. Ora i suddetti fanciulli, per quanto loro suggerisca il Confessore, sempre dubbia la mostreranno; perchè le parole non hanno virtù di toglier loro l'incapacità naturale, senza un miracolo. Neppure può abbracciarsi il secondo partito, mentre passerebbero mesi, e forse anni, in cui quei fanciulli seguitando per lo scarso discernimento, e senza loro colpa a mostrar dubbia disposizione, resterebbero per sì lungo tempo senza l'assoluzione nell'orrendo rischio di vivere in disgrazia di Dio, e morire dannati. E questo ognuno conosce, che sarebbe per lo Confessore un gravissimo peccato. Dunque rimarrà il solo terzo partito di assolverli *sotto condizione*, concorrendovi tutte le circostanze, che rendono lecita l'assoluzione condizionata, come si è detto circa gli stupidi; onde questo partito dee *sub gravi* abbracciarsi da' Confessori. E questo è, afferma il Collet, il costume de' Confessori timorati ed è la pratica della Chiesa, *tum quia id ex timoratorum usu, et Ecclesiae praxi satis hodie firmatum sit; tum quia qui infantem absolvit sub hac conditione, si sit ratione sufficienti praeditus, Sacramento disertius consulit, verba nonnisi materialiter pronuntiando, quae alioqui prolata absolute adeoque et formaliter, Sacramentum efficient nullum, posito quod puer necdum idoneus sit eidem Sacramento (1).*

375. Passiamo ora a' divoti, e prima a coloro, che sono recidivi nelle colpe veniali. Ecco in poche parole il regolamento da tenersi con i medesimi. È un sacrilegio assolvere chi si accusa solo di peccati veniali, e non mostra con chiarezza di avere dolore, e proposito. I recidivi, che sempre della stessa maniera incorrono in tali colpe, ancorchè al solito dicano di pentirsene,

(1) Comp. Th. Mor. de Sacr. in gen. c. 2. art. 1. sect. 2. punct. 3. §. 3.

e di volersene emendare, non mostrano con chiarezza di avere il dolore, e il proposito, anzi con ragione fanno dubitare, che non l'abbiano, dunque è un sacrilegio il dar loro l'assoluzione. E non sono pochi i Confessori, che si fanno rei di un tal delitto, assolvendo *toties quoties* cotali ricidivi. Solo possono i medesimi assolversi, quando insieme colle colpe veniali, in cui sempre ricadono, si accusino ancora di qualche colpa mortale già ben confessata nella vita passata, e sopra di cui hanno ora il dolore, e il proposito. Allora sebbene non abbiano pentimento delle colpe veniali, l'assoluzione pure è valida, perchè cade sopra la detta materia grave della vita passata. Sicchè quando si presentano cotai recidivi, o il Confessore faccia loro manifestare un peccato mortale già confessato, o pure se ricusano di ciò fare, li rimandi colla sola benedizione. Se poi convenga il concedere a tal sorta di ricidivi frequentante la comunione, senza entrare nella quistione su di ciò tanto agitata dagli antichi, e da' moderni, dico semplicemente il mio parere a' Confessori, che vogliono saperlo per loro regolamento. A coloro, che volontariamente *spesso* ricadono nelle colpe veniali più grossolane, e che possono facilmente evitarsi, come in imprecazioni leggiere, in parole leggiermente offensive del prossimo, in parole non necessarie dette in Chiesa ec., non si conceda la comunione che ogni otto giorni. E giova qualche volta negar loro l'assoluzione, e la comunione, ancorchè si accusino di un peccato grave della vita passata, per iscuoterli, e farli risolvere ad emendarsi da tali colpe volontarie, e frequenti; le quali a poco a poco facilmente li condurranno al peccato mortale. È tenuto *sub gravi* il Confessore ad avvisarli del pericolo, in cui sono, ed a porre in opera i mezzi opportuni per liberarneli; ed uno di questi è la negativa dell'assoluzione, e della comunione. Moltissime anime vanno in rovina, perchè i Confessori non curano di farle uscire dallo stato di tiepidezza, anzi la fomentano coll'assolvere sempre, col non riprenderle, e col dar loro la comunione più volte la settimana. A coloro poi, che volontaria-

mente ricadono in colpe veniali più difficili a scansarsi, come sono le piccole impazienze, le distrazioni negli esercizii di pietà, le curiosità passaggiere ec. si può conceder la comunione, quando la desiderano, due, tre volte la settimana, secondo più o meno sono sollecite di emendarsene. Non fo menzione delle anime, che fuggono tutt'i peccati veniali volontarii, perchè queste dovendo possedere una gran virtù, quanto più spesso ricevono l'Eucaristia, tanto più Gesù Cristo ne riceve onore, e le loro anime profitto.

376. Tre cose restano qui da notarsi. La prima riguarda le anime dissipate, e mondane, le quali sebbene non si accusino di chiare colpe mortali, nondimeno si accusano di alcune mancanze, che o sono tanto vicine alla colpa mortale, che appena si può discernere, se vi sieno giunte, o no, o pure si distinguono bensì per colpe veniali, ma sono di tal sorta, che replicandosi, non potrà tardarsi a cadere ne' peccati mortali. In questo numero sono i giovani, e le zitelle, che *cominciano* a far l'amore, ma senza che ancor vi sia scandalo, o occasione prossima di colpa grave: gli uomini, e le donne, o zitelle, o maritate, che conversano troppo familiarmente per affetto, o per genio: coloro, che profferiscono delle parole oscene in circostanze, che non sembra potersi con certezza condannare, come gravemente scandalose: i figli che abitualmente sono poco rispettosi con i genitori, commettendo delle disubbidienze, o dando loro de' disgusti, ma non in materia grave: quelli che spesso commettono delle picciole irriverenze in Chiesa con chiacchiere inutili, con positura scomposta, col girar gli occhi. ec. Questi, e simili se dopo la correzione avuta non si sono emendati, è necessario rimandarli senz'assoluzione, acciò il rimedio sia a tempo. *È difficile,* scrive un Probabilista, *definire sempre precisamente, quando sia peccato mortale ne' ragionamenti osceni, e nel trattare troppo libero insieme con persone di sesso diverso. Questi confini, per li quali dal leggiero al grave si passi, sono in cento maniere oscuri, ed intrigati; ma non è*

tanto *necessario per la pratica, come taluni pensano, torcere il cervello per decider la questione. Dico apertamente, che quantunque il Confessore giudichi dal complesso delle circostanze, che non vi fu colpa mortale, non è assai perito nella sua professione, se tace su tali disordini, e si volge all'altro lato del confessionale. Col vano pretesto di burla, di scherzi, senza intenzione rea (queste sono le scuse, colle quali si vuol difendere il mal costume) si parla indegnamente, si usano libertà pericolose: infiniti peccati hanno quindi l'origine ec.* E conchiude col dire, *che quando non vi è emenda, si dee negar l'assoluzione* (1).

377. La seconda cosa da notarsi riguarda le anime divote, molte delle quali nell'apparecchiarsi alla confessione di sole colpe veniali, le quali non vi è obbligo di manifestare al Confessore; *taceri tamen circa culpam possunt*, dice il Tridentino (2), molto tempo, e molta diligenza impiegano nell'esame di tali colpe, e poco o nulla nel detestarle, nel pentirsene, e nel proporre di emendarsene, nel che consiste il più essenziale della confessione. Da qui poi nasce, che si confessano senza dolore, e dopo tanti anni di confessione non si veggono emendate da verun peccato. Dee esser cura de' Confessori l'istruirle su questo punto.

378. Pur le anime divote riguarda la terza, ed ultima cosa da notarsi. Dicono alcuni autori, che quando i penitenti non hanno mai peccato mortalmente nella loro vita, onde non hanno materia grave, di che accusarsi in confessione, e dall'altra parte dubita il Confessore, se abbiano il dovuto dolore, e proposito delle solite colpe veniali, di cui si accusano, *o almeno di una di esse*, possa loro darsi qualche volta fra l'anno l'assoluzione condizionata, così per non farli star sempre privi della grazia Sacramentale, come per liberarli da qualche colpa mortale da essi forse commessa e per

(1) Richelmi Saggi di avvert. sulla stor. del prob. del P. Concina n. 219.
(2) Sess. 24. c. 6.

vincibile ignoranza, inavvertenza conosciuta A me sembra, che quest'opinione non possa senza colpa mortale ridursi nella pratica, perchè giudico, che le due riferite ragioni non bastino a formare quella necessità, per cui è lecito l'assolvere condizionatamente; e che non vi concorrano tutte le altre dovute circostanze., onde *qui* giustamente può dirsi, che *osta la pratica della Chiesa.* In primo luogo quelle grazie attuali uberiori, a cui fa acquistare il dritto la grazia Sacramentale, può il penitente ottenerle colle preghiere assidue, e fervorose. Secondo dato il caso, che il penitente per colpa sua non conosce di aver commesso il peccato mortale, ne viene per conseguenza, che anche per colpa sua non se ne accusa in confessione, e perciò quantunque se gli doni l' assoluzione, questa è per lui infruttuosa. Terzo se il detto penitente non può esser assoluto coll'accusa che fa de' suoi peccati veniali, e perciò è nella necessità di ricever l'assoluzione condizionata, ciò avviene per propria colpa, e per l'attacco che ha a'suoi peccati potendo dunque egli medesimo togliere al Confessore il dubbio, che ha di sua disposizione col pentirsi, ed emendarsi da dovero, e non facendolo, non è lecito assolverlo neppure colla condizione. Il Confessore dunque per far godere alle anime suddette il beneficio dell'assoluzione, altro modo non ha che di eccitarle ad un sincero pentimento; *almeno di una delle colpe veniali*, o di quelle, che ora han commesse, o pur di quelle; che commisero nella vita passata, ben potendo essere nuova materia dell'assoluzione non solo le colpe mortali, ma anche le colpe veniali già confessate, e perdonate, purchè al penitente non manchi il dolore, e il proposito.

DICHIARAZIONE

Il principio generale, cui veniva proponendo l'autore ne' Capi antecedenti, si era quello della morale certezza, cui dee avere il Confessore, perchè possa validamente e lecitamente largire l'assoluzione Sacramentale. Or questo principio chiamavalo a indicar la maniera, per cui conoscesi con morale certezza quando sien disposti, o indisposti i penitenti per concedersi o negarsi l'assoluzione. Avea questo dimostrato nel Capo VI genericamente, e specificamente nel capo VII, in cui discorreva de' Ricidivi, siccome osservammo; dimostra ora in questo Capo VIII oltre i Ricidivi avervi di altri penitenti indisposti, la cui indisposizione non è palese a tutti i Confessori. Vuoi render quindi avveduti i Confessori, affinchè conoscano tal fatta di penitenti, e nieghino loro la Sacramentale assoluzione. Questi penitenti indisposti li riduce a tre classi. Nella prima novera i cherici che, abituati in qualche colpa, vogliono ascendere al Suddiaconato. Nella seconda novera i scandalosi, che prima di riparar lo scandalo vogliono ricevere pubblicamente la Eucaristica. Nella terza finalmente novera quei, che mostransi poco persuasi di qualche grave obbligazione, che li astringe, perchè sia soddisfatta.

Quanto a que' della prima classe voglio avvertire anzi tratto, che l'autore non discorra generalmente degli abituati trattando di quei, che vogliono ascendere al Suddiaconato. Se non che parlando nel Capo XIII del regolamento da tenere circa l'assoluzione degli abituati, ne dice taluna cosa; suppone però le dottrine teoretiche, su le quali fonda la sua pratica circa gli abituati istessi. Io mi penso util cosa essere, se premetto la definizione dell'*abito* prima di reassumere le teorie dell'autore. L'*abito* adunque non è, che una qualità, che si acquista per via di atti spesso ripetuti, e che difficilmente si cangia. *Qualitas difficile mobilis, quae ex frequentatis actibus generatur.* (*S. Th. 1. 2. qu. 49, art. 1*). Vi ha però degli abiti buoni e degli abiti cattivi; e siccome il giusto, secondo S. Bernardo, prende de' buoni abiti, e cammina con coraggio pel sentier della virtù, così il peccatore prende degli abiti cattivi, da' quali con molta pena potrà ritrarsi: *Pro bona consuetudine iustus currit ad vitam: pro malo usu peccator festinat ad mortem.*

Che se questo verificasi in ogni peccato, massimamente verificasi ne' peccati di lussuria, in cui per certa guisa ogni atto costituisce un abito; perchè precedono alla consumazione dell'atto molte cose, che ne formano la disposizione fondamentale. Odasi come discorra S. Agostino su questo punto: *Ex perversa voluntate facta est libido; et dum servitur libidi-*

ni facta est consuetudo ; et dum consuetudini non resistitur facta est necessitas. (*Confess. lib. VIII, cap. V.*)

Questo presupposto, mi volgo a considerare quel, che dice l'autore quanto a' Chierici abituati, che son della prima classe proposta. Ei dice che il pentimento delle colpe non mette il Chierico abituato nello stato di ricevere l'assoluzione, se questi vuole ascendere al Suddiaconato; perchè pretende con ciò fare un peccato; ed è per questo indisposto. La ragione di tal cosa è riposta nel dover essere il Chierico in istato di virtù abituale, per potere esercitare i divini misteri, secondo il precetto Divino. Dimostra una tal ragione coll'autorità de' Dottori, tenendosi su le orme di S. Alfonso. Ne vale il dire, che i Chierici fanno i spirituali esercizi in qualche Casa Religiosa, perchè vi si conducono obbligati. E poi gli esercizi spirituali non fanno trascorrere quel tempo, che richiedono anche i Canoni, perchè siasi sicuro della virtù e della bontà di vita abitualmente riacquistata. Produce la eccezione di una veementissima ed estraordinaria compunzione, avuta per ispeciale grazia del Signore; la quale per altro non suole avvenire di frequente. Contuttociò S. Alfonso chiede il differimento dell'assoluzione, soltanto per ragion di consiglio. Aggiugne il caso di un Suddiacono abituato, che voglia ascendere al Diaconato, e dice doversi il Confessore regolare al modo istesso del Chierico; e da questo desume la ragione, col hanno i Vescovi, di negar cioè gli ordini Sacri a quei, de' quali non apparisce la bontà della vita; e quindi deono prendere opportune informazioni per poter loro concedere gli ordini, secondo il pensiere di S. Gian. Crisostomo.

L'autore ha ben ragione di stabilir si fatte dottrine: imperciocchè quantunque un chierico sia veramente pentito; pure non così di leggieri può sradicarsi dall'animo suo l'abito perverso. L'Apostolo S. Paolo ragionava così: La legge del mio spirito mi spira il desiderio di fare il bene; ma io sento nelle mie membra un'altra legge, che combatte la prima. *Condelector legi Dei secundum interiorem hominem : video autem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae.* (*Rom. C. VII*, v. 22). S. Agostino dice esser questa legge, contraria alla prima, la violenza dell'abito perverso: *Lex peccati est violentia consuetudinis.* (*Confess. lib.* VIII. *cap.* V.) E chi vuol convincersi di questo fatto legga l'aureo libro delle sue Confessioni e troverà vero quanto si asserisce. Pertanto odasi come parla il medesimo santo Dottore : *Quanto più voleva appressare a Dio, tanto più era respinto dalla forza dell'abito cattivo : sospirava avvinto non da ferro alieno, ma dalla mia ferrea volontà : Per mio volere intrattenevami il mio nimico, e di quinci avea formata una catena, per tener-*

mi costretto ; e io mi aggirava tra i miei lacci medesimi. (V. il luogo cit. di sopra e di più il Capo XI dello stesso libro VIII.) Questo stesso è conforme a' sentimenti della S. Scrittura. Imperciocchè dice il Savio, che l'empio de' suoi peccati formasi una catena, per torsi la libertà, e con essa si lega per non disciorsi giammai : *Iniquitates suae capiunt impium, et funibus peccatorum suorum costringitur,* (Prov. Cap. V, v. 22).

Dimostrasi, con ciò che il Chierico abituato quantunque si mostri pentito, nulla meno non può ascendere all' Ordine Sacro : perchè è privo di quella certa abituale probità, cui dovrebbe avere. Quindi se vuol ricevere l' Ordine, non può essere assoluto dal Confessore, perchè si pone nello stato di commettere un Sacrilegio. Si osservi quel, che ne dice S. Alfonso : *Laicus habituatus absolvi potest, semper ac est dispositus, ad suscipiendum Sacramentum Poenitentiae, sed ordinandus habituatus, si vult ipse ad sacrum ascendere Ordinem, non sufficit, quod sit dispositus ad Sacramentum Poenitentiae, sed oportet quod etiam dispositus sit ad recipiendum Sacramentum Ordinis ; alioquin ad neutrum dispositus erit; cum enim sit indignus ascendendi ad Altare qui vix egreditur e statu peccati, nec habet probitatem positivam, necessariam repectu ad sublimitatem status in quem immitti inhiat, ipse graviter peccat, si absque illa vult sacrum Ordinem suscipere, etiamsi ponatur in statu Gratiae. Quapropter tunc Confessarius nequit eum absolvere, nisi promittat se abstinere ab Ordine suscipiendo, ad quem ascendere non potuerit, nisi post longi temporis, saltem plurium mensium probationem.* (Prax. Confess. Cap. V, n. 78).

Coerentemente a questi principii egli propone una dotta Dissertazione, che ha per titolo. *De Clerico habituato in vitio turpi, cupienti statim initiari in sacris.* In questa spiega qual debba essere la virtù e la probità de' Chierici, ed è veramente degna di esser letta (*V. Lib. II., n. 63. et seqq.*)

Nella seconda classe novera quei, che han dato pubblico scandalo, e senza ripararlo pubblicamente, vogliono pubblicamente appressare alla santissima Eucaristia. Ei li giudica indisposti, perchè nell'atto medesimo, in che ricevono la santissima Eucaristia commettono un grave peccato di scandalo. Lo dimostra coll'autorità de' Rituali, de' Concilii e de' Teologi. Dice però potersi assolvere sì fatti penitenti scandalosi, se son pentiti de' loro falli, e se non vogliono ricevere la Eucaristia. Passa poi a determinare il modo, onde riparare lo scandalo, perchè si possa concedere la partecipazione della Eucaristia ; e insiste su la pubblica riparazione, come sul miglior modo di riparazione, che si possa mai dare.

Avverto che l'autore in questo Capo solamente e nel Capo III della Terza parte tien discorso dello scandalo, limitandosi a parlare del modo di non commetterlo, e di ripararlo commesso siccome conveniva a'suoi pratici documenti. Quindi suppone la definizione, la partizione dello scandalo, e il modo di commetterlo dalla Teologia teoretico—Morale, alla quale rimetto il lettore. Però tenendomi alle tracce dell'autore mi torna grato aggiugnere, che meritamente debbasi giudicare indisposto chi non vuol riparare allo scandalo cagionato, perchè la riparazione dello scandalo l'è una cosa difficile di troppo; e se il penitente scandaloso giugne ad ottener l'assoluzione prima di ripararlo, non può si conduce a ripararlo, e corre così manifesto pericolo di eterna dannazione. La difficoltà di riparare allo scandalo con queste parole è esposta dal Segneri « Berengario, prima Eresiarca, e poi » Penitente, morendo disse a' Circostanti queste parole: Tra » poco dovrò comparire al Tribunale divino per render con» to di me: e quanto a' miei peccati, spero il perdono, » avendo io procurato di farne la penitenza: ma quanto a' » peccati commessi per cagion mia, dalle persone, che da » me furon sedotte, temo fuor di maniera d'andar dannato » perchè non so come soddisfarli ».

Nella terza classe novera quei, che mal si persuadono di qualche grave obbligazione, cui deono adempire, quantunque il Confessore abbia proccurato d'illuminarli. Che se al vedersi negar l'assoluzione promettano di soddisfarla, la promessa è sospetta, e toglie la morale certezza della loro disposizione. Si eccettua il caso, in che il penitente dalla negazione dell'assoluzione, risentisse tale una impressione, che lo mostri convinto di sua obbligazione. Fa però avvertire l'autore che, se un penitente cominci l'adempimento di una obbligazione, per ricevere l'assoluzione, e poi dopo ne trascuri il perfetto adempimento, debba il Confessore esaminarlo nel ritorno, che fa a' suoi piedi, perchè potrà avvenire che lo trovi indisposto, e quindi indegno dell'assoluzione.

Non può negarsi, che tai penitenti sieno indisposti. Imperciocchè l'uomo anche per diritto di giustizia naturale è tenuto adempiere alle sue obbligazioni. Quindi se per questo egli può errare nell'ordine di ragion naturale, può errare maggiormente in quello di giustizia soprannaturale. Errando egli commette un fallo, che allontana dall'ordine; a finchè a questo non ritorni, non può goder della pace della coscienza, che è la tranquillità dell'ordine, secondo S. Agostino: non può godere i frutti della grazia Divina, che è dono preziosissimo dell'ordine soprannaturale.

CAPO VIII.

Di tre sorte di penitenti indisposti, di cui non tutt'i Confessori conoscono l'indisposizione.

379. La prima sorta è di coloro, che essendo, Cherici, e trovandosi abituati in qualche colpa mortale, vogliono ricevere il Suddiaconato prima di estirpare il mal abito contratto. Se i medesimi si mostrano sinceramente pentiti delle colpe commesse, e fermamente risoluti di emendarsene, molti Confessori li giudicano disposti, e gli assolvano. Ma in ciò s'ingannano, perchè il ricevere il Suddiaconato prima di estirpare il detto cattivo abito è un peccato mortale. Il Cherico dunque, che in tale stato vuole ordinarsi Suddiacono, nell'atto che si confessa ha la volontà di peccar mortalmente: gli manca dunque il proposito universale, e per conseguenza è indisposto a ricevere l'assoluzione.

380. La ragione, per cui è un peccato mortale il ricevere il Suddiaconato senza prima svellere l'abito contratto a qualche colpa grave, è perchè per precetto Divino chi ha da ordinarsi *in Sacris* non solamente dee essere in istato di grazia, ma dee ancora possedere una bontà eccellente, una virtù grande, ed abituale, acciò sia meritevole di esercitare i ministerj santissimi annessi agli ordini, e possa vivere con quella grande esemplarità, che ad un Ministro dell'Altissimo conviene, e che è necessaria per lo profitto de' Popoli. Un Cherico, ch'è privo di tal bontà, e virtù, e che per sopraggiunta è abituato in qualunque vizio; ordinandosi *in Sacris* trasgredisce il divisato Divino precetto, onde si fa reo di peccato mortale. Quindi confessandosi col reo disegno di commettere un tal peccato, è un sacrilegio di donargli l'assoluzione; nè scusa l'infamia, in cui incorrerà il cherico non ordinandosi allora, perchè nessuna causa rende lecito l'assolvere un indisposto (*n.* 213.) Noi tralasciamo di addurre qui le sodissime prove, e le autorità di sommo peso, anche de' più benigni Probabilisti, che dimostrano la verità di questa sentenza, perchè tutte si possono leggere nella Dissertazione su

questo punto data in luce da M. Liguori. *De clerico habituato in vitio turpi (1)* , dove vuol che si noti , *quod il quod dictum est de vitio luxuriae , idem dicendum de quocumque alio , nimirum ebrietatis , avaritiae , blasphemiae , odii etc.* concorrendo per tutti le medesime ragioni. Si vegga ancora Jorio (2) , il quale pure stabilisce con argomenti incontrastabili la stessa verità , ed aggiunge : *Si esaminò questo punto dalla cima del Clero Regolare , e Secolare Napoletano , e tutti concordemente dissero , che il detto Cherico , e il Confessore, che l'assolvea peccavano gravemente , e perchè con tal peccato , si ordinava , l'ordinazione era sacrilega.* Indi siegue a dire, che lo stesso si verifica , *se l'abito sia di soli pensieri acconsentiti , o di parole oscene dette ec.* e che questa dottrina *non tutt'i Confessori delle Terre la sanno ; e perciò assolvono detti cherici, e ciò è la rovina della Chiesa, poichè per ordinario i cattivi Sacerdoti sono stati mali cherici, che non avendo una castità provata, ardiscono di ascendere agli ordini sacri, ed essendo l'ordinazione sacrilega, non ricevono le grazie dell'ordine, e per conseguenza tornano all'istesso mal abito , ed ordinati Sacerdoti vivono più malamente per la libertà che hanno.* Il che anche deplora M. Liguori , dove parlando degli enunciati cherici , *qui vix e vitiorum coeno emersi ad Altaris ministerium scendere inhiant,* soggiunge : *Nulli enim dubium , quod horum frequenter malus exitus deploratur , non sine maximo Ecclesiae detrimento , et Populorum ruina* (3).

381. E perchè cotali cherici sogliono prima dell'ordinazione ritirarsi in qualche Casa Religiosa a far gli esercizii spirituali , o pur li fanno ne' Seminarii , avvertano i soprallodati Teologi, che neppure nel tempo di detti esercizii si possono i medesimi assolvere , nè tampoco quando mostrano segni straordinarii di compunzione ; e che per poter lecitamente assolverli , prima han da prometter *da dovero* di non ordinarsi in quell'ordinazione, ma differirlo sino che abbian fatto ac-

(1) In Th. Mor. lo. 2. de Sacr. in gen. n. 63.
(2) Giov. Mis. istr. c. 4.
(3) Loc. cit. n. 77.

quisto della bontà, e virtù abituale loro necessaria, per la qual cosa i Dottori vogliono la prova di più anni, almeno di un anno; ma quando il cherico vive con tal fervore, che fra lo spazio di alcuni mesi ha già distrutti i mali abiti, e si è rassodato nelle virtù, può certamente permettersi, che si ordini Suddiacono. Perciò M. Liguori richiede l'esperienza almeno di *più mesi* (1).

382. Solo eccettuano i medesimi Autori dalla regola generale stabilita il caso, in cui un cherico mal abituato per una *speciale* grazia del Signore si mostri *con chiarezza* favorito di una commuzione sì veemente, e tanto straordinaria, che il Confessore possa con prudenza, e fondatamente giudicare, che in virtù della grazia efficace ricevuta sia il penitente talmente cambiato, e corroborato, che con certezza morale abbia in appresso da viver santamente. Lo conferma M. Liguori coll'autorità di S. Tommaso, il quale insegna, che alle volte Iddio converte il cuor dell'uomo *tanta commotione* che *subito* conseguisce una *perfetta* sanità spirituale, e restano tolte tutte le reliquie de' peccati, *ut patet de Magdalena*. Quando dunque in cotali Ordinandi apparisce *manifestamente* una strepitosa compunzione simile a quella di S. Maria Maddalena, allora, dicono, si possono assolvere, quantunque subito vogliano ricevere il Suddiaconato. Aggiungono però *hujusmodi conversiones extraordinarias esse, nec saepe evenire, neque etiam in exercitiis spiritualibus, quae ad sacros ordines praemitti solent; quoniam plerumque ad hujusmodi exercitia Promovendi coacte accedunt*. Così parla M. Liguori (2), e lo conferma Jorio dicendo, che *tali conversione sono rare, e specialmente negli Ordinandi, ancorchè facciano gli esercizii chiusi in qualche Casa Religiosa* (3). E noi soggiungiamo, che qualora un cherico è favorito dal Signore di una grazia tanto singolare, egli

---

(1) Trat. de' Conf. n. 70.
(2) Loc. cit. Th. Mor. n. 77.
(3) Loc. cit.

stesso si determina di differire ad ordinarsi *in Sacris*, sino che meglio siasi apparecchiato ad un sì alto, e tremendo grado.

383. Ma che farà il Confessore, se il suo penitente abituato è già Suddiacono, e vuol ricevere il Diaconato? Non ho trovato in verun Autore discusso questo caso, ma a me pare, che debba risolversi della stessa maniera che l'antecedente. La ragione è chiarissima. Quell'eccellente bontà di vita, che si ricerca in chi vuol ordinarsi Suddiacono, si ricerca ancora, e si ricerca molto più in chi vuol ordinarsi Diacono, dovendo crescere la santità, quando cresce il grado. Dunque chi prende il Diaconato quantunque in vece di esser abituato nella virtù, sia abituato nel vizio, non ostante che abbia lo stato della grazia, pecca mortalmente. E per la stessa ragione si fa reo di un peccato mortale più grave chi privo della suddetta bontà riceve il Sacerdozio. Per conseguenza il Suddiacono, o Diacono abituato nel vizio, che si confessa coll'intenzion di ascendere all'ordine superiore, si confessa coll'intenzione di farsi reo di peccato mortale: gli manca dunque il proponimento, e non può senza sacrilegio donarsegli l'assoluzione. Quindi Mons. Liguori quando insegna, che chi vuole ordinarsi, *non basta che sia disposto per lo Sacramento della penitenza, ma bisogna che ancora sia disposto per ricevere il Sacramento dell'Ordine, altrimenti non sarà disposto nè per l'uno, nè per l'altro*, dichiara, che intende parlare degli Ordinandi abituati, *che vogliono ascendere*, si noti, *a qualche ordine Sacro*, volendo con ciò indicare, che qualunque Ordine Sacro si riceva, sempre corre la stessa regola (1).

384. Hanno ragione dunque i Vescovi nel negare gli Ordini Sacri a quegli Ordinandi, ne' quali non costa loro con certezza, che vi sia l'enunciata bontà di vita; ed hanno ragione ancora per sapere la verità, e poter formare un tal giudizio certo di prenderne le più diligenti informazioni secondo l'avvertimento, che loro dà S. Gio: Grisostomo spiegando quelle parole dell'Appostolo: *Manus*

---

(1) Prat. de' Conf. n. 70.

cito nemini im posueris; dove dom anda il Santo Dottore *: Quid est cito? Non post primam probationem, nec post secundam, vel tertiam, sed postquam saepius circomspexerius, et accurate examinaveris (1).* La qual discussione, aggiunge Mons. Liguori, non consiste nell'osservare, che il Paroco nel suo attestato dice, che l'Ordinando è di santi costumi, mentre spesso i Parochi mentiscono per compiacere agli Ordinandi, ed a' loro parenti, ma consiste nell'informarsene altresì *ab aliis fide dignis*, i quali domandati attestino, *non solum quod initiandus non fuerit malus, nempe quod non fuerit rixosus, non dederit scandalum, frequentando ludos, pravas conversationes etc. sed etiam quod ille sit positive bonus, sc. quod vitam agat spiritualem, sit assiduus in Ecclesiis, Sacramenta frequentet et orationem, vivat a secularibus segregatus, sociis morigeratis comitetur, studio vacet, modesta utatur veste etc.* (2). Hanno ragione, dissi, di proceder così i Vescovi nelle sacre ordinazioni, come anche viene ad essi prescritto dal Tridentino (3), e da Benedetto XIV. (4), mentre già sanno, che altrimenti procedendo cagionerebbero la rovina degli Ordinandi, de' Popoli, e per conseguenza di se medesimi. Fanno dunque molto male, e si mostrano o ignoranti, o empii coloro, che in vece di commendare la savia condotta di tali Prelati, li tacciano da scrupolosi, e da rigoristi.

385. Notisi qui di passaggio, che nessuno scusa di colpa mortale colui, che non chiamato da Dio prende lo stato del Sacerdozio, ma solo a ciò si muove o per avere un Beneficio Ecclesiastico, o per compiacere i genitori, o per acquistare onore, o per fine di guadagno temporale, o finalmente perchè si trova già introdotto in tale stato, ed ha rossore di spogliarsi delle vesti chericali. Trovando il Confessore taluno di costoro, se non promette *da dovero* di abbandonare la sua teme-

(1) Hom. 6. in Tim. n. 1.
(2) Th. Mor. de Sacr. Ord. n. 803. in fin.
(3) Sess. 23. c. 5. et. 7.
(4) Const. Ubi primum de' 3. Dicembre 1740.

raria intrapresa, dee dichiararlo indisposto, come risoluto di commettere un tal peccato mortale, onde ancorchè non abbia altra colpa, dee negargli l'assoluzione. Vedi Mons. Liguori (1).

386. La seconda sorta de' penitenti, che sembrano a prima vista disposti, e non lo sono, è di coloro, che han dato pubblico scandalo colle loro disonestà, o colle loro usure, bestemmie, ubbriachezze, o con qualunque altra sorta di colpe mortali, e ciò non ostante prima di riparar lo scandalo, vogliono ricever pubblicamente lEucaristia. Se costoro in riguardo a' peccati commessi son' disposti, e giudica il Confessore di poterli lecitamente assolvere, volendo però dopo l'assoluzione comunicarsi in pubblico, per questa intenzione che hanno, si han da giudicare indisposti, e dee loro negarsi l'assoluzione, imperciocchè avendo la volontà di farsi vedere alla mensa Eucaristica prima di avere riparato allo scandalo che han dato, hanno per conseguenza la volontà di dare un nuovo scandalo, e perciò sono indisposti.

387. Per ben intendere questa dottrina, si ha da riflettere, che lo scandalo non proviene soltanto dalle azioni realmente peccaminose, ma anche deriva dalle azioni, che hanno l'apparenza di esser gravemente illecite (*ex n.* 572.) Una simile azione fa uno scandaloso, che si è emendato, ma non avendo riparato allo scandalo, riceve pubblicamente l'Eucaristia; perchè essendovi tanti, che dopo avere scandalizzato il prossimo, senza neppur emendarsi, vanno a prender la comunione, il Popolo che vede accostarsi uno scandaloso all'Altare senza che prima l'abbia veduto emendato, ha giusto motivo da sospettare, che non sia preceduta la sua emendazione, e ardisca comunicarsi, mentre gli scandalosi emendati prima fanno nota al pubblico la loro conversione, e poi si accostano a ricevere il pane degli Angeli. Sicchè quello scandaloso, che dopo la sua occulta emen-

(1) Th. Mor. de Sacr. Ord. ex n. 802. et de Sacr. in gen. n. 73.

dazione vuol prendere il Corpo di Gesù Cristo, ha la volontà di commettere un peccato mortale di scandalo, ed ecco perchè è indisposto, e se gli dee negar l'assoluzione.

388. Fondati sopra l'addotta ragione i Rituali, i Concilii, i Teologi insegnano, che debbono allontanarsi dalla Sacramental comunione i suddetti scandalosi, sino che non abbian riparato allo scandalo che han dato. Ciò prescrive il Rituale Romano: *Arcendi sunt*, dice, *publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti, manifestique infames; ut meretrices, concubinarii, foenerarores, magi, sortilegi, blasphemi, et alii ejus generis publici peccatores; nisi de eorum poenitentia, et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint* (1). Nel Rituale di Malines presso il Vanespen si ordina, che non diasi a' medesimi la comunione prima di avere riparato allo scandalo, *etiamsi fuerint sacramentaliter confessi*; e nel Sinodo Cameracense presso il medesimo Canonista si prescrive, che cotali scandalosi si tengano lontani dall'Eucaristia *etiam sanctissime confessi* (2) S. Carlo Borromeo a ciascun Sacerdote prescrive così: *Non ammetta alla comunione alcuno, che abbia commessi peccati pubblici, e notorii, primachè abbiano pubblicamente soddisfatto allo scandalo, ancorchè abbia fede legittima di essere stato assoluto da' Penitenzieri nostri, o da altri Confessori* (3). Il medesimo ordina Benedetto XIII. *I peccatori scandalosi*, dice, *non dovete assolvere, e se siete Parroco non dovete amministrar loro la comunione, se come pubblico fu il loro peccato, così pubblica non è la loro emenda, e provata soda da qualche giusto spazio di tempo . . . e ciò a fine che non ne prendano scandalo i pusilli, che si ammirerebbero in veder partecipi della mensa degli Angeli, chi essi non han fondamento di credere, che non*

(1) De Sanctis. Euch. Sacr.
(2) De Sacr. Euch. c. 2. n. 16.
(3) Act. Eccl. Mediol p. 4. Avvert. per amm. l'Euc.

sieno, *ancor commensali de' Demoni* (1) *Medicina*, scrive S. Tommaso, *debet respondere morbo*, *sed peccatum quandoque est publicum*, *quod multos ad exemplum peccandi traha*; *ergo et poenitentia*, *quae est medicina eius*, *debet esse solemnis*, *et publica*, *qua multi aedificentur* (2). È questo, dice il Suarez, comune sentenza de' Dottori, *quia ita expedit ad Ecclesiae satisfactionem*, *et exemplum* (3). L'avverte anche il Segneri nel suo *Confessore istruito*. *Com' è pubblico*, dice, *il loro peccato*, *così dee esser pubblica la loro conversione*; *azi dee essere provata ancora dal tempo*, *che a discoprire la verità non ha pari. Altrimenti il popolo giustamente si offende*, *mentre egli vede*, *che si dà il pane de' figliuoli anche a' cani*, *e che non si fa differenza tra Dina*, *e Dalila*, *tra i violentati*, *e i volontarii* (4). Pietro Collet dopo aver detto, che l'esperienza di poco tempo, la quale basterà per un peccatore occulto, non è sufficiente per gli scandalosi, aggiunge: *hi enim et scandali causam auferre*, *et palam pro data populi offensione satisfacere debent secundum Ritualis leges. Quamquam qui post ablatam scandali causam pie*, *et sancte perseverat*, *conceptam de se malam opinionem sensim delet*, *et perimit* (5). Tanto tempo, dice Laiman, ha da differirsi la comunione allo scandaloso, *donec plene satisfacere visus sit* (6). Così parlano la Croix (7), Mons. Liguori (8) etc.

389. Sicchè se lo scandaloso non vuol comunicarsi, e si mostra disposto, si può lecitamente assolvere, come avvertono molti degli Autori citati; ma dee assicurarsi il Confessore, ch'egli non si accosterà alla comunione. Se vuol comunicarsi in secreto avanti a quei

---

(1) Varii Opusc. Avvisi Pastor. §. 19.
(2) In 4. d. 14. q. 1 a 5 q. 1.
(3) To. 2. de Sacr. disp. 35. sect. 6.
(4) C. 5.
(5) Th. Mor. de absolut. n. 764.
(6) De Euch. c. 6 n. 8.
(7) De satisfact. n. 1264.
(8) Th. Mor. de Sacr. in gen. n. 44.

soli, che sono sicuri della sua emenda, pur se gli può permettere (1). Sempre però dee aver la volontà di riparare allo scandalo dopo l'assoluzione, o dopo tal comunione, perchè il mal esempio, e i suoi pessimi effetti non cessano, finchè il popolo non sincerasi, che lo scandaloso siasi già emendato. Qualora dunque il Confessore non sia moralmente certo della volontà ferma, che ha il penitente di riparare a' suoi scandali, non può nè permettergli la comunione secreta, nè dargli l'assoluzione.

390. Per accordargli poi la comunione in pubblico, dee precedere, come si è detto, la riparazione dello scandalo. Questo si ripara, come anche si è accennato, quando lo scandaloso dopo aver tolta l'occasione, da cui proveniva lo scandalo, si fa vedere per tanto tempo perseverante nella buona vita, quanto basta per torre al popolo la cattiva opinione di lui già conceputa; al che almeno si ricerca un mese di tempo. Il Baruffaldo è di parere, che se il Paroco colla licenza dello scandaloso andrà promulgando, ch'egli è convertito da dovero, ciò basti per potersi poi dire, *cum non esse publicum peccatorem*, e per potersi il medesimo ammettere alla comunione (2): Purchè, io aggiungo, non concorrano circostanze tali, per cui prudentemente si sospetti, che il popolo non abbia prestato credito alle assertive del Paroco, come se altre volte siasi promulgata la conversione di quello scandaloso, e questi con i fatti abbia dato a conoscere, che non era convertito etc. Se poi il medesimo voglia fare una penitenza pubblica, come di comparire in Chiesa colla fune al collo, e domandar perdono al popolo degli scandali dati; o di farsi pubblicamente una disciplina, questo basterebbe per potersegli indi concedere l'Eucaristia; purchè, ripeto, le circostanze non dimostrino, che per far ricredere il popolo del sinistro concetto, che di colui ha giustamente fatto, non è sufficiente quell'esterna dimostrazione di penitenza. Bisogna ancora in tale occasione ben riflettere,

(1) Ap. Vanespen loc. cit.
(2) Comment. in Ritual. Rom. tit. 23. n. 90.

se giusta le regole della prudenza convenga di permettere quella pubblica penitenza; e quando si stimi, che non convenga, allora per necessità prima di accordare allo scandaloso la comunione, fa d'uopo, ch'egli colla buona vita, e colla perseveranza nella buona vita a poco a poco si faccia conoscere per convertito.

391. Questo con minor tempo potrà farlo in congiuntura di qualche missione, che si trovi nel suo paese. Se allora assisterà con fervore ogni giorno, o quasi ogni giorno agli esercizj della missione; se tratterrassi in Chiesa con gran compostezza esterna; se in pubblico si accosterà più volte a' piedi di un Missionario; se farassi vedere spesso inginocchiato orare divotamente: queste, e cose simili *per ordinario* basteranno per la riparazione degli scandali dati, e per esser ammesso verso il fine della missione alla pubblica partecipazione de'Divini misterj.

392. Non è mancato alle volte taluno, il quale ha osato di criticare la condotta di qualche Confessore, che per conceder subito la comunione ad una persona scandalosa, ha preteso, che avesse fatta una penitenza in pubblico, dicendo, che così veniva a rompersi il sigillo della confessione. Per dimostrare l'inganno di tali sciocchi critici, sarebbe sufficiente il dire che ne sapevano più di essi compositori de' Rituali, e i Pontefici, o Vescovi, che gli approvarono; ne sapevano più di lui un S. Carlo Borromeo, tanti dotti Teologi, che han trattato punto, e pure tutti hanno prescritta quella penitenza pubblica, che essi disapprovano. Ma per aggiungere all'autorità anche la ragione, risponde alla proposta difficoltà la Croix, che colla pubblica penitenza dello scandaloso *non censetur manifestari peccatum, utpote antecedenter notum, sed tantum resipiscentia, et remotio scandali* (1), e soggiunge il Suarez, che non è il Confessore, che obblighi quel penitente a quella pubblica penitenza, ma viene egli obbligato a farla, anche quando non glie l'imponga il Confessore, dalla legge naturale, e Divina,

(1) Th. Mor. de satisfact. n. 1264.

la quale gli proibisce di dare scandalo col farsi vedere partecipar dell'Eucaristia a quei Fedeli, che sanno la di lui indegnità. *In eo casu non potest dici cogi, sed rationabiliter induci ad id, quod facere debet* (1). È intrinseca obbligazione il toglier detto scandalo; resta solo in elezione del penitente, se lo vuol togliere colla mutazione della vita, ed astenersi dalla comunione sino che sia nota al pubblico tal mutazione, o lo vuol togliere con una penitenza pubblica, e così comunicarsi subito. Resta dunque conchiuso, che se lo scandaloso vuol pubblicamente comunicarsi senza che prima o con una pubblica penitenza, o con un mese almeno di vita edificante abbia fatta conoscere al pubblico la sua emendazione, sia pure dispostissimo nel resto, il Confessore non solamente non può permettergli, che si comunichi, ma dee anche negargli l'assoluzione; onde il Rituale Romano annovera fra gl'incapaci dell'assoluzione *qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant* (2). Si noti, che son due cose diverse toglier lo scandalo, e soddisfare al popolo per lo scandalo già dato. L'uno e l'altro dee preceder la comunione; e la volontà di fare la seconda cosa col reale adempimento della prima dee anche precedere l'assoluzione. Colui per es. ha dato scandalo coll'abitare con una donna sospetta, e col portarsi in una casa, ove si è dubitato con fondamento, ch'egli vi offendeva Dio, o pure coll'ubbriacarsi nell'osteria. Per ricevere l'assoluzione dee prima discacciar la donna, abbandonar la detta casa, star lontano dall'osteria; ma questo non basta. Dee di più o colla pubblica penitenza, o colla prova del tempo far conoscere, ch'egli è pentito dello scandalo dato, e che nol darà più nell'avvenire. Quest'esempio serva per regolare il Confessore nella pratica.

393. Finalmente la terza sorta de' penitenti, che sono indisposti, e difficilmente compariscono tali a' Confessori poco avveduti, è di coloro, che si mostrano poco persuasi di qualche grave obbligazione che gli astringe, non

---

(1) To. 2. de Sacr. disp. 38. sect. 3.
(2) Ord. minist. Sacr. poenit.

ostante che il Confessore abbia cercato in tutte le maniere d' illuminargli, e di persuaderli. Quindi ricusano a tutto potere di promettere di soddisfarla, ed allora soltanto lo prometlono, quando il Confessore loro fa sentire, che non può assolverli. Questa promessa vi è gran fondamento di sospettare, che non sia cordiale, e sincera: e che il penitente la faccia pel solo fine di non esser licenziato senza l'assoluzione; imperciocchè essendo la volontà una potenza cieca, che in tutto si fa guidare dall'intelletto, siccome quanto questo non è punto persuaso di un'obbligazione, per necessità anche la volontà dee esser niente risoluta di adempirla, così quando l'intelletto n'è poco persuaso, poco altresì sarà risoluta la volontà di venirne all'adempimento. Cotali penitenti debbono giudicarsi dubbiamente disposti, e per conseguenza dee loro differirsi l'assoluzione, sinochè abbiano per qualche tempo soddisfatto quel dovere: (si eccettua il caso, in cui il sentire quel penitente, che non può essere assoluto, gli facesse tanta impressione, che chiaramente mostrasse di esser già appieno convinto di sua obbligazione, ed appieno determinato di soddisfarla; il che suole alle volte accadere). E perchè moltissimi vi sono di costoro, che rimandati senz'assoluzione s'inducono a cominciare l'adempimento della loro obbligazione a sol fine di esser assoluti, quando ritornano, ma con una secreta intenzione di più non adempirla, quando hanno ottenuta l'assoluzione, e ciò perchè non sono bastantemente persuasi di avere quell'obbligazione; perciò stia ben avvertito il Confessore ad esaminare il loro interno, quando a lui ritornano, ed accorgendosi, che ancor dura la debole persuasiva dell'intelletto, giudichi che conseguentemente dee ancor durare la debole risoluzione della volontà; onde siegua ad illuminargli, e di nuovo li rimandi senz'assoluzione, insinuando loro, che con fervore si raccomandino a Dio, acciò conceda ad essi la grazia di ben capire, e di costantemente soddisfare alla loro obbligazione; ed allora gli assolverà, quando gli scorgerà, come si è detto di sopra, appieno persuasi, e fermamente risoluti. Questo suole accadere specialmente circa

quelle obbligazioni, che dalla maggior parte de' Fedeli si trascurano, delle quali tratteremo nella terza Parte. Quella quasi comune trasgressione fa, che si formi, e si radichi nella loro mente la falsa idea, che non sieno vere tali obbligazioni. Acciò questa si scancelli, non ci vuol poco, e perciò con essi il Confessore dee tenere l'esposta condotta.

DICHIARAZIONE

Sebbene sieno chiare abbastanza le dottrine insegnate dall'autore quanto agli indisposti, e alla necessità di negar loro l'assoluzione; nulladimanco in questo Capo IX propongonsi talune pratiche difficoltà, le quali riguardano male immaginati disordini, che potrebbono derivare dalla negazione dell'assoluzione. Siccome poi queste difficoltà in parte confermano le cose dette di sopra, in parte riguardano il metodo esteriore da usare nelle Confessioni; così poche cose bisogna dire intorno ad esse. L'autore espone da prima la necessità di rispondere a sì fatte difficoltà, quantunque sieno di facile soluzione; perchè la sperienza a tanto lo viene obbligando; poi propone undici di sì fatte difficoltà, ciascuna delle quali brevemente risolve. La prima difficoltà riguarda lo scarsissimo numero degli assoluti. La seconda riguarda lo stato peggiore, in che si gittano i non assoluti. La terza riguarda le imprecazioni, che si scagliano da' penitenti contra i Confessori. La quarta riguarda l'assoluzione, che può il penitente procacciarsi da altro Confessore. La quinta riguarda gli sposi che, dovendo contrarre matrimonio, dovrebbero essere assoluti, perchè anche senza soluzione celebreranno le nozze, e si renderanno rei di sacrilegio. La sesta riguarda i Sacerdoti, che deono celebrar la messa in tempo di festa, e son soli ne' paesi. La settima riguarda il silenzio, cui gli indisposti useranno, tacendo i peccati nelle seguenti Confessioni. L'ottava riguarda i penitenti, che potranno morire in disgrazia di Dio, se

non riceveranno l'assoluzione. La nona riguarda la indeterminata potestà da Cristo donata a S. Pietro. La decima riguarda la condotta di G. C. che subito perdonava i peccatori. La undecima finalmente riguarda la condotta de' Santi, che hanno sempre assoluti i peccatori medesimi.

Non rimane ora, che far avvertir poche cose. Si avverta adunque che fra tutte le difficoltà proposte, la quinta e la sesta son di qualche importanza. La quinta precipuamente è ben risoluta dall' autore, nè ha bisgno di altre ragioni, che la confermino.

Quanto poi alla soluzione della prima difficoltà si osservi, che l'autore nella terza ragione, con che ribatte *ad absurdum* i suoi oppositori, secondo insegnano i Logici; stabilisce una ipotesi contraddittoria; perchè suppone, che quantunque per impossibile Iddio assolvesse gli indisposti, pure non dovrebbono essere assoluti dai Confessori, i quali diversamente commetterebbono un peccato. Egli con ciò prescinde dalla dipendenza, cui deono i ministri del Sacramento da Dio, che n'è l'Istitutore. Se dunque per assurdo Iddio assolvesse gli indisposti, dovrebbono questi essere assoluti anche dai Confessori, perciocchè diversamente cangerebbesi la istituzione. Nè vale il dire che sarebbe questo un caso di eccezione; perchè anche in questo caso non opererebbe Iddio una cosa, la cui esistenza ripugna; e quindi non avrebbe luogo il peccato per parte dei ministri, che userebbono anche di questa regola di eccezione.

—

CAPO IX.

Si risponde ad alcune difficoltà, che sogliono farsi circa la negativa dell'assoluzione.

394. Abbia qui pazienza il savio lettore, se vede proporsi alcune difficoltà tanto facili a sciogliersi da ogni Confessore, che pare non doversi consumare il tempo nel confutarle. L'esperienza fa vedere, esser questa una più necessaria confutazione. Confessori di poco talento ve ne sono; e questi tuttochè abbiano della Teologia Morale una mediocre cognizione, non sanno poi valersi de' principii, che hanno appresi per lo scioglimento delle accennate difficoltà. A ciascuna di esse si arrestano, si confondono, si veggono imbrogliati, e tenendo per fermo da una parte, che in niun caso si possono assolvere gl'indisposti senza farsi reo di colpa mortale, dall'altra parte condiscendono ad assolverli senza scrupolo di coscienza, cam'essi dicono; lusingandosi, che nel laberinto, in cui si veggono, e da cui non sanno distrigarsi, il miglior partito da prendere sia il concedere agl'indisposti l'assoluzione. I mali immensi, che da ciò derivano, diffusamente altrove gli abbiamo esposti (1). I principii, che si sono stabiliti (2) sarebbero più che bastevoli, perchè i Confessori si guardassero dal cagionare a' penitenti gli enunciati mali col negar sempre agl'indisposti l'assoluzione per qualunque difficoltà lor si parasse d'avanti. Ma tutto ciò non bastando, come si è detto di sopra, è necessario soffrire il tedio di sciogliere quelle difficoltà, che per altro dopo lo stabilimento de' prefati principii non avrebbero bisogno di soluzione. Piccolo sacrificio a favore delle anime redente. Ed essendo quest'Opera indirizzata anche a' penitenti, sarà di sommo loro vantaggio la presente confutazione, acciò restino persuasi, che non vi è mai ragione di pretender l'assoluzione,

(1) Part. 1. c. 1.
(2) Part. 2. cap. 4. c. 5.

quanto si va indisposto nel sacro Tribunale della penitenza.

395. Prima difficoltà. *Se avesse a negarsi l'assoluzione a tutti gl'indisposti, pochi penitenti potrebbero assolversi, perchè pochi si accostano colla dovuta disposizione.* Tre sono le risposte. 1. Se coll' assolvere i soli disposti, pochi resterebbero assoluti, lo stesso avverrà, quando pure si assolvano anche gl'indisposti, perchè se a questi si dona l'assoluzione dal Confessore, è appunto come lor si negasse, mentre o sono assoluti, o non sono assoluti dal Confessore, non sono mai assoluti da Dio; le loro anime non mai restano sciolte, e riconciliate con Gesù Cristo, ma tanto prima, quanto dopo l'assoluzione del Sacerdote sono egualmente aggravate da' medesimi peccati, e meritevoli dell'Inferno (n. 167.). 2. Quando si assolvono gl'indisposti, ne restano più pochi assoluti, che se lor si negasse l'assoluzione, perchè restano assoluti da Dio i soli disposti; ma quando non si assolvono gl'indisposti, e s'istruiscono con carità, e con vivezza di ciò, che debbono fare per disporsi, tanti di essi si dispongono, ed indi ritornando dal Confessore, ricevono da lui, e da Dio la santa assoluzione. Ed ecco che col negare l'assoluzione agl'indisposti, ne restano assoluti in maggior numero, che se loro non si negasse. Dunque per assolvere molti penitenti l'unico mezzo è l'assolvere pochi, cioè i soli disposti; ed al contrario sempre pochi ne assolverà, chi vorrà assolverne molti, cioè anche gl'indisposti. 3. Finalmente fingiamo per un'ipotesi impossibile, che col dar l'assoluzione agl'indisposti, questi anche da Dio fossero assoluti, contuttociò anche in questo caso dovrebbesi lor negare l'assoluzione. Imperciocchè essendo *sempre* un peccato mortale assolvere gl'indisposti, piuttosto si dee permettere la dannazione di tutto il Mondo, che offendere l'Altissimo, mentre l'onore dovuto al Creatore dee preferirsi al bene di tutte le creature; e dee permettersi il male di tutte queste, piuttosto che fare cosa di menomo disonore di Dio. È questa una verità di fede.

396. Seconda difficoltà. *Tanti di quelli, a' quali si differisce l'assoluzione, non ritornano più, e peggio che*

prima s'immergono ne' peccati. Ma tanti di essi ritornano, si convertono, e si salvano, specialmente quando il Confessore adempie al suo dovere di trattarli con carità, e d'istruirli con chiarezza. Dunque col non assolvere gl'indisposti tanti si salvano, che altrimenti si perderebbero. Se poi si assolvono, non si salvano più questi tanti, ma restanotutt'involti nella stessa dannazione. Che giova dunque che sieno assoluti, e ritornino, quando dopo tutto ciò vanno perduti? Se dunque non vi riesce di salvar tutti, salvate almeno quei pochi che potete; ed agli altri se non vi riesce di far loro del bene, astenetevi almeno da far loro del male. Se non potete accompagnarli al Cielo, non vogliate accompagnarli all' abisso. Meno male che non ritornino, che farvi voi, ed essi rei di sacrilegio per farli ritornare, e farli ritornare senza frutto alcuno, anzi con vostro, e loro danno, perchè sempre più si moltiplicheranno i sacrilegii di ricevere, e dare l'assoluzione senza che vi sia la disposizione necessaria. Se non ritornano, piangete avanti a Dio la loro cecità, e soccorreteli colle vostre orazioni, e penitenze. Se non ritornano a voi, dice il V. P. Leonardo da Porto Maurizio, andranno poi disposti ad altri mossi dalla negativa dell'assoluzione. *E se non ritornano più*, aggiunge, *nè a voi, nè ad altri, non è da porsi in pena, perchè questo è segno chiaro, che questi tali ostinatissimi nel mal fare, nè erano disposti, nè aveano volontà di disporsi.* E conchiude, che ciò non ostante, pure lor gioverà quella negativa d'assoluzione, la quale lascia nel loro cuore un seme di timore, che potrà fruttificare col tempo (1).

397. Terza difficoltà. *Gl'indisposti non assoluti si sdegnano, e vanno mormorando del Confessore.* E voi per non contristarli vorrete dannarvi insieme con essi? Se un figliolino domanda del sublimato sulla falsa supposizione che sia zucchero, troverassi mai una madre, che per non farlo piangere, e per non esser mormo-

(1) Disc. mist. mor. n. 8.

rata, condiscenda a darglielo? No per certo. E il Confessore, che deve avere verso il penitente viscere più amorose di madre, per non contristarlo, per evitar le sue mormorazioni vorrà colle sue mani avvelenar l'anima sua con quell'assoluzione, che a colui sembra zucchero, ma il Confessore ben sa, ch'è un tossico mortifero? Se il tuo padre, dice S. Agostino, si trova infermo oppresso da un mortale letargo, e il medico t'impone, che nol facci dormire, perchè quel sonno l'ucciderà, tu certamente nol farai dormire, ancorchè egli si lamenti di te. *At ille, dimitte me, dormire volo; et tu, sed medicus dixit, si voluerit dormire, non dormiat. At ille, rogo, dimitte me, mori volo; sed ego nolo, dicit filius patri* (1). Così se l'indisposto cerca l'assoluzione per non isvegliarsi dal suo letargo, no, dee rispondere il Confessore, se tu vuoi dannarti, io non voglio, che ti danni. *Dominus tibi clamat, noli dormire, ne in aeternum dormias.* Se un uomo vi domanda una gran somma di danaro che non gli spetta, glie la darete voi, acciò non si sdegni, e non vi mormori? E poi per non farlo sdegnare, e mormorare v'indurrete a profanare il Sacramento, a disonorare il Sangue di Gesù Cristo, e darete al Demonio l'anima vostra, e quella del vostro penitente, che valgono più di tutto l'oro del Mondo? Industriatevi di placarlo con buone parole, e se ciò non vi riesce, ancorchè sia per disperarsi, peggio per lui. All'indisposto, dice il Navarro, il Confessore *non debet illi absolutionem impendere, etiamsi illam importune satagat extorquere, aliquod scandalum, aut desperationem praeseferens, quoniam absque dubio sacrilegii peccatum committeret absolvendo* (2). (*Vedi il n.* 313.). L'Istruttore de' novelli Confessori dà a ciascun di loro questo grande avvertimento: *Intenda il vero bene del suo penitente, e non a far sì, che gli voglia bene, il che spesso è mo-*

---

(1) Ser. 40. de loco Eccli. 5. 8. n. 6.
(2) In Manual. c. 10. n. 4.

tivo, che nelle cause della sua coscienza non si giudichi bene (1).

398. Quarta difficoltà. *L'indisposto non assoluto troverà altri, che l'assolverà.* Non abbia loro invidia il buon Confessore, ma compianga la dannazione di chi dona, e di chi riceve quell'invalida, e sacrilega assoluzione, se pure non gli piaccia tanto di andar dannato, che voglia in ciò prevenire ogni altro, e meritarsi prima di tutti l'eterna condannazione. *Iniquum est*, scrive il du Jardin, *abuti sua potestate, quia alter sua est abusurus* (2). Riferisce il Card. Federico Borromeo, che insinuando ad un Confessore a non voler assolvere gl'indisposti, colui si mostrò persuasissimo, che così dovea farsi, ma non si potè risolvere a farlo, scusandosi col dire, che quando tutt'i Confessori negassero a chi non è disposto l'assoluzione, egli pur la negherebbe; che fu in sostanza un dire, come soggiunge il suddetto Cardinale: *Accordiamoci tutti di andare insieme di brigata all'Inferno, ovvero di salire al Paradiso* (3). Insana proporzione! La poca riflessione all'eternità delle pene, dalla quale nasce il poco timore di esse, fa uscir di bocca tali parole a quegli stessi, che spaventati da' mali temporali, che essendo presenti si fan temere senza riflessione, non sono mai contenti di prendere volontariamente parte agli altrui disastri, ma dicono, *chi può salvarsi si salvi.* Voi procurate con belli modi di far capire la verità al vostro penitente indisposto, e se non si persuade, ditegli come v'insinua Errico da S. Ignazio: *Malo sane, ut sarcinam hanc alius portet, quam ego. Si ab alio sine meliori dispositione accipias, scito, quod grandis te sacrilegii, et aeternae damnationis periculo expones* (4). Tanto più, che molti dicono al Confessore, che andranno da altri per essere assoluti, ma poi meglio riflettendo alla buona esortazione ricevuta, tornano dall'istesso Confes-

(1) Num. 51.
(2) De offic. Sacerd. sect. 4. § 1.
(3) Rag. Sacri Vol. 3. Rag. 3.
(4) Ethic. amor. to. 3. l. 5. c. 124.

fessore; ed altri sebbene trovino un nuovo Confessore, che gli assolva, verrà tempo che ricordandosi, che fu loro negata l'assoluzione, e che per ottenerla, cercarono Confessori più larghi, entreranno in dubbio della validità della loro confessione, e cercheranno di emendarsi, e di ripeterla. Ma comunque vada la cosa, sempre il Confessore dee regolarsi secondo il dovere, e non secondo l'altrui esempio. *Neque enim quid fiat, ast quid factum oporteat, hic inquiritur*, dice un Dottor di Lovanio (1) ammaestrato da quelle Divine parole: *Non sequeris turbam ad faciendum malum* (2).

399. Quinta difficoltà. *Ma non può negarsi l'assoluzione agl'indisposti, se questi sieno sposi, che quella stessa mattina han da congiungersi in matrimonio, ed i parenti sono già in Chiesa.* Anzi si può, e si dee (*n*, 213). Ancorchè si protestino, che son pentiti del male fatto, e che sono risoluti di emendarsi, quando il Confessore gli scorga o chiaramente indisposti, o dubbiamente disposti, se non vuol commettere un peccato mortale è tenuto a differir loro l'assoluzione. Quando cotali sposi non sono recidivi in altri peccati, fuorchè in quelli d'impurità, specialmente se tali peccati, li commisero soltanto fra di loro, in questo caso s'ingannano tanti Confessori, e dicono: *si possono assolvere, perchè ora si congiungono in matrimonio, e sarà tolta l'occasione del peccato*. Sì, sarà tolta l'occasione, ma vi è il dolore, e il proposito necessario? Mancando uno, o l'altro di questi atti, ancorchè sia certo, che i penitenti non ricaderanno più in quei peccati, dee loro negarsi l'assoluzione; e dire il contrario è un parlare contra la fede. Parlando Jorio dell'assoluzione, che dee negarsi alle spose, dice: *Se esse han permesso agli sposi le libertà contrarie alla legge di Dio fino a quel giorno, in cui debbono contrarre il matrimonio, come può credersi, che esse così subito concepiscono poi l'odio verso di quei peccati, a cui sino a quell'ora sono state tanto attaccate, e che*

(1) Gum. Huygens. de meth. retim. etc. object. 2. op. Thes. Theol. Zaccar. to. XI.
(2) Ex. 23. 2.

lascino di commettere solamente, perchè già contraggono il matrimonio? Se sì, esamini seriamente il loro cuore, si troverà essere così grande il loro impegno per contrarre il matrimonio, e tanta poca la cura della grazia di Dio, chè se il matrimonio avesse a differirsi per più lungo tempo, esse proseguirebbero a commettere gli stessi peccati; onde avviene, che cotali confessioni sono invalide, se non pur sacrileghe (1). Il Collet fa la medesima riflessione (2) Or se neppure agli sposi rei soltanto di scambievoli impurità può donarsi l'assoluzione, quando, come si suppone, non dimostrano con certezza morale d'esser disposti, quanto meno potranno assolversi, se siano recidivi negli odii, bestemmie, giuochi ec.?

400. *Ma se tali sposi non sono assoluti, o celebreranno, ciò non ostante, le nozze, e si renderanno rei di sacrilegio, o lasceranno di celebrarle, e vi sarà lo scandalo, e l'infamia.* Risponde il Collet: *A quelli, che sono entrati nell'impaccio tocca liberarsi alla meglio. Il Ministro non è mai responsabile (3).* Risponde il Wigandt, che lo scandalo in tale occasione s'imputa agli sposi, non alla Confessione, e della loro infamia essi medesimi, non e il Confessore n'è la cagione. *Nullus propter id, quod ex propria sua colpa venit, censetur ab alio infamari, sed potius a se ipso; et ideo scandalum, quod apud alios inde oritur, referendum est in ipsos sponsos.* Se taluno, siegue a dire, in presenza di altri mi chiede la mia veste, dicendo ch'è sua, ed io lo smentisco, e dimostro ch'è mia, egli resta infamato, ma non sono io, che l'infamo, ma la sua ingiusta domanda. Lo stesso, conchiude, deè dirsi dell'infamia degli sposi, a cui si nega l'assoluzione ingiustamente da essi domandata (4). Se poi gli sposi senza che sieno assoluti contraggono le nozze, e commettono un sacrilegio, questo pure s'imputa ad essi, non al Confessore, a cui non è lecito di peccar mortalmente assolvendo l'indisposto per im-

(1) Ist. de Conf. di Vil. Avvert. per. li capi di casa n. 3.
(2) Comp. Th. Mor. de Sacr. paen. c. 9. §. 8. concl.
(3) Doveri del Paroco c. 6. §. 6. n. 31.
(4) In Tribun. Confes. tr. 12 exerc. 4. cas. 2.

pedire il peccato mortale altrui. Oltrechè neppure l'impedirebbe, anzi lo raddoppierebbe, mentre quegli sposi diverrebbero così due volte sacrileghi, cioè e per l'assoluzione che ricevono indisposti (n. 168.), e per le nozze che celebrano senza lo stato della grazia, la quale non si ricupera con tal sorta di assoluzione. Potrebbero i medesimi sposi, quando vi è la vera necessità, celebrare lecitamente il matrimonio, non ostante che venga loro negata l'assoluzione, cioè col disporsi con un vero atto di contrizione; ma è troppo difficile, che sieno sicuri di concepire la vera contrizione coloro, che per esser privi anche dell'attrizione, è stata loro negata l'assoluzione.

401. I soli Parrochi possono rimediare ad un sì fatto disordine 1. coll'istruire spesso i loro figliani dell'obbligo di stare coll'anima in grazia, quando si ha da ricevere qualunque Sacramento, come nel doversi cresimare, nell'aver da celebrare il matrimonio ec., e che ricevendosi un Sacramento senza lo stato della grazia, si pecca mortalmente di sacrilegio. 2. col procurare di far confessare gli sposi prima di far le pubblicazioni pel matrimonio da contrarsi (*). *Io gli ho avvisati*, dice quel Parroco, *e non han voluto confessarsi.* Ma l'avviso non ha da consistere in due parole. Bisogna parlarci a lungo, e far loro ben intendere, che per ottener l'assoluzione de' loro peccati, se sono recidivi in qualche vizio, o pure hanno amoreggiato ec., è necessario che fin d'allora si emendino, e si eccitino al pentimento col pregare Dio, col riflettere a' motivi del dolore ec. (*n.* 255.) e che se aspettano a pentirsi, ed a confessarsi, quando poi si han da congiungere in matrimonio, perchè mancherà loro la dovuta disposizione, non potranno essere assoluti. Se dopo un tale avviso, che dovrà più volte ripetersi, pure differiranno a confessarsi, solo di se stessi si potranno poi lamentare, quando verrà loro negata l'assoluzione nella mattina delle nozze, e si vedranno in grandi angustie.

(*) Il Collet vuole, che si facciano confessare due mesi avanti le nozze *Th. Mor. de absolu. n.* 795.

402. Sesta difficoltà. *Se non si assolve un Sacerdote indisposto, che essendo giorno festivo egli solo vi è nel Paese, che possa celebrar la Messa, dovendo astenersi dalla celebrazione, egli resterà infamato, e il popolo non udirà la Messa.* Per quel che riguarda l'infamia, vi si è risposto nella difficoltà precedente. Che poi il popolo non ascolti la messa nel giorno di festa, perchè non v'è chi la celebri, non commette per questo peccato alcuno. E già è detto, ed è di fede, che non è lecito il peccar mortalmente col celebrar senza lo stato della grazia per impedire i peccati altrui, o per promuovere negli altri tutto il bene possibile. *Il Confessore,* dice Jorio, *non dee aver riguardo a' seguenti motivi, che sogliono ingannar molti, cioè che poi pochissimi tornano da lui, ma si confessano da altri, o pure che non trovano tempo di tornare, o che hanno da soddisfare al precetto, o che daranno ammirazione, se non si comunicano. Egli non mai dee arrischiare a fare un Sacramento nullo, che sarebbe per lui un sacrilegio; anzi se chi si confessa sia Sacerdote, che debba allora dir messa, non può assolverlo, se è recidivo, e non dia qualche segno straordinario, il che,* si noti, *è molto raro ne' Sacerdoti recidivi, che quasi mai non si convertono da dovero per lo strapazzo fatto del Sangue di Gesù Cristo. E ripeto qui, che fare lamenti è stato condannato dalla Santa Sede* (1). Nel caso da noi proposto potrebbe un Sacerdote celebrare senza esser assoluto, purchè fosse sicuro di aver la contrizione, non già l'attrizione; ma come esser di ciò sicuro, quando si mostra tanto attaccato alla colpa, che il Confessore fondatamente dubita che neppure abbia l'attrizione? Questa difficoltà qui proposta in persona de' Sacerdoti si suol proporre anche in persona de' secolari, che vorrebbero comunicarsi nelle feste solenni, o in tempo di missione, quando si fanno le comunioni generali. La risposta già data va per essi ancora, e solo aggiungiamo le parole del Crisostomo a questo proposito. *Multos video*, dice il Santo, *qui Christi Corporis sunt participes inconsiderate, et temere,*

(1) Parroco di Villa Appendice pag. 218.

et magis ex consuetudine, et praescripto, quam ex cogitatione, et consideratione. Si advenerit, inquit, tempus sanctae Quadragesimae, qualscumque fuerit quispiam, fit particeps Sacramentorum, si advenerit dies Epiphaniorum. etc. Atqui illud tempus accedendi non est: namneque Epiphania, neque Quadragesima facit dignos qui accedunt, sed animae puritas. Cum ea semper accede, absque ipsa numquam (1).

403. Settima difficoltà. *Se agl'indisposti si nega l'assoluzione, quando poi si confessano di nuovo, taceranno i peccati per non soffrire una simile negativa.* Si risponde 1. che se vengono assoluti, e non saranno sacrileghi col tacere i peccati, lo saranno bensì col ricevere l'assoluzione indisposti. 2. che non è lecito con i proprii peccati impedire quelli degli altri. 3. che quando il Confessore adopra i mezzi opportuni, ma leciti per indurre il penitente a non tacere i peccati, se ciò non ostante li tace, il sacrilegio non al Confessore, ma al solo penitente s'imputa. Un medico, il quale sa, che prescrivendo medicine amare all'infermo, questo in appresso gli nasconderà i suoi mali, può forse in buona coscienza lasciar di prescrivere i rimedii necessarii? Non già, ma dee fare il suo dovere, e se da ciò l'ammalato prende occasione di mentire, e di procurarsi la morte colla menzogna, sua colpa, e suo danno. Lo stesso si avvera nel Confessore.

404. Ottava difficoltà. *Può avvenire, che il penitente non assoluto se ne muoja, e morrà in disgrazia di Dio.* Questa difficoltà mettono alle volte in campo gl'indisposti per indurre il Confessore ad assolverli; e coloro, che han passati mesi, ed anni in continue colpe mortali senza timore nè della morte, nè dell'inferno, e questo per propria volontà, quando poi si veggono differita l'assoluzione per giorni, o settimane, subito vogliono comparire pieni di timore. Infelice artifizio per addormentare i rimorsi della coscienza, se riesca loro di strappare un'assoluzione, e per ripigliare poi pecca-

(1) Hom. 3. in il 1 Ep. ad Ephes.

to con maggior libertà. Risponda loro il Confessore, che se morranno dopo aver ricevuta l'assoluzione indisposti, è di fede, che morranno dannati; ma se si sforzeranno per alcuni giorni di ben disporsi a riceverla, o il Signore non permetterà che muojano, o lor concederà una sì perfetta contrizione, che anche morendo non assoluti, pur si salveranno. (*n.* 229.) Il suddetto pretesto vien detto con ragione da un Teologo *inanissimum*, *et periculosissimum*: vanissimo, perchè distituito di sodo fondamento; pericolosissimo, perchè i Confessori, che così si fanno ingannare, rovinano se medesimi, e i loro penitenti (1).

405. Nona difficoltà. *N. S. Gesù Cristo disse a S. Pietro, che avesse perdonato sempre il suo fratello, mentre questo significarono le parole, non dico septies, sed usque septuagies septies*. Primieramente il Divino Redentore ivi non parlò dell'assoluzione, che dona il Confessore, ma del perdono, che una persona offesa dee dare al suo offensore. *Tunc accedens Petrus ad eum, dixit: Domine quoties peccabit in me frater meus, et dimittam ei? usque septiles? Dicit illi Jesus: Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies*. Così in S. Matteo (2). E presso S. Luca: *Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum, et si poenitentiam egerit, dimitte illi. Et si septies in die peccaverit in te, et septies in die conversus fuerit ad te, dicens, poenitet me, dimitte illi* (3). Non domandò S. Pietro, *Domine, quoties peccabit in te frater meus*. Non dice S. Luca, *quoties peccabit in Deum frater tuus*. Si parla dunque non delle offese, che si fanno a Dio, ma delle offese, che fa un uomo ad un altro uomo, e queste rispose Gesù Cristo, che si hanno da perdonar sempre. Sicchè ognuno vede, che non si possono applicar tali parole all'assoluzione, che dà

(1) Contens. in Th. ment. et cord. Append. in diff. de Sacr. poenit. c. 2.
(2) XVIII.
(3) XVII. 3.

il Confessore. Secondariamente fingendo pure, che ivi si favellasse di tale assoluzione, non dice il Divino Figliuolo, che si ha da perdonare indifferentemente a tutti, ma solo a coloro, che si pentono: *Si poenitentiam egerit;* solo a coloro, che mutano vita: *conversus fuerit.* Dunque anche secondo un tal passo, agl'indisposti dee negarsi l'assoluzione.

406. Decima difficoltà. *Gesù perdonò subito i peccatori, e non mai differì loro il perdono. Il Confessore dee esser pieno di misericordia, come lo fu il Figlio di Dio.* Monsign. Milante dice, che coloro, i quali propongono questa difficoltà, vogliono procurare la perdizione delle anime, ingannandole con tal modo di parlare: *Mactare perteutant, non salvare; perdere, non custodire Dei gregem exoptant, qui ita loquuntur* (1). Gesù Cristo perdonò subito i peccatori, come la Maddalena, S. Pietro, il buon Ladrone, Zaccheo ec. ma non perdonò tutt'i peccatori, onde migliaja di Giudei non furono da lui perdonati. E se quelli che perdonò, li perdonò subito senza provarli col tempo, ciò fu perchè egli conosceva l'interno, onde non avea bisogno, come ne ha bisogno il Confessore, di assicurarsi del pentimento coll'esperienza, ma subito che osservava un'anima pentita la perdonava. Anche il Confessore subito perdona, ed assolve, quando conosce un peccatore sì contrito, che certamente a suo giudizio gli sarà fruttuosa l'assoluzione; ma perchè non vede l'interno, spesso per conoscere, se vi è la contrizione, ha bisogno di prender tempo. *Christus*, dice il Besombes, *legebat in corde veram contritionem, quam ipse infuderat; nobis vero incogniti sunt cordis recessus* (2). Il Confessore dee esser pieno di misericordia, come lo fu Gesù Cristo, ma dee altresì esercitar la giustizia, come Gesù Cristo l'esercitò. Gesù Cristo perdonò sempre i peccatori convertiti, ma non perdonò mai peccatori non convertiti. Lo stesso dee fare il Confessore, ed usereb-

(1) In prop. 50. damn. ab Innoc. XI. Exerc. 35.
(2) D Sacram. c. 1. art. 4. § 5.

be una falsa misericordia, se ne separasse la giustizia. *In Ipsa Ecclesia*, avverte S. Ambrogio, *ubi maxime misereri debet, teneri quam maxime debet forma iustitiae . . Est ergo justa misericordia, sed est etiam injusta misericordia*, (1). (*Vedi il n.* 237.

407. Undecima difficoltà. *I Santi hanno sempre assoluti i peccatori.* E questa un'assertiva falsa; ma se fosse vera, io vorrei domandare: I peccatori, che i Santi assolvevano, erano disposti, o indisposti? Se mi si risponde, ch'erano disposti, questi, io ripiglio, deve assolvergli ogni Confessore. Se mi si voglia rispondere che ve n'erano anche degl'indisposti, qui io soggiungo, o si ha da dire, che i Santi col merito che aveano presso Dio ottenevano a coloro la contrizione, onde prima le disponevano, e poi gli assolvevano; o volendosi dire, che gli assolvevano indisposti, si verrebbe con ciò a dire, che non furono Santi, ma scellerati, che commetteano de' sacrilegii, e questa proposizione sarebbe temeraria, e gravemente peccaminosa. È tanto falso, che i Santi furono *soverchio* indulgenti nel confessare, che anzi la Croix proponendosi l'obbiezione di coloro, i quali dicono, che S. Tommaso da Villanova, S. Carlo Borromeo, e S. Francesco Saverio *tenuerunt rigorem in Sacramento poenitentiae*, egli ciò non nega, ma solo risponde, *tenuerunt, ubi circumstantiae suadebant* (2), e questo appunto è quello, che noi abbiamo dimostrato in tutta questa seconda Parte doversi fare da ogni Confessore, cioè che debbono differire l'assoluzione sempre che le circostanze fanno loro giudicare, che i penitenti non sono disposti, o lo sono dubbiamente. Questa fu la condotta de' Santi, e questa fu la dottrina che ci lasciarono scritta. S. Francesco Saverio nell'istruzione data al P. Gasparo Barzeo gli prescrive, che a' peccatori bisognosi assegni prima di assolverli qualche spazio di tempo per ben disporsi, e tanto egli, quanto S. Tommaso da Villanova vogliono,

(1) Ser. 8. in Ps. 118. n. 25. et 26.
(2) Th. Mor. t. 2. l. 6. p. 2. n. 1741.

che le obbligazioni difficili prima si facciano adempire, e poi si assolvano i penitenti, e nel *n.* 416. ne abbiamo notate le parole. S. Francesco di Sales istruendo il Confessore circa la maniera da trattare il penitente: *rigettandolo, se non vi riesce di disporlo, quando non abbia le disposizioni necessarie*; ed indi passa ad individuare tutti quelli, che il Confessore non può assolvere (1). S. Carlo Borromeo nell'Istruzione sopra l'amministrazione del Sacramento della penitenza fa menzione di varii penitenti, a' quali deesi differire l'assoluzione (2). Nè vi è stato tra' Santi chi abbia insegnata una dottrina diversa. Io concedo, che i medesimi ne hanno assoluti più degli altri Confessori; ma perchè? perchè da una parte essendo pieni di zelo, si affaticavano con ogni sforzo per disporli, e dall' altra parte essendo pieni di Dio, e carissimi a Dio, le loro parole erano efficacissime a convertire i peccatori, e il Signore vi concorreva colle sue speciali grazie. Dal loro esempio apprendano i Confessori la santa maniera di poter consolare molti coll'assoluzione. Colla vita interiore, raccolta, mortificata, ed applicata alla meditazione, ed orazione acquistino molto zelo, si riempiano di Dio e gli diventino strettissimi amici, e familiari. Così avranno somma efficacia le loro parole, e le loro preghiere, per mezzo di cui disponendosi, e convertendosi i peccatori, potranno lecitamente, e fruttuosamente assolverli.



DICHIARAZIONE

È comune sentenza appresso tutti i Dottori, che il Confessore possa talvolta differire l'assoluzione al penitente, che per altro è disposto, anche senza suo consentimento; quantunque volte giudichi con sana prudenza essere utile il differimento, perchè si possa ottenere più sicura emendazione. Questa di fatto è la dottrina, che insegna S. Alfonso, tenendosi su le orme de' Salmaticesi, di Suarez e di altri mol-

(1) Galliz. in vita l. 3. c. 8.
(2) Act. Eccl. Mediol. p. 4.

ti. E questa dottrina medesima espone, e dichiara il nostro autore in questo Capo X, in cui assume a dimostrare potersi talvolta, e talvolta anche doversi differir l'assoluzione a' penitenti per altro disposti.

Dimostra il suo assunto con sei argomenti, cui egli denomina premesse, e poi reassume le sue teorie in quattro proposizioni, che si potrebbono considerare, siccome altrettanti corollarii delle cose ragionate.

Nella prima premessa dice dovere il Confessore adempiere, siccome all'uffizio di giudice, così a quello di medico; e quindi dee apprestar medicine tali al penitente; che non lo facciano ricadere. Dunque se conosce esser necessaria medicina il differimento dell'assoluzione, dee differirla per non gravarsi di colpa mortale. E questo egli prova coll'autorità di molti teologi probabilisti.

Nella seconda deduce per contrario non doversi differire l'assoluzione allorchè il penitente dovesse soffrire qualche grave male temporale, o spirituale; e il differirla in questo caso rende reo di colpa grave il Confessore; siccome il medico corporale non potrebbe differire la cura, se recasse con ciò grave nocumento all'infermo.

Nella terza premessa novera i mali temporali e spirituali, ne' quali potrebbono incorrere i penitenti pel differimento dell'assoluzione.

Nella quarta previene il Confessore, perchè non presti fede a' penitenti disposti i quali, vedendosi differir l'assoluzione, spesso affermano ritrar grave male da tal differimento, il quale finalmente non è che immaginario.

Nella quinta premessa specifica quali sieno que' penitenti, a cui bisogna differir l'assoluzione; e dice esser quelli, che deono adempiere a qualche grave obbligazione; perchè costoro difficilmente s'inducono ad adempirvi. Conferma questa dottrina colla ragione, e con molte autorità.

Nella sesta premessa finalmente dice, che siccome il medico corporale può prolungar la cura all'infermo, anche con suo dissentimento, e se l'infermo v'acconsenti, può dirsi anche obbligato il medico a ciò fare; così dee operare il Confessore, quanto alla cura dell'anima, siccome insegnano molti Dottori. Si osservi esser questa premessa simigliante alla prima: se non che la prima riguarda il caso di necessità, questa riguarda il caso di utilità. A dir corto il principio generale di queste dottrine si è il vantaggio spirituale del penitente.

Nelle quattro proposizioni, che seguono, l'autore non fa che confermar le dottrine esposte, le quali sono comuni appresso i Dottori, siccome avvertiva nel principio di questa Dichiarazione.

CAPO X.

Anche a' penitenti disposti si può, ed alle volte eziandio si dee differir l' assoluzione. Dichiarazione di questo punto.

408. Ad un Confessore, che ha acquistati pochi lumi intorno al proprio impiego sembra di ascoltare un grande errore, quando si dice, che alle volte si può, ed alle volte anche si dee differir l' assoluzione a' penitenti disposti. Colla lettura di questo Capo restando meglio illuminato cambierà sentimento. Quanto vi è da sapersi, e da praticarsi circa questo punto, le seguenti premesse, e proposizioni lo renderanno manifesto.

409. *Premessa I.* Il Confessore non dee fare le sole parti di giudice, ma ben anche quelle di medico; vale a dire che siccome il medico corporale è tenuto a procurare, che l' infermo non solo guarisca dalla sua infermità, ma altresì che non torni subito a ricadervi, ma conservi lungo tempo la ricuperata sanità; così il Confessore qual medico spirituale *non solum debet praeterita vulnera curare*, come con tutt' i Teologi dice il P. Viva, *sed etiam alia, quoad ejus fieri potest, impedire* (1) Quindi pecca mortalmente quel medico, che conoscendo esser necessario il tenere altro tempo aperta la piaga, o il non liberare per anche l' ammalato dalla febbre; contuttociò per compiacere all' infermo, o per risparmiar fatica, chiude subito la piaga, e libera dalla febbre l' ammalato, dal che poi nasce, che poco tempo dopo la piaga si riapre, e sopravviene di nuovo la febbre. E similmente si fa reo di peccato mortale quel Confessore, che per assolver presto i penitenti, li lascia nel probabile pericolo di perder nuovamente fra poco la Divina grazia; essendo sua grave obbligazione di prolungar la cura, anche contra la volontà de' penitenti, col differimento dell'assoluzione, quando cono-

(1) In prop. po. damn. ab Innoc. XI. n. 8.

sce, che ciò è necessario, acciò i medesimi non termino subito a ricadere nel peccato.

410. Ecco come gli stessi Probabilisti riconoscono nel Confessore una sì fatta obbligazione, *Il Confessore*, insegna M. di Liguori, *come medico ben può, anzi alle volte È TENUTO a differire l'assoluzione, quando giudica essere un tal rimedio necessariamente utile alla salute del suo penitente* (1). Il Card. de Lugo vuole, che giudicando il Confessore, che il suo penitente, quantunque disposto, se è subito assoluto, non avrà sufficiente stimolo a conservarsi senza peccato, *non averti sufficientur ab illo peccato*, non può in tal caso subito assolverlo; e che generalmente parlando per confermare il penitente nella buona risoluzione già fatta, *potest certe, et debet aliquando, ut medicus hoc remedium adhibere*. Ed aggiunge: *Neque in hoc debemus recedere a sententia communi, cui adstipulatur experientia multorum poenitentium debilium, qui hoc remedio adhibito, brevi tempore solent curari* (2). Scrive il Roncaglia su questo proposito: *Confessarius qua Medicus tenetur etiam futuros relapsus impedire; adeoque qua talis debebit differre absolutionem poenitenti etiam rite disposito, quando judicet ita necessarium esse ad obtinendam emendationem* (3). Un concorde insegnamento ci vien dato dagli altri Teologi probabilisti. Ed all'opposizione solita a farsi, che i penitenti disposti hanno il dritto all'assoluzione, rispondono che i medesimi hanno il dritto di esser assoluti, ma non hanno il dritto di esser assoluti subito, qualora il Confessore stimi necessario, o utile il differire ad essi l'assoluzione.

411. *Premessa II.* Qualora il medico corporale conosce, che il prolungare alquanto più la cura, se per un verso reca utile necessario all'infermo, per un altro verso gli reca un grave nocumento, che in veruna maniera può evitarsi, allora è tenuto a terminar su-

(1) Prat. de' Conf. n. 68.
(2) De sacr. poen. disp. 13. n. 166., et 170.
(3) Th. Mor. tr. 19. q. 5. c. 4. q. 5.

bito la cura, ed usare altri rimedii per non farlo ricadere. Così il Confessore conoscendo, che il suo penitente disposto, secondo le regole della Chiesa, da una parte trarrebbe un necessario vantaggio dal differimento dell'assoluzione, ma dall'altra parte ne ricaverebbe un grave male temporale, o spirituale, allora è tenuto *sub gravi* a dargliela subito, prevalendo in quel caso il dritto del penitente ad ogni altra ragione; e la lesione di un tal dritto è colpa mortale. È vero, che il pericolo del penitente d'incorrere in qualche grave male, se non è subito assoluto, non fa cessare la necessità, che il medesimo ha di essere rimandato senza l'assoluzione; fa nondimeno, che avendo egli giusto motivo di pretender subito l'assoluzione suddetta, il Signore l'ajuterà, acciò coll'uso di altri rimedii ottenga quel fine che col differirgliela, il Confessore volea fargli ottenere.

412. *Premessa III.* I mali temporali, ne' quali a cagion dell'assoluzione differita, possono alle volte incorrere i penitenti; sono, se dal non esser subito assoluti, e dal non potere perciò in quella mattina comunicarsi, o contrar le nozze, se sposi; o celebrar la Messa; se Sacerdoti, ne rimanessero perciò infamati: *Si gravem ejus admissi criminis suspicionem incurrat*, son parole del Collet: o pure incorressero nell'indignazione de' loro superiori, come del marito, del padre, del padrone ec., e fossero nel pericolo di esser trattati aspramente. I mali spirituali sono 1. se il penitente non potesse tornare a confessarsi, se non dopo lungo tempo, onde in quell'intervallo avesse a vivere in disgrazia di Dio. 2. se potesse bensì ritornare, ma non allo stesso Confessore; onde o dovesse poi ripetere una molta lunga confessione, o in caso che questa fosse breve, i peccati da ripetersi fossero molto vergognosi. 3 se il penitente, non per mancanza di disposizione, ma per la debolezza del suo spirito, o pel grande orrore conceputo a' suoi peccati, provi tanto rammarico per la differita assoluzione, che o stia in pericolo di avvilirsi, e perder la sua buona disposizione (*n.* 470), o pur

vi sia pericolo, come dice il sopralodato Teologo, che *se ferme desperationi dedat* (1).

413. *Premessa IV.* I penitenti disposti, a cui si vuol differire l'assoluzione, spesso affermano, che da tal dilazione ritrarranno un grave male, ma esaminandosi la cosa con destrezza, si troverà, che quasi sempre o non vi è un tal pericolo, o si può facilmente evitare. Dicono, che incorreranno nell' infamia, se non si comunicano in quella mattina. Se poi sono assoluti, tante volte, *Padre*, dicono, *non voglio ora comunicarmi, ma prima tornerò un' altra volta a confessarmi, e frattanto veggo, se di qualche cosa mi son dimenticato.* Sovente accade, che nell' atto stesso, in cui essi si protestano di non poter più ritornare, e il Confessore loro adduce de' motivi per indurli a ritornare, *Padre*, ripigliano, *assolvetemi ora, e tornerò quante volte volete.* È rarissimo il caso, in cui realmente incorrano alcuno de' mali descritti, se in quella mattina non ricevono l' Eucaristia. Di ciò dee star prevenuto il Confessore, acciò procuri di scoprir la verità.

414. *Premessa V.* Le persone, che quantunque disposte, è necessario non assolvere subito, acciò, some si è detto nella prima premessa, tosto non perdano la Divina grazia, sono quelle, che debbono adempire qualche obbligazione molto difficile, come restituire la roba, o fama tolta, il riconciliarsi col nemico, o il fargli la remissione in iscritto, il separare i fanciulli minori di un anno, o maggiori di cinque dal letto paterno, o dividere i maschi dalle femmine, il fuggire l'occasione prossima volontaria molto urgente, o il resistere all'occasione prossima necessaria della stessa sorta ec. (*Di tutte queste cose si parlerà in particolare nella terza Parte*). Una lunga e continuata esperienza ha fatto conoscere, che se cotali penitenti disposti ricevano l' assoluzione, prima di soddisfare al loro dovere, per ordinario si fanno vincere dalla somma difficoltà, che incontrano nell'atto di averlo a soddisfare, e non ese-

(1) Th. Mor. de Ministr. poenit. n. 823.

guiscono il proponimento fatto, tuttochè fu egli vero, e fermo; ma se poi il Confessore differisce ad assolverli, per meritarsi l'assoluzione si sforzano, fanno prodigii di valore, e concorrendovi volentieri il Signore, fedelmente adempiono alla loro obbligazione. Quando determinarono di adempirla, la gran difficoltà, che doveano superare, si mostrò loro da lontano, l'appresero per metà onde la buona disposizione, in cui erano, bastò acciò facessero una tal determinazione. Ma perchè quando sono al punto di porre in opera ciò, che determinarono, allora tutta ne apprendono la difficoltà, il senso ne rimane oltremodo spaventato, ed han bisogno di uno sforzo straordinario per venire all'esecuzione, sul che è fondato l' antico proverbio, *dal dritto al fatto vi è un gran tratto*. Or questo sforzo straordinario volentieri sel fanno i penitenti disposti prima di ricevere l'assoluzione, ma non così dopo averla ricevuta; e la ragione è questa. L'uomo è spinto a fare degli sforzi, che molto gli costano assai più dal desiderio di liberarsi da un gran male, che dalla brama di conservare un gran bene; specialmente quando si lusinga, che potrà conservarlo senza molto sforzarsi. L'infermo, che si vede oppresso da gravi malori, o quasi vicino a morire, fa tutta la violenza a se medesimo per fare quanto bisogna per liberarsi da quei mali, o dalla morte; e vincendo ogni ripugnanza, bee medicine amare, si astiene dal cibo, soffre tagli, e bottoni di fuoco. Quando poi è guarito, per conservare il gran bene della sanità, non vuol fare che piccoli sforzi, perchè si lusinga, o che questi basteranno per non fargliela perdere, o che perdendola, facilmente potrà ricuperarla. Altrettante si avvera nei penitenti anche disposti. Per liberarsi dal peccato mortale., e dall' Inferno coll' assoluzione del Sacerdote, fanno degli sforzi straordinarii, i quali poi non fanno dopo che sono assoluti per conservare la Divina grazia. Dunque acciò non restino nel pericolo di non adempiere alla loro obbligazione, a così incorrere subito nal peccato mortale, è necessario differire ad essi l'assoluzione. Nelle cose molte difficili, ancorchè il penitente prometta sin-

ceramente di adempirle, non dee assolversi, dice Domenico Bannes, *nisi ita prius fecerit, si Confessor prudenter suspicetur, quod non faciet* (1).

415. Ma senza produrre molte autorità, bastano soltanto altre due, perchè valgono per cento. La prima è del grande Arcivescovo di Valenza S. Tommaso da Villanova. *Prius ergo vadat*, egli dice, *et concubinam a domo pellat, pecuniam alienam restituat, contractus usurarios rumpat, famam proximi laesam, prout potest, resarciat, mercenariorum labores, et pauperum debita solvat, offenso fratri reconcilietur, et veniam petat, et tunc ad confessionem redeat, et absolvatur* (2). La seconda è di S. Francesco Saverio, il quale sebbene, come tutti sanno, fu dolcissimo verso i peccatori, nondimeno nell' istruzione data al P. Gasparo Berzeo circa il modo di prender le confessioni, che si trova nel libro quarto delle lettere del Santo, dice così: *Dentro questo spazio di tempo*, (in cui si differisce l' assoluzione) *procurerete che ove ritengono roba altrui, la restituiscano al padrone: se hanno macchiata la fama altrui, si disdicano: se avviluppati vissero in amori illeciti, rompano con chi che sia il peccaminoso commercio, e FIN D' ADESSO rimuovano l' occasion del peccato. A chi tali cose promette* con ogni ampiezza, e serietà *di voler far di poi, senza pegno in mano,* mai non se gli creda con sicurezza. *Fate che mostrino ANTICIPATAMENTE ciò che poi di voler fare promettono, e ripromettono. Questo è il tempo più opportuno per queste cose niente meno necessarie che malagevoli, altrimenti raffreddato che si sarà il fervore dell' animo commosso, torneranno alle licenze per un tantin' tralasciate*, (e non eseguiranno ciò cho promisero). *Chiederete loro in vano, che vi attendano la promessa. PRIMA DUNQUE DI ASSOLVERGLI ESIGETE ONNINAMENTE CHE FACCIANO QUESTE COSE, altrimenti*, ec.

---

(1) In 2. 2. D. Th. qu. 33. n. 8. p. 1.
(2) Fer. 6. post. 4. Dom. Quadr.

416. *Premessa VI.* Quando il medico corporale conosce, che a far conservare lungo tempo dall'infermo la sanità che è per ricuperare, giova prolungar la di lui cura, ma non è necessario, se l'infermo non vi acconsente, può nondimeno prolungarla; e se colui n'è contento, par che sia a ciò in qualche maniera anche obbligato. Il Confessore similmente dopo aver conosciuto, che il differimento dell'assoluzione non è necessario, ma è utile al suo penitente: può contra la di lui volontà differirgliela; e se quegli vi acconsente, par che sia a ciò tenuto, e che pecchi, non procurandogli quel vantaggio senz' avere motivo ragionevole in contrario. E che il differire l'assoluzione sia cosa giovevole a' penitenti disposti, anche a coloro, che non si trovano nel caso di dover adempiere un' obbligazione molto difficile, a' quali è utile, e necessario, come nel *n.* 414., lo confessano anche i Probabilisti. L'Istruttore de' Novelli Confessori con Aversa, e Sporer dice, che il differimento dell' assoluzione giova a far meglio conoscere a' penitenti disposti la gravezza del peccato, dalla qual maggior cognizione ricevono un più forte stimolo a non ricadervi (1). Giova, dice Tommaso Hurtado, *ut sic pudore affecti utantur majori cautela, et diligentiores evadant*; e questa dice *est communis sententia* (2). Giova, scrive il C. de Lugo, *ut poenitens reddatur magis cautus, et confirmetur in proposito non peccandi, nec ita facile posteà relabatur* (3).

417. E per discendere al particolare, è cosa giovevole, dice l'Istruttore de' Novelli Confessori il differir l'assoluzione a' giovani di fresca età, che la prima volta sono caduti in qualunque sia colpa mortale, perchè con questo si dà loro un grande aiuto a più non cadervi (4). Aggiunge un altro Autore: *Lo stesso giova praticare con persone di ogni età, che sono cadute*

---

(1) Num. 211.
(2) Resol. Mor. p. 1. tr 1. n. 206.
(3) De Sacr. poenit. n. 170.
(4) Num. 211.

la prima volta in qualche peccato carnale, *acciò ne concepiscano il dovuto abominio*, *e più non s' inoltrino in tali sozzure*, *nelle quali chiunque giunge ad abituarsi*, *poca speranza vi è*, *che in appresso se ne corregga.* Il Segneri attesta, che il differir l' assoluzione è anche di giovamento a' recidivi, che per altro sono disposti a sufficienza col segno straordinario: *Questo differimento di assoluzione*, ei dice, *vi gioverà talora con quei recidivi medesimi*, *che voi per altro riputate disposti con proposito sufficiente a riceverla. Perchè questo suo'e essere*, *come appunto un carbon di fuoco*, *che dato in tempo scuote a maraviglia dall'animo quel letargo*, *ch'era già vicino a cambiarsi in sonno di morte : fa che il penitente confuso apprenda il suo male*, *vi provvegga*, *vi pensi*, *e se già lo trova compunto*, *accresce indicibilmente la contrizione* (1). E questo specialmente si avvera in quelle persone, le quali per lo passato han fatto molte confessioni buone, e sempre molto tempo dopo si sono astenute dal peccato, ma sempre poi sono ricadute, e si sono abituate nella colpa. Acciò sieno più fervorose nella pratica de' mezzi, e più costanti nella buona vita, giova differir loro la santa assoluzione. Sulle stabilite premesse si fondano le seguenti proposizioni, le quali in succinto istruiscono il Confessore della pratica, che dee tenere nella presente materia.

418. *Proposizione I.* Se il Confessore non differisce l' assoluzione a' penitenti disposti, che han da soddisfare qualche grave obbligazione molto difficile, e che da tal dilazione non traggono verun grave male, pecca mortalmente. Si prova. Il Confessore, che coll' assolvere subito il penitente, senza giusto motivo lo lascia nel probabile pericolo di presto perdere la Divina grazia, manca notabilmente alle parti di medico, e pecca mortalmente (*n.* 409). Chi assolve quel penitente, che ha da soddisfare una molto difficile obbligazione, e che dal differimento dell' assoluzione non ritrae verun grave ma-

(1) Conf. istr. c. 4.

le, senza giusto motivo lo lascia nel probabile pericolo di presto perdere la Divina grazia col non adempire al suo grave dovere, (*n.* 414). Dunque il Confessore, che al suddetto penitente non differisce l'assoluzione, pecca mortalmente.

419. *Proposizione II.* Se il Confessore differisce l'assoluzione a' penitenti *disposti*, che han da soddisfare una grave obbligazione molto difficile, ma che ritraggono un grave male da tal differimento, pecca mortalmente. Eccone la prova. Il Confessore, che lede il dritto all'assoluzione, che ha il penitente, si fa reo di colpa mortale (*n.* 411). Quando non assolve il penitente disposto, che dal differimento dell'assoluzione realmente (*n.* 413) è in gran pericolo d'incorrere in qualche grave male, lede il dritto, che colui ha di esser subito assoluto; (*n.* 411). Dunque il Confessore, che gli differisce l'assoluzione, pecca mortalmente.

420. *Proposizione III.* Il Confessore, che senza motivo ragionevole assolve subito i giovani di fresca età, che han cominciato a peccar mortalmente, o penitenti di qualunque età, che son caduti la prima volta in peccati carnali, o i recidivi, che mostrano il segno straordinario; o finalmente quelli, che sono soliti di ben confessarsi, e di sempre poi nuovamente abituarsi nel peccato, quando tutti questi, sebbene sieno disposti, acconsentono però, che loro si differisca l'assoluzione, non è esente da peccato. La prova è questa. Il Confessore, che volontariamente, e senza motivo ragionevole priva il penitente di un grande utile; non è esente da peccato, perchè viene con ciò a mancare alle parti di medico (*n.* 415). Coll'assolvere subito gli enunciati penitenti, viene a privarli di un grande utile (*n.* 416) e ciò come si è detto senza motivo ragionevole. Dunque non è egli esente da peccato.

421. *Proposizione IV.* È lecito al Confessore differir l'assoluzione a' penitenti mentovati nella proposizione antecedente, ancorchè non vi acconsentano, quando per tal dilazione non soggiacciano a verun grave male. La ragione si è, perchè come medico ha la po-

testà di negare *ad tempus* un medicamento, che per altro è obbligato a dare al suo infermo, qualora giudichi, che tal negativa sia per giovare alla sua salute; nè l' infermo ha il dritto di poter impedire tal temporanea negativa. Or noi abbiam dimostrato, che a'suddetti penitenti giova questa dilazione (*n.* 416 *e* 417) dunque è lecito al Confessore usarla, tuttochè ripugnino i suoi penitenti. È da notarsi però, che nel caso, di cui ora parliamo, in cui l' assoluzione differita è solo un rimedio utile, ma non è necessario al penitente, non si ricerca, che un male tanto grave sovrasti al medesimo, come i già descritti al *n.* 412, per esser tenuto *sub gravi* il Confessore ad assolverlo subito; ma basta il pericolo di un male *meno* grave, purchè sia vero, e non finto (*n.* 413). Per ben regolarsi, fa d' uopo misurare l' utile, che il penitente può trarre dal non subito ricever l' assoluzione; e il danno che può ricavarne. Quando si stima maggiore l' utile, può il Confessore adoprar la dilazione, ma non può adoprarla, se giudica maggiore il danno.

DICHIARAZIONE.

Affinchè ponganasi in chiarissimo lume le dottrine esposte nel Capo precedente; propone l'autore in questo capo XI una difficoltà, che le combatte, risolvendola pienamente, e coerentemente à principi esposti. La difficoltà consiste nel dirsi nocevole il differimento dell'assoluzione a' disposti, in qualunque stato essi sieno; perchè meglio potrebbe resistersi alle tentazioni, e alle occasioni pericolose, se s'impartisse l'assoluzione, che se si negasse.

L'autore per la compiuta soluzione di tal difficoltà premette sette cose, che egli denomina verità, e che hanno la forza di altrettanti teoremi. Con sì fatte verità egli fa vedere, che la grazia in generale non è bastevole a far che uno non cada in gravi colpe; e quindi potrebbe meglio tenersi lungi dalla colpa, essendogli differita l'assoluzione; perchè con ciò acquisterebbe maggiore orrore considerando il peccato. Risolve poscia la difficoltà, usando di una distinzione, per altro ragionata. E poichè a questa soluzione si oppongono altre tre

difficoltà subalterne; egli aggiunge tre risposte in contrario, per confermar le sue dottrine.

Oltre il detto dall'autore rimane ad avvertire che la soluzione della difficoltà parte dal principio altrove dichiarato, e qui supposto; che cioè possa differirsi l'assoluzione anco al penitente disposto, qualora non intervenga danno da un lato, e dall'altro evvi vantaggio spirituale pel penitente stesso. Su questo principio s'appoggia la comune opinione de' Dottori, i quali asseriscono, che si possa e si debba talvolta differir l'assoluzione anche a' penitenti disposti; siccome lo avvertiva nella Dichiarazione precedente.

CAPO XI.

Si risponde ad un' obbiezione, che alcuni fanno alla dottrina del Capo antecedente, e si prescrive la maniera di regolarsi nell' assoluzione degli abituali.

422. Si fa da taluni un' obbiezione alla dottrina ora insegnata, e si pretende provare, che i penitenti disposti sempre si han d'assolvere subito. *E più facile*, dicono; che si astenga dal ricadere in peccato un penitente disposto, quando se gli dona l' assoluzione, che quando a lui si differisce; mentre nel primo caso ricevendo la grazia santificante, e la grazia Sacramentale, può meglio resistere alle spinte che ha dalle tentazioni, o occasioni a cadere nel peccato; ma nel secondo mancandogli tali grazie, avrà minor forza per fare la suddetta resistenza, onde con più difficoltà potrà conservarsi senza peccato. Quest' obbiezione a prima vista sembra molto soda, ma vedremo che prendendola generalmente, ed in tutta quell' estensione, che se le vuol dare, ella è totalmente vana, e destituta d' ogni ombra di ragione. Però non si può mettere la cosa in chiaro, se non si premettano molte verità certe, ed indubitate nella sacra Teologia.

423. *Prima verità.* La sola grazia santificante, o sia abituale, ch' è quella qualità, che rende l'anima amica di Dio, non basta per far che un uomo si astenga dal cadere in gravi peccati. È vero, che una tal gra-

zia sana l'anima, la santifica, le infonde gli abiti soprannaturali delle virtù, e la rende abile a fuggire il male, ed a praticare il bene; ma è ugualmente vero, che l'anima arricchita di questa grazia abituale non fuggirà il male, nè praticherà il bene, se non è illuminata, e mossa dalla grazia attuale. La grazia santificante, e gli abiti infusi non ci si danno, *ut agamus*, ma ci si danno, *ut agere possimus*, e per ridurre questa potenza all'atto, abbiamo *assoluta* necessità della grazia attuale, siccome per quanto gli occhi sieno sani, e abili a vedere, non mai vedranno cosa alcuna se manca la luce. Sicchè per far che l'uomo si astenga da gravi peccati nelle tentazioni, o occasioni forti, e per far che operi qualunque minimo bene meritorio di vita eterna, non gli basta l'esser amico di Dio colla grazia santificante, ma gli è necessaria la grazia attuale. Si osservi il Gotti (1), il Berti (2), il Suarez (3) ec.

424. *Seconda verità.* Quando ad un penitente disposto si dona l'assoluzione, colui non solamente riceve la grazia santificante, ma riceve altresì la grazia sacramentale, cioè un certo dritto a ricevere dopo la confessione ne' bisogni in cui si troverà, le grazie attuali per conservarsi nella Divina amicizia. Ma queste grazie attuali, alle quali acquista il dritto, non sono le grazie efficaci, ma sono le sufficienti, però più forti e più abbondanti delle ordinarie, che sogliono ottenersi senza un tal dritto, e queste grazie più forti, e più abbondanti si ottengono dal penitente senz' alcun dubbio, quando non vi frapponga qualche obice. Che se egli mette l'obice, perde il dritto acquistato, e per conseguenza *perde le suddette grazie.* Il Simonnet le chiama *gratias specialiores, et abundantiores, quales ordinarie non dantur sine Sacramentis*; ed aggiunge, *certo, et infal-*

(1) Th. Schol. to. 2. tr. 6. dub. 12.
(2) De Th. disc. to. 2. l. 14. c. 6. prop. 2.
(3) Op. to. 8. l. 10. c. 2. et alib.

libiliter, *nisi ponatur obex*; *conferendas intuitu Sacramenti* (1). Antoine pur le chiama *abundantiores*, *et fortiores*, e pure aggiunge, *certo*, *et infallibiliter obtinendas*, *nisi ponatur obex*, *praescindendo ab efficacibus*, *et mere sufficientibus*; e conchiude, che molti perdono tali grazie, a cui di già aveano acquistato il dritto, perchè *non consentiunt*, *non cooperantur*, *vel etiam illis obicem ponunt* (2). Lo stesso dice Pietro Collet (3).

426. *Terza verità*. L'obice alla suddetta grazia Sacramentale non è il solo peccato mortale, ma sono ancora, dice il Collet, le frequenti colpe veniali pienamente avvertite, come altresì la soverchia dissipazione volontaria della mente, e la soverchia sollecitudine delle cose temporali (4). *Quod si adulti*, parla il citato Antoine, *non peccent mortaliter*, *possunt tamen adhuc illis gratiis actualibus privari propter culpas veniales omnino voluntarias*, *et frequentes*, *propter nimiam distractionem voluntariam etc.* (5). Il che quasi colle stesse parole insegna il Simonnet.

427. *Quarta verità*. In virtù della grazia ricevuta colla Sacramentale assoluzione non si tolgono i mali abiti, che si dicono *acquisiti*, e che si formarono colla ripetizione degli atti. Quella gran facilità prodotta dal mal abito nel fisico dell'uomo di ricadere nel peccato, e quei pravi fantasmi già impressi nella fantasia non si tolgono colla grazia, che si riceve nel Sacramento. Ed oltre le ragioni, che di ciò ci persuadono, vi è, dice il Suarez, anche l'esperienza, la quale di questo stesso ci assicura; mentre veggiamo, che i bestemmiatori, i disonesti, i giuocatori, anche quando si confessano bene, e cambiano costumi, vale a dire quando ricevono la suddetta grazia, pur si sentono

(1) Inst. Th. 3. tr. 11. disp. 3. a. 5.
(2) Th. Dogm. to. 2. de Sacr. in gen. c. 3. a. 2.
(3) Th. Mor. de Sacr. in gen. c. 3. a. 1 sect. 2. concl. 2.
(4) Loc. cit.
(5) L. c.

fortemente spinti a commettere i soliti peccati, costando loro molta fatica l'astenersene, e pur si rappresentano alla lor fantasia i pravi fantasmi da prima impressi, che con gran travaglio debbono ributtare. In fatti, aggiunge, è molto conveniente, *ut homo exercitio virtutum acquirat quod exercendo vitia perdiderat, et e contrario eodem usum virtutum amittat quod vitiosa consuetudine acquisierat*. Spiega poi le parole di S. Tommaso, che dopo la buone confessioni le reliquie de' peccati *remanent debilitatae, et diminutae, ita quod homini non dominentur*, e dice, che una tal diminuzione non si fa nella loro intrinseca essenza, ma solamente in ordine all'assoluzione, cioè che sebbene restino come prima i mali abiti, e i pravi fantasmi, contuttociò non mettendo obice alla grazia Sacramentale, avrà ajuti validi per vincerli. N'eccettua soltanto qualche conversione straordinaria, e miracolosa, quale piamente si crede essere stata quella di S. Maria Maddalena (1). Tutto ciò con poche parole vien confermato da Claudio la Croix. *Cum gratia*, dice, *et cum habitibus supernaturalibus manet prior inclinatio habituum vitiosorum* (2). E S. Tommaso istesso dichiara, che per le reliquie de' peccati, che si diminuiscono colla grazia del Sacramento, non s'intendono i mali abiti, ma s'intende la debolezza dell'anima, diminuita la quale, dice, può l'uomo resistere meglio alle spinte che ha, a cadere ne' solidi peccati; purchè, come sempre s'intende, non metta ostacolo alle grazie, a cui ha acquistato il dritto.

428. *Quinta verità*. Questo dritto nol perderà il penitente, se non mancherà di corrispondere alle grazie che gli saranno concedute. La sua corrispondenza dee consistere nel negativo, e nel positivo. Il negativo è, che *troppo* non s'immerga col pensiero negli affari temporali; e che non cada *spesso* in colpe veniali volon-

---

(1) De Sacr. to. 2. in comment. ad art. 5. q. 66. 3. p. D. Th.
(2) Th. Mor. to. 2. l. 6. n. 1732.

tarie (*n.* 426.). Il positivo è, che fugga le occasioni prossime volontarie (*ex n.* 528.), che spesso si raccomandi a Dio con attenzione, e confidenza, e che pratichi qualche esercizio di pietà, come di meditazioni, di letture spirituali, di ascoltar la Divina parola, di frequentare i Sacramenti ec., almeno quanto gli basti per mantener vivo, e fermo nel suo cuore il proponimento fatto di più non tornare al peccato, e per viver vigilante nel Divino servizio, e nella cura dell'anima propria (*cap.* 13. *ex* §. 6.)

429. *Sesta verità.* A misura che il penitente nel confessarsi concepì orrore al peccato, e cominciò con fervore a sforzarsi di fuggirlo, alla stessa misura sarà poi più, o meno esatta, e durevole la sua corrispondenza alla grazia nel negativo, e nel positivo, e conseguentemente alla stessa misura riceverà da Dio ajuti sempre più abbondanti, e più forti. L'attività degli effetti corrisponde all'attività delle cagioni, i progressi corrispondono al principio, e Iddio dona sempre grazie maggiori a chi corrisponde alle minori.

430. *Settima, ed ultima verità.* Quando si differisce l'assoluzione, i penitenti concepiscono grande orrore al peccato, e cominciano con fervore a far dei grandi sforzi per liberarsene; ma quando lor si dona subito, non si risveglia in essi il detto grande orrore, nè s'inducono a fare gli sforzi suddetti. Si rilegga il primo Capo della prima Parte, ed i numeri 410. e 417. del Capo antecedente, e si resterà appieno convinto di questa verità. Ricordiamo qui brevemente la ragione addotta da S. Agostino, cioè che quando taluno subito si libera da un male, ne fa poco conto, e volentieri si contenta d'incorrerlo di nuovo per non privarsi dei suoi piaceri; tutto all'opposto però, qualora molto abbia a durarne la cura. E perchè in questo fatto più persuade l'esperienza, che la ragione, ricordiamo ancora, che i Confessori pii, savii, e prudenti, che hanno saputo far su di ciò l'esperienza, e l'han fatta spesso, e per lungo giro di anni, ci fanno sapere, che la cosa va, come in questa verità abbiamo asserito.

Uno di questi fu Jorio, ed egli fa questo attestato. *Una tal dilazione non può dirsi, quanto giovevole sia, e quanti buoni effetti produca; onde attesta il Card. de Lugo, che l'esperienza dimostra, che vedendo i peccatori abituati, che si sospende loro l'assoluzione, CONCEPISCONO MAGGIORMENTE ORRORE ALLA COLPA, e formano più degno concetto dell'assoluzione e del Sacramento . . . I peccatori vedendosi facilmente assoluti, NON FORMANO CONCETTO PROPORZIONATO DE' LORO GRAVI PECCATI, NÈ USANO MOLTA DILIGENZA IN LIBERARSI DAGLI ABITI, ED A VINCERLI* (1). Così attesta M. Liguori (*n.* 15.) così il Segneri (*n.* 417.) e così tanti altri, tutti molto sperimentati circa questo particolare.

431. Premesse tutte queste verità, di cui non si può affatto ragionevolmente dubitare, è ora facilissimo il porre in chiaro il punto, di cui trattiamo, e il dimostrare, che la proposta obbiezione nulla prova contra la dottrina contenuta nel Capo antecedente. *I penitenti*, dice l'obbiezione, *meglio potranno astenersi dal peccato, quando ricevendo disposti l'assoluzione, acquistano la grazia santificante, e la grazia Sacramentale, che quando si differisca di assolverli, e restino privi di tali grazie. Dunque nuoce, non giova il differir l'assoluzione a' penitenti indisposti.* Distinguiamo. Se si considerano i penitenti assoluti, e i non assoluti, *ceteris paribus*, è vero quanto si oppone. Vale a dire, che se tanto negli uni, quanto negli altri dopo la confessione vi è un eguale orrore al peccato, ed una corrispondenza alle grazie attuali, potrà meglio astenersi dal peccato il penitente amico di Dio, che quello, il quale ancora gli è nemico, perchè il primo avrà l'anima già sanata, fortificata, e resa abile al ben oprare, ed avrà di più i validi ajuti della grazia Sacramentale; le quali cose tutte mancano al secondo. Ma se poi consideriamo da

---

(1) Istruz. de' Conf. di Vil. c. 1. §. 1. *nel princ.*

una parte il penitente non assoluto, che ha conceputo molto maggior orrore al peccato dell'assoluto, e che molto meglio di lui corrisponde alle grazie attuali nel negativo, e nel positivo; e dall'altra parte consideriamo il penitente assoluto, che ha poco orrore al peccato, e che poco corrisponde alle grazie attuali, anzi mette l'obice alla grazia Sacramentale: in questo aspetto è cosa evidente, che molto meglio si asterrà dal peccato il non assoluto che l'assoluto, quantunque questi possegga la grazia santificante, che manca a quell'altro. Ed eccone la prova innegabile, che si deduce dalle già dichiarate verità.

432. I penitenti disposti non assoluti concepiscono un grande orrore al peccato, e cominciano a fare de' grandi sforzi per liberarsene (*n.* 431.). Saranno dunque molto esatti, e costanti nel raccomandarsi a Dio, e nel corrispondere alle grazie attuali, le quali perciò diverranno sempre più abbondanti, e più forti; (*n.* 429.) e per conseguenza, tuttochè privi della grazia santificante, e Sacramentale, si emenderanno da' loro vizii. Al contrario i penitenti assoluti concepiranno meno orrore a' loro peccati (*n.* 430.), onde non faranno lunghi sforzi per non ricadervi, nè saranno molto esatti, e costanti a corrispondere alle grazie attuali (*n.* 429.). Perderanno dunque il diritto alle grazie Sacramentali (*n.* 425.), ed in pena di loro incorrispondenza gli ajuti, che riceveranno, saranno sempre più scarsi, e più deboli. Dall'altra parte seguiranno come prima ad esser gagliardamente spinti al peccato da' loro mali abiti (*n.* 427.), e per conseguenza poco tempo dureranno a vivere nella Divina amicizia. Il donar loro dunque l'assoluzione *subito*, ad essi nuoce, non giova; e perciò il Confessore, che dee procurare il maggior vantaggio de' penitenti, non dee affrettarsi a far loro ricevere la grazia santificante, ma differisca ad essi questo gran bene sino che sieno in istato di conservarlo lungo tempo.

433. Si oppone 1. che tutto ciò sarebbe vero, se tutt'i penitenti ritraessero il vantaggio che si è detto

dal differimento dell'assoluzione, ma ve ne sono tanti a cui si differisce l'assoluzione, nè perciò concepiscono maggior orrore al peccato, onde quando qui ritornano, sono nel medesimo stato di prima. 2. che altri ve ne sono, che talmente si disgustano per la detta dilazione, che in vece di rendersi più disposti, perdono quella buona disposizione, onde non ritornano più. Alla prima opposizione si rispondono tre cose 1. Se i penitenti han da soddisfare a qualche obbligazione molto difficile, ancorchè pel differimento dell'assoluzione non concepiscano maggior orrore al peccato, pure ne ritraggono un sommo vataggio, perchè, acciò possano esser assoluti nel ritornar dal Confessore, si sforzano, e adempiono alla loro obbligazione, dove che se fossero stati subito assoluti, erano in gran pericolo di non adempirla (*n.* 414.) 2. Sembra alle volte, che i penitenti, a cui si differì l'assoluzione, non abbiano conceputo maggior orrore al peccato per tal dilazione, ma il vero si è, che l'han conceputo, e nol dimostrano nell'esterno. 3. Fingendo poi, che realmente non l'abbian conceputo, non si può dire per questo, che non fece bene il Confessore a differir l'assoluzione. Egli si servì di un mezzo, che le persone savie stimano utile a' penitenti, e che l'esperienza fa conoscere per vantaggioso. Che poi alle volte non pruduca tal vantaggio, poco importa, nè perciò il Confessore dee cambiare condotta. Due altre risposte sciolgono la seconda opposizione 1. se i penitenti disposti, a cui il Confessore differisce l'assoluzione, si mostrano disgustati, qualora il disgusto sia grande, come da noi si è dichiarato al *n.* 412., e non riesca al Confessore per mezzo di buone ragioni di porgli in pace, di già si disse al *n.* 411., che si debbono subito assolvere; purchè il detto disgusto non abbia l'origine da mancanza di disposizione, nel qual caso dovrebbero rimandarsi senz'assoluzione, come indisposti (*n.* 397.) 2. Se poi il disgusto è piccolo, ciò non ostante dopo aver loro parlato con dolcezza (*n.* 443.), si sospenda di assolverli, e questo rimedio quanto più ad essi riesce doloroso, tanto sarà loro più giovevole.

Neque ad hoc requiritur poenitentis consensus, scrive il probabilista Tommaso Hurtado; *si enim sua voluntate absolutio differtur, non erit ita efficax remedium, si quidem non mordet acriter: acre enim rimedium exigit infirmitas radicata, ut evellatur* (1). 3. Per ordinario il differir l'assoluzione fa crescer la contrizione a' penitenti disposti. *Si enim*, parla lo stesso Teologo, *verum propositum habent emendationis, concutiuntur timore negatae absolutionis, et concipiunt veram contritionem* (2). E qualora un penitente nel vedersi differita l'assoluzione si disturba tanto, che giunge a dire di non volersi più confessare, questo basta, dice il du Jardin, per giudicarlo indisposto, e negargli l'assoluzione. *Poenitenti talia minanti vel hoc solo titulo differenda est absolutio* (3). E perchè la dottrina finora esposta appartiene con modo speciale agli abituati, perciò qui è il luogo proprio per trattare di questa sorta di penitenti.



DICHIARAZIONE.

In tutti i Capi, che seguono, non rimane altro, che reassumere brevemente le teorie dell'autore, senza aggiugnere altre dilucidazioni. La ragione di questo fatto si manifesta nell'osservare, che tutte le dottrine in essi esposte non sono, che regolamenti pratici, e in certo modo riguardanti la condotta esteriore, cui dee tenere il Confessore, senza giudicare del merito intrinseco, a così dire, delle disposizioni del penitente, di che lungamente si è discorso ne' Capi antecedenti. A dir corto non fa altro l'autore, che proporre un metodo, onde non si derivi qualche male dal differimento dell'assoluzione.

Però in questo Capo XII propone qualche teoria oltre la pratica, quanto al regolamento da tenere su l'assoluzione degli abituati. E poichè abbastanza si è parlato su questo punto nella Dichiarazione al Capo VIII, a questa volentieri rimetto il lettore.

---

(1) Resol. Mor. p. 1. tr. 1, n. 208
(2) L. c.
(3) De offic. Sacerd. sect. 4. §. 1.

S'introduce in questo capo l'autore determinando qual sia il peccatore abituato, e dopo quante volte si contragga l'abito ne' peccati di specie diversi. Distribuisce in quattro distinte classi gli abituati, i quali deono giudicarsi dubbiamente disposti; e quindi deesi ad essi niegar l'assoluzione per ragion del principio generalmente premesso, che ove non v'abbia certezza morale della disposizione del penitente, non può concedersi assoluzione: oltre il principio cennato, egli produce l'autorità di Innocenzo XI, che condannò una proposizione contraria alle sue dottrine, e inoltre produce quella di S. Tommaso e di S. Bernardo, e chiude il Capo, usando di un altro principio, esposto nella Dichiarazione al Capo X. Con tal principio dicesi doversi talvolta differir l'assoluzione anche al penitente disposto, se si considerl cosa vantaggiosa. Or dato pure che gli abituati descritti dovessero aver l'assoluzione, perchè è utile il differirgliela, può e dee talora il Confessore rimandarli senza assoluzione, con quelle norme però, che prescrive la prudenza e la carità cristiana.

Al già detto mi si permetta aggiugnere, che in questo stato di abito contratto non può esser nota al Confessore la sincera volontà, che il penitente dee avere per convertirsi, ed ottenere l'assoluzione. Quindi questa volontà dee proccurarsi il penitente, e per ottenerla dee non resistere a' regolamenti del suo Direttore, e piuttosto godere, che gli sia differita l'assoluzione, qualora trattasi di un miglior suo bene spirituale. Sappia il penitente comunque abituato, che egli non ha giammai cessato di offendere Dio pel cattivo suo abito, al quale non ha contrapposta giammai una seria ed efficace volontà di convertirsi. Si lagna di esso il Signore, come lagnavasi de' figli d Israele, i quali sin dalla prima loro giovinezza non cessarono di oltraggiarlo. *Jugiter facientes malum in oculis meis ab adolescentia sua* (Jer. C. XXXII. v. 30). Si adoperi il Confessore a far risvegliare questa seria volontà di conversione dicendo a' penitenti, che si affatichino di ottenerla, essendo ben giusto, che chi travagliò per aver volontà di peccare, travagli per isradicare i cattivi suoi abiti, e soffra qualche molestia, che per avventura gli sembri grave: *Laborasti, ut nutrires*, dice S. Agostino, *labora, ut vincas* (Hom. 45).

—

CAPO XII.

Regolamento da tenersi circa l'assoluzione degli abituati.

434. Il peccatore abituato è quello, che per aver peccato più volte ha acquistata una gran facilità a commettere la stessa specie di peccati. Dicono i Dottori, che il cadere nel medesimo peccato cinque volte il mese è un contrassegno, che di già siasi contratto l'abito, purchè le suddette cadute non siensi verificate in una sola occasione, ma in molte con qualche intervallo fra di esse. N'eccettuano le opere disoneste, nelle quali dicono, che basta il cadere una volta il mese per qualche tempo per divenire abituato, mentre un tal sordido vizio rende nel caso suddetto la persona tanto propensa a ripeterne gli atti, che con molta difficoltà potrà astenersene. Avverte però il Collet, che ad alcuni un minor numero di cadute farà contrarre l'abito, e un maggior numero nol farà contrarre ad altri, onde per vedere, se la regola assegnata patisca alle volte qualche eccezione, sempre si ha da esaminare, se vi è nel penitente la facilità nel cadere (1).

43.. Circa l'assoluzione da concedesi agli abituati, bisogna confessare, che tanto i Probabilioristi, quanto i Probabilisti non han tenuta la via di mezzo, ma relativamente al proprio sistema, ciascuno ha declinato all'estremo. Quindi i primi han detto, che per assolvere gli abituati vi bisogna o il segno straordinario, o la prova del tempo; i secondi all'opposto hanno asserito, che non vi bisogna nè l'uno, nè l'altra, ma per assolverli basta, che promettono di più non ricadere, nè diano segni d'indisposizione. Per evitare cotali estremi bisogna distinguere quattro sorte di abituati, ed assegnare per ciascuna sorta un particolare regolamento. Ognuno intende, che si parla di quegli abituati, che si confessano la prima volta del loro cattivo abito, perchè se nel-

(1) Tu. Mor. to. 7. de Min. poenit. n. 741.

l'antecedente confessione pure erano abituati, e nella presente ancor sono tali, allora si dicono recidivi, dei quali già si è parlato. Se poi furono un tempo abituati; indi tolsero il mal abito, ed ora si confessano di nuovo, in questo caso non si dicono recidivi, ma semplici abituati, come si è avvertito al *n.* 324. Per ben regolare cotali semplici abituati non recidivi, bisogna, come dissi, distinguerne le varie sorte.

436. La prima sort. è di coloro, che hanno un mal abito poco radicato, o perchè è durato poco, come qualche settimana, o mese o perchè in una più lunga durazione vi è stata poca frequenza di atti. La seconda sorta è di quelli, che hanno un abito molto radicato, ma prima di presentarsi al Confessore illuminati da Dio col buon uso de' mezzi l'hanno indebolito molto, ed in parte già svelto. Gli abituati di queste due sorte si debbono porre nel numero di quei penitenti, a' quali è utile il differir l'assoluzione, ancorchè siano disposti, ma non è necessario. Anche il Collet è di questo sentimento, affermando, che eziandio *prima vice* si può assolvere quell'abituato, che prima di confessarsi *austeram viam poenitentiae ingressus est* (1). Vedete i *n.* 417. e 420.

437. La terza sorta è di coloro, che hanno un abito cattivo molto radicato, e sebbene non l'abbiano prima di confessarsi molto indebolito, come quei dalla seconda sorte, pure hanno impiegato qualche tempo ad apparecchiarsi alla confessione, a pregare Dio, a riflettere alla gravezza delle loro colpe, ed allo stato infelice, e pericoloso, in cui si trovano, a pentirsi, a risolversi ec. A questi è molto più utile il differimento dell'assoluzione, ma in rigore non può dirsi necessario. La ragione si è, perchè sebbene sia cosa molto difficile il liberarsi dal mal abito, nondimeno nel proposto caso vi è tutta la speranza, che coloro abbiano da vincer tal difficoltà, e sradicare l'abito cattivo; mentre da una parte quell'apparecchio fatto da se prima di presentarsi al Confessore indica, che molto da dovero vogliono emendarsi; e dal-

(1) T. Mor. to. 7. de Miss. n. 765

l'altra parte non trovandosi essi, come si suppone, in alcuna occasione, per conservarsi nella Divina grazia ad altro non han da resistere, che al solo impulso interno. Non è dunque necessario il sospender loro l'assoluzione: è però, come dissi, molto utile, e perciò scrive M. Liguori e questo dee seguirsi. *Quando l'abito fosse molto radicato, può benanche il Confessore differirgli l'assoluzione per fare esperienza come si porta il penitente nel praticare i mezzi assegnati, ed acciocchè prenda egli più orrore al suo vizio* (1).

438. Finalmente la quarta sorta degli abituati è di coloro, che hanno il mal abito molto radicato, e si presentano al Confessore senz'averlo prima indebolito, e senz'aver premesso alla confessione l'apparecchio di qualche tempo nel modo sopra indicato; ma tutta la loro disposizione consiste nel dire, che son pentiti delle colpe commesse, e risoluti di emendarsi. Il differir l'assoluzione a questi abituati non solo è utile, ma è altresì necessario, onde sarebbe un peccato mortale l'assolverli subito, (*n.* 409) e ciò per due validissime ragioni.

439. Primieramente costoro si debbono giudicare dubbiamente disposti, imperciocchè non vi è affatto la moral certezza, ch'essi sieno convertiti. Una tal conversione dovea esser o ordinaria, o straordinaria. Non vi è fondamento da giudicarla ordinaria, perchè questa non potea avvenire senza un lungo apparecchio. L'abito molto radicato va sempre unito con un grande attacco alla colpa, e questo attacco non può cambiarsi in odio, se prima per qualche tempo non si riflette alla malizia del peccato, e con umili preghiere non s'implora la Divina misericordia; perchè il cuore senza questi aiuti non può spogliarsi di un attacco sì forte, e sì lungo, e la Divina grazia, quando opera nel modo ordinario, produce i suoi effetti a poco a poco; e siccome, dice S. Tommaso, sarebbe miracolosa l'istantanea guarigione di un infermo, così miracolosa dee

(1) Prat. del Conf. n. 65.

stimarsi l'istantanea conversione di un peccatore (1). Ed aggiunge il Suarez, che la grazia ordinariamente si accomoda alla condizione dell' uomo, *quae est indigere tempore ad cogitandum, et deliberandum, praesertim in rebus arduis, et difficilioribus*, come appunto è la conversione dell' abituato (2). Sicchè non vi è fondamento da giudicare, che la conversione de' suddetti abituati sia ordinaria, perchè vi è preceduto un troppo breve apparecchio. È chiaro poi, ch' ella non sia straordinaria, perchè questa sorta di conversione si fa conoscere a caratteri troppo manifesti, ed in tali abituati non appariscono, come si suppone questi caratteri, nè mostrano segno alcuno straordinario di loro conversione. Dee dunque con fondamento sospettarsi, che manchi loro il dolore, e il proposito interni, e per conseguenza sarebbe un sacrilegio l' assolverli. E questa risoluzione vie più si conferma dalla proposizione 60 condannata da Innocenzo XI, la quale sebbene di già l' abbiamo notata altrove, qui però conviene ripeterla. Ella diceva così: *Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae, et Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, non est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere, et proponere emendationem.* Qui come ognun vede, non si parla de' recidivi, ma de' semplici abituati, e di quegli abituati, i quali dicono di esser pentiti, e risoluti di emendarsi. Contuttociò il Pontefice condanna l'opinione di chi diceva doversi costoro assolvere, ancorchè non ci fosse speranza di loro emenda. Dunque vuol dare ad intendere, che gli abituati per dare al Confessore speranza di loro emendazione non basta, che dicono di esser pentiti, e risoluti di cambiar vita, ma debbono dare altro segno ancora di loro disposizione. Gli abituati della seconda, e terza sorta, di cui abbiamo parlato, danno quest'altro segno, perchè gli uni prima di confessarsi han co-

(1) 1. 2. q. 13. a 10.
(2) De gr. lib. 8. c. 23.

minciato a svellere il cattivo abito, e gli altri si sono per qualche giorno apparecchiati alla confessione. Per gli abituati della prima sorte si può dire, che non furono compresi nella suddetta proposizione, non avendo un abito molto radicato. Ma per quelli della quarta sorte, di cui ora favelliamo, che specialmente si comprendono nella proposizione accennata, è evidente, che non danno speranza di emenda, perchè nè han cominciato ad indebolire l'abito, nè han fatto un lungo apparecchio alla confessione, nè danno verun segno straordinario di lor disposizione, onde sebbene dicano di avere il dolore, e il proposito, vuole il Pontefice, che si neghi loro l'assoluzione. Questa è la prima ragione.

440. Secondariamente fingendo pure, che i medesimi sieno disposti, sempre è vero, che debbono adempiere un'obligazione molto difficile. Tutti concedono, che secondo scrive l'Angelico, *consuetudo peccandi quamdam necessitatem ingerit ad peccandum* (1) e che l'anima dell'abituato al dir di S. Bernardo, *ancilla tenetur et libera; ancilla propter necessitatem, et quod magis mirum, magisque miserum est, eo rea, quo libera, eoque ancilla, quo rea* (2). Tutti confessano, che l'abito molto radicato è una seconda natura, come riflette il lodato S. Tommaso: *Consuetudo est quasi altera natura* (3), onde è tanto difficile il vincerlo, che una tale impossibilità morale si paragona nella Divina Scrittura all'impossibilità fisica con quelle parole: *Si mutare potest Æthiops pellem suam, et pardus varietates suas, et vos poteritis benefacere cum didiceritis malum* (4). Or se i predetti abituati per non peccare debbono vincere una difficoltà tanto grande, nè si vede in essi, come negli altri già descritti, verun contrassegno, dove appoggiare una fondata speranza che sa-

(1) Cap. 6. Epist. ad Rom. lect. 2.
(2) Super Cant. ser. 8.
(3) 1. 2. q. 32. a. 2 ad 2.
(4) Jer. 13. 23.

ranno per vincerla, chi non conosce esser necessario dare forti stimoli al loro cuore a fare i dovuti sforzi per superarla? Questi stimoli, come fu dimostato nel *num.* 414., altro non possono essere, che il differimento dell'assoluzione; è dunque manifestamente necessaria una tal dilazione. Si vede in fatti coll'esperienza, che cotali abituati, quando sono subito assoluti, per ordinario presto ricadonò, e sieguono poi per anni, ed anni le loro recidive, se pur non le portano seco al sepolcro. Chi non vede qual gran numero di simili recidivi si truova tra' Fedeli? Non divennero essi tali, perchè quando erano semplicemente abituati dissero al Confessore, che erano pentiti, e risoluti loro di emendarsi, ed egli contento di queste parole diede l'assoluzione? O si vuol dire, che eglino erano indisposti, o che erano disposti. Se il primo, dunque l'esperienza fa vedere; che per tali abituati non è segno sufficiente disposizione il solo dire, che son pentiti, e risoluti. Se il secondo, dunque la stessa esperienza dimostra, che quando i medesimi sono assoluti si fan vincere dalla somma difficoltà, che incontrano nel voler estirpare il mal abito, e non l'estirpano. Or non è una crudeltà, un tradimento, un gravissimo peccato a dispetto di una sì patente, e sì lunga esperienza il voler seguitare a cagionar la rovina di tali anime coll'assolverlo subito?

441. Varie cose restano qui da accennare in succinto. I. Si è detto al *num.* 436., che gli abituati della prima sorta sono quelli, che hanno un abito cattivo *poco* radicato, o perchè è durato sol qualche mese; o pure perchè, sebbene sia durato più lungo tempo, vi è stata nondimeno poca frequenza di atti. Or si dee avvertire, che se l'abito sia di opere disoneste, molto più facilmente che gli altri getta profonde le sue radici, onde una minor fequenza di atti, ed una più breve durazione lo rendono *molto* radicato (*n.* 439.) II. Se gli abituati si trovano in qualche occasione prossima, o che l'abito sia molto, o che sia poco radicato, prima di assolversi, si debbono astringere ad al-

lontanarsi dall'occasione (*ex num.* 528.). III. Gli abituati, che si mostrano disposti con qualche *vero* segno straordinario (*ex n.* 326.) sono del numero di coloro, a cui il differimento dell'assoluzione è utile, ma non è necessario (*n.* 416.) IV. O che sia soltanto utile, o che sia soltanto necessaria tal dilazione, se gli abituati disposti si trovano nel pericolo d'incorrere in qualche male grave, qualora non siano subito assoluti, allora è tenuto il Confessore ad assolverli subito (*n.* 411). Si eccettuano quelli della quarta sorte, i quali come dubbiamente disposti non si possono assolvere in qualunque urgentissima necessità sieno per tovarsi (*n.* 213). V. I mezzi da insinuarsi agli abituati, quando lor si differisce l'assoluzione si veggano al capo XIII, ed ivi similmente si osservi la condotta da tenere e quando si dà loro tal dilazione, e quando ritornano a' piedi del Confessore. VI. Qualora un abituato dia qualche segno d'indisposizione colle parole (*n.* 308), o che l'abito sia invecchiato, o che sia recente, si dee osservare la regola generale, che agl'indisposti ha da sospendersi l'assoluzione; nè allora hanno luogo le regole prescritte in questo Capo, perchè qui si è parlato degli abituali disposti. VII. Finalmente all'opposizione, che suol farsi, che agli abituati disposti giova più il ricevere l'assoluzione, che il non riceverla, si vegga la risposta nel Capo antecedente.

DICHIARAZIONE.

Quello, che avvertivasi nella precedente Dichiarazione, viene specificato dall'autore in questo Capo XIII, in cui egli parla della condotta, cui dee tenere il Confessore nel differimento dell'assoluzione. Quattro cose egli prescrive, perchè possa esser fruttuoso il differimento dell'assoluzione, le quali si possono considerare, siccome quattro elementi, da cui risulta la esatta condotta del Confessore in sì fatte materie.

Richiede in prima, che il Confessore usi dolcezza e carità mentre differisce l'assoluzione; la qual cosa ei dichiarisce ne' due Capi, che seguono immediatamente, sebbene sotto aspetto

diverso. Espone questo primo elemento colle parole dell'Istruttore de' Novelli Confessori, e conchiuda dicendo, che nell'apprestarsi il rimedio del differimento al penitente, dee il Confessore vestire le pietose viscera di quella tenerissima madre, la quale non potendo curare le piaghe di qualche suo bene amato figliuolo altrimente, che col ferro e col fuoco, cerca addolcirne il dolore colle parole le più care, che si possano mai dare.

Richiede in secondo luogo, che il differimento sia secondo ragione, e quindi nè troppo lungo, nè troppo breve; e che il Confessore si adatti alle occasioni, in che per avventura truovasi il penitente. Dichiara questo punto con sette avvertenze, le quali più opportunamente furono preoccupate nella settima Dichiarazione di questa Seconda Parte.

Richiede in terzo luogo, che si propongano i mezzi da praticare nel tempo del differimento dell'assoluzione; specificando però quali debbano essere, e come debbansi proporzionare a ciascuno stato di persone, secondo la diversità del tempo. Questo terzo elemento, cui richiede, è forse il più giusto di tutti gli altri. Imperciocchè lo scopo del differimento si è appunto quello di far, che si acquisti una buona e verace disposizione, perchè si ottenga l'assoluzione Sacramentale. Or se non s'inculca il modo pratico di proccurarsi così fatta disposizione, torna vano il differimento; perchè quante volte ritornerà il penitente a' piedi del Confessore, tante volte ritornerà siccome prima, e quindi nuovamente indegno dell'assoluzione. Il medesimo raziocinio vale a dimostrare, che i mezzi debbano proporzionarsi a' singoli stati, e secondo la diversità del tempo.

Richiede in quarto luogo, che il penitente si stabilisca una regola pel termine del tempo assegnato al differimento dell'assoluzione, proponendone il metodo in cinque avvertenze; colle quali mostra a' Confessori, come debbano interrogare i penitenti, che ritornano dopo il tempo del differimento; e come debbano considerare le loro risposte. Così compie il Capo.

Voglio aggiugnere una riflessione, che sembra comune a tutte le quattro cose richieste dall'autore, ed è che il Confessore nel differir l'assoluzione, può inculcare al penitente, che soffra volentieri quella molestia apparente, che risulta dal dover far ritorno a lui, perchè così apprende ad usar frequente alla Confessione; e la frequenza della Confessione cagiona molti, e non meschini vantaggi. Questo varrà moltissimo a persuadere il penitente; perchè si sa, che l'uomo in ogni cosa si diletta della idea generica dell'utile e del vantaggioso, sia in ordine allo spirito, sia in ordine al corpo.

« Non si contentò il Profeta Eliseo, *dice il Segneri*, di

mandare Naaman al Giordano: ma gli comandò, che vi si lavasse sette volte. Così non devo io contentarmi di avervi condotto alla Confessione, ma devo, se non comandarvi, almeno pregarvi per vostro bene a lavarvi nelle acque salutevoli di questo Giordano, non una volta sola, ma sette, cioè spessissimo: accostandovi quanto più frequentemente potrete a questo Sacramento. Nè dovranno mai certamente mancare motivi, che a ciò vi allettino ».

CAPO XIII.

Condotta, che dee tenere il Confessore, quando differisce l'assoluzione.

442. Affinchè i penitenti traggono vantaggio dal differimento dell'assoluzione, non basta, che siano nel numero di coloro, a cui, come abbiamo osservato, un tal differimento è utile, o anche necessario; ma vi è ancor di bisogno, che il Confessore nel differirgliela tenga una buona condotta; mentre se il medesimo malamente in ciò si condurrà, in vece di giovare a' penitenti quella dilazione, piuttosto cagionerà loro un sommo nocumento. Quattro cose concorrono a formare la buona condotta del Confessore su questo punto. 1. che si accompagni questo amaro rimedio con una speciale dolcezza, e carità. 2. che la dilazione non sia nè troppo lunga, nè troppo breve. 3. che si assegnino al penitente i mezzi da praticare, mentre dura la dilazione, 4. che il Confessore sappia ben regolarsi, quando terminato il tempo della dilazione, il penitente ritorna a' suoi piedi.

443. Primieramente nel differirsi l'assoluzione, dee trattarsi il penitente con una speciale dolcezza, e carità. Di queste virtù, come troppo necessarie ad ogni Confessore, ne tratteremo a parte nel Capo XV. Qui solo ci restringiamo a quella dolcezza, e carità, che dee accompagnare il differimento dell'assoluzione. È questo senza dubbio un rimedio amaro; onde siccome un buon medico nel porgere le medicine amare agl'infermi, cerca di raddolcirne quanto può col zucchero,

e col mele l'amarezza, così un buon Confessore dee procurare di rendere l'amaro medicamento di differire l'assoluzione quanto più gli è possibile dolce col zucchero della dolcezza, e col mele della carità. E questo non solamente sarà a Dio di gran compiacimento, ma in oltre renderà al penitente molto giovevole la medicina. L'Istruttore de' Novelli Confessori dichiara la maniera pratica per differir l'assoluzione con dolcezza, e carità. *Si faccia*, dice, *con buon modo, non per isdegno, od impazienza, nè bravando, ma con un animo, e volto sedato, e con mansuetudine di parole, e con rendere prima il penitente capace, che tutto si fa per suo bene, e procurare, ch'egli vi si accomodi, e l'accetti di buon animo* (1). *Quando*, dice altrove, *discussa bene la causa, crede* (il Confessore) *di non potersi sottrarre da far questa giustizia, e scaricar questo colpo fatale, ch'è preludio, e principio dell'eterna maledizione, capaciti prima quanto più può il suo penitente, e gli dica, che lo fa con suo estremo dolore, e che il non voler egli fare ciò, che deve, obbliga il Confessore a far questo, che non mai volle. Non come alcuni, che talora abbiamo inteso dire*, (e noi pure con orrore l'abbiamo più volte ascoltato colle proprie orecchie) *e ancora non lo crediamo, che quasi facevano festa, e applaudivano a se stessi, e al loro rigido, e forse falso zelo di aver chiuso al penitente il Cielo col non assolverlo, quando avrebbero dovuto, se le loro viscere fossero state soltanto tocche da carità piangere inconsolabilmente, per non aver potuto spargere, se fosse bisognato, tutto il proprio sangue per aprirglielo* (2). A ciò che dice questo Teologo, io soltanto aggiungo, che imiti il Confessore la condotta di una madre, la quale vedendo, che la piaga del suo figliuolo non ammette balsami, ma richiede ferro, e fuoco, essendo ella esperta in tal mestiere, di sua mano intraprende quella do-

(1) N. 214.
(2) N. 209.

lorosa operazione; ma quanto s'industria per diminuirne il dolore! con quali dolci, ed affettuose parole non accompagna il taglio! come con quelle del figlio mescola le sue lagrime! Così dee condursi il Confessore nella dolorosa operazione di sospendere l'assoluzione al suo penitente, verso cui dee avere, se è Confessore, se è Sacerdote, se è sol Cristiano, viscere più amorose che una madre verso il suo figliuolo. Quanto sono lontani da questa condotta, e quanto si fanno rei nel Divin Tribunale quei Confessori, Sacerdoti, e Cristiani di solo nome, che nel differir l'assoluzione, lo fanno con ispirito sì fiero, come chi si vendica del suo nemico, servendosi di parole aspre, e di villanie: *va che sei un dannato, sei un demonio, non ti posso assolvere.*

444. *Secondo.* Il tempo della dilazione non deve essere nè troppo lungo, nè troppo breve. E qui bisogna distinguere i penitenti disposti dagl'indisposti. Quanto a' primi, se lor si differisce l'assoluzione, perchè debbano soddisfare a qualche obbligazione molto difficile, dopo che vi hanno soddisfatto, subito si debbono assolvere, ancorchè sia passato un solo giorno. Veggasi però il *n.* 393. Se l'assoluzione si è differita, acciò si accrescesse ne' penitenti l'orrore al peccato, come si fa nelle persone descritte al *n.* 417., basterà la dilazione di tre, o quattro giorni, mentre il solo partirsi il penitente disposto senza l'assoluzione è sufficiente per aumentare nel medesimo il suddetto orrore, senza che vi bisogni lunga dilazione. Se finalmente il fine della dilazione è stato, acciò il penitente sradicasse l'abito cattivo, dee ella esser più lunga. Cominci il Confessore a differirla per otto giorni, e secondo vede il proposito negli abituati, così poi si regoli, quando dovrà assolverli.

445. Quanto poi agl'indisposti, per tanto tempo dee loro differirsi l'assoluzione, quanto si giudichi bastevole a potersi disporre. *Quandiu differenda est absolutio?* domanda Habert; e risponde: *quamdiu necesse erit, ut judicium fieri possit, poenitentem satis esse dispo-*

situm (1). Per ridurre in pratica questa regola generale con ciascun penitente indisposto, seguiranno le seguenti avvertenze. (*Osservisi il n.* 324.)

446. *Primo.* Chi ha spesso occasioni di ricadere nel peccato, una meno lunga dilazione darà a conoscere la sua disposizione. Se per esempio le occasioni saranno più volte il giorno, ed egli sempre resisterà, quandochè prima di confessarsi sempre o quasi sempre acconsentiva al peccato, a capo di una settimana potrà dirsi disposto, *purchè si conosca*, che ha resistito, perchè ha vera volontà di più non peccare, e non già a solo fine di non soffrire una seconda negativa dell'assoluzione; al che serviranno i segni notati nel *n.* 329. *Secondo.* Chi ha di rado l'occasione, vi bisogna una più lunga dilazione per poterlo giudicar disposto. Colui per esempio dee emendarsi da' giuochi proibiti, o dal visitar la sposa, nelle quali colpe egli è stato solito, ed ha l'occasione di cader nelle sole Domeniche. Debbono passar più Domeniche, in cui non cada per far giudizio della sua emenda. *Terzo.* Alcuni vizii più presto, altri più tardi si emendano: questi richieggono una prova più lunga, e quelli una più breve. La ragione, e l'esperienza dimostrano, che tra i secondi, che son più difficili a correggersi, si dee annoverare il vizio disonesto di opera, come la fornicazione, l'adulterio, la sodomia ec.; sicchè cogli abituati in questo vizio *ceteris paribus* si ricerca una più lunga dilazione. *Quarto.* Coloro, a cui più volte è stata differita l'assoluzione per otto, o quindici giorni, e sebbene in detto tempo non sieno caduti, pure dopo l'assoluzione subito, o quasi subito sono inciampati *come prima*, debbono sperimentarsi più lungo tempo, sì per assicurarsi del proposito, e sì per renderli più costanti nell'eseguirlo. *Quinto.* I penitenti soliti a confessarsi nel solo tempo del precetto Pasquale han bisogno di una prova molto più lunga di quella, che in altro tempo sarebbe sufficiente. M. Liguori dopo aver detto, che per li recidivi basta la dilazione al più di

(1) Prax. Sacr. poenit. tr. 4. de absol.

quindici giorni, aggiunge: *Ma bisogna eccettuarne coloro, che si confessano in tempo del precetto Pasquale, mentre a costoro bisogna l'esperienza di maggior tempo, potendosi giustamente sospettare, che questi si astengano dal ricadere, più per rispetto di non incorrer nella censura* (o per non esser infamati), *che per vera risoluzione di mutar vita* (1). *Sesto.* Aggiunge il prelodato Teologo, che lo stesso corre per coloro, che cadono per occasione prossima necessaria, i quali per fare coll'uso de' mezzi, che da prossima diventi rimota, han bisogno di molto tempo. Quindi afferma, che per li penitenti detti di sopra, che si confessano solo la Pasqua, non bastano quindici giorni di prova, ma è sufficiente l'esperienza di un mese (2). *Settimo. Se la disposizione è dubbia, o equivoca* dice l'Istruttore de'Novelli Confessori, *piuttosto si pecchi nel tempo, che nella soverchia velocità* (3). *Ottavo.* Quando la dilazione dee esser lunga, non si dica a' penitenti, che tornino dopo un mese, ma si faccian tornare dopo otto, al più dopo quindici giorni, tanto per non farli scoraggiare col pericolo, che più non tornino, quanto per animarli da quando in quando, e ricordar loro i mezzi da porre in opera per la loro emenda.

447. E questa è la terza cosa, che dobbiamo dichiarare, cioè quali sono i mezzi, che si debbono far praticare a quel penitente, a cui si differisce l'assoluzione. *Tutta la diligenza*, dice Jorio, *e l'impegno intanto ha da essere di far loro praticare per quei giorni alcuni mezzi salutari, acciocchè ravvengansi: per cagion d'esempio farli pensare un po'alla morte, all'Inferno, e per facilitar loro tal considerazione, potrassi dire, che si stendano una volta il giorno a guisa di morti, e dicano:* ho da morire: *che accostino la mano al fuoco, o alla candela, e di-*

---

(1) Prat. del Conf. n. 65.
(2) Prat. del Conf. n. 6. et Th. Mor. de Sacr. poenit. 463. in fin.
(3) To. 1. n. 215.

cano più vo'te: che sarà l'Inferno? *che stiano colle braccia distese in croce quanto più possono, e pensino a Gesù Crocifisso: che innanzi al Sacramento dell'Altare, o al Crocifisso gli chieggano perdono*. *Si sceglieranno uno, o due di questi mezzi secondo la prudenza del Direttore*. Questa prudenza farà, che i mezzi, i quali s'insinuano, sieno proporzionati allo stato, condizione, e capacità del penitente; onde siccome agl' idioti si dirà, che si esercitino nelle brevi meditazioni ora indicate; a quei poi che sanno leggere s' imporrà, che leggano ogni giorno una, o due volte qualche meditazione sopra i novissimi, e riflettano per una mezz' ora, o almeno per un quarto a ciò che hanno letto. Siccome dalla gente di campagna, o addetta alla fatica si richiederà, che non potendo altrimenti, dal luogo stesso, ove si trovano, parlino con Dio da quando in quando, lo preghino, gli domandino perdono; ed ivi stesso si ricordino della morte, dell' Inferno ec., così alle persone, che possono chiudersi in una stanza, o portarsi in Chiesa si prescriverà, che chiusi nella stanza, o raccolti in Chiesa facciano le loro orazioni, e meditazioni. Se poi possono far gli esercizii spirituali per otto, o dieci giorni almeno per un triduo, questo è il mezzo più efficace a convertire un peccatore; mentre non ve n'è altro, che si vegga apportare alle anime frutti *più manifesti*, *più frequenti*, *e più maravigliosi*, come diceva S. Vincenzo de' Paoli (1).

448. Due cose però si debbono dal Confessore far soprattutto ben intendere, e praticare da ciascun penitente. Prima d' ogni cosa lor si dichiari, che il solo motivo, per cui loro si differisce l' assoluzione si è, acciò procurino di concepire un vero dolore delle colpe commesse, e una fermissima risoluzione di non commetterle più in tutta la loro vita per qualunque occasione ne potranno avere; e si faccia ad essi capire, che quando non facciano questo, non mai saranno capaci dell'assoluzione, ancorchè passino mesi,

---

(1) Presso l'Istr. de'Nov. Conf. n. 405. 10. 1.

ed anni, ed ancorchè tornino dal Confessore cento, e mille volte, perchè non il tempo che passa, nè l'andare spesso dal Confessore li rende disposti ad ottenere da Dio il perdono, ma bensì il dolore, e il proposito, mentre è di fede, che Dio non mai perdona un sol peccato a chi non si pente *col cuore*, e non si determina da dovero a non cader *mai*, *mai più* in colpe mortali; e che perciò chi adempie a questo, subito può esser assoluto, e chi non l'adempie non può mai ricevere l'assoluzione, e se la riceve, non è valida, e pure l'anima sua resta ne' peccati, e nemica di Dio, come era prima dell'assoluzione. Dopo che questa prima cosa si è fatta ben bene apprendere al penitente, si passi a fargli capire la seconda; cioè che il dolore, e il proposito loro necessario non possono averlo, se non è dato alla loro anima da Dio, e che Dio non farà ad essi un tal dono, se non si disporranno coll'ajuto della sua grazia a riceverlo, e che perciò sarà colpa loro, se non lo ricevono. Per disporsi, hanno da pregare Dio, si han da raccomandare a Maria SS., ed hanno da pensare al gran male commesso con i loro peccati, secondo si è diffusamente insegnato nel *n.* 229. e seguenti; ed a tal fine giovera ancora il far qualche limosina, se possono, il praticare atti di carità, e di misericordia col prossimo; e l'affliggere il corpo con qualche penitenza. Queste penitenze loro si additino in particolare secondo comportano le loro forze, e la loro condizione.

449. Quando il Confessore procede in questa maniera, allora si può sperare, che il differimento dell'assoluzione giovi al penitente, e lo faccia poi ritornare disposto dal Confessore. E se tanti dopo replicate dilatazioni ritornano sempre indisposti, ciò proviene dai Confessori, che non assegnano loro i mezzi proporzionati, o se ne sbrigano con poche parole, onde quelli apprendono che cosa han da praticare. Quanti ve ne sono, che non potendo assolvere il penitente, gli dicono: *tornate da qui ad otto giorni*; e senz'altro dire lo fanno alzare da' loro piedi. Qual meraviglia, se poi ritornano indisposti? Non è il tempo che passa,

(lo ripeto, e vi rifletta chi legge) ma i mezzi che si praticano, che fanno disporre il penitente.

450. Resta da parlare della quarta cosa proposta; cioè del come abbia a regolarsi il Confessore, quando finito il tempo della dilazione, ritorna il penitente ai suoi piedi. E qui più cose son da notarsi. *Primo.* Se colui dice di non essere più caduto, il Confessore non gli presti subito credenza, perchè *spesso* accade, che tanti sono ricaduti, e dicono di no, per timore che di nuovo non sia loro differita l'assoluzione. Cerchi dunque con destrezza il Confessore di fargli confessar la verità (*ex n.* 152.) *Secondo.* Se trova ch'è ricaduto, ed è ricaduto in maniera, che si ha pure da giudicare indisposto, (*osservisi il n.* 329) con dolcissime parole torni a differirgli l'assoluzione, istruendolo di nuovo come di sopra si è detto. Vi son de' Confessori, che, differiscono l'assoluzione, e quando ritornano i penitenti, subito gli assolvono senza neppure domandarli, se sono ricaduti. Può darsi un errore più grossolano? La dilazione non è lo stesso che la disposizione, nè vanno sempre unite insieme; e Iddio non perdona a chi va, e ritorna dal Confessore, ma a chi è disposto. Dunque se il penitente ritorna indisposto, è un sacrilegio l'assolverlo, come era sacrilegio, se si fosse assoluto la prima volta, che si portò dal Confessore; e lo stesso è se non una, o due, ma più e più volte ritorna indisposto. *Terzo.* Se il penitente non è ricaduto, e dopo averlo esaminato, si giudica, che ciò è derivato dal buon uso de' mezzi, e dalla vera risoluzione fatta di non offendere più Dio, e non già per rubare un'assoluzione, allora si assolva. Si eccettua però, se quantunque non è ricaduto, abbia bisogno di più lunga prova, come si è avvisato nel *n.* 443. *Quarto.* Nel caso che il penitente tornasse dal Confessore prima del tempo assegnato, e si trovasse disposto, non se gli può differire l'assoluzione, solo perchè non è scorso tutto il tempo prefissogli; mentre replico per la terza volta, non il tempo, ma la disposizione si ricerca per assolvere il penitente; onde se altro non osta, si dee asselvere. *Quinto* finalmente come nel differirsi l'asso-

luzione si assegnarono al penitente i mezzi per potersi emendare, e disporre, così nell'assolversi si ha da istruire de' mezzi per conservarsi sempre nella Divina grazia. Questi mezzi sono molti, come l'ascoltare la parola di Dio, l'assistere alla santa Messa, il visitare il Santissimo Sacramento, lo scriversi a qualche Congregazione, e frequentarla con osservarne le regole. I principali però, che debbono consigliarsi a tutti, e possono praticarsi da tutti, sono cinque, cioè la meditazione delle verità eterne, la preghiera, la frequenza de' Sacramenti, la divozione a Maria SS., e la fuga delle occasioni. Di quest' ultimo mezzo ne tratteremo nel Capo II. della terza Parte, e degli altri quattro nel Capo XIII. ex § VI.

451. Qui solo aggiungiamo, che un penitente, il quale non si dimostrasse *da dovero* risoluto di praticare per tutta la vita i mezzi, che gli sono *necessarii* per conservarsi nella Divina grazia, sarebbe indisposto, e non potrebbe assolversi. Non è consiglio, ma precetto, e precetto grave il fare uso di tali mezzi, perchè essendo precetto grave il fine, che senza i medesimi non può ottenersi, cioè quello di conservarsi in grazia, precetto grave è per conseguenza il valersi de' mezzi, che sono necessarii a farlo ottenere; onde scrisse il Calino: *L'omettere per lungo tempo tali mezzi, come vi dispone assai da vicino al peccare, e al dannarvi, così è un' omissione mortalmente peccaminosa* (1). Quel penitente dunque, che non è *da dovero* risoluto di praticar sempre i mezzi, che dal Confessore si stimano per lui necessarii a potersi conservare nell'amicizia di Dio, non ha il proposito di fuggire il peccato mortale, e perciò è indisposto all'assoluzione. *Qui autem non vult, aut saepius negligit adhibere media praescripta, credi non potest ei, quod se emendare velit*, sono parole di Croix (2). Ed è manifesto, che anche il Confessore incorre nel peccato mortale, se o non esamina, se il suo penitente fa uso de' sud-

(1) To. 5. sopr. il I. de' Re p. 2. lez. 3.
(2) Th. Mor. to. 6. l. 6. p. 2. n. 897.

detti mezzi, quando di ciò dubita con fondamento, o sapendo che manca in questo, tace, o dice poche parole, che non bastano ad indirizzarlo circa l'adempimento di tale obbligazione, o finalmente non vedendolo totalmente determinato a mettere in opera i mezzi suddetti, contuttociò l'assolve. Oh quanti per questa trascuratezza de' Confessori non praticano i mezzi necessarii per viver bene, e perciò sempre ricadono, e camminano alla perdizione.

DICHIARAZIONE

Quello, che l'autore avea insegnato nel Capo VII ed VIII della prima Parte di questa Opera, quanto al troppo rigore delle opinioni, viene ora applicandolo in questo Capo al rigore, che dee evitarsi nel differimento della Sacramentale assoluzione; e con questo specifica sempre più que' pratici insegnamenti, cui offre a' Confessori per la esteriore condotta da tenere nello esercizio del loro precipuo ministerio Sacerdotale.

Divide il suo assunto in quattro parti, che si propone dimostrare; cioè vuol dimostrare quando pecchi gravemente il Confessore per eccessiva rigidezza; quanto sia questa nociva alle anime; da qual principio proceda un tal pernicioso rigore; e quali vi hanno opportuni rimedii.

Riandando le dottrine esposte in tutti i Capi precedenti, egli dimostra la prima parte del suo assunto svolgendo, e ragionando quel principio, col quale dicesi, che qualora un penitente ha il diritto di esser tosto assoluto, non può a lui differirsi dal Confessore l'assoluzione senza peccar mortalmente. Determina poscia i casi, ne' quali variamente può peccare il Confessore nel differimento dell'assoluzione, usando di nove esempii, o sia di nove diverse ipotesi.

Dichiara la seconda parte del suo assunto, con che chiamavasi nocivo alle anime il troppo rigore, dicendo che i penitenti non assoluti allorchè meritano l'assoluzione, si avviliscono, e cominciano a odiare in certa guisa il santo e soave frutto del Sacramento della Penitenza. Prevedendo però, che potevasi fare una difficoltà a questa sua dimostrazione; dicendosi cioè che altrettanto interverebbe di coloro, a' quali giustamente si differisce l'assoluzione; usando di una prolessi risolve la difficoltà per due capi; cioè dire che nel caso del giusto differimento può accompagnarsi la dilazione con dolci maniere, e con modi amorevoli; e persuadendo che non può darsi as-

soluzione in que' casi, in cui non apparisce morale certezza dalla disposizione, secondo la determinazione di Cristo, Divino Istitutore de' Sacramenti. Questa risposta desunta dalla morale certezza è sufficiente a sciogliere la obbiezion preveduta; ma l'uso delle dolci maniere, e delle amorevoli parole non fa che confermare la difficoltà; perchè le amorevoli parole eccitano piuttosto soave movimento nell'animo di chi è disposto, che in quello di chi non è disposto. Non sia grave aver fatta questa piccola avvertenza. Del rimanente l'autore conferma il suo assunto con un bel tratto di predica, desunto dal B. Casini, il quale conviene mirabilmente colle sue spiegate idee.

Dimostra la terza parte del suo assunto proponendo sei cagioni, da cui fa derivare il rigore, che usano i Confessori nel differire l'assoluzione. Le quali cagioni sono ottimamente investigate e ragionate, e son coerenti a tutte le dottrine antecedenti.

Per ultimo dichiara la quarta parte del suo assunto, che potrebbesi chiamar legittima conseguenza delle tre precedenti, proponendo cioè quattro rimedî, onde si eviti il rigore mentovato. Il primo rimedio è riposto nel doversi persuadere il Confessore, esser facile, che egli pecchi di soverchio rigore; perchè così userà di maggior riflessione. Il secondo rimedio consiste nella meditazione de' motivi, che ispirano piuttosto tenerezza verso i penitenti. Il terzo rimedio (comune per altro ad ogni cosa eccessiva, o temuta tale), è sito nella preghiera al Dio delle misericordie. Il quarto finalmente si ottiene col porsi d'innanzi alla mente, che debbasi concedere l'assoluzione senza tema ogni qualvolta non v'ha ingiuria al Sacramento, nè privasi di alcun vantaggio il penitente.

Son rettissime le sue pratiche dottrine qui esposte. A confermazion delle quali voglio aggiugnere quelle poche parole, con che S. Alfonso chiude il primo Capo della sua Pratica » *Haec est via qua peccatores salvi fieri possunt, nempe cum eis agere quanta maxima fieri potest charitate; alioquin, si ipsi in Confessarium incident, qui cum eis inclementer agat, a confessione horrebunt; confiteri negligent, et effraenate in Perditionem ibunt.* Al che può aggiugnersi quel bel documento, onde S. Ambrogio ricorda a' ministri dell'altare doversi rivestire delle viscere di misericordia: *Compatiamur*, Ei dice, *alienis infirmitatibus, necessitatibus aliorum, quantum possumus et plus intendum quam possumus. (De offic. ministr.* Lib. II. cap. 29.

CAPO XIV.

Del soverchio rigore da sfuggirsi nel differire la Sacramentale assoluzione.

452. Dell'eccessiva benignità, che nel conceder l'assoluzione si usa da una gran parte de' Confessori, ne

abbiamo trattato in più luoghi di quest' Opera. Nel Capo presente siamo per trattare del soverchio rigore, che alcuni Confessori usano nel differire la suddetta assoluzione, e dimostreremo 1. in quante maniere può accadere, che il Confessore pecchi mortalmente per una tale eccessiva rigidezza. 2. quanto un sì fatto rigore sia nocivo alle anime. 3. onde abbia egli l'origine; e 4. quali ne sieno gli opportuni rimedii. Cominciamo dal primo.

453. Non vi è Teologo nè antico, nè moderno, nè benigno, che non ammetta la seguente regola generale, e non confessi, che ella è tanto generale, che non ammette veruna eccezione. *Ogni volta che un penitente ha il dritto di esser assoluto subito, quel Confessore, che eo invito gli differisce l'assoluzione, pecca mortalmente*; imperciocchè essendo questo un dritto di gran conseguenza, mentre si tratta di passare dallo stato della colpa allo stato della grazia la legge di natura insegna, che la lesione di tali dritti contiene una grave ingiustizia, e per conseguenza è un peccato mortale.

454. Questo dritto di esser subito assoluto l'ha ogni penitente, sempre che da una parte fa conoscere con moral certezza ch'egli è veramente disposto, e dall'altra parte il differimento dell'assoluzione o non gli è necessario, nè utile, o pure sebbene per un verso gli sarebbe utile, e anche necessario, per l'altro verso l'esporrebbe al probabile pericolo d'incorrere in un grave male temporale, o spirituale (*n.* 411. *c.* 423). Questa è anche una regola generale, che non ha veruna eccezione in contrario.

455. Non può il Confessore dubitare con fondamento della disposizione del suo penitente, che è recidivo, ma mostra un segno veramente straordinario, o perchè egli non ammette quel segno, o perchè quantunque l'ammetta, egli però per giudicar disposto un recidivo pretende sempre la prova del tempo. I segni straordinarii da noi assegnati si fondano sopra ragioni sodissime, e sopra una lunga, e costante esperienza, e si ammettano anche da' Teologi di sana morale. Non è

in arbitrio del Confessore il formar diversi sistemi, e rigettar tali segni, come insufficienti ad assicurarlo con moral certezza della disposizione del penitente. Dee piuttosto disprezzare il suo sentimento, che non può essere ragionevole; e se non vuol disprezzarlo, e vuol differire l'assoluzione a chi mostra qualche segno dei suddetti, sol perchè egli non l'ammette, viene con ciò a negar l'assoluzione, a chi fa conoscere con moral certezza, ch'egli è disposto: lede perciò il suo dritto, e pecca mortalmente. Il pretender poi la prova del tempo per giudicare della disposizione del penitente recidivo, non volendo contentarsi de'segni straordinarii è una pretensione assai più irragionevole. Anche i più dotti Probabilioristi concedono, che i recidivi si possono assolvere senza provarli col tempo, qualora mostrino uno di detti segni, come il Berti (1), il Roselli (2), il Collet, il quale ne adduce questa soda ragione: *Tunc enim judicari potest Divinam bonitatem accelerasse illi gratiam, et multiplicasse cum illo misericordiam, et per velociorem clementiam extraordinarie compensasse illud, ad quod diuturna alias requireretur poenitentia:* parole di un altro gran Teologo, ch'egli adotta (3). Il medesimo Concina dalla forza della verità fu astretto a scrivere: *Emendatio peccatoris securior omnibus regulis est norma impartiendi, vel denegandi absolutionem* (4). Or questa emendazione assai meglio la mostrano i segni straordinarii, che la prova del tempo; imperciocchè cotali segni mi assicurono con moral certezza, che il penitente è da dovero pentito, e fermamente risoluto di più non peccare, ma questa sicurezza non l'ho, quando veggo, che il medesimo è stato lungo tempo senza peccare, mentre ciò spesso proviene da altre cagioni, e non dalla conversione del penitente (*n.* 315.), e perciò per potersi colla prova del tempo giudicare,

(1) To. 8. de Th. disc. l. 24. p. 2. c. 8. §. 5.
(2) In not. ad Epit. Th. Mor. Nat. Alex. to. 1. l. 2. c. 9. q. 7. lit. 6.
(3) Th. Mor. to. 7. de Min. poen. n. 820, et 808.
n. 4. Comp. Th. Mor. to. 2 diss. 4. de absolv. c. 3. §.
(5) 1.

che il medesimo sia disposto, vi bisognano molte osservazioni (*n.* 329.). Quel Confessore dunque, che vuole in ogni conto la prova del tempo, e non ammette i segni straordinarii, viene con ciò a rimandare senz'assoluzione chi con certezza morale si dimostra disposto, e con tal procedere ledendo il suo dritto, si fa reo di colpa mortale.

456. Quando poi non si osservano nell'abituato, e recidivo segni veramente straordinarii, si può, e si dee provarlo col tempo, ma la lunghezza di questa prova non istà ad arbitrio del Confessore. Dee egli regolarla secondo la determinazione, che i Teologi più savii, e di sana Morale ne han fatta colla scorta della ragione, e dell'esperienza, e non gli è permesso il pretenderla molto più lunga, perchè così a lui piace, o perchè così è piaciuto a chi ha scritto con eccessiva rigidezza. Noi già abbiamo riferita cotale determinazione, la quale, come si è osservato, non è la stessa per tutt'i penitenti, ma varia secondo le circostanze che concorrono. Or siccome sarebbe una soverchia larghezza troppo alle anime nociva l'usare una prova più breve, così sarebbe un voler nuocere a' penitenti il prolungarla per effetto di una rigidezza eccessiva. Vorrà taluno opporci quel che abbiamo detto al *n.* 315, cioè che alle volte l'astenersi dal peccato anche per lungo tempo non deriva dalla conversione del cuore, ma da altri motivi; e che perciò per assicurarsi che il penitente sia convertito, bisogna provarlo per un tempo lunghissimo. Si vorrà ancora aggiungere, che per lo stesso motivo di aver tutta la sicurezza della conversione del medesimo, anche quando mostra un segno straordinario, bisogna aggiungervi la prova del tempo. Si risponde, che l'una, e l'altra conseguenza è falsissima; imperciocchè il dubbio prudente, che il recidivo siasi astenuto dal peccato per altri motivi, e non perchè sia convertito, si vince, e si depone col far uso degli avvertimenti dati al *n.* 329. e 446., e quel dubbio che resta, come ancora quello che rimane dopo conosciuto un *chiaro* segno straordinario, sono dubbii negativi, di cui non dee farsi conto. Non bisogna

qui certezza di evidenza, ma sol morale, cioè una prudente probabilità della disposizione del penitente senz'alcun prudente sospetto in contrario (*n.* 236.) Il giudizio, che il penitente sia disposto non è necessario, che sia infallibile, e che il Confessore resti così sicuro, che non tema del contrario: giudizio *prudente diciamo*, parla l'Istruttore de' Novelli Confessori, *e non critico*, *nè metafisico*, *e tale che* (il Confessore) *non si contenti mai.* Può essere, che con tutto il segno straordinario, ch'è accompagnato da tutte le dovute circostanze, o che con tutta la conveniente prova del tempo, il recidivo non sia disposto. Questo *può essere* non dee curarsi, perchè non è giudizio retto il dire, che potendo accadere, che un recidivo col detto segno, o colla detta prova sia indisposto, dunque è probabile, che questo recidivo è indisposto. È solo *possibile*, ma non *probabile*, e da questa possibilità indursi a differire, quando per altro motivo non si dee, l'assoluzione al penitente; o pur quando si dee, il differirla più di quel che si dee, è un ledere il suo dritto, ed è un peccato mortale.

452. Contra queste tre regole generali non possono opporsi, che argomenti sofistici, e vani, onde il Confessore, che nel differir l'assoluzione opera contra alcuna di tali regole, egli si fa reo di colpa mortale per lo soverchio rigore che usa con i penitenti. Ne addurremo qui alcuni esempii particolari, i quali o sono compresi nelle regole ora assegnate, o in altre stabilite prima in quest'Opera, e ciò per maggior vantaggio de' Confessori, e de' penitenti, acciò quelli non si aggravino di tante gravi reità, e questi evitino quel sommo danno, che come poi vedremo, un tal soverchio rigore suole in essi partorire.

453. *Esempio I.* Lucio recidivo o prima di presentarsi al Confessore, o dopo che se gli è differita l'assoluzione, si è emendato notabilmente secondo da noi si è dichiarato al *n.* 330. Se il Confessore *solo* per qualche peccato, in cui è caduto, e che come ivi si è detto, non impedisce il doversi giudicare ch'egli sia disposto, gli differisce l'assoluzione, quantunque ciò per altro motivo non sia al penitente

nè necessario, nè utile, pecca mortalmente, perchè non contentandosi di questo vero segno straordinario, lede il dritto, che ha colui di esser subito assoluto (*n.* 430.), e questa lesione è colpa mortale. (*n*, 448).

454. Pietro Ballerini nelle sue note alla Somma di S. Antonino grande Arcivescovo di Firenze, tuttochè di rigido sistema, altamente riprova la condotta di chi non assolve simil sorta di penitenti. *Hic tamen*, così egli, *probare eorum morem non possum, qui poenitentibus ex infirmitate, et casu aliquo relabentibus se se difficillimos praebere dicuntur, ita ut in desperationem multos adigant; ac si poenitentiae Sacramentum, quod pro infirmis curandis constitutum est, exigat perfecte sanos, qui curatione non indigent* (1).

455. *Esempio II.* Silvio poco tempo dopo ricevuta l'assoluzione per un'occasione straordinaria non cercata ha peccato mortalmente, ma subito si è pentito, e più caduto per notabile tempo, ed in altre occasioni, nelle quali si è ritrovato. Se solo per tal recidiva il Confessore gli differisce l'assoluzione, la quale per altro giusto motivo non gli è necessaria, nè utile, è reo di colpa mortale per le stesse ragioni addotte nell'esempio antecedente *Vedi il n.* 323.

456. *Esempio III.* Fabio è un penitente disposto, che dee adempire un'obbligazione molto difficile, ed il Confessore ha soda, e fondata speranza, che l'adempirà, ma se non prende la comunione, è in probabile pericolo di restar infamato, o non potrà più tornare allo stesso Confessore, onde dovrà ripetere ad altri la sua lunga Confessione, o pure gli sovrasta altro male grave temporale e spirituale (*n.* 43.) se il Confessore non l'assolve subito, pecca mortalmente (*n.* 411.)

457. *Esempio IV.* Livio è un recidivo di quelli, per conoscere la disposizione de' quali con moral certezza, basta il solo vero segno straordinario. Il Confessore, che osserva in lui un tal segno, e contuttociò perchè capricciosamente pretende anche la prova del tempo, differisce di assolverlo, quantunque tal dilazione

(1) 3. p. tit. 17. c. 20.

non sia per altro verso necessaria, o utile al penitente, il detto Confessore commette un peccato mortale (*n.* 450).

458. *Esempio V.* Giulio recidivo ha bisogno della prova del tempo per potersi conoscere con moral certezza la sua disposizione. Se bastasse la prova del tempo da noi altrove notato, e il Confessore per sistema particolare la ricerca molto più lunga del dovere, si fa reo di colpa mortale (*n.* 450.)

459. *Esempio VI.* Tizio è un penitente disposto, ma *solo* perchè non vuol seguire un'opinione *soverchio* rigida, che veramente sia tale, non già più probabile di quella del penitente, come il Confessore senza ragione pretende, gli vien da questo negata l'assoluzione, pecca mortalmente il Confessore predetto. La ragione è, perchè quel penitente non è tenuto a seguitare quell'opinione; (*ex n.* 103.) onde negandosegli l'assoluzione, sol perchè non vuol fare ciò, che non è tenuto di fare, è questa una chiara, e grave ingiustizia, ed è una lesione del suo dritto. Se un Confessore, a cui presentatosi un buon penitente per confessarsi, io gli disse con gran furia, *non posso confessarti, se prima non mi prometti di non oltrepassar tre once nella collazione vespertina in tempo di digiuno.* Qui vi è il rigore eccessivo, e vi è l'imprudenza senza prima esaminare la condizione, le forze, e lo stato del penitente.

460. *Esempio VII.* Servio ricusa di accettare una penitenza, non per difetto di disposizione, ma perchè è improporzionata alle sue forze. Se il Confessore *solo* per questo gli nega l'assoluzione è reo di colpa mortale per la stessa ragione ora addotta; (*n.* 183. *et* 511).

461. *Esempio VIII.* Tullio penitente veramente disposto, per la sua poca capacità non si è saputo esaminare, come avrebbe dovuto, ed ancorchè si rimandi indietro a meglio esaminarsi, attesa la sua incapacità, niente meglio sarà il suo esame. Se il Confessore gli differisce l'assoluzione *solamente* per questo, non va esente dal peccato mortale; imperciocchè colui dopo aver manifestate le sue gravi colpe, ha il dritto di esser assoluto, e circa la mancanza nell'esame, il Confessore è tenuto a supplire colle

necessarie domande, le quali potendo il Confessore farle allora istessa, ha perciò colui il dritto di esser subito assoluto (*n.* 136.). Eccetto però se il Confessore non avesse tempo da farlo.

462. *Esempio IX.* Fulvio è indisposto, ma conosce il Confessore, che colla sua esortazione si disporrebbe senza meno. Ricusando di assolverlo, *solo* per non affaticarsi a disporlo, purchè abbia tempo di farlo, pecca mortalmente per la medesima ragione (*n.* 235.)

463. Ecco di quante maniere può rendersi un Confessore gravemente colpevole pel *soverchio* rigore nel differire l'assoluzione. Ed oh quanto un tal rigore riesce nocivo alle anime! Questa è la seconda cosa, che ci siam proposti di esporre. Alle volte i penitenti, a cui per *soverchia* rigidezza si differisce l'assoluzione, perchè sono di spirito debole, si disturbano, e si avviliscono talmente, che prendono in odio il santo, e soave Sacramento della penitenza, perdono quella buona disposizione che aveano, ed allontanandosi per lungo tempo dalla confessione, marciscono ne' loro peccati. *Quanti ne ho io conosciuti*, dice M. Liguori, *nel corso delle missioni, ch'essendo loro stata negata l'assoluzione, si sono abbandonati alla mala vita, ed alla disposizione, e per molti anni non si sono più confessati* (1). Or tutto qual male, che commettono, tutto il bene, che tralasciano di fare, tutto lo scandalo, che da ciò deriva, tutto sarà da Dio imputate al Confessore, che ne diede la colpevole occasione. Altre volte sebbene non si allontanano i penitenti dalla confessione, van però cercando Confessori ignorati, o lassi, e da ciò ritraggono una rovina maggiore, che se affatto lasciassero di confessarsi, come altrove si è dichiarato.

464. È vero che anche quando giustamente si differisce l'assoluzione, avviene alle volte, che i penitenti più si rilasciano. Ma oltrechè quando si accompagna la dilazione con un tratto dolce, con parole amorevoli, e con buone ragioni, ciò difficilmente accade; posto

(1) Prat. del Conf. n. 69.

nondimeno che accada senza colpa del Confessore, non solo non gli sarà da Dio attribuito a peccato, ma avrà il merito, e il guiderdone di aver bene adempito al suo officio, e di aver fatto quanto era dal canto suo per ajutare quell'anima infelice, che per la sua sola malizia ha fatto convertire la medicina in veleno. E sempre è vero, che a' penitenti dubbiamente disposti non può, e non dee mai darsi l'assoluzione, ancorchè si disperino (*n.* 239.) Circa poi i disposti, che sono in tal pericolo si può, e si dee dare. (Osservate i numeri 411. o 412.)

465. Per tornare ora a'Confessori, che per eccessivo rigorissimo differiscono l'assoluzione, ascoltino, come di essi parla il Casini. Insinua egli a' Vescovi, che ben esaminino coloro, a' quali danno la facoltà di confessare, perchè se manca al suo dovere un Predicatore, il suo errore è pubblico, si ode da tutti, se gli fa il processo, e si condanna; *ma se*, egli siegue a dire, *un Confessore strazia anime ricomprate col sangue di Gesù Cristo; se le precipita co' suoi furori nel baratro della disperazione; se nelle loro ferite sparge fiele, e veleno, non olio, e balsamo, chi lo sa? Però vi prego, e vi supplico a nome di Cristo, e di tutta la Trinità, e da parte di tutte le anime, che questa sieno* (o Prelati) *le principali sollecitudini del vostro zelo, delle vostre visite, de' vostri esami.* Indrizza il medesimo suo discorso agli stessi Confessori, e dice: *se mancanza di pentimento, e tepidezza di risoluzioni non le rende disposte, differiscano l'assoluzione, finochè le veggano compunte. Di ciò nulla riprovo, purchè o ricondurre nelle braccia del Padre eterno questi prodighi scialacquatori della grazia, temperino la mordacità di poche stille di vino con un diluvio di olio di compassione . . . altrimenti se il vino della severità si adoprasse a maggior copia che l'olio della misericordia, che seguirebbe? Io temo, che i peccatori o sbigottiti, o infastiditi si andrebbero a gittare a' piedi di Confessori o stolidi; o ignari, o rilassati, i quali lascerebbero infistolire, o inverminire le loro piaghe, sino a degenerare in cancrene insanabili,*

e con ciò in vece di prosciogliere i rei, incatenerebbero se medesimi (1).

466. Ma donde mai ha l'origine l'eccedente rigore che da taluni Confessori si pratica nel differir l'assoluzione con tanto danno delle anime, quale ne può essere il rimedio? Ecco le due ultime cose, che abbiamo da dichiarare. Sei cagioni io ne ritrovo, e ciascuna di esse ha il suo rimedio. La prima è la soverchia rigidezza nella scelta delle opinioni. Da questa nasce o che i Confessori regolandosi nel dare, e negare l'assoluzione con quelle opinioni, che risolvono un tal punto con eccessivo rigore, la negano anche a chi non si dee; o che pretendendo i medesimi Confessori, che i loro penitenti per la regola de' costumi abbraccino qualche opinione troppo rigida, e ricusando questi di farlo, neghino ad essi l'assoluzione. Il rimedio è servirsi nella scelta delle opinioni delle regole da noi assegnate del Capo VII della prima Parte.

467. La seconda è l'ignoranza de' Confessori. Quando non si ha una chiara, e distinta idea di tutto ciò, che bisogna sapere, e considerare per decidere, se abbia, o no a differirsi l'assoluzione, da ciò deriverà, che siccome i Confessori troppo larghi la daranno a chi dovrebbe differirsi, così i troppo stretti la differiranno a chi dovrebbe darsi, troppo stretti la differiranno a chi dovrebbe darsi, o pure la differiranno più del dovere. Il rimedio per l'ignoranza si è assegnato *n.* 36. *e seg.*

468. La terza cagione di quest'eccessivo rigore è il poco amore alla fatica, ch'è figlio del poco zelo che si ha della Divina gloria, e della salute delle anime. Avrebbe a faticarsi per istruire, e disporre alcuni penitenti, ma perchè dispiace la fatica si differice loro l'assoluzione, acciò si dispongano da se. Il rimedio è il fare acquisto del succennato zelo col praticare quanto s'insinua nel Capo XII.

469. La quarta cagione è la soverchia fretta nell'udir le confessioni. Si vuol presto sbrigare per udire molte, e perciò si potrebbe disporre qualche indispo-

(1) Tom. 1. Pred. 19. n. 19. e. 20.

sto, e non si fa, ma si rimanda indietro: si potrebbe esaminare, se taluni abbiano segni di vera disposizione, ma per la fretta non comparendo essi a prima veduta disposti, quantunque realmente da essi l'assoluzione. Il rimedio si avrà col riflettere, che faticandosi così, si fatica senza merito, anzi con gran demerito, e dovrassi rendere a Dio stesso conto delle assoluzioni, che per la fretta si sono differite, e non si doveano. Veggesi il *n.* 487.

470. La quinta cagione è l'idea, che tali Confessori si han formata di una conversione *specialissima*, *e perfettissima*; qual fu quella di S. Paolo, e di S. Maria Maddalena: idea giusta, ma che ingiustamente vogliono tenere per modello della conversione, che pretendono di scorgere ne' peccatori per dar loro l'assoluzione. Quindi è, che se vi scorgono una conversione vera, e sufficiente, ma non ispeciale, perfetta in quell'alto grado, in cui essi la vogliono, differiscano sempre l'assoluzione. Chi procede così, pecca mortalmente, perchè si usurpa l'autorità di Gesù Cristo col mostrarsi padrone de' Sacramenti, e non esercita la potestà da Gesù Cristo comunicatagli di esser Ministro, e dispensatosi secondo la maniera da lui prescrittagli. Il Divino Redentore perdona chi ha una disposizione *sufficiente*, e non ricerca la *specialissima*, *e perfettissima*: si contenta, che il dolore, e il proposito sieno sommi *appretiative*, e non ricerca, che lo sieno *intensive*: rimette le colpe mortali a chi conserva l'affetto alle colpe veniali. Questa è la condotta di Gesù Cristo; e questa è la condotta, che vuole si tenga da' Confessori. Coloro, che si regolano diversamente, si oppongono alla Divina volontà, ed ingiustamente negano a' peccatori il beneficio dell'assoluzione, che loro spetta, onde sono rei di colpa mortale. *Ma il Confessore è anche medico.* Sì, e nel richiedere maggior disposizione della sufficiente, malamente esercita questo suo officio, ed anche per questo motivo pecca mortalmente. Già si è detto al suo luogo, quando giova differir l'assoluzione a' penitenti disposti, e per quanto tempo si dee differire, affinchè giovi. Volendo dunque il Confessore esser

più rigido di quel che si è detto, verrà a differirla quando non giova, o più di quel che possa giovare, onde darà all'infermo una medicina, che non solo non gli è utile, ma gli apporta nocumento. Nè si dica, che se tal dilazione gli nuoce, questo è segno, che non era disposto, perchè o si parla di una disposizione *specialissima*, e *soprabbondante*, e già si disse, che questa non è necessaria, e non può pretenderla il Confessore; o s'intende parlare di una disposizione *sufficiente*, ed in tal caso può avvenire, e spesso avviene, che il soverchio rigore in vece di farla crescere, la fa svanire all'intutto: vi era in grado sufficiente, sebbene debole, e rimesso; e per colpa del Confessore il penitente l'ha perduta. E che ciò avvenga, l'attesta S. Tommaso in persona di coloro, a cui il Confessore impone penitenze troppo gravi relativamente alla debolezza del loro spirito: *quia*, dice, *sicut parvus ignis a multis lignis superpositis facile extinguitur, ita posset contingere, quod parvus affectus contritionis* (la quale era sufficiente, perchè parla di un penitente che si ha d'assolvere) *in poenitente nuper excitatus propter grave onus satisfactionis extingueretur* (1). Rifettano bene a questa ragione i Confessori troppo rigidi, ed a ciò che di sopra abbamo dichiarato, e questa riflessione sarà il rimedio, che farà loro suggidezza, che nasce dall'addotta cagione. E' disiderabile una conversione *perfettissima*, ma quando manchi, non si può per questo differir l'assoluzione. Assolva dunque il penitente disposto secondo le regole assegnate nel Capo X, ed acciò la sua conversione diventi più perfetta, gli consigli l'uso de' mezzi, di cui parleremo nel Capo XIII della III Parte.

471. La sesta, ed ultima cagione è un naturale di soverchio rigido, ed austero. Un Confessore, che si farà dominare da questo naturale, nell'esame che farà della disposizione de' penitenti, spesse volte s'ingannerà, e giudicherà privi di disposizione coloro, che sono molto ben disposti. Il troppo rigido naturale farà, che gli

(1) Quod. 3. q. 13. art. 1.

manchi quell'indifferenza, ch' è assolutamente necessaria ad ogni giudice per non errare nel profferir le sentenze: farà, che il suo intelletto stia prevenuto contra i penitenti, ed a favore della rigidezza, e l'indurrà a stimar cosa utile, e necessaria il differir l'assoluzione a quegli, a cui al contrario sarebbe utile, e necessario il donarla subito. Il rimedio è più difficile, che quello delle altre cagioni; sì perchè qualunque naturale con difficoltà si modera, e molto più perchè il naturale rigido mostrando l'apparenza di un zelo santo, e lodevole, per potersi moderare, non solamente si ricerca, che la volontà si determini a moderarlo, il che basta per la moderazione di un naturale, che si è conosciuto vizioso, ma che di più prima di tutto l'intelletto si persuada, che un tal rigido naturale in apparenza buono, è cattivo, e vizioso. Ma se n' è difficile il rimedio, non è però impossibile; anzi quando da dovero si vuol riparare, già il riparo è divenuto facile. *Nihil difficile, si velimus*, lasciò scritto il Crisostomo.

472. Un Confessore dunque, che si conosce molto portato all'austerità circa il punto dell'assoluzione, per non secondare il suo temperamento con pregiudizio di sua coscienza, e con gran danno de' penitenti, prima d'ogni altra cosa si persuada, esser cosa facile, ch'egli pecchi di soverchio rigore, e nel tempo stesso creda di non oltrepassare i giusti limiti. Questa giusta prevenzione gli farà temere di errare nel voler differire l'assoluzione, e lo farà operare con maggiore riflessione. *Secondo* legga, e mediti spesso quei motivi, che sono atti ad inspirargli tenerezza verso i penitenti, e una santa premura di consolargli, ed ajutarli tra i confini del giusto; come l'esempio, che di ciò ne ha dato il gran Figlio di Dio, e ne hanno dato i Santi: le massime, che su questo punto ci hanno lasciate; il sommo compiacimento, che si dà all'Altissimo coll'usare verso i peccatori una giusta benignità; ed il sommo dispiacere, che all'incontro Dio ne riceve, quando senza ragione si affliggono, e si disturbano le anime bisognose: la promessa di Gesù Cristo di trattarci nella stessa maniera, con cui tratteremo gli altri: *ea-*

dem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis (1) e che perciò non può sperar da lui misericordia chi senza ragione è stato rigido con i penitenti ec. Questi motivi ponderati spesso, e con serietà, saranno attissimi a risecare da un rigido naturale ciò, che vi è di soverchio. Ma perchè *omne bonum desursum est*, perciò *in terzo luogo* preghi frequentemente, e con fervore il gran Padre delle misericordie, acciò l'assista nell'atto che ode le confessioni, e non permetta, che usi con i peccatori un punto di più del rigore necessario. E questa una domanda, che troppo piace a Dio, onde si dee aver tutta la sicurezza di esser esaudito. *Quarto* finalmente tenga sempre presente, che quante volte dal concedersi subito l'assoluzione nè si fa ingiuria al Sacramento, nè si priva di alcun utile il penitente, sempre si dee concedere; e nell'atto che ascolta le confessioni, ed ha da decidere, se ha dare, o differire l'assoluzione, non si affretti a piegarsi, dove lo trasporterebbe il suo naturale, ma prima ricorra brevemente al Signore, ed indi dia un'occhiata alle regole, sopra delle quali dee appoggiarsi una sì fatta decisione. E siccome per li Confessori troppo larghi è necessario, che per non errare pendano sempre dalla parte del rigore, così il Confessore di temperamento rigido è necessario, che sempre penda dalla parte della benignità. S'intende già e per gli uni, e per l'altro, che non debbono poi piegar tanto dalla parte opposta al loro naturale, che ne oltrepassino i giusti confini. Con questi quattro mezzi riuscirà senza dubbio al Confessore di evitare il soverchio, ed indiscreto rigore nel differir l'assoluzione, che proviene dal suo temperamento. Finalmente per non esser nè troppo benigno, nè tropo rigoroso circa l'assoluzione si noti l'avviso, che dà l'Istruttore de' Novelli Confessori: *In cosa tanto santa*, egli dice, *non ha da pigliar parte il genio, nè la natura, nè l'impegno, nè l'esempio di altri, che così facciano, ma la sola unzione*

(1) Luc. VI. 38.

dello Spirito Santo accompagnata da buona dottrina, e dallo studio dell'orazione (1).



DICHIARAZIONE.

La parola *Rigore* non altro indica nel suo concetto logico, che una severità di giudicio o di volontà, la quale non muovesi per qualunque altro motivo, fuor solamente per quello, che crede esser conforme a' precetti della legge. Che se considerisi una tal severità ne' modi esterni; allora il *Rigore* suol prendere il nome di rigidezza. Non giudichi vana il lettore la spiegazione di questo vocabolo, non grammaticale, ma filosofica; perchè giova mirabilmente a dimostrare la esattezza, con che l'autore parlava nel Capo antecedente. In quel Capo parlava direttamente del rigore, deducendo indirettamente da' suoi principii la dolcezza da serbare nell' esercizio delle confessioni. Per contrario in questo Capo XV parla direttamente della dolcezza e della carità, con che deono ascoltarsi le confessioni, inferendo come conseguenza logica, che debbasi allontanare ogni rigore pratico; cioè dire ogni rigidezza.

Primachè il lettore vegga il reassunto delle teorie di questo Capo, avverta che quanto osserva esposto in esso, fu preveduto nella Dichiarazione settima della Prima Parte, in cui parlandosi delle opinioni rigorose da evitare, si gittarono a così dire i semi del rigore da evitare nello esercizio pratico del ministerio delle confessioni.

S'introduce l'autore esponendo la obbligazione, che hanno i Confessori di esser pieni di carità ed amorevolezza nello esercizio delle Confessioni. Fa derivare obbligazione sì fatta da che sono essi ministri di quel Gesù Cristo, il quale, chiamato mansueto per eccellenza, non sapeva non accogliere con dolcezza e carità i peccatori. Passa poscia logicamente a determinare i caratteri di questa carità e dolcezza, che richiede, valendosi dell' autorità di S. Francesco di Sales, dell'Istruttore de' Novelli Confessori, e de' Confessori di Villa, di S. Alfonso de' Liguori, di S. Tommaso, e di Pietro Collet. Prescrive inoltre il modo di esser dolce colle diverse specie di penitenti, e per ultimo suggerisce i motivi, che dee considerare il Confessore, perchè acquisti la necessaria carità, senza la quale arreca piuttosto danno alle anime esercitando rigidamente il suo ministero.

Non sia grave dar compimento a sì fatte teorie, trascrivendo le parole, con che S. Alfonso comincia a disporre la

---

(1) N. 353.

materia della sua Pratica de' Confessori : *Confessarius, ut boni Patris partes adimpleat, debet charitate esse plenus. Et primo charitatem adhibere debet in benigne excipiendo omnes sive pauperes, sive rudes, sive peccatores sint. . . . Scit quoque Chistum protestatum fuisse his verbis :* Non veni vocare iustos, sed peccatores. Marc. 11. 17. *Propterea charitatis viscera induens quo magis animas peccatorum multitudine et atrocitate coinquinatas reperiat, ea magis, ut Deo ipsas lucrifaciat, maiore charitate eas amplectatur, eisque animum praebeat . . . . Charitatem deinde longe maiorem ostendere debet in Confessionem excipiendo. Caveat ne se impatientem aut toedio affectum se exhibeat; nec ostendat admiratione percelli de peccatis, quae narrantur etc.*

CAPO XV.

Della carità, e dolcezza, con cui si debbono ascoltare le confessioni.

473. I Confessori, che sieno soverchio rigidinel differir l'assoluzione sono pochi, ma sono ben molti quei, che sono tali nella maniera di ascoltar le confessioni, trattando i peccatori non solo senza carità, ma con positiva crudeltà, e tirannia. L'obbligazione, che hanno i Confessori di esser caritativi, e dolci verso i peccatori, i grandi beni che derivano, e i mali immensi, e di somma conseguenza che produce una condotta diversa, non è cosa, che possa esprimersi con poche parole, anzi per molto che se ne dica, sempre si dirà molto meno di quel ch' è in verità.

474. Sono i confessori Ministri di Gesù Cristo, ed a lui debbono assomigliarsi. Gesù Cristo ha verso i peccatori una carità, una dolcezza infinita. I Confessori ne debbono avere tanta, quanta ne può capire in una creatura. Sono obbligati ad esercitar queste virtù in un grado il più alto, ed in ogni tempo, in ogni occasione, in tutte le circostanze, e con ogni sorta di penitenti. L'amore, la dolcezza di un padre più amoroso, di una madre la più tenera, di un amante il più appassionato hanno da essere di gran lunga superate dall'amore, dalla tenerezza, dalla mansuetudine, e dolcezza di un Confessore. Tanto richiede l'esemplare che debbono imitare. Tanto

richiede l'esemplare che debbono imitare. Tanto ancora richiede il valore delle anime redente, che costano il sangue, e la vita di un Dio fatt'uomo, onde in una certa maniera si può dire, che sono le anime sangue di Gesù Cristo, e si ha d'avere verso di esse quel rispetto, che si ha pel sangue di Gesù Cristo; e considerandosi, che tali preziose creature sono in evidente pericolo di divenire schiave eterne di Lucifero, e preda delle fiamme inestinguibili, si han da risvegliare nel Confessore tutt'i più vivi sentimenti di compassione, e d'impegno ad ajutarle con ogni possibile carità, e dolcezza, acciò sieno preservate da un tanto male che loro sovrasta; ed acciò dopo aver posseduta in Terra la Divina grazia, meritino di esser ammesse nel Cielo a godere quelle gioje sempiterne.

475. Un nuovo stimolo ad esser dolci, e caritativi verso i penitenti riceveranno i Confessori dal riflettere, quanto giovamento ad essi recheranno trattandoli con carità, e dolcezza, quanto loro noceranno, se nell'udir le loro confessioni si mostreranno verso di essi poco caritativi, ed iracondi. La carità, la dolcezza guadagna i cuori, e conduce a Dio le anime più sviate. La mancanza di carità, l'impazienza, la scortesia, la rozzezza, l'indifferenza, o allontanano le anime dal Sacramento della penitenza, onde sieguono a dormire in braccio al Demonio, o lo fanno loro ricevere senza profitto. La carità di Gesù Cristo aprì alle anime il Cielo, l' indifferenza de' Confessori ne chiude loro le porte. La dolcezza di Gesù Cristo allettava, e tirava a' suoi piedi i peccatori, ed era loro di sprone a pentirsi, ed emendarsi; l'asprezza de' Confessori fa, che le pecorelle smarrite si spaventino, più s' indurino nel cuore, e vie più si allontanino dall' ovile di Gesù Cristo. Se tanti poco frequentano la confessione: se molti nel confessarsi tacciono per rossore i peccati: se coloro, che non sono assoluti, si partono disgustati, e più non ritornano: se le istruzioni de' Confessori non fanno frutto: se tanti nel confessarsi restano ingannati, e ciechi quali erano, senza ricevere alcuna istruzione, che li disinganni, e gl' illumini, se in una parola si fugge dalla confessione, o vi si va senza trarne quei notabi-

lissimi vantaggi, che sono proprii di questo Sacramento, tutto ciò in buona parte dee rifondersi alla mancanza di carità, e di dolcezza, che i Confessori mostrano verso i penitenti. E sarà possibile, che questo riflesso non voglia indurre i medesimi Confessori ad esser con i suddetti penitenti al sommo caritativi, e dolci?

476. Ma in che debbono consistere una tal carità, e dolcezza? Ascoltiamolo dalla bocca di persone ripiene dello spirito di Dio, ed appieno illuminate nell'arte quanto nobile, altrettanto difficile di guidare le anime al Cielo. I loro savii sentimenti nel tempo stesso, che ci stimoleranno ad esercitar l'enunciate virtù nell'ascoltar le confessioni, c'istruiranno eziandio della maniera di esercitarle. Miglior maestro sopra questa materia non possiamo trovare di S. Francesco di Sales, gli avvisi del quale ci sono proposti dalla Santa Chiesa per un indrizzo al Regno de' Cieli; *ut ejus dirigentibus monitis ad aeterna gaudia perducamur* (1).

477. Ecco dunque come parla sul nostro proposito il Santo Prelato nel suo primo Sinodo: « Guardatevi » sopra tutto di non usare parole troppo aspre verso » de' penitenti; imperocchè alcune volte noi siamo sì » austeri nelle nostre correzioni, che ci mostriamo in » effetto più biasimevoli, che non sono i colpevoli che » riprendiamo. Iddio non vuol questo. Si lamenta, » che noi troppo severi rendiamo deserti i suoi Altari, » e senza vittima i suoi sacrificii. Perchè voi comandate, *dic' egli*, con modo troppo imperioso, le mie » povere pecorelle se ne fuggono per lo spavento. Gesù Cristo nostro Signore non avrebbe mai destinati » uomini ad esser Confessori, se essi non fossero stati » peccatori; e se sono peccatori, non debbono eglino » esser umili, e benigni, ed usare co' penitenti un'amorosa condescendenza? E pure questo è ciò, che » la maggior parte degli spirituali non sa fare, ed » io ne stupisco; imperciocchè del Confessore è di esser compassionevole a' vizii altrui, e inesorabile contro de' proprii. La vera pietà, come dice S. Girola-

(1) In Orat. praescript. in ejusd. festiv.

» mo, ha sempre della compassione, e la falsa non
» ha, se non durezza, e crudeltà. Gli spiriti non vo-
» gliono esser trattati aspramente, ma dolcemente
» guidati: tale è il naturale dell'uomo. Ricordatevi,
» che i penitenti vi chiamano padre, e che dovete ave-
» re verso di loro un cuore tutto paterno, sopportan-
» do con amore la loro rusticità, la loro ignoranza,
» debolezza, dappocaggine, e tutte le altre loro im-
» perfezioni (1).

478. L'Istruttore de' Novelli Confessori in più luoghi va toccando il punto, di cui parliamo. *Il zelo*, dice in un luogo, « nelle sante scritture si piglia talvolta in
» mala parte, e significa impeto, smania, e furore;
» altre volte e più spesso si prende in buona parte, e
» vuol dire un bollimento di cuore per le offese, che si
» fanno a Dio, e per lo danno spirituale delle anime,
» o per altra simil causa toccano l'onore del culto Divino
» o la salute sprituale del prossimo. In questo senso egli
» è propria dote del Confessore. In quanto il zelo trasporta
» all'impeto, ed al furore, egli dee esser molto lonta-
» no dal Confessore, a cui il zelo buono non può mai
» suggerire per qualsivoglia causa un modo di opera-
» re, o di parlare smanioso, col quale si da scanda-
» lo al prossimo; si discredita il sacro ministero, e
» si disordina tutta l'armonia dell'uomo interiore, ed
» esteriore, la quale sopra ogni altra cosa concilia auto-
» rità, e riverenza al Confessore. Un Confessore dice
» altrove, tocco da questo zelo (buono), se in alcun
» caso ha da faticare più degli altri, non si lamenta,
» non pensa a scaricarsene su i compagni, non guarda
» dove, come, e perchè si affatichi, purchè ciò sia
» per salute di qualche anima: ama di sentir le con-
» fessioni più lunghe, e più nojose, di pigliar per se
» i penitenti più rozzi, e più abbietti, ed anche i
» luoghi per confessar meno comodi (2). Passa poco appresso a dichiarare cosa sia la carità da esercitarsi nell' udir le confessioni. « Altro non è, *egli dice*, che

(1) Ap. Croiset. Consideraz. tom. I. Cons. per la festa del Santo num. 17.
(2) Num. 22.

» una maniera benigna, e amorevole, che si usa con » i penitenti nell' atto della loro confessione, senza » commoversi, nè rinfacciare, nè impazientarsi, nè » pungere, nè innasprire (1). Ripiglia in altro luogo la stessa materia, e scrive così: « Il Confessore » siccome generalmente è giudice di tutti nel Sacro-» santo Tribunale, così si mostrerà, quale anche egli » è, padre benigno; ed in accostarsi il penitente, » qualunque egli sia, come appunto quel buon padre » del Vangelo, l' accoglierà con viscere di carità. A-» doprerà con tutti maniere civili, secondo il loro » grado, non mai affettate, e cortigianesche: nel suo » volto mostrerà serenità, nelle parole benignità, e » nel tratto amorevolezza, ma non discenderà a sover-» chia dimestichezza; e se confesserà donne tempere-» rà tutta la sua azione, con una maggior gravità, » non austerità; (*vedete il* n. 489.) perchè questa » disamina i deboli, come quella reprime i troppo ar-» diti, e leggieri. Darà ad ognuno i dovuti titoli di » onore; e dove non convengano titoli, non si di-» mentichi, che almeno a tutti, benchè vili, e ple-» bei, come a cristiani, sono dovuti termini di ri-» spetto (2).

479. L' Istruttore de' Confessori di Villa spiega mirabilmente in che dee consistere la carità, e la dolcezza del Confessore, e discende a molte particolarità, che assai giovano per la pratica. Ecco le sue parole: *Non vi è cosa, a cui più dee attendere il Confessore, quanto la carità, dolcezza e prudenza nel confessare, onde dee accostumarsi ad usar sempre parole dolci, ed a far comparire nell' atto del confessare un volto sereno, affabile, piacevole, ed amabile, acciocchè le anime timide, e bisognose si confessino con confidenza. Si guardano i pii Operarii di mostrar nel volto, o nelle parole asprezza, e tedio; e se mai sono sorpresi da malinconia, per la quale appariscano disgustati, e bruschi di volto, procurano subito vincerla, e serenarsi.... Non danno i saggi segno di turbazione, qualora nel confessar*

---

(1) Num. 52.
(2) Num. 82.

peccati che apportano vergogna inviluppano le loro accuse con pretesti, con iscuse, e con istorie, ma hanno pazienza, e non l' interrompono in modo alcuno (n. 134.), *sino a tanto che non abbiano i penitenti detta ogni cosa, ed allora amorevolmente gli esaminano, esortandoli a confessarsi con semplicità, e non iscusarsi nella confessione: si astengono sempre dallo sgridarli, quantunque loro ne diano occasione; però quando sono troppo lunghi, usano d' interrompere con qualche discreta interruzione quelle nojose istorie, con dire queste, o simili parole*, in somma vorrai dir questo, *e così accorciano quanto si può quell' inutili racconti. In oltre non fanno i delicati, se odono qualche parola detta con termini poco modesti, nè mostrano mal viso, ma all' ultimo poi dolcemente li correggono. Se il penitente non è timido, ma piuttosto ardito, gli parleremo di maniera che si atterrisca, non già con asprezza, ma con parole forti, e di terrore... ma dopo avergli atterriti, fa d'uopo loro subito animo ec.* (1).

480. Insinua il suddetto Autore, che bisognando si possono, e debbono dire a' penitenti parole forti, e di terrore, ma non si può, e non si dee parlar loro con asprezza. Bisogna dunque saper distinguere le parole forti dalle aspre. Le parole forti sono quelle, che senza offenderli possono scuoterli, e farli rientrare in se stessi. Le parole aspre sono quelle che offendono, che contengono qualche villania. Delle parole forti ci dà un esempio S. Francesco di Sales, dove insegnando la varia maniera di parlare al pentente se lo vedete sfacciato, egli scrive; ditegli, ch' è davanti a Dio, che si tratta in quest'azione della sua salvezza che di niuna cosa in morte renderà più stretto conto che delle confessioni; che nell'assoluzione si spende il prezzo, e il merito della morte di nostro Signore (2). M. Liguori avvertendo, che mentre dura l'accusa de' peccati, il Confessore non dee riprendere il penitente (*n.* 143.), eccetto il caso, in cui questo si accusas-

---

(1) C. 14.
(2) Galfiz. in vita l. 4. c. 8.

se di molti, e gravi peccati senz'alcun orrore, o rincrescimento, mentre allora dice che si può correggere, ma però *senza inasprirlo, nè atterrirlo*, e con fargli subito animo, soggiunge, che terminata l'accusa, se gli possono dire, bisognando, parole più forti, come per esempio: *Figlio mio vedi che vita è questa di dannato, Vedi il male che hai fatto. Che t' ha fatto Gesù Cristo, che lo tratti così? Se Gesù Cristo ti fosse stato il maggior nemico capitale, avresti potuto trattarlo di peggio? Un Dio, ch' è morto per te? Ah se fossi morto in questo tempo, in questa notte, dove saresti andato? dove staresti ora? Che ti pare, se seguiti a vivere così, ti potrai salvare? non lo vedi che sei dannato? Che te ne trovi di tanti peccati che hai fatti ec.?* Ed avverte di più, che nel dire al penitente queste, o simili parole *forti*, ma non *aspre*, neppure se gli han da dire in un maniera aspra, ma il Confessore, dice, *dee fargli conoscere, che tutto ciò, che gli dice, non nasce da sdegno, ma da effetto di carità, e di compassione* (1). L'esempio poi delle parole aspre sarebbe il dire al penitente, ch' egli è un dannato, un demonio, che non v'è speranza per lui, che vada a buttarsi nel mare ec.; le quali non sono mai effetto del zelo buono, ma sono uno sfogo dell' impazienza, e del temperamento bilioso.

481. S. Tommaso vuole, che anche dopo finita l'accusa de' peccati; il Confessore *adsit benevolus, paratus erigere, et secum onus portare, et habens dulcedinem in affectione* (2). Pietro Collet avverte, che i penitenti *numquam crude et acerbe objurgandi sunt sed blande, et humaniter*; ed anche nel caso che siasi differita l'assoluzione all'indisposto, e questo nel tempo della prova sia ricaduto, come prima, il Confessore, egli dice, *novos lapsus carpat, sed citra verborum amaritudinem* (3).

482. Sopra tutto dee il Confessore segnalarsi nella carità, e nella dolcezza 1. colle persone di poca capa-

---

(1) Prat. de' Conf n. 4. e 5.

(2) In 4. dist. 19 in explic. text. §. qualis esse debeas Judex Eccles.

(3) Th Mor. to C. de confes. n. 293 et 301.

cità, quando non intendono ciò, che loro si dice, e perciò rispondono una cosa per un'altra, onde bisogna ripeter più, e più volte la stessa domanda, dichiarandola di varie maniere per farla loro intendere; il che avviene altresì con i fanciulli. 2. con quelli, ch'empiono la confessione di scuse, i quali è necessario ammonire ed illuminare, ma non innasprire. 3. con i penitenti aggravati di migliaja di sceleratezze, e duri di cuore più di un macigno, e per sopraggiunta alteri, impertinenti, e che vogliono quasi per forza esser assoluti. *Caritas omnia suffert.* Si procuri quanto si può di farli compungere, ed umiliare, ma senza scomporsi; e la negativa dell'assoluzione si accompagni colle più tenere, e dolci espressioni (*n.* 443). 4. colle donne, che sono abbondanti di chiacchiere, ed impiegano un quarto d'ora per accusarsi di un peccato, che si potrebbe spiegare in un momento; e con quelle, che vogliono esser presto sbrigate, e perciò o vorrebbero entrare in confessionale prima che loro spetta, ed inquietano tutte le altre, o pure dopo la loro accusa, non vogliono esser trattenute dal Confessore, quando questo non potrà fare a meno di trattenerle, o perchè han bisogno d'istruzione, o perchè sarà necessario far loro ripetere le confessioni passate, che sono state invalide. 5. con coloro, che provano sommo rossore nel manifestare i peccati, e bisogna dar loro motivi di confidenza, e si tira a lungo la confessione (*n.* 154). 6. con quelli, che non si sono saputi ben esaminare, e si ha da supplire colle domande. 7. cogl' ignoranti de' misterii della fede necessarii a sapersi per necessità di mezzo, i qual prima si han da istruire, e poi dar loro l'assoluzione, quando sono disposti. 8. colle persone scrupolose, che tormentano il Confessore in maniera, che udir le loro confessioni *è lo stesso, che esporre il viso tutto coverto di mele ad uno sciame di api*, secondo l'espressione di S. Francesco di Sales (1). 9 finalmente colle persone divote, che cercano lume, e consiglio ne' loro dubbii, ed alle volte sono sofistiche, fantastiche, e non si quietano mai.

---

(1) Loc. cit.

483. Costerà assai, non v'ha dubbio, al Confessore fra tanti, e sì forti incentivi all'impazienza ed alla collera, il non alterarsi, il non mostrar segni di fastidio, di tedio, e di sdegno. Non si può negare, che gli bisogna un ajuto di Dio speciale per mostrarsi insensibile a tante occasioni di risentirsi, quasi fosse una pietra. *Io vi confesso*, dice il sopraddetto Santo, *che siccome chiamansi martiri coloro, che confessano Dio avanti agli uomini, non vi sarebbe gran male, se in certo modo noi chiamassimo martiri e Confessori quei che confessano gli uomini davanti a Dio.* (2). Ma non v'è rimedio. Se al Confessore mancherà la carità, e la dolcezza in grado molto alto, nel confessare farà più male che bene, perderà il merito di tanta fatica, e Dio non voglia che diventi martire del Demonio, colle notabili mancanze che commetterà. Procuri dunque ogni Confessore di ottenere tutta quella carità, e dolcezza che gli è necessaria, prima con assidue, e fervorose preghiere a Dio, specialmente nel tempo della messa, dopo aver celebrato, nelle sue orazioni, e nell'atto che ascolta le confessioni, ed anche colle seguenti riflessioni. 1. sono Sacerdote, ed è mia obbligazione l'usare per la salute delle anime tutta quella carità, e dolcezza che vi bisogna, ancorchè mi costi somma pena, ed abbia a farmi una continua violenza. Coll'ascendere al Sacerdozio mi obbligai a coadjuvare Gesù Cristo nell'opera della Redenzione; e per quanto io in tal nobile impiego possa mai soffrire non è paragonabile ad una sola delle tante pene tollerate da Gesù Cristo. 2. Io desidero, che Iddio sia dolce, e caritativo verso l'ingrata anima mia. Se io sarò tale col prossimo è di fede, che Iddio lo sarà con me. 3. è un'opera che troppo piace al Signore l'ajutare i peccatori con dolcezza, e carità. Quali ricompense dunque non mi sono preparate, se do all'Altissimo questo gran compiacimento, e qual sarà la mia consolazione nel vedermi un giorno dal Cielo circondato da quelle anime, che la mia carità, e dolcezza guidò in quel beato Regno? 4. Chi ha peccato è un infermo spirituale

(2) Loc. cit.

e quanto più gravemente, e maliziosamente ha peccato, tanto è maggiore la sua infermità; e se nel confessarsi, è duro, si scusa, si mostra altero, si vede che il suo male è gravissimo. Or gl'infermi corporali eccitano in me la compassione, non già lo sdegno. Più debbono eccitarla gl'infermi spirituali. Come dunque m'intenerisco nel veder un impiagato, un moribondo, più mi debbo intenerire nel trattar co' peccatori. 5. Finalmente se Dio non mi ajuta, io caderò negli stessi peccati; e Dio non m' ajuterà, se manco verso i peccatori nella dolcezza, e nella carità.



DICHIARAZIONE

Son documenti meramente pratici quelli, che l'autore propone in questo Capo ultimo, con che si compie il secondo volume, e tutta la Seconda Parte in esso contenuta E che sieno documenti pratici, si dimostra dal titolo preposto al Capo, nel quale dicesi, che si espongono talune massime per la retta pratica, necessaria nel confessare, insegnandosi la maniera di non mancarvi o per eccesso, o per difetto.

L'autore nella introduzione di questo Capo ragiona su la necessità, da cui credesi astretto a proporre le massime cennate, che egli riduce a sei, e le sviene poscia svolgendo partitamente.

Nella prima massima stabilisce doversi usar brevità nella Confessione delle donne; perchè può avvenir di leggieri, che parlisi di cose non riguardanti la Confessione. Dimostra questa massima coll'autorità del Iorio, del P. da Bergamo e di altri eziandio. Dice però non dover essere eccessiva una sì fatta brevità; perciocchè per diminuire il tedio potrà esservi pericolo di render sacrilego il Sacramento, o almeno poco o nulla fruttuoso.

Colla seconda massima prescrive al Confessore l'uso di un discorso rigido colle donne, ma pure prudente; siccome insegnano i Dottori, e i Padri della Chiesa, cioè dire S. Bernardo, S. Girolamo ed altri. E di vero, se per avventura le donne si veggono trattare dai Confessori con dolci e melati discorsi, per altro caritatevoli, cominciano a studiar le maniere, onde invescarne l'animo, e superarli. Quindi sovente interviene che la confessione in vece di esser balsamo salutare, destinato a guarire i mali dello spirito, sia unguento mortifero e periglioso, che all' esterno fa rimarginar le ferite, per asconder soltanto le cagioni del male, e cagionare più presto

la morte tanto più terribile, quanto meno temuta. Si rammentino i Confessori di quel, che S. Girolamo scriveva al suo Nepoziano, e facciano serie meditazioni sul detto di un sì eloquente Dottore. *Memento*, diceva, *memento quod Paradisi Colonum de possessione sua mulier eiecerit.* Vegga il lettore la Dichiarazione XII della Prima Parte col Capo, che da quella è illustrato.

Nella terza massima discorre l'autore della parzialità, cui dee evitare il Confessore in riguardo alla diversa condizion delle persone. Ne eccettua però talune per varie ragioni cui egli produce.

Dalla quarta massima egli rileva la cautela, necessaria ad essere adoperata nelle dimande di cose disoneste, secondo meritamente insegnano i Dottori, appoggiati su l'autorità del Rituale Romano.

Colla quinta massima avverte i Confessori di punto non si curare delle mormorazioni, che fannosi contro di loro. Procccrino però di non dar materia alle mormorazioni auddette, e di emendarsi, se per avventura l'abbiano data. Per che egli offre nove avvertenze a' Confessori, le quali non sono, che riepilogazioni delle dottrine esposte nella Prima e nella Seconda Parte.

Colla sesta massima spiega il modo di proporzionarsi la penitenza alla capacità ed alla forza del penitente, usando dell'autorità di S. Antonino, di S. Francesco di Sales, e di S. Tommaso da Villanova, che hanno parlato coll'oracolo de' Padri del concilio di Trento. Questa massima è chiara di per se stessa, e altrove se ne è discorso; ma pure v'ha di Confessori, non so per qual ragione troppo rigidi, i quali gravano alla cieca i penitenti di molte e pesanti obbligazioni. *Imponunt onera gravia et importabilia*, e non accade che *digito nolunt ea movere.*

Mi è grato chiuder la mia Dichiarazione; e con essa tutto il secondo volume, colle eloquenti parole del P. Paolo Segneri, le quali riepilogano brevemente quanto si è detto in questa seconda Parte.

» Per mezzo *del Sacramento della Penitenza* Cristo medesimo con modo speciale diviene a noi giornalmente e Sapienza, e Giustizia, e Santificazione, conforme a quel parlar dell'Apostolo: *Christus factus est nobis Sapientia a Deo, et Iustitia, et Sanctificatio, et Redemptio* (1. Cor. 1. v. 30). Divien Sapienza, quando ci esaminiamo delle nostre colpe; perchè ci fa apprendere la gravità del male operato: divien Giustizia, quando ce ne accusiamo, perchè c'infonde pentimento e proposito sufficiente a giustificarci: divien Santificazione, quando ne siamo assoluti, perchè ci restituisce quella Grazia, che ci santifica: e divien Redenzione, quando ne facciamo la penitenza, perchè supplisce egli col suo a tanto di più, che dovremmo dar noi di soddisfazione (*Crist. Istr. rag.* II. n. VII).

CAPO XVI.

Si espongono alcune massime troppo necessarie per la buona pratica nel confessare, e s'insegna la maniera per non mancarvi, nè per eccessso, ne per difetto.

484. Hanno alcuni Confessori imparate certe massime, le quali in verità sono giuste, e si debbono porre in pratica, ma perchè non ne intendono il vero senso, perciò o vi mancano per eccesso, o per difetto, ed inciampano in gravissimi sbagli; per difender li quali mettono in campo la loro massima, che di fatto è *sana*, ma non è *sanamente* da essi intesa. Non è per altro meraviglia, che si faccia abuso anche delle massime buone, giacchè delle stesse parole della Divina Scrittura i mal accorti possone abusare, e realmente si abusano. Disse Gesù Cristo: *Non quod intrat in os coinquinat hominem.* I giusti, dice S. Agostino, ben intendono questa massima, e fuggono la superstizione, e le vane osservanze nella scelta de' cibi; i peccatori al contrario interpretandola a modo loro, e non secondo il senso inteso da Cristo, si lusingano che tutto sia permesso per soddisfar la gola. *Audit hoc peccator, et gulam, parat voracitati; audit hoc justus, et a ciborum discernedorum superstitione munitur* (1). Così accade in tanti altri passi di Scrittura, e così anche avviene in tante massime appartenenti all'officio del Confessore. Qui saremo per addurne alcune le più importanti; spiegando il vero senso, in cui debbono essere intese, e praticate.

MASSIMA PRIMA

Nel confessar le donne, si dee esser breve.

485. Non bisogna mancarvi per difetto, onde deesi evitare la soverchia lungheria. Il Tribunale della penitenza non è luogo per ragionarvi di altre cose, che

(1) In Ps. 10. n. 10.

di quelle che spettano alla confessione, ed alla guida delle anime; ed anche di ciò, che riguarda la costoro direzione, non ha da parlarsene nel confessionile, come se ne parlerebbe nel pulpito, ma con brevità, e quanto bisogna alla penitente. Sicchè il Confessore non dee dire, nè dee permettere, che la penitente dica, se non le parole appartenenti alla confessione, ed alla direzione, e tante quante bisognano; e tutte le altre o impertinenti, o indifferenti, o sante, ma superflue debbono troncarsi, così richiedendo la dignità di quel Sacramento, la santità di quel Tribunale, e l'edificazione degli astanti. E per accorgersi il Confessore, che s'inganna nel giudicar necessario ciò ch' è superfluo, rifletta 1. ch'egli non usa tanta lunghezza cogli uomini. 2. che neppur l'usa con ogni sorta di donne, come colle vecchie, con quelle di mal garbo ec. 3. che non tutte le sue parole sono spirituali.

486. *Sieno brevi l'esortazioni*, dice Jorio, *perchè la grazia più facilmente si attacca alla brevità delle parole dette con semplicità, ed umiltà. Il Confessore dopo aver brevemente date le regole alle penitenti di ciò, che debbono operare, e dopo avere una, o due volte soddisfatto alle loro difficoltà, dee a Dio indrizzarle, da cui debbono sperare, colla preghiera perseverante l'accrescimento, e il felice germoglio di quello, ch'egli ha gettato nelle loro anime, od ha con brevi, e fervidi discorsi innaffiato (1)*, *Guardisi*, dice il P. Avila, *di avvezzarli a star sempre pendenti dalla paterna bocca; anzi molte volte quando verranno a lui, mandigli a trattar con Dio e occupar nelle orazioni quel tempo che avrebbero voluto star seco. E sia pur certa V. R.* (scrive ad un Confessore), *che molti di quelli, i quali tanto frequentano la presenza de' loro padri spirituali, non hanno quasi altra stabilità nel bene, se non quando si stanno ivi ascoltandoli, il che piuttosto è loro un passsatempo umano che altro, dilettandosi più di vedere, o ascoltare quelli, che amano, che di ricever cibo conveniente da poter crescere, e andare innanzi nella vita spirituale*;

(1) Istr. a' Conf. di Vil. c. 16.
(2). P. 1. lett. 1.

e di qui nasce, che questi tali son sempre i medesimi, imperciocchè si persuadono, che tutto consista nel sentir le parole del padre loro ec. Le donne divote, avvisa il Collet, si ascoltino di rado, e si trattengano quanto basta, perchè tante vogliono spesso andar dal Confessore *humano quodam affectu* e non cercano l'avanzo nella pietà, ma *vel naturale quodpiam solatium*, *vel exercendae loquocitatis occasionem (1)*, Giova su questa brevità delle confessioni delle donne ascoltare anche il P. da Bergamo. *Giacchè*, ei dice, *per necessità si dee ascoltare la confessione ancor delle donne, essendo stato il Sacramento istituito egualmente per tutti, bisogna ricordarsi di questa necessità per ascoltare, ed ajutare il divoto, e debole sesso, quanto ricerca la sola necessità; e ricordarsi parimente, che fuori della necessità ogni altra confidenza oziosa è sempre pericolosa. Lodo, che in certe occorrenze si abbia pazienza nell'ascoltare per sapere ben consigliare; ma sempre in modo, che della pazienza se ne abbia il merito davanti a Dio; con riflessione; che allora il merito della pazienza si perde, quando s'incomincia ad esercitare una tal pazienza per genio. Quelli del Mondo osservano, e notano, chi è la penitente, di che età, qualità, condizione, e quanto sia frequente, e quanto sia lunga la sua dimora in confessionario; ed alle volte si uniscono anche insieme tante estrinseche circostanze, che si porge un efficace motivo alle critiche, le quali possono bensì esser false, ma non sono sempre però temerarie (1).* Contra coloro, che adducono la sciocca difesa, che loro basta di esser innocenti avanti a Dio, e che del resto poca importa, che gli uomini pensino esservi male, si parlerà nel Capo III. della terza Parte.

487. Dunque si ha da esser breve nel confessar le donne, ma però non si ha da esser più breve di quel che bisogna, altrimenti si peccherà contra la proposta massima per eccesso. Questo peccato commettono quei Confessori, che o per diminuire il tedio, o per isbrigare altri negozii, o per confessare maggior numero di donne si danno tanta fretta; acciabbattano quella

(1) Le Cons. n. 293.

santa azione, e rendono sacrilego, o almeno poco fruttuoso quel Sacramento, mancando poco, o molto al loro dovere di comandare, istruire, e correggere (*). *Non diasi fretta,* scrive l'istruttore de' Confessori di Villa, ne' giorni di concorso, perchè è avvenuto talvolta, che alcune anime molto bisognose, le quali non poteano confessarsi in altri tempi, che in detti giorni, vedendo il popolo numeroso, e il Confessore in fretta, hanno taciuto le loro colpe; onde miglior partito è scansar questo disordine facililissimo ad accadere, che colla fretta spedir tutta quella gente, che sta intorno al confessionale, la quale quantunque tutta confessata, Dio però sa, come sono andate queste confessioni; conciosiachè non è lontano dal vero il giudicare, che sarà maggiore il numero de' peccati non confessati per la fretta, che quei, de' quali si sono accusati. E quel ch' è peggio, mercè la detta fretta rimangono queste anime senza esortazioni, senza consigli, senza rimedii. Veggano da ciò i Confessori, qual frutto raccolgono da questa insana, e inconsiderata fretta: raccolgono il bel frutto di avere infedelmente amministrato il Sacramento della penitenza, e di aver tradito il proprio ministero; e si espongono anche al pericolo, che neppur le confessioni di persone per altro pie così affrettate riescano buone; e di giovamen-

---

(1) *Uomo Appost. al Confes. c. 14 n. 3.*

(*) Si fanno poi beffa costoro de' Confessori, i quali per ben adempiere al proprio dovere consumano gran tempo nell'udir le Confessioni, e si vantano di sbrigare essi in pochi minuti qualunque più intrigata confessione. In questo loro iniquissimo vanto dicono la verità, ma omettono una circostanza pur verissima, cioè che intanto sbrigano così presto, perchè mancano notabilmente nel domandare la specie, il numero, e le circostanze de' peccati; non esaminano l'abito, e l'occasione; non curano di scorgere, se il penitente è disposto, nè si affaticano a disporlo; onde poi quando capita colui nelle mani di un buon Confessore, si vede questi astretto a fargli ripetere tutte le passate confessioni. Di che dunque si vantano? Di profanare il Sacramento con tante colpe mortali, e di cagionare la rovina a tante anime. E ciò che dovrebbe esser materia di rossore, di confusione, sembra loro materia di vanto? Che orribile cecità!

to. Non dee angustiare il Confessore il sentir le doglianze, e il mormorio di chi aspetta. Di tai cose punto non tenendo conto, badi all' uffizio, e ministero proprio, e rappresenti a se medesimo di esser nel confessionario esso, il penitente, e Dio, e niun altro (1).

488. Secondo le due parti della massima, che abbiamo dichiarata dee anche intendersi quel savio detto. *Meglio è confessarne pochi, e bene, che molti, e malamente, perchè il Confessore ha da dar conto a Dio di quei, che confessa, non di quei, che restano senza confessarsi.* Questo vuol dire, che dee evitarsi la soverchia brevità, come ora abbiamo insinuato. Egualmente vero però è quest'altro detto. *È meglio confessarne molti, è tutti bene, che pochi; perchè il Confessore hà da dar conto a Dio di quelli, che confessa, e di quelli che restano senza confessarsi per colpa sua.* Questo vuol dire, che bisogna evitare la soverchia lungheria, come prima si è osservato. E vuol dire ancora, come avvisa il P. da Bergamo, che bisogna bene istruirsi nella maniera di prender le confessioni generali per non consumarvi maggior tempo di quel ch' è necessario, dal che poi nasce, che tanto rimangono senza farsi la detta confessione generale, quantunque ne avrebbero sommo bisogno, e ciò anche nelle missioni, le quali perciò per tanti riescono inutili, anzi perniciose, come quelle medicine, che muovono, e non risolvono, risvegliano i mali umori, e non li purgano. Donde ciò? Risponde il mentovato Teologo. *I penitenti non sanno fare, i Confessori ancorchè steno dotti, e zelanti per mancamento di perizia non sanno aiutare, e perciò si raccoglie poco, benchè travagliasi molto, perchè si travaglia senz' arte. I poveri idioti sono quelli che per lo più rimangono indietro . . . e forza egli è, che* (specialmente nelle missioni) *rimangono molti colla coscienza inquieta, e tumultuante, senza che forse mai più corrispondano all'inspirazione Divina* (2). Si avverta, che gli avvisi dati circa lo sbrigar troppo presto le confessioni, e circa

(1) C. 6.
(2) Uomo Appost. al Confes. c. 19.

la soverchia lunghezza nel prender le confessioni generali va detto anche per le confessioni degli uomini. Altri mali, che provengono dalla fretta nel confessare, si son descritti ne' numeri 148. e 405. E finalmente per istruirsi nel far le dette confessioni generali, si può vedere il medesimo P. da Bergamo nel luogo citato.

MASSIMA II.

Nel confessar le donne bisogna usare un discorso rigido.

489. Acciò non si manchi contra questa massima *per defectum*, nel confessar le donne il tratto dee esser serio, e grave; le parole ben considerate, e le sole necessarie. Acciò non vi si manchi *per excessum* il tratto dee essere senza rustichezza, senza severità, senza risparmiar le parole necessarie all' ajuto, consiglio, e conforto della penitente, accompagnandole con una cristiana affabilità, e santa dolcezza per guadagnarle a Gesù Cristo. Se dunque il tratto è leggiero, se le parole non sono ben considerate, o sono soverchie, è mancanza. Mancanza è pure al contrario, se il tratto è rustico, amaro, severo, e se non si vorranno dire neppur le parole necessarie.

490. *Questa massima*, scrive il P. da Bergamo, *che suole darsi da alcuni, che debba il Confessore colle donne aver del rustico, del rigido* (*), *ed austero, è mal espressa, come pure mal intesa, e non è totalmente conforme a Dio. Dee bensì il Confessore accompagnare il suo portamento con gravità, e serietà, ma non dee avere nè anche disgiunta una manierosa affabilità, che può ridondare a profitto delle anime, ed alla gloria di Dio.* Ecco il documento di S. Bernardo: *Memento quod sapiens ad-*

(*) Le parole che sogliono addursi sono queste: *Sermo brevis, et rigidus cum mulieribus habendus est*; e chi le attribuisce a S. Agostino, chi a S. Cipriano, e chi ad altri. Ma sono dell' Autore del libro *de singularitate Clericorum*, che va fra le opere di S. Cipriano. Non vi sono però le parole notate, ma altre simili, colle quali s' inculca non già *asprezza*, ma *gravità* colle donne.

monet: Filiae tibi sunt? noli faciem tuam uilarem eis ostendere; nec austeritatem tamen suadeo, sed gravitatem. Illa infirmiores fugat, haec reprimit leviores. Aggiunge, che la gravità specialmente dee consistere nel non dire parola, che non sia di edificazione, e che dee il Confessore star prevenuto, che le sue parole dovranno pubblicarsi per tutto, mentre così spesso accade per la troppa loquacità, e imprudenza delle penitenti. *La moglie*, siegue a dire, *conferisce col marito, l' amica coll' amica, la vicina colla vicina, e presto tutto il discorso del Confessore diviene pubblico. Le parole buone, che ha dette non si pubblicheranno; ma se il Confessore spaccia qualche dottrina men buona, o men soda; se trascorre in qualche parola meno modesta, ovvero men cauta: se fa qualche interrogazione di niuna necessità, che induca presunzione di malizia, o di curiosità: se entra a trattare di certe materie o vane, o profane, ovvero disdicevoli in qualunque altro modo al sacro di lui ministero, egli non ha niuno probabile fondamento a poter appoggiar la fiducia, che il suo detto sia per tenersi secreto; ed egli ha anzi delle probabilità senza fine a rimaner ben persuaso, che tutto sarà svelato, e tutto portato con vitupero, ed obbrobrio nella Terra di Sennaar, cioè ne' circoli, e nelle adunanze del Mondo. Quindi è, che le parole debbono esser numerate, e pesate, come si fa delle monete d'oro, e di argento.. per non dir cosa, che si possa aver poi pentimento di averla detta, riuscendo il pentimento di troppa amarezza, quando non si può dare, che solamente a se stesso la colpa. È così è. Non si dee dare tanto la colpa a chi riferisce ciò, che si è detto, quanto piuttosto a chi dice ciò, che non doveasi dire, perchè se non si fosse detto, non si sarebbe nemmeno riferito* (1). *Sermo rigidus*, cioè spiega Jorio, *sebbene dolce, nondimeno insieme serio, e non molto prolisso, e condescendente* (2). E l' Istruttore de' Novelli Confessori dopo aver detto, che nel confessarsi le donne, vi bisogna *gravità*, *non austerità*, e dopo aver insinuato, che si usino parole dolci per indurre i pe-

(1) Uomo App. al Conf. c. 14.
(2) Num. 82.

nitenti a non tacere i peccati per rossore, aggiunge: *Se questo discorso si avrà da fare con donne, avvertasi di non dare in espressioni troppo tenere, ed equivoche, che potessero tirarsi in alcun senso improprio, e imprimere sinistra specie, benchè il Confessore non vi pensasse, anzi fosse alienissimo dal pensarvi* (1). Una simile insinuazione fa al Confessore il Coreglia. *Dee, è vero, egli dice, trattare con soavità, e dolcezza i poveri penitenti, con donne però, come non dee essere troppo ispido, e ruvido, così dee guardarsi di esser troppo tenero, e quasi lusinghiero nelle parole, attese che questo potrebbe mettere in qualche rischio da temersi e quelle, e il Confessore medesimo. In somma con queste dee praticare gravità, ma soave; soavità, ma modesta; e tale, che sia la gravità gradita, e la soavità cautelata* (2).

491. Non potrà mai però il Confessore esser cautelato nelle parole nella confessione delle donne, se il suo interno non è distaccato, e se non bada a mantener anche distaccate le sue penitenti. Subito perciò che comparisce o nell' una, o nell' altra parte genio, tenerezza, e cose simili, non tardi un momento a risecare, ed affogare nella culla questi principj di amor mondano, sebbene gli sembri totalmente buono, santo, ed innocente. Egli è già sensibile, e se lo nutrisce, passo passo diventerà carnale. Il Demonio non subito scocca il dardo avvelenato, ma prima fa pigliare amore alla virtù, ed indi insensibilmente lo fa divenire libidinoso, onde dicea S. Vincenzo Ferreri, che si comincia col *Credo in Deum*, e si termina col *carnis resurrectionem*, S. Girolamo spiegando quelle parole di S. Paolo: *Senes . . . sani in fide, in dilectione*, distingue due sorte di affezione, l' una *sana*, l' altra *inferma*; e soggiunne, che l' amore tra uomo, e donna ne' principii tante volte è *sano*, ma a poco a poco manca questa sanità, s' inferma l' amore, e cagiona l' eterna morte. *Nonnumquam evenit, ut primum a nobis in Virginem, sive in quamlibet faeminam sit sancta*

---

(1) Num. 97.
(2) Pratica d l confessionario p. 1. preamb n. 18.

dilectio , et cum mollita meus fuerit in affectum , paullatim sanitas caritatis languore pallescat , et infirmare incipiat , et ad extremam mortem diligentem ferat. Caveant ergo tum iuvenes , quam senes , ne per sanitatem dilectionis morbus charitatis introeat , et per amorem sanctum fiat non sancta dilectio, quae illos pertrahat ad gehennam (1). Ne ponderino i Confessori ogni parola ; specialmente quel *quamlibet faeminam*, giovane, o avanzata di età , nobile , o ignobile, speciosa, o deforme: quel *paullatim*, tanto insensibilmente, che allora si conoscerà, quando la fiamma è divenuta un incendio quasi inestinguibile : quel *per amorem sanctum* , per cui le donne divote sono di maggior allettamento, e di maggior pericolo : quell' *extremam mortem* , perchè presto, o tardi si perderà la vita della Divina grazia con colpe gravi, almeno interne; e finalmente quel *pertrahat ad gehennam ;* incorrendosi nell' eterna dannazione, come è avvenuto a tanti , anche a quelli , dice l'Angelico (2) , ch' erano giunti ad altissima contemplazione , tutto perchè , egli aggiunge , non si guardarono dalle prime saette non velenose , ma *solum aliqualiter vulnerantes , et amorem augmentantes*, e perciò fu facile al Demonio scoccare le altre, *quae mentes eorum vulnerant mortaliter , et venerant :* e gl' inganni , in cui per tal amore si va a cadere , attesta il Santo , che *esset horribile , et quasi impossibile declarare*. Tema dunque di cadere chi meno teme di cadere.

MASSIMA III.

Il Confessore non dee far parzialità, ma dee trattar tutti, e tutte egualmente.

492. Due sorte di parzialità si han da distinguere , una mondana, irragionevole, e degna di biasimo; l'altra santa , ragionevole , e che merita lode. Se non si evita la prima , si peccherà contra l'addotta massima *per defectum* ; se evitasi anche la seconda , si peccherà contro di essa *per excessum*.

(1) Comment. in 2. Tit. 1.
(2) Opusc. 64. D. Th. trib.

493. Le parzialità mondane, e che debbono fuggirsi sono, quando si fa maggior' accoglienza a' galantuomini, che a' plebei; a' ricchi, che a' poveri; a donne che ad uomini; a giovani che a vecchie, e ciò senza motivo ragionevole. Gli uni si odono di buona voglia, e si dà loro tutta la soddisfazione; e gli altri si odono mal volentieri, e presto si sbrigano. Degli uni si è sempre pronto ad ascoltar le confessioni; degli altri si trovano sempre pretesti per differirle. Le debolezze, e cadute di quelli si compatiscono: si dà loro l' assoluzione, anche quando non la meritano, e s' impone ad essi leggiera penitenza. I peccati di questi si odono con isdegno, si rimproverano con rigore, si differisce loro con mal garbo l' assoluzione, anche quando si dovrebbero subito assolvere, e s' impongono loro delle penitenze dure, ed improporzionate. Se richiede una gentildonna di confessarsi in una Chiesa a parte, o in un' ora incomoda, subito si condiscende, ancorchè non vi sia necessità; tutto si nega, se lo richiede una plebea per qualunque necessità v' intervenga. Aspettano vicino al confessionale molte povere donne, le quali hanno giusta premura di presto sbrigarsi, perchè altrimenti saranno astrette da' loro bisogni a partirsi senza essersi confessate. Ecco una gentildonna, che appena giunta, e che ben potrebbe trattenersi, pretende di aver luogo prima di quelle altre, e il Confessore con ingiustizia manifesta, e con iscandalo di tutti subito glie l' accorda. Quanto sono riprensibili cotali parzialità, e quanto un Confessore, che le pratica, si rende colpevole al Tribunale del Divino Giudice, presso di cui *non est acceptio personarum* (1), ma *aequiliter cura est illi de omnibus* (2).

494. Odasi su tal proposito il Casini, il quale dopo avere inveito contra le parzialità, che fanno i giudici, aggiunge, che peggio sarebbe, se si facessero anche ne'confessionali. « Ciò seguirebbe, siegue a dire, se con inique partialità si distinguessero i delitti da' delinquenti: se si calpestasse l'albagio (pan-

(1) Rom. 2. 11.
(2) Sap. 6. 8.

no rozzo), e si lasciasse la selpa: se al nobile, e ricco si dicesse sempre, si può; ed al plebeo si rispondesse sempre, *non si può:* se a chi spira odore » d'ambra si allargasse il cammino del Cielo, ed a » chi pute di presepio si spalancassero le voragini del- » l'Inferno: se l'assoluzione si negasse, o si differisse non alla qualità de' peccati, ma alla condizione dei peccatori. Sacri Prelati esaminate, esaminate bene nel- » le visite, e troverete, che alcuni Ministri di questo » Sacramento sono più facili a variar sentimenti, che il » Camaleonte colori. Gl'interroghi un pover'uomo, se nel » tal caso possa assicurar la coscienza; risponderanno as- » solutamente che no, e addurranno e Somme, e Ca- » noni, e poco men che Vangeli per arginar la negati- » va. Gl'interroghi nel caso stesso qualificato delle mede- » sime circostanze un gran Signore; risponderanno con » tal franchezza che sì, come se in tutta la Morale più » severa non vi fosse una sillaba, che cagionasse dub- » biezza intorno alla risoluzione favorevole fatta dal mer- » cenario vilissimo del Sacramento. . . Coloro son de- » gni Ministri del Sacramento, che godono di vedersi » a' piedi peccatori contriti, non peccatori ingiojillati; » che tagliano le posteme de' Grandi, e non le palpano: » che a' Saulli incoronati, se peccano, hanno cuore di » dire: *stulte egisti, nec custodisti mandata Domini Dei* » *tui;* e che a' Teodosii Imperatori del mondo sanno ser- » rare in faccia la Chiesa, se le censure l'annodano» (1). E un punto questo, a chi molto bene dee riflettere ogni Confessore, acciò colle persone prive d'ogni qualità, che le renda pregevoli agli occhi del Mondo, non sia soverchio rigido o circa le opinioni (*ex n.* 101) o circa l'assoluzione (*ex n.* 447.) e colle persone ornate di qualche prerogativa presso il Mondo stimabile non fu soverchio lasso nell' une, o nell'altra.

495. Vi sono però delle parzialità lodevoli e necessarie, che ogni Confessore dee nelle occorrenze praticare. 1. Ne' giorni festivi, quando non si può arrivare a confessar tutti, bisogna udir le confessioni della gente addetta alla fatica, e differir quelle de'galan-

(1) *To. 2, Pred. 61, n. 11.*

tuomini, e benestanti. 2. nella stessa circostanza si debbono sbrigar gli uomini, e differir le donne, che più facilmente potranno ritornare per confessarsi che gli uomini 3. Quando vi è tempo di udir tutti, se parliamo degli uomini, che si confessano fuori del confessionale, debbono accogliersi tutti egualmente secondo si accostano, senza respingere i plebei, e dar la precedenza a' galantuomini; anzi piuttosto sarebbe ben fatto il *pregar* questi, che si contentassero di far disbrigare prima i poveri, i quali anche ne' dì festivi sono per lo più impediti di trattenersi molto in Chiesa. Circa le donne poi, che non si possono scegliere, come gli uomini, perchè già unite vicino al confessionale, si debbono confessare secondo han preso ivi il luogo, nè deesi permettere che passi avanti le altre chi si è situata dopo di esse. 4. Essendovi qualche maritata, che trovasi verso gli ultimi mesi di sua gravidanza, e che perciò viene molto a patire, se troppo si trattiene, si faccia passare prima delle altre, ancorchè sia venuta dopo. 5. La stessa precedenza si dia a quelle inferme, che realmente non sono in istato di aspettare. 6. I fanciulli si confessino, ancorchè si abbia da differire la confessione de' grandi, perchè coloro difficilmente tornano poi di breve a confessarsi, ed anche perchè pochi confessori si trovano che facciano la carità di confessarli 7. Alle persone di bassa condizione si usi una speciale carità, le quali, *dice Iorio*, « forse il Demonio suggerirà ad alcuni Confessori di udirle con poco agio, se non vogliamo dire con tedio, la qual disaventura non incontrano i gentiluomini, e le gentildonne. Quindi avviene, che rimangono quelle meschine sprovvedute dei santi consigli di cui hanno necessità, o molto si consolerebbero nelle loro miserie, e ne' loro travagli. (1). Venga alcuno, *dice altrove*, che se con queste anime abbandonate abbia fretta, e senza tedio nel confessarle, e con altre poi sia dolce, amabile, e lungamente si trattenga; tema fortemente, perchè ciò è segno, che il genio, e non la carità lo guida, onde fa-

(1) Istr. a' Conf. di Vib. c. 6.

ticherà senza merito appresso Dio, e non si parlerà bene di lui appresso al Popolo (1). Chi ha fine retto nell'ascoltar le confessioni, avrà dice il Lohner, maggior desiderio di confessare i rozzi, e i plebei, che la gente culta, e nobile, perchè sebbene ne' primi si trovi più da faticare, *sed minus etiam periculum reperiatur*, *et praeterea Dei beneplacitum*; *animarum salus*; *et proprii meriti augmentum*; e ne' secondi *saepe videtur esse charitas et est carnalitas*, *quia naturalis inclinatio*, *propria voluntas*, *spes retributionis*, *affectus commoditatis raro abesse volunt* (2).

496. Un' altra santa parzialità dee usarsi co' Sacerdoti, e galantuomini. Accadendo, che taluno di essi cerchi di confessarsi in luogo secreto, sia pronto il Confessore a compiacerlo. La vita morigerata de' medesimi troppo conferisce al bene spirituale, e temporale del paese, onde è molto espediente, che quando si confessano, diasi loro il comodo di farlo con tutta la libertà, e con maggior profitto. Alcuni Confessori, anche tra' Missionarii, mostrano in ciò difficoltà, sembrando loro, che una tal domanda sia effetto della superbia, che ambisce distinzioni, e sia segno d' indisposizione, o pure che questo sia un arossirsi delle azioni di un Cristiano, il che pure dichiara i medesimi indisposti. Ma l' esperienza fa vedere, che per ordinario non domandano di confessarsi in luogo secreto nè per esser distinti, nè perchè abbiano rossore di far vedere, che si confessano, ma solo per averè maggior libertà nel confessarsi al lungo. Se poi sieno indisposti, lo dovrà conoscere il Confessore da altri segni, e non formar la sentenza prima di aver presa l'informazione. E dato il caso, che sieno indisposti, ha d' aver piacere il Confessore di confessarli da solo a solo per meglio potersi affaticare a disporgli. I buoni Operarii sono in ciò condescendenti, ed insinuano a' Confessori di usare anch' essi una sì fatta condescendenza; e chi contuttociò ripugna di farlo, fa con fondamento sospettare, che la sua ri-

---

(1) Ivi c. 16. n. 3.
(2) Instr. prat. de' Conf. pag. 151.

pugnanza non ha l'origine da' motivi, che adduce, ma da poco zelo, che ha della salute delle anime, onde non vuole incomodarsi, nell'alzarsi dal solito luogo, ove confessa; o sfugge di udir quelle confessioni, ch' egli dubita abbiano da esser molte lunghe, ed intrigate: e forse anche nasce, perchè sarà in lui quella superbia, ch' egli senza sufficiente ragione presume nel penitente. Ne sapea più di lui l' Istruttore de' Confessori di Villa, e pure esorta così: « Quando » il Missionario è richiesto da' Sacerdoti, o benestanti » per confessare, usi tutta l' attenzione, e civiltà, *li* » *porti in luogo secreto*, mostri loro distinzione; per- » chè se un di loro si confessa bene, è utile di molti (1). Altrove dice: » Si trattenga, e non abbia fretta » nel confessare i Chierici, e gli Scolari, quantunque » si vedesse oppresso dal Popolo, che vuol confessar- » si; anzi è espediente confessar costoro *in qualche tem-* » *po, o luogo più comodo,* perchè i Chierici saranno nel » tempo Sacerdoti, e gli scolari saranno coloro, che » faranno figura nella Terra, e ne avranno gli ufficii, » o almeno diventeranno benestanti, e da essi dipen- » de il bene spirituale, e temporale del Paese (2) ». Ne sapea più di lui Pietro Collet, ma egli dopo aver detto: » Quando il Ministro zelante viene avvisato di » dovere andarsene al Sacro Tribunale, non domanda » chi lo chiama. Non esamina da lontano se i penitenti » suoi sono coverti di seta, o stracci. E se potesse far- » lo, presterebbe prima l' orecchio al povero, perchè » il povero non dà alle religione altro, che quei mo- » menti, che toglie al suo lavoro «; indi aggiunge: » » Se qualche volta ha più riguardo a' ricchi, lo fa, » perchè hanno per costume di esser più deboli, più » superbi, più difficili ad esser trattati, oltre di che » i loro mali esempj sono sempre più contagiosi « (3). Ecco la norma che dee seguire chi non vuole errare nella propria condotta.

497. Dunque, si darà, una simile distinzione si po-

---

(1) Giov. Miss. istr.
(2) Ibid.
(3) Doveri del Par. c. 4 n. 9.

trà fare alle gentildonne. No, risponde il sopraccitato Istruttore: *Questa distinzione però*, ei dice, *non usi colle bizzoche*, e *gentildonne*, *quantunque impegnato da persone qualificate del paese, perchè così facendo, darà buon esempio.* Le medesime si facciano confessare nella stessa Chiesa, dove tutte si confessano, nè si esca dal Confessionale, ove si sta, per udir la loro confessione in un altro. Si replicherà, che in tempo di Missione i Confessionali ben per tempo si veggono affollati, e le gentildonne, che non possono andar tanto per tempo in Chiesa, non potranno confessarsi. Si risponde, che o si avranno a confessare il giorno, quando vi sia qualche Missionario, che abbia tempo di sentirle, o pure che è il meglio, mandino qualche donna, che non ha da confessarsi in quella mattina, a situarsi alla prima ora nel confessionale, acciò, come è il costume, in qualunque ora esse poi vadano, si mettano nel luogo da questa già preso, e si confessino subito. Tre cose buone da ciò deriveranno. La prima, che tali gentildonne si sbrigheranno presto. La seconda, che non daranno scandalo, nè inquieteranno le altre coll' andar tardi, e voler confessarsi prima di quelle, che andarono presto. La terza, che faranno guadagnar qualche regalo a chi di buon mattino ha pensato ad apparecchiar loro il luogo.

498. Colle bizzoche, o sia colle donne, che attendono alla vita divota si è detto, che neppur si facciano distinzioni. Bisogna aggiungere però, che non si discaccino, ma si dia loro tempo da parlare, e con somma carità si risponda a' loro dubbii, e si diano loro i consigli, che domandano. Il tempo di Missione si predichi, che vengano ne' primi giorni, quando non vi è molta folla, e vi è più tempo per sentirle. Fuori di Missione poi il Confessore imponga loro, che *potendo* vadano al Confessionale in giorni feriali, non già nei dì festivi, in cui vi è folla. Taluna però, che per dover faticare non potesse andare ne' giorni feriali, si senta anche nelle feste, e senza troppo trattenerla, se le risponda a tutto, e si mandi consolata. Vi sono dei Confessori, che si tediano di ascoltar tali divote, e per coprire il loro tedio, dicono, che è tempo perduto, e

che tante fingono divozione nell' esterno, ma in verità sono più viziose delle altre. Riflettano costoro, che il Confessore è Ministro pubblico destinato da Dio per l'ajuto, e conforto di tutte: che in ogni condizione vi sono le buone, e le cattive, e siccome quelle si han d' ajutare, acciò crescano nella bontà, a queste si dea dare ajuto, affinchè diventino buone: che, come dice M. Liguori, *è opera molto cara a Dio l' abbellirgli le spose. Vale più innanzi al Signore un' anima perfetta, che mille imperfette* (1): che tanti gastighi Dio non li manda ne' paesi in grazia delle persone divote, che ivi sono (2); e che finalmente se i mondani disprezzano chi attende alla divozione, è tenuto il Confessore a confortarle, e difenderle; e povero quel Confessore, che si unisce col Mondo a disprezzarle. La maniera poi di ben guidare cotali anime si legga nel P. Scaramelli, delle cui Opere ciascun Confessore dovrebbe provvedersi, e nella *Pratica del Confessore* di M. Liguori al luogo citato.

MASSIMA IV.

Il Confessore dee star cautelato nelle domande, che fa intorno a' peccati impuri, acciò non insegni la malizia.

499. Sono molto rei quei Confessori, che mancano *per defectum* intorno a questa Massima, o col fare circa i peccati d' impurità domande non necessarie, o col fare quelle che sono necessarie con poca prudenza, e poca cautela. Vuole perciò il Rituale Romano, che il Confessore si guardi dalle interrogazioni *curiosis, aut inutilibus*, specialmente quando confessa *juniores utriusque sexus*, e ciò *ne scandalum patiantur, indeque peccare discant* (3). Perciò avverte Jorio, e lo chiama « avver-
» timento di molto momento: Fugga il Confessore di
» essere *scrupoloso* nell' indagare con *troppa* distinzio-
» ne il modo, col quale si è fatto il peccato, ma sia

(1) Prat. del Conf. n, 99.
(2) Gen. 18. 32.
(3) Ordo min. Sacr. poen.

» breve, e presto sorga da quel fango puzzolente. *Indi* » *aggiunge*, ch' è meglio *talora* non intendere *perfetta-* » *mente* il peccato disonesto del penitente, che coll' es- » sere *soverchio* cagionare o a se, o al penitente qual- » che scandalo » (1). Riprende l' Istruttore de' Novelli Confessori chi opera in questo senza cautela. *Hanno*, dice, « alcuni fatto l' orecchio a questi suoni, e per » lo lungo sentire nelle confessioni cose tali, forse ne » hanno minor orrore di quel che si conviene, non solo » a' Sacerdoti, ma anche a' Cristiani. Ben sappiamo, » che un Confessore non può restringersi tanto nelle » parole, ma non però ne segue, ch' egli si possa al- » largare a trabocco, e formarsi una lingua libera, » la quale senza fargli torto, potrebbe pigliarsi per » indizio di un più libero cuore (2).

500. Sono però senza dubbio anche molto rei i Confessori, che mancano *per excessum* all' indicata Massima. *Bisogna*, dice Jorio, « esser in domandar su que- » sti peccati cautelatissimo, ma *non tanto* che si lasci » il penitente con i peccati nell'anima, colla coscien- » za de' medesimi, e senza rimedio. Chi mai ha det- » to, che ad un figliuolo, o ad una zitella si domandi » *chiaramente*, se abbia commessi peccati di mollizie? » Ma usar certe astuzie, servirsi di certe circonlocu- » zioni, le quali sono rimote da quel peccato, che si » vuol sapere, e secondo risponde il penitente, così » innoltrasi a fare altre domande, chi mai può dire » non doversi fare? E come mai può chiamarsi pru- » dente un Confessore, che non pratica così? » Indi l' Autor suddetto ripete l'insegnamento, che dà S. Tommaso sul nostro proposito, cioè che sopra i peccati, che si sanno da tutti, le domande si facciano con chiarezza, negli altri *ita debet a longinque fieri interrogatio, ut si commisit, dicat: si non commisit, non addiscat;* e finalmente con somma saviezza discende alla pratica la più minuta, ed insegna la maniera di domandare i fanciulli, e le zitelle circa le impurità senza mancare

---

(1) Istr. a' Conf. di Vil. c. 15. n. 7.
(2) N. 150.

nè per difetto, nè per eccesso, e noi ivi rimettiamo il lettore, se ha l'officio di Confessore (1).

501. Pietro Collet dopo aver detto, che non mai il Confessore ha bisogno di maggior saviezza e di maggior ajuto dello Spirito Santo, che quando ha da esaminare i penitenti intorno all' impudicizia, soggiunge: *Hic declinandum, seu ab imprudentia, quae curiositatem, aut verborum intemperantiam sapit, seu a conscientia quadam delicatiori, quae ne plus dicat, non dicit satis. Si Confessarius plus aequo inquirat, verendum est, ne gravem ruinae caussam sibi, et poenitenti suo praebeat. Si e contra vocem praecludat pudor intempestivus, timendum ne foedus coluber in intimo cordis recessu delitescens, foras prodire non ausit; aut ne id, quod reipsa grave est, pro levi malo habeatur.* Indi venendo alla pratica per la confessione di un giovane, vuole, che prima si domandi, se ha avuti pensieri impuri, se volontariamente, e se è giunto a desiderare. Indi *quale fuerit desiderii hujus objectum? ubi tunc haberet manus? an diu se tetigerit? an nihil ocasione tactus effluxerit? an solus decumbat, an cum socio? an non fuerint turpia locuti? an passus sit se tangi? an non par pari retulerit? an non in utroque subsequuta sit effusio seminis, et quam in partem ceciderit?* Mette in seguito le altre domande da farsi, e passa alla confessione delle zitelle, nella quale torna ad avvertire, che si usi prudenza, e circospezione; e tanto questo Teologo, quando il sopraddetto Istruttore sono di sentimento, che qualora si scorge, che le medesime sono poco caste, può il Confessore, sempre con cautela, innoltrarsi in più domande; come ancora con quelle che amoreggiano, e vi è stata confidenza. Alle altre poi, dice Jorio, non si domandi, se abbian commessi peccati di mollizie. *Solamente,* aggiunge, *con un qualche giro di parole può il Confessore rintracciarlo, ed usando diversi termini, cavarglielo di bocca.* Per es., siegue a dire, prima si domanda, se hanno intese parole poco modeste, se hanno avuto gusto in sentirle se lor sono venuti pensieri impuri, e se vi ac-

---

(1) Car. di Vil. append. a' Conf. Istr. a' Conj. di Vil. c. 5. sesto comand.

consentirono. Rispondendo che sì, allora il Confessore domandi, dopo i pensieri, che altro facevano? E se quelle tacciano, faccia la domanda, se han burlato colle mani? E dalle loro risposte, risolva, se debbono fare altra domanda su questo, ma pur modesta, e confusa, dando sempre motivi di confidenza (*n.* 145.), sinochè hanno spiegato tutto. Se poi dicano di non sapere quali sieno queste burle delle mani, soggiunga il Confessore, che volea sapere, se avessero battute altre figliuole, o figliuoli (1). Si vegga M. Liguori nella Pratica del Confessore (2). E da quanto abbiamo detto resta dimostrato, che in questa maniera tanto errano i Confessori troppo franchi, quanto i troppo verecondi.

MASSIMA V.

Il Confessore non faccia conto delle mormorazioni che si fanno contra di lui.

502. Una breve distinzione darà ad intendere, come contra l'esposta Massima si può peccare per difetto, o per eccesso. Se le mormorazioni sono o di cose false, o di cose vere, ma che nè sono peccaminose, nè hanno l'apparenza di esser tali, si cammini avanti, e non si oda chi sparla, altrimenti si peccherà per difetto. Se poi le mormorazioni sono di cose vere o peccaminose, o che ne hanno l'apparenza, il Confessore vi dia orecchio, e si emendi, altrimenti peccherà per eccesso contra la Massima ora proposta. Anzi non dee egli aspettare ad emendarsi, quando saprà di esser mormorato, ma dee procurare, e procurarlo con tutta la diligenza, di non dare *ragionevole* motivo di esser mormorato. Ecco perciò le avvertenze che dee avere.

503. *Primo.* Non trasgredisca le quattro antecedenti Massime già spiegate nè per difetto, nè per eccesso. *Secondo.* Non dia ombra di motivo da farsi conoscere attaccato all'interesse. *Non domandi*, dice S. Carlo Borromeo, « neppur con cenni danaro, o altra cosa nelle

(1) Collet Comp. Th. Mor. de 6. pr. Dec. c. 6. a 7. Jorio de.
(2) N. 77.

» confessioni, nè per occasione di esse; anzi non » solo colle parole, ma più ancora con i fatti dia ogni » testimonio di abborrire simili cose. Ingiungendo pe- » nitenza al penitente di far dir messe, non le ap- » plichi nè diretta, nè indirettamente a se, nè alla » sua Chiesa, o Monastero. Il medesimo osservi nelle » soddisfazioni, che gli occorrerà far fare per occa- » sione di debiti incerti, per commutazioni di voti, » e simili altre cose. Nè meno pigli danaro, o altre » cose da restituire; eccetto se la necessità per non » iscoprire il penitente lo ricercasse; e in tal caso pro- » curi una polizza di ricevuta *(che sia autentica)* da » colui, a chi avrà fatta la restituzione, e la conse- » gni al penitente *(ancorchè questo non lo voglia)*; ed » in tutto proceda di maniera, che fugga ogni ombra, » ed apparenza di avarizia » (1). Si legge lo stesso avvertimento presso Benedetto XIV. (2), nel Sinodo Diocesano di Napoli del 1594. (3); e Giacomo de Grassis parlando delle restituzioni d' incerti vuole, che il Confessore *non sibi approprièt, vel imburset, quod est valde exaggerandum, et inhibendum*, e riferisce, che l'appropriarsegli in molte Diocesi è caso riservato (4).

504. *Terzo.* Si mostri sempre pronto ad ascoltar le confessioni, e non si faccia conoscere poco amante della fatica. *Sien pronti*, dice il lodato S. Carlo, « a udir » le confessioni, e si guardino non solamente di man- » dar indietro per fuggir la fatica quelli, che vengo- » no per confessarsi ma neppure mostrino con cenni, » o parole di ascoltarli mal volentieri; anzi facciano » sì, che i penitenti sappiano, che essi sentono con- » solazione, e piacere di simili fatiche per beneficio » loro » (5).

505. Dia libertà alle penitenti, anzi le costringa a confessarsi ad altri alcune volte fra l'anno, del che si è trattato nel n, *148*. *Quarto* Non dica mai male alcuno degli altri Confessori, anzi ne mostri tutta la stima, e con prudenza scusi qualche abbaglio da essi preso.

---

(1) Acta Eccl. Mediol. p. 4. Avvert. de' Conf.
(2) De Syn. l. 5. c. 9. n. 6.
(3) P. 2. c. 5 n. 13.
(4) Pract. quinque cas. l. 2. c. 13 n. 12.
(5) Loc. cit.

Tante volte i penitenti riferiscono una cosa per un'altra, o perchè non hanno bene inteso, o per iscusare se stessi, o anche per mettere discordie tra' Ministri dell'Altissimo *Quinto*. Non sia facile a credere alle accuse, che gli vengono fatte contra de' suoi penitenti. Non ringrazii l'accusatore, ma dica solo, ch'egli col Divino ajuto cercherà di far sempre il suo dovere. Spesso chi accusa non lo fa per buon fine, e ciò che riferisce o è falso, o è alterato. Solo in qualche caso raro, in cui giudicasse aver bisogno il suo penitente di quell'avviso, lo faccia entrare con destrezza nella confessione, purchè, *si noti bene*, stia sicuro, che il penitente non abbia a sospettare, che il Confessore sia stato informato da altri.

306. *Sesto*. Stia cautelatissimo intorno al sigillo, ed acciò non sia in pericolo di dire quel, che non si può, si avvezzi a non dire neppure quel che si può. *Si vede*, « dice Jorio, che ben si trovano de' Confessori che » per ignoranza rompono facilmente il sigillo, benchè » non direttamente, e chiaramente, ma in altre ma» niere; e pure rari sono quei Confessori, che se ne » fanno scrupolo » (1). L'esperienza mi ha fatto vedere, ch'è troppo vero quanto dice quest'Autore, e potrei riferirne molti fatti particolari. *Settimo*. Sfugga con iscrupolosa cautela ogni soverchia tendenza verso le donne; e perciò non vi tratti mai fuor del confessionale senza *vera*, *e realmente vera* necessità; e quando è astretto a trattarvi, lo faccia con serietà, con cautela, e colla maggior brevità, che può. In casa delle penitenti solo vi si porti in occasione di doverle confessare inferme a letto, o di altra urgente necessità, e sempre si ricordi della gravità, cautela, e brevità. Fuor di tali casi non mai s'induca ad entrarvi, neppure *praetextu spiritualis instructionis*, come si esprime il Sinodo di Napoli del 1694 (2). Nell'udir la confessione di qualunque inferma, faccia star la porta della stanza aperta, acciò possa esser veduto senza che si possa ascoltar la confessione. Dovendo il P. Giovenale Ancina, che fu poi Vescovo di Saluzzo, confes-

(1) Par. di Vill. Avv. a' Conf. n. 15.
(2) P. 2. c. 5. n. 13.

sare una nobile ammalata, i domestici voleano chiuder la porta della stanza. Il servo di Dio l'impedì, e dicendo quelli, che per lui non v'era alcun timore, egli rispose: *sono uomo*, *e posso peccare* (1). La modestia degli occhi dee essere esatta, e continua nel Confessore in ogni luogo, ma specialmente nel confessionale. Si mostri *sempre* più pronto a confessar gli uomini che le donne, e con queste sfugga ogni principio di attacco, come si è detto al *n.* 491.

507. *Ottavo.* Non abbia soverchio impegno di tener contente le sue penitenti per non perderne alcuna; altrimenti *dum timet minui familiam*, *omni exasperatione abstinendum statuit*, *unde disciplinae collapsio*, *et virtutis eversio*, come riflette Teofilo Rainaudo; e siegue a dire, che l'usar soverchia dolcezza, come una mezzana, o sia ruffiana, *conciliatriculam*, *ac veluti lenam*, per aver folla di penitenti è una specie di turpe, e sordida negoziazione indegna di un Confessore: *est turpis nundinatio prorsus indigna persona*, *quam Confessarius sustinet*; e che le penitenti han da considerare come un favore l'esser dirette dal Confessore, e non già questi l'averle sotto la sua direzione (2).

508. *Nono.* Non domandi mai al penitente il suo nome, e molto meno il complice del suo peccato secondo la Bolla di Benedetto XIV. (3) comentata dal Muratore (4); dovendosi soltanto domandare lo stato della persona per conoscere le circostanze, che fanno mutar la specie del peccato, o l'aggravano notabilissimamente (*n.* 182. *in not.*). *Decimo.* Non mai permetta il Confessore, che dopo confessate vadano le donne a baciargli la mano; e se vi andranno, ritiri la mano, e le mandi via. *Undecimo. Quanto al consigliare*, dice l'Istruttore de' Novelli Confessori, *per farlo bene si hanno da unire dottrina*, *prudenza e pietà*: *la prudenza considera quello*, *ch'è spediente*, *la dottrina quel ch'è lecito*, *e la pietà quel ch'è decente*: *la pietà corre al bene*, *che desidera*; *la dottrina la ferma per conoscere*, *se è vero bene*, *o forse se sott'ombra di bene non sia*

—

(1) In vita.
(2) To. 12. Miscel. sacr. tr. de sobr. alt. sex. frequ. c. 13 § 2.
(3) Sacramentum. 1. Lug'io 1741.
(4) Op. min. to. 9.

male; e dopo tutto questo la prudenza arresta la pietà, e la dottrina, finchè esamini, se quel bene è tale in quel luogo, in quel tempo, in quella persona, e per gli annessi, e connessi (1). A questo fine è necessaria una gran perizia nella Teologia Morale, ed un gran progresso nella scienza de' Santi (*n.* 36. *et* 51.). *Finalmente* vuole il P. Avila, che il Confessore prima di porsi a confessare si apparecchi, come fa, quando si porta a celebrar la Messa (2), acciò proceda in ogni cosa rettamente, e secondo Dio.

509. Procurino dunque i Confessori di regolarsi secondo le notate avvertenze, e quando ciò non ostante saranno senza ragione mormorati, nol curino affatto, e seguano intrepidi il loro santo ministero, e stimino poca cosa il soffrir qualche ingiusta taccia per guidare al Cielo quelle anime, per cui il Divino Redentore soffrì un mare di affronti, e di spasimi, e sparse tutto il suo preziosissimo sangue.

MASSIMA VI.

Le penitenze, che s' impongono dal Confessore, sieno proporzionate alle colpe de' penitenti, ed alle loro forze.

510. Poche parole sopra quest' ultima massima, rimettendo nel resto il lettore al trattato *de satisfactione*, che si fa nella Moral Teologia. Prescrive il Tridentino, che le penitenze s' impongono *pro qualitate criminum, et poenitentium facultate, salutares, et convenientes* (3). È dunque un mancare *per defectum* a questa determinazione del Concilio, ed alla massima proposta, l' imporre per molti, e gravi peccati una penitenza niente proporzionata. Colui è colmo d' impudicizie: *dite il Rosario per otto giorni*. Quell' altro è carico di bestemmie: *fate un digiuno*. Da ciò poi nasce, che i penitenti non sono in appresso più cauti, e più vigilanti a fuggire la colpa, nè estirpano i mali abiti, che sono i salutari effetti, che secondo il suddetto Concilio si ri-

(1) N. 95.
(2) Part. 1. let. 5. in fin.
(3) Sess. 14. c. 8.

traggono dalle penitenze, che impone il Confessore, qualora sono proporzionate, e convenienti; e neppur con tali penitenze vengono puniti i peccati già fatti, che giusta il Tribunale è l'altro fine, per cui s'impongono.

511. E' poi un mancare all'additata massima per *excessum*, se impongasi una penitenza tanto grave relativamente alle forze del corpo, o dello spirito del penitente, che vi è gran pericolo che non l'adempirà. I suoi peccati la richiederebbero così grave, ma se il corpo, o pure lo spirito è debole, dee tanto diminuirsi, che si prevegga, che abbiasi da soddisfare dal penitente. La ragione si è, dice Antoine, che le penitenze debbono esser salutari al peccatore, e nel caso addotto *in ejus exitium verterentur;* tanto più, aggiunge, che io questo Sacramento più si pretende l'emenda, e la salvazione del penitente, che la soddisfazione della pena (1) *Confessor*, dice S. Antonino, *nullo modo debet permittere peccatorem desperatum recedere a se, sed potius imponat ei unum Pater noster, vel aliud leve, et quod alia bona, quae fecerit, et mala que tolleraverit, sint ei poenitentia (2).* Il Gersone parlando della penitenza, scrive così: *Nullam non ultra sustinendam impono. Malo quidem exemplo Guilhelmi Parisiensis cum parva poenitentia voluntarie complenda mittere homines ad Purgatorium, quam cum invita non facienda præcipitare in infernum (3).* Fu sentimento di S. Francesco Sales « che il Sacramento della penitenza non era un Tribunale di gastigo, come » parla il Concilio di Trento, e che i SS. Padri non » furono mai di tal sentimento: che non bisognava » mai lusingare il peccato, ma che bisognava accarezzare il peccatore: ch'era d'uopo invero imporgli » penitenza proporzionata, ma che quando v'era pericolo, ch'ei mancasse di coraggio, era meglio mandarlo in Purgatorio per troppa dolcezza, che nell'Inferno per troppa severità. » (1) S. Tommaso da Villanova così eure insegnò colle seguenti parole: *Sa-*

---

(1) Th. Mor. de poen. c. 1. a. 3. Resp. 2.
(2) Part. 3. tit. 17. c. 20. n. 2.
(3) In tract. de parvul. trah. cons. 4.
(1) Ap. Croiset to. 1.di consideraz.per la festa del Santo p.1.§

tius judico cum modica poenitentia animas ad Purgatorium remittere quampropter poenitentiæ rigorem periculo (damnationis) *eas exponere* (2). Teologi per altro rigidi ; uomini dotti e santi parlano così , e poi si trovano de' Confessori che quantunque veggano il penitente disposto , o gli negano l'assoluzione per non volere a cagion della debolezza del suo spirito accettar quella grave penitenza che gli hanno imposta , o non ripugnando il penitente, l'assolvono sì , ma lo restano colla speranza di adempire alla penitenza improporzionata impostagli , e liberarsi dal Purgatorio , ma più col pericolo di non adempirla , e cader nell' Inferno. Ma questo non è un voler salvare , è bensì un voler mandare in perdizione le anime redente.

312. Per le stesse ragioni non si debbono dare penitenze perpetue , nè troppo lunghe , e si dee seguitare il bel consiglio di S. Tommaso da Villanova d'imporre quella penitenza, che volentieri si farà dal penitente , e consigliargliene nel tempo stesso una più grave : *Facilem unam injunxeris, et graviorem alteram peccatori consulueris* (3) ; dandogli a riflettere , che è senza paragone più tormentoso un sol giorno di Purgatorio , che tutta la sua vita impiegata in continue asprissime penitenze. E quando si dubita , se il penitente farà , o no volentieri la penitenza , che se gli vuole imporre , allora , aggiunge S, Francesco di Sales , il Confessore *gli dee sempre domandare, se la farà volentieri, perchè in caso che lo vedesse in pena, sarebbe meglio a dargliene un' altra più facile.* Avverte però il Santo, che si dica al penitente, ch' egli meriterebbe una penitenza più grave (4). Lo stesso è il sentimento di S. Tommaso (5). Oh con quanta sicurezza opera il Confessore, e qual gran vantaggio reca a' penitenti, quando si regola secondo il consiglio di Santi così dotti , ed illuminati. Quando poi procede al contrario, Iddio riprova senza dubbio la sua condotta, ed i penitenti ne ritraggono un sommo nocumento.

---

(2) Fer. 6. post 4. Dom. Quadr. p. 244.
(3) Fer. 6. post. 4. Dom. Quadr. p. 234.
(4) L. 7. to. 3. let. 72. c. 8.
(5) Quod. 1. 3. q. 13. c. 1.

FINE DELLA SECONDA PARTE DEL 2.° VOLUME.

INDICE

DE' CAPI E DE' PARAGRAFI COLLE ANALOGHE DICHIARAZIONI CONTENUTI IN QUESTO SECONDO VOLUME.
